XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Giunta delle elezioni	»	7
Commissioni riunite (IV Camera e 4ª Senato)	»	8
Commissioni riunite (V Camera e 5ª Senato)	»	9
Commissioni riunite (I e IX)	»	11
Commissioni riunite (II e III)	»	20
Commissioni riunite (II e IV)	»	21
Commissioni riunite (III e XIV)	»	22
Commissioni riunite (VII e XI)	»	23
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	30
Giustizia (II)	»	80
Affari esteri e comunitari (III)	»	83

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 23.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

DIFESA (IV) . . . . . *Pag.* 92
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . . » 104
FINANZE (VI) . . . . . » 171
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . . » 175
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . . » 186
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . . » 196
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . » 215
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . » 225
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . » 236
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 242
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . » 258
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . » 268
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . . » 284

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 289

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e IX) *(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni)* 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazioni dei Ministeri, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazioni internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza della vicepresidente Maura TOMASI.

La seduta comincia alle 13.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2100-B, con riferimento alle parti modificate dal Senato, e ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già espresso in prima lettura da parte della Camera nella seduta del 2 ottobre 2019;

considerato che, rispetto al testo licenziato dalla Camera, nel corso dell'esame al Senato sono state apportate unicamente modificazioni concernenti la specificità della disciplina delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, nonché alcune modifiche agli importi delle coperture finanziarie;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazioni dei Ministeri, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazioni internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca ARESTA, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2242 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, originariamente composto da 8 articoli, ripartiti in 38 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 13 articoli complessivi, suddivisi in 60 commi, ai quali vanno aggiunte due estese tabelle, concernenti la dotazione organica dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il trattamento economico del personale del medesimo Corpo, anch'esse inserite nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento; le finalità del provvedimento sono puntualmente indicate nel preambolo dell'atto originario – sia per quanto concerne le amministrazioni interessate sia per quanto riguarda gli ambiti materiali coinvolti, fatta eccezione per i contenuti di cui all'articolo 6, recante interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non contemplati neanche nel titolo dell'atto – e rispondono all'esigenza di riorganizzare funzioni e competenze di alcuni Ministeri, in coincidenza con l'insediamento del nuovo Governo, e di procedere ad una rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate nonché alla proroga delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; potrebbe suscitare perplessità, sotto il profilo della riconducibilità alle finalità del provvedimento e al contenuto del testo originario, la disposizione di cui all'articolo 1-*quater* concernente il Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988, si segnala che dei 60 commi 9 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; si tratta in particolare di 6 DPCM, 2 modifiche di statuti e 1 decreto ministeriale; due commi prevedono un'entrata in vigore differita al 1° gennaio 2020;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe chiarita l'effettiva cogenza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 1 che lascia al Governo la possibilità di scegliere se procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al pas-

saggio di funzioni dal Ministero delle politiche agricole al Ministero dei beni culturali con la legge di bilancio di previsione per il 2020 « ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia »;

i commi 7 e 9 dell'articolo 2 disciplinano procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più Ministeri, utilizzando il termine « d'intesa », in difformità da quanto previsto dal paragrafo 4, lettera *p)*, della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, in base al quale il termine « intesa » deve essere utilizzato per indicare la manifestazione concorde di volontà da parte di soggetti pubblici appartenenti a enti diversi (ad esempio tra Stato, regioni ed altri enti territoriali) mentre il termine « concerto » deve essere utilizzato per indicare quando tale volontà concorde si manifesta tra soggetti appartenenti ad uno stesso ente (ad esempio tra diversi Ministri);

al comma 2 dell'articolo 4 –relativo all'istituzione di una struttura di tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – andrebbe chiarito il richiamo all'articolo 30 del decreto legislativo n. 150/2009 in materia di istituzione degli organismi indipendenti di valutazione della performance, poiché tale articolo prevede norme transitorie ed abrogative che hanno già esaurito i loro effetti;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

più disposizioni del testo presentano profili problematici per quel che attiene l'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

in particolare, due disposizioni (l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 4, comma 5) prevedono l'adozione di DPCM su proposta di singoli ministri e di concerto con ulteriori ministri; al riguardo, il Comitato ribadisce che il DPCM risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando peraltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali il concerto dei Ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto e in quel fenomeno che il Consiglio di Stato ha definito « fuga dal regolamento », probabilmente indotta dalla complessità e dalla tempistica delle procedure per l'adozione di norme regolamentari;

inoltre, alcune disposizioni, mediante richiamo della procedura di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018, prevedono la possibilità di adottare, entro una certa data, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, con DPCM, con una deroga – che peraltro dovrebbe essere esplicitata – al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988; tale procedimento prevede in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia; la disposizione alla quale si rinvia non prevede invece il parere delle Commissioni parlamentari competenti e rende facoltativa la previsione del parere del Consiglio di Stato; si prevede il ricorso a DPCM di riorganizzazione agli articoli 1, comma 4 (riordino dell'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo), 2, comma 16 (modifiche all'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico), nonché all'articolo 5, comma 2 (riordino dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente) e 6, comma 1, lettera *b)* (adeguamento dell'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca); in occasione dell'esame del citato articolo 4-*bis* del decreto n. 86 del 2018 ed in altre precedenti occasioni il Comitato per la legislazione aveva segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il DPCM, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una

disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988;

il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione, o dalla forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 7; dell'articolo 2, commi 7 e 9 e dell'articolo 4, comma 2;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire l'effettiva necessità, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 4, comma 5, di fare ricorso all'uso del DPCM adottato su proposta di singoli ministri di concerto con ulteriori ministri, in sostituzione della fonte regolamentare;

approfondire l'effettiva necessità di ricorrere, agli articoli 1, comma 4; 2, comma 16; 5, comma 2, e 6, comma 1, lettera *b)*, ad una disciplina derogatoria all'ordinaria procedura di adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.45.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XV CIRCOSCRIZIONE (LAZIO 1 – COLLEGIO UNINOMINALE 12) 7

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XV CIRCOSCRIZIONE (LAZIO 1 – COLLEGIO UNINOMINALE 12)

Martedì 12 novembre 2019.

Il Comitato si è riunito dalle 11.30 alle 13.35 e dalle 14.45 alle 18.10.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4ª (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 118).

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Vecciarelli 8

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 novembre 2019.

Nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 118).

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Vecciarelli.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.05 alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5ª (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 9

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia *(Svolgimento e conclusione)* 9

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro *(Svolgimento e conclusione)* 10

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri *(Svolgimento e conclusione)* 10

AUDIZIONI

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente della 5ª Commissione del Senato della Repubblica Daniele PESCO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Daniele PESCO, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web*-TV del Senato.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele PESCO, *presidente,* introduce l'audizione.

Luigi Federico SIGNORINI, *Vice direttore generale della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Dieter STEGER (Aut (SVP-PATT, UV), Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az), Gilberto PICHETTO FRATIN (FI-BP), Antonella FAGGI (L-SP-PSd'Az), Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), Paolo TOSATO (L-SP-PSd'Az) e il presidente Daniele PESCO, nonché i deputati Raphael RADUZZI (M5S), Pietro Carlo PADOAN (PD), Vanessa CATTOI (LEGA), Luigi MARATTIN (IV), Renato BRUNETTA (FI), Vannia GAVA (LEGA), Massimo GARAVAGLIA (LEGA) e Claudio BORGHI, *presidente della V Commissione della Camera*, ai quali replica Luigi Federico SIGNORINI, *vice direttore generale della Banca d'Italia*.

Daniele PESCO, *presidente,* ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele PESCO, *presidente,* introduce l'audizione.

Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Roberta FERRERO (L-SP-PSd'Az), Marco PEROSINO (FI-BP), Eugenio COMINCINI (IV-PSI) e il presidente Daniele PESCO, nonché i deputati Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), Vanessa CATTOI (LEGA), Luigi MARATTIN (IV), Ylenja LUCASELLI (FDI), Renato BRUNETTA (FI) e Claudio BORGHI, *presidente della V Commissione della Camera*, ai quali replica Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Daniele PESCO, *presidente,* ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele PESCO, *presidente,* introduce l'audizione.

Roberto GUALTIERI, *ministro dell'economia e delle finanze,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az), Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az), Gilberto PICHETTO FRATIN (FI-BP), Roberta FERRERO (L-SP-PSd'Az), Dieter STEGER (Aut (SVP-PATT, UV), Antonio SACCONE (FI-BP), Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S) e Dario DAMIANI (FI-BP), nonché i deputati Renato BRUNETTA (FI), Pietro Carlo PADOAN (PD), Michele SODANO (M5S),Luigi MARATTIN (IV), Mauro D'ATTIS (FI), Vanessa CATTOI (LEGA), Roberto PELLA (FI), e Claudio BORGHI, *presidente della V Commissione della Camera*, ai quali replica Roberto GUALTIERI, *ministro dell'economia e delle finanze*.

Daniele PESCO, *presidente,* ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:
DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato *(Esame e rinvio)* . 11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 19

SEDE REFERENTE

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite I e IX avviano oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2100-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Al riguardo, rammenta che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalle 16 di mercoledì 13 novembre, atteso che il termine di conversione del decreto-legge scadrà il 20 novembre prossimo.

In tale contesto l'esame in sede referente da parte della Commissione si svilupperà nella seduta di oggi, per concludersi nella seduta di domani.

Ricorda altresì che, trattandosi di un provvedimento già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, le Commissioni riunite sono chiamate a esaminare, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, solo le modificazioni apportate dal Senato.

Dà quindi la parola al relatore per la I Commissione, Fiano, per l'illustrazione delle parti del provvedimento modificate dal Senato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, rileva come il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, sia stato esaminato dalla Camera dei deputati in prima lettura (C. 2100) e trasmesso al Senato della Repubblica, con modificazioni, il 24 ottobre 2019 (Atto Senato n. 1570).

Nel corso dell'esame al Senato sono state apportate ulteriori modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera (C. 2100-B, trasmesso l'8 novembre 2019). In particolare, sono state oggetto di modifica le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7, 9 e 19 e di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge. Tali modifiche hanno riguardato, in particolare, l'istituzione di un Centro di valutazione (CEVA) presso il Ministero dell'interno e i conseguenti adeguamenti nel testo, compresa la copertura finanziaria per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro. È stato altresì specificato che l'istituendo Centro di valutazione del Ministero dell'interno, così come quello del Ministero della difesa, siano accreditati presso il Centro di Valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e sono tenuti ad impiegare metodologie di verifica e *test* quali definiti dal medesimo CVCN. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno inoltre definiti gli obblighi di informativa di tali Centri con il CVCN.

Anche titolo del decreto-legge – originariamente recante « Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica » – è stato modificato dalla Camera dei deputati in prima lettura, con l'integrazione: « e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica », a seguito della introduzione, da parte della Camera, di un nuovo articolo 4-*bis*.

Per quanto riguarda, in particolare, le modifiche apportate dal Senato rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera e già esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite, segnala in primo luogo l'articolo 1, comma 6, già modificato nel corso dell'esame in prima lettura della Camera dei deputati, che rimette a un regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione delle procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici individuati nell'elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dalla lettera *b)* del comma 2.

Tale disciplina non si applica agli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e quelli per i quali è stata dal regolamento disposta una deroga in quanto per la loro acquisizione è indispensabile procedere in sede estera.

A seguito di una modifica introdotta dalla Camera dei deputati in prima lettura, non si tratta di tutti i beni, sistemi e servizi ICT potenzialmente oggetto di acquisto, ma solo di quelli appartenenti a categorie individuate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di criteri tecnici. Nel corso dell'esame al Senato è stata approvata una modifica al fine di specificare, con maggiore evidenza, che le categorie sono individuate sulla base di criteri di natura tecnica.

Il decreto dovrà essere emanato entro 10 mesi dall'entrata in vigore della norma di conversione del decreto.

Secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, lettera a), per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e di repressione dei reati e nei casi di deroga, sono utilizzati reti, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera *b)* dell'articolo 1, qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui essi sono destinati.

In particolare il comma 6, lettera *a)*, stabilisce che i soggetti sopra indicati, ovvero le centrali di committenza cui essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (riferimento inserito nel corso dell'esame presso la Camera in prima let-

tura), danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso l'ISCTI (Istituto Superiore della Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione) dal Ministro dello sviluppo economico, dell'intendimento di provvedere all'affidamento di tali forniture.

A seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura, la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associata all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito d'impiego.

Sempre a seguito della citata modifica è stato previsto che entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione – prorogabile di 15 giorni una sola volta in caso di particolare complessità – il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e *test* di *hardware* e *software* secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza.

Nel testo approvato dalla Camera era previsto che « eventualmente » fosse esercitata la facoltà potestativa di imposizione di condizioni e *test* di *hardware* e *software* da parte del CVCN; nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la parola « eventualmente ».

La medesima modifica approvata dal Senato dispone inoltre una riformulazione, onde specificare con maggiore immediatezza che la collaborazione (prevista a seguito di modifica introdotta dalla Camera dei deputati in prima lettura) dei soggetti rientranti nel perimetro di cui al comma 2, lettera *a)* dell'articolo, sia all'effettuazione dei *test* da parte del CVCN.

Decorso il termine senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento.

In caso di imposizione di condizioni e *test hardware* e *software*, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto (il testo originario prevedeva: « l'affidamento ovvero il contratto »: modifica approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura ha espunto la menzione dell'affidamento come ipotetica « sede » altra delle clausole integratrici) al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei *test* disposti dal CVCN. Sempre con una precisazione introdotta nel corso dell'esame presso la Camera in prima lettura si prevede che i *test* debbano essere conclusi nel termine di 60 giorni. Decorso tale termine i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento.

Per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici il Ministero della difesa può procedere (la dizione è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato) nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge all'esame, attraverso un proprio Centro di valutazione. Una modifica approvata presso il Senato introduce analoga previsione per il Ministero dell'interno, che così può avvalersi anch'esso di un proprio Centro di valutazione.

Per la realizzazione di tale Centro di valutazione del Ministero dell'interno, altra e conseguente modifica (al comma 19) approvata dal Senato autorizza la spesa di 200.000 euro per il 2019; di 1,5 milioni per ciascun anno 2020-2021.

Altra modifica approvata dal Senato specifica che il Centro di valutazione del Ministero della difesa e quello del Ministero dell'interno siano anch'essi accreditati (per le attività di cui al decreto-legge ed ai sensi del comma 7, lettera *b)*, presso il CVCN e siano tenuti a impiegare metodologie di verifica e *test*, quali definite del CVCN.

Inoltre la modifica approvata dal Senato sopprime la previsione (contenuta nel testo originario del decreto-legge) di un « raccordo » del Centro di valutazione del Ministero della difesa – cui ora si aggiunge, come si è detto, il Centro di valutazione del Ministero dell'interno – con la Presidenza del Consiglio dei mini-

stri e il Ministero dello sviluppo economico, per i profili di rispettiva competenza.

La diversa previsione introdotta dal Senato dispone un obbligo di informativa di quei Centri di valutazione con il CVCN, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (il medesimo atto di cui al comma 7, lettera *b)*.

Una modifica approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati ha previsto l'esenzione dall'obbligo di comunicazione per gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti con riguardo alle forniture per le quali sia indispensabile procedere in sede estera. Resta fermo così per lo svolgimento di quelle attività che per quei casi di deroga, l'utilizzo di beni sistemi servizi ICT che siano conformi ai livelli di sicurezza (questi ultimi oggetto del comma 3, lettera *b)*. Nel corso dell'esame al Senato è stato però previsto che la disposizione è applicata « salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui [i beni, sistemi, servizi ICT] sono destinati ».

Il comma 6, lettera *b)* prevede che i fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici individuati nell'elenco che deve essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico (secondo quanto previsto dalla lettera *b)* del comma 2), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, al Centro di valutazione operante presso il Ministero della difesa, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di *test*, sostenendone gli oneri.

Una modifica approvata dal Senato (a fini di coordinamento con la modifica incidente sulla lettera *a)* del comma 6) menziona altresì il Centro di valutazione operante presso il Ministero dell'interno (oltre a quello operante presso il Ministero della difesa).

La mancata collaborazione da parte di tali soggetti fornitori è segnalata dal CVCN:

al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati;

alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero ai soggetti che forniscono servizi fiduciari qualificati o svolgono l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale (ai sensi dell'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

Il comma 6, lettera *c)*, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, secondo la ripartizione di competenza indicata nelle precedenti disposizioni, svolgano attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera *b)*, dal comma 3 e dalla lettera *a)* del comma 6 senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni.

Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici inseriti nell'elenco di cui al comma 2, lettera *b)*, connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile (modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in prima lettura) e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge (precisazione introdotta nel corso dell'esame presso la Camera in prima lettura), nonché in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.

Tale attività è svolta, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 dell'articolo 1 individua alcuni compiti del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), con riferimento all'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e associate infrastrutture – qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

In base al comma 7 il CVCN:

ai sensi della lettera *a)* contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza, per ciò che concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT;

ai sensi della lettera *b)* svolge attività di valutazione del rischio e di verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note, anche in relazione all'ambito di impiego, dettando, se del caso, prescrizioni di utilizzo al committente; una modifica introdotta dal Senato inserisce, tra i compiti, anche la definizione di metodologie di verifica e di *test*;

ai sensi della lettera *c)* elabora e adotta (previo conforme avviso dell'organismo tecnico di supporto al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica – CISR) schemi di certificazione cibernetica, qualora (« laddove », recita impropriamente il testo) gli schemi di certificazione esistenti non siano ritenuti, per ragioni di sicurezza nazionale, adeguati alle esigenze di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; secondo una modifica apportata dalla Camera dei deputati in prima lettura, tali schemi di certificazione devono tener conto degli standard definiti a livello internazionale e dall'Unione europea.

Ai fini delle attività di cui alla lettera *b)*, il CVCN si avvale anche di laboratori che esso accredita.

I criteri per tale accreditamento sono da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR).

Una modifica approvata dal Senato aggiunge la previsione che con il medesimo atto siano altresì stabiliti i « raccordi », compresi i contenuti, le modalità e i termini delle comunicazioni tra il CVCN e i predetti laboratori, nonché tra il medesimo CVCN e i Centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa (di cui al comma 6, lettera *a)*, come modificato dal Senato). Ciò anche al fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attività e perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni (in presenza di medesimi condizioni e livelli di rischio).

Per le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, sono impiegati i laboratori eventualmente istituiti presso le medesime amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9 dell'articolo 1 disciplina una serie di illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie scaglionate in relazione alla gravità della condotta.

Più dettagliatamente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

da 200.000 a 1.200.000 euro il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e di aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informativi (di cui al comma 9, lettera *a)*);

da 250.000 a 1.500.000 euro:

il mancato adempimento dell'obbligo di notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e sistemi informatici (di cui al comma 9, lettera *b)*);

l'inosservanza delle misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei sistemi informatici rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (di cui al comma 9, lettera *c)*);

la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attività di *test* da parte dei fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici (di cui al comma 9, lettera *f)*);

il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle attività di verifica e ispezione (di cui al comma 9, lettera *g)*);

il mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo dettate dal CVCN (di cui al comma 9, lettera *h)*);

da 300.000 a 1.800.000 euro:

la mancata comunicazione dell'intendimento di provvedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici (di cui al comma 9, lettera *d)*);

l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici, in violazione delle condizioni o in assenza del superamento del *test* di *hardware* e *software* – imposti dal CVCN ovvero – ai sensi di una modifica approvata dal Senato – dai Centri di valutazione (di cui al comma 6, lettera *a)*).

Il comma 19 prevede l'autorizzazione di spesa per la copertura finanziaria relativa alla realizzazione, all'allestimento e al funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7.

A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

Una modifica approvata dal Senato introduce al comma 19 altresì l'autorizzazione di spesa per il Centro di valutazione del Ministero dell'interno, introdotto dal Senato modificando il comma 6.

Essa è di: 200.000 euro per il 2019 e di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

La copertura finanziaria è reperita mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo (istituito dall'articolo 1, comma 623, della legge n. 232 del 2016) per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali (anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione degli acquisti attraverso Consip) in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 6, comma 1, reca la quantificazione degli oneri associati alle disposizioni dell'articolo 1, comma 19, e dell'articolo 2, commi 1 e 3.

Nel testo originario del decreto-legge, essa era pari a:

3.200.000 euro per l'anno 2019;

6.495.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;

4.395.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, relative, come illustrato in precedenza, all'istituzione del Centro di valutazione presso il Ministero dell'interno, la quantificazione risulta invece essere la seguente:

3.400.000 euro per l'anno 2019;

7.995.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

6.495.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

In tale ambito il Senato ha introdotto una lettera b-*bis)*, al fine di assicurare copertura finanziaria alla previsione di un Centro di valutazione operante presso il Ministero dell'interno, introdotta all'articolo 1, commi 6 e 19.

La copertura finanziaria è reperita mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623 della legge n. 232 del 2016, il quale ha istituito un Fondo per l'acquisto

e l'ammodernamento dei mezzi strumentali (anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione degli acquisti attraverso Consip) in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sull'organizzazione dell'esame del provvedimento, stigmatizzando la ristrettezza dei tempi a disposizione, in considerazione del fatto che l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea è previsto per il pomeriggio di domani e che la I Commissione è contestualmente impegnata nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 sul riordino dei Ministeri, la cui conclusione è prevista entro le 15 sempre di domani. Attesa la rilevanza di entrambi i provvedimenti, ritiene inaccettabile tale compressione dei tempi di esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come le Commissioni, nell'organizzazione dei propri lavori, non possano non rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea stabilita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, evidenziando inoltre come il decreto-legge in esame, nonché quello sul riordino dei Ministeri, siano prossimi alla scadenza. Ricorda, altresì, come, per quanto concerne il provvedimento in titolo, l'esame sarà limitato, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento, alle modificazioni introdotte dal Senato, e proseguirà comunque anche nella mattinata di domani.

Francesco Paolo SISTO (FI) stigmatizza con forza un'organizzazione dei lavori che impedisce ai gruppi di opposizione di incidere nel merito di due provvedimenti importanti e delicati, come quello in esame e il disegno di legge di conversione C. 2242, relativo all'organizzazione dei Ministeri, su cui si impone un *iter* semplificato ed accelerato.

Giudica un attentato alle prerogative dei gruppi di opposizione concentrare in un tempo così ristretto l'esame di due decreti-legge di tale portata, peraltro blindandone il contenuto, facendo notare, peraltro, che sul provvedimento in esame il Senato ha introdotto delle modifiche, come quella relativa al centro di valutazione del Ministero dell'interno, sulle quali servirebbe un'attenta riflessione.

Con riferimento specifico al disegno di legge C. 2242, dopo aver evidenziato che l'esame presso il Senato si è dilungato eccessivamente, giudica scandaloso limitare la funzione di una Camera ad una mera ratifica di un testo approvato dall'altra, rilevando, peraltro, che quel provvedimento, dietro a disposizioni che sembrerebbero attribuire risorse in favore delle forze dell'ordine, nasconde delle vere e proprie « trappole » di natura pseudo clientelare.

Nel considerare grave che la maggioranza intenda prevaricare le opposizioni facendo leva sulla mera forza dei numeri, preannuncia che il suo gruppo non intende abbandonare i lavori, ma darà battaglia soffermandosi sul merito delle questioni in gioco. Chiede, quindi, al Presidente di farsi interprete dei rilievi e dei diritti dell'opposizione presso il Presidente della Camera affinché, anche d'intesa con la Presidenza dell'altro ramo del Parlamento, si ponga rimedio a questa disfunzione organizzativa, che costituisce un *vulnus* nei confronti della dialettica democratica.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel giudicare comprensibili le osservazioni svolte dal deputato Sisto, fa presente che sarà sua cura rappresentare al Presidente della Camera le perplessità manifestate. Dopo aver fatto notare che si tratta di provvedimenti inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da mercoledì 13 novembre, in relazione ai quali il termine di conversione scadrà il 20 novembre prossimo, rileva che, alla luce di tale contesto, tale organizzazione dei lavori appare al momento sostanzialmente obbligata, pur manifestando disponibilità a garantire una discussione il più possibile ampia e articolata.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, condivide la necessità di difendere le prerogative parlamentari a fronte di modalità di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge tali da ridurre i tempi a disposizione. Rileva, tuttavia, come le modificazioni introdotte dal Senato al decreto-legge in esame riguardino temi sui quali non si sono registrate significative contrapposizioni tra maggioranza e opposizione. Ricorda, in particolare, come il testo licenziato dalla Camera prevedesse l'istituzione di un Centro di valutazione del Ministero della difesa (CEVA) per le forniture di beni, sistemi e servizi ITC da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero stesso, e come il testo trasmesso dal Senato rechi analoga previsione per il Ministero dell'interno. Rileva come sia previsto che l'istituendo Centro di valutazione del Ministero dell'interno, al pari di quello del Ministero della difesa, sia accreditato presso il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e sia tenuto a impiegare metodologie di verifiche e *test* quali definiti dal medesimo CVCN. Ritiene ragionevole che tali Ministeri, in considerazione della delicatezza dei compiti che svolgono, abbiano la possibilità di dotarsi di un autonomo centro di valutazione, ribadendo come l'esame del provvedimento in questa fase dell'*iter* sia sostanzialmente limitato a tale aspetto.

Giorgio MULÈ (FI), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi dell'opposizione fin qui intervenuti, stigmatizza l'eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissioni, che rischia di rendere del tutto asfittico il dibattito parlamentare. In particolare, osserva come nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento si fosse ampiamente discusso della modifica relativa all'istituzione di un Centro di valutazione anche per il Ministero dell'interno anche. Si chiede pertanto quali fatti nuovi siano intervenuti che abbiano consentito tali modifiche, che alla Camera non erano state considerate accettabili, al Senato.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), con riferimento alle considerazioni svolte dal relatore Fiano, il quale ha osservato come sulle parti modificate non vi siano state particolari discussioni da parte delle opposizioni né in prima lettura né nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, ricorda come il suo gruppo abbia presentato numerosi emendamenti che sono stati in massima parte respinti.

Osserva quindi come il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite abbia un contenuto molto complesso, affrontando il delicato tema della sicurezza nazionale, e non possa certo essere liquidato in modo frettoloso.

Nel preannunciare la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo sulle parti modificate dal Senato, stigmatizza altresì l'eccessiva compressione dei tempi che si preannuncia anche per il decreto-legge sul riordino dei ministeri, approvato dal Senato, provvedimento anch'esso di particolare complessità, che non ritiene peraltro imprescindibile.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, in risposta alle considerazioni espresse dal deputato Capitanio, precisa che, con il suo precedente intervento, intendeva fare riferimento al fatto che i gruppi di opposizione, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, non sollevarono alcuna contestazione rispetto alla disposizione volta ad istituire il centro di valutazione nell'ambito del Ministero della difesa. Non comprende, pertanto, perché, nel corso della corrente lettura, si dovrebbero sollevare obiezioni su una norma analoga, che istituisce tale centro di valutazione nell'ambito del Ministero dell'interno.

Ricorda, inoltre, in risposta al deputato Mulè, che, nel corso della prima lettura alla Camera, la proposta di istituire tale centro di valutazione anche nell'ambito del Ministero dell'interno era già stata presa in considerazione dai relatori, che dapprima la accantonarono per poi esprimere un invito al ritiro in seguito ad una richiesta del Governo e degli uffici dell'amministrazione interessata in tal senso.

Rammenta, infatti, che l'Esecutivo si riservò di approfondirne i contenuti in vista dell'esame del provvedimento presso il Senato, al fine di una sua più efficace realizzazione, a fronte dell'esigenza di assicurare un raccordo adeguato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle rispettive competenze.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ribadisce la propria richiesta di chiarimenti circa le modalità di organizzazione dei lavori, anche in considerazione del fatto che non risulta prevista alcuna convocazione degli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, che a suo avviso costituisce la sede idonea per assumere decisioni al riguardo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente di essersi riservato di formulare le proprie proposte sull'organizzazione dei lavori al termine dell'esame preliminare, al quale è dedicata la seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e avverte che gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite sono convocati alle 12.05.

La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia)
e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta, in materia di modifiche al codice penale militare di pace, sulla definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare.

Audizione di Giuseppe Mazzi, Presidente della Corte d'appello militare di Roma; Saveria Mobrici, membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e Presidente della Camera penale militare nazionale; Gabriella Palmieri, Avvocato generale dello Stato ... 21

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 novembre 2019.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta, in materia di modifiche al codice penale militare di pace, sulla definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare.

Audizione di Giuseppe Mazzi, Presidente della Corte d'appello militare di Roma; Saveria Mobrici, membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e Presidente della Camera penale militare nazionale; Gabriella Palmieri, Avvocato generale dello Stato

L'audizione informale si è svolta dalle 11 alle 12.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui negoziati relativi alla *Brexit* e sul relativo impatto per l'Italia.

Audizione del Capo negoziatore dell'Unione Europea sulla *Brexit*, Michel Barnier *(Svolgimento e conclusione)* 22

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente della XIV Commissione, Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva sui negoziati relativi alla *Brexit* e sul relativo impatto per l'Italia.

Audizione del Capo negoziatore dell'Unione Europea sulla *Brexit*, Michel Barnier.

(Svolgimento e conclusione).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Michel BARNIER, *Capo negoziatore dell'Unione europea sulla Brexit*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Massimo UNGARO (IV), Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), Piero DE LUCA (PD), Rosalba DE GIORGI (M5S), Paolo FORMENTINI (Lega), Filippo SENSI (PD), Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), Angela IANARO (M5S) e Matteo COLANINNO (IV).

Il Capo negoziatore dell'Unione europea sulla *Brexit*, Michel BARNIER, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ringrazia il Capo negoziatore dell'Unione europea sulla *Brexit*, Michel BARNIER, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2222, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione di docenti.

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane 23

Audizione di rappresentanti di FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, UGL Scuola, SNALS-CONFSAL e Gilda Scuola 23

Audizione di rappresentanti di COBAS-Istruzione, UNICOBAS, ASU e ANIEF 23

Audizione di rappresentanti di ANDIS, ANP, DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. e DISAL 23

Audizione di rappresentanti di USB-componente addetti ai servizi pulizia nelle scuole 24

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 24

DL 126/2019: misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 24

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 27

DL 126/2019: misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 27

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 novembre 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2222, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione di docenti.

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.15.

Audizione di rappresentanti di FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, UGL Scuola, SNALS-CONFSAL e Gilda Scuola.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 10.20.

Audizione di rappresentanti di COBAS-Istruzione, UNICOBAS, ASU e ANIEF.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.45.

Audizione di rappresentanti di ANDIS, ANP, DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. e DISAL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.20.

Audizione di rappresentanti di USB-componente addetti ai servizi pulizia nelle scuole.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione Giorgia LATINI. — Interviene la viceministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca Anna Ascani.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 126/2019: misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
C. 2222 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2019.

Valentina APREA (FI) intende ribadire quanto già dichiarato in Assemblea nel corso dell'esame delle questioni pregiudiziali sul decreto-legge in esame, che sono state presentate non perché il problema della carenza di personale docente non sia urgente e non richieda un intervento straordinario, ma perché la sua parte politica non condivide il decreto nei contenuti.

Nel merito, osserva che il sistema di reclutamento tradizionale, organizzato per graduatorie, non funziona più, perché non assicura la qualità degli insegnanti e quindi dell'insegnamento. Esso, infatti, assomiglia, a suo avviso, ad una lotteria che discrimina senza selezionare, perché produce l'immissione in ruolo di docenti, probabilmente già trentenni o quarantenni, che non avranno avuto la formazione necessaria per assicurare un'idonea qualità dell'insegnamento alle generazioni di studenti cui si rivolgeranno per i successivi vent'anni. Occorrono, invece, profili professionali che garantiscano conoscenze e competenze collegate con Industria 4.0.

Osserva che le audizioni svoltesi oggi hanno messo in luce la necessità di coprire 350.000 posizioni per insegnare le competenze del terzo millennio: la capacità di insegnare queste competenze però manca alla platea di docenti precari ammessi al concorso straordinario che rischia quindi di portare all'assunzione di docenti che hanno una formazione inadeguata e per la formazione dei quali non saranno sufficienti le risorse previste dal decreto.

Sottolinea, che se comprende la necessità di una legge per indire un concorso straordinario, non le è altrettanto evidente perché non venga intanto indetto il concorso ordinario.

Stigmatizza poi il fatto che, al fine dell'ammissione al concorso, il decreto prevede che i tre anni di servizio sono valutati solo se prestati nelle scuole statali, mentre per i docenti che sono in possesso degli stessi requisiti, ma che hanno svolto il servizio presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione o in entrambi, la partecipazione è finalizzata esclusivamente ai fini dell'abilitazione. Ricorda che le scuole paritarie investono molte risorse nella formazione dei docenti, che, pertanto, non possono essere considerati meno preparati di quelli che hanno svolto gli anni di supplenza nelle scuole statali. Ritiene che i requisiti stabiliti dal decreto per l'ammissione al concorso siano discriminatori, in quanto pongono barriere all'ingresso nel mondo dell'insegnamento, precludendolo a docenti preparati e mantenendo un incomprensibile regime di distinzione tra insegnanti presuntivamente di serie A e insegnanti di serie B.

Ritiene che non ci sia più ragione oggi di distinguere tra scuola statale e scuola paritaria – essendo questa distinzione retaggio di una concezione vecchia e ideologica, non più sostenibile – e che si debbano valutare la preparazione, le conoscenze e le competenze di chi chiede di insegnare, senza badare a dove ha svolto il suo apprendistato: solo in questo modo si scongiurerà davvero il rischio di escludere i migliori e i più adatti alla funzione.

Conclude preannunciando la presentazione, da parte del suo gruppo, di emendamenti al decreto-legge.

Rossano SASSO (LEGA) osserva che, come hanno sottolineato nelle audizioni informali di oggi tutte le organizzazioni sindacali, le disparità di trattamento che il decreto-legge provoca, in più punti del testo, nei confronti di gruppi di lavoratori che svolgono lo stesso mestiere sono destinate a produrre una grande mole di contenzioso, nel quale lo Stato risulterà soccombente e sarà costretto a risarcimenti di tale entità da prefigurare un vero e proprio danno erariale. Allo scopo di scongiurare questo esito, il gruppo della Lega ha intenzione di presentare specifici emendamenti volti a sanare alcune delle esclusioni più gravi e irragionevoli, come per esempio quella riguardante coloro che stanno attualmente prestando la terza annualità di servizio, ma che non potranno completare in tempo il periodo di centottanta giornate occorrente per arrivare ai tre anni di servizio richiesti per la partecipazione al concorso straordinario. Altri nodi che il gruppo Lega intende contribuire a sciogliere riguardano l'esclusione dal concorso straordinario degli insegnanti di religione e di altre categorie di docenti precari con esperienza. Un discorso analogo va svolto per la procedura selettiva per la progressione all'area DSGA, dalla quale sono esclusi almeno 700 assistenti che, pur non avendo i titoli di studio richiesti, hanno però svolto le mansioni di direzione. Si tratta di un controsenso, dal momento che queste persone sono state finora nei fatti ritenute idonee di svolgere la mansione e non si vede quindi perché debbano essere escluse. Auspica che vi sia la possibilità di dialogare costruttivamente con le relatrici e con il Governo per trovare le soluzioni migliori per evitare discriminazioni ingiuste. Infine, dopo avere preannunciato l'impegno della Lega ad affiancare i lavoratori nella difesa dei loro diritti, sia in Parlamento, sia nelle aule dei tribunali, sottolinea anche l'estrema limitatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola, nonostante l'impegno profuso sin qui dal ministro Fioramonti.

Paola FRASSINETTI (FDI) sottolinea che quanto rappresentato dai soggetti ascoltati questa mattina nelle audizioni informali ha suscitato in lei ulteriori perplessità oltre a quelle già manifestate in Aula, nel corso dell'esame delle questioni pregiudiziali. Concorda con il deputato Sasso in merito al rischio di numerosi ricorsi giurisdizionali in connessione con le esclusioni legate ai requisiti irragionevoli previsti per la partecipazione alle procedure selettive. Ritiene, altresì, che il provvedimento, per completezza, avrebbe potuto contemplare anche il reclutamento dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Un punto decisamente critico risiede a suo avviso nell'esclusione dal concorso straordinario dei docenti con servizio nei percorsi di istruzione e formazione professionale e nell'ammissione alle prove degli insegnanti delle scuole paritarie solo ai fini abilitanti, nonostante la parità scolastica costituzionalmente sancita e tutelata impedisca di discriminare tra il servizio nelle scuole statali e quello nelle scuole paritarie. Conclude affermando di considerare immotivata anche l'esclusione dalla partecipazione al concorso straordinario dei facenti funzioni di DSGA senza titolo di studio, ammessi invece al concorso ordinario, in contraddizione con l'accordo sancito il 1° ottobre scorso tra il MIUR e i sindacati.

Flora FRATE (M5S) rileva che il provvedimento, pur compiendo un importante passo in avanti nel superamento di una fase transitoria, lascia irrisolti diversi pro-

fili problematici. In primo luogo quello relativo all'abilitazione: manca infatti una previsione relativa ai percorsi abilitanti speciali. Poiché, nonostante i concorsi per l'immissione in ruolo, i supplenti continueranno a prestare la loro opera nelle scuole, ritiene opportuno che vengano preparati attraverso i percorsi previsti che garantiscano le abilitazioni sia su posti normali che su posti di sostegno. Alla loro preparazione è infatti legata quella degli studenti che vengono loro affidati. Ricorda quindi la questione dei cosiddetti docenti « ingabbiati », ovvero quelli che, abilitati per una cattedra, non possono cambiare materia nonostante i nuovi titoli acquisiti. Sottolinea che, in molti casi, sono proprio questi insegnanti a subire gli effetti del *burn out*. Ancora, sul fronte dell'esclusione dei precari delle scuole paritarie dalla partecipazione al concorso ai fini dell'immissione in ruolo, evidenzia che si tratta, a suo avviso, di una discriminazione ideologica, che non tiene conto del fatto che tali scuole offrono a molti docenti il primo approccio all'esperienza dell'insegnamento, l'unica strada percorribile in assenza di concorsi regolari, e che, soprattutto concorrono, insieme alle scuole statali, a formare il sistema nazionale di istruzione. Sono molte le questioni a cui il decreto non dà una risposta. In particolare non si comprendono le ragioni per l'esclusione di certe categorie da prove che, per loro stessa natura, dovrebbero essere selettive; non si comprende poi la necessità dello svolgimento contemporaneo di due concorsi, uno ordinario e uno straordinario, e la mancata previsione di un reclutamento per i docenti di religione, che sono docenti a tutti gli effetti. Ricorda quindi la complessa situazione relativa ai diplomati magistrali, esclusi dall'insegnamento per effetto della nota sentenza del Consiglio di Stato. Infine, esprime perplessità in merito all'esclusione dal concorso di decine di migliaia di insegnanti precari, che conseguiranno il terzo anno di servizio – requisito richiesto per poter accedere al concorso, che è di tre anni – durante l'anno scolastico in corso. Conclude invitando i colleghi a riflettere sulle questioni da lei sollevate, perché si tratta di questioni politiche che vanno affrontate dalla maggioranza e risolte immaginando la scuola come missione e non più come un ammortizzatore sociale.

La viceministra Anna ASCANI, in risposta alle osservazioni formulate dagli intervenuti, rileva che lo scopo del decreto-legge è quello di stabilizzare il maggior numero possibile di docenti, anche alla luce delle scoperture di organico, dimostrate dal fatto che a settembre il numero degli incarichi di supplenza ha raggiunto il livello record di centotrentamila. Una quota di supplenze è fisiologica, ma qui siamo molto oltre questa quota. La necessità di un intervento è dovuta anche al divieto di rinnovo oltre i trentasei mesi dei contratti a tempo determinato, posto da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e riguardante anche il settore della scuola. Chiaramente, l'assorbimento di tutti i precari non è possibile, per l'entità delle risorse finanziarie a disposizione. Il Governo punta a stabilizzarne circa cinquantamila attraverso il concorso ordinario e il concorso straordinario. È consapevole che rimangono alcune problematiche aperte, come quella dei docenti che stanno quest'anno maturando il terzo anni di servizio, ma assicura che l'Esecutivo ha la volontà di sciogliere tutti i nodi evidenziati anche in questa sede, trovando le soluzioni più adatte. Non condivide le critiche alle procedure del concorso straordinario, dal momento che esse sono state studiate per coniugare la necessità di saggiare adeguatamente la preparazione dei candidati con l'urgenza di espletare tutti i passaggi in tempo per l'avvio del prossimo anno scolastico.

Ritiene che la selezione attraverso concorsi, da bandire con sistematicità, sia l'unica strada percorribile per assicurare, da un lato, la legittima aspettativa dei docenti precari con esperienza ad una cattedra stabile e, dall'altro, il diritto della scuola a funzionare regolarmente, senza contare che il concorso è un sistema previsto dalla Costituzione. Per quanto poi riguarda l'onere dell'anno di prova e della

prova finale, ritiene che non sia cosa che possa spaventare, dal momento che la prova orale consisterà in definitiva in un'unità didattica, quindi una prova che docenti capaci con esperienza nella scuola non avranno difficoltà a superare. Sui requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva per DSGA, dichiara che, rispetto all'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali, sono intervenute successivamente delle novità, che hanno comportato una diversa impostazione e assicura che il Ministero sta comunque lavorando per trovare la soluzione insieme con tutte le parti coinvolte.

Infine, richiamando quanto anticipato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza dello scorso settembre, preannuncia la presentazione al Parlamento, prevedibilmente dopo l'approvazione della legge di bilancio per il 2020, di un disegno di legge collegato per la riforma del sistema di abilitazione all'insegnamento. Si tratta di un provvedimento estremamente importante, che deve essere considerato in stretta connessione con l'intervento del decreto-legge in esame e complementare ad esso. Conclude esprimendo l'auspicio di una piena collaborazione tra Governo e Parlamento per la ricerca delle soluzioni migliori.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 19.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 126/2019: misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
C. 2222 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), dopo aver sottolineato che la scuola è innanzitutto un luogo concepito per i ragazzi, ricorda che la formazione e la qualità educativa passano tuttavia attraverso maestri, educatori e docenti, che devono essere quindi i migliori possibili. È per questo che i percorsi che conducono all'insegnamento devono essere selettivi e oggettivi. Le strade percorribili sono, a suo avviso, soltanto due: quella della selezione e quella assimilabile ad una sanatoria. Il decreto in esame affronta il tema del precariato e della mancanza di docenti attraverso il meccanismo dei due concorsi: quello ordinario, volto a selezionare i migliori insegnanti possibili, e quello straordinario, che prevede una serie di requisiti per consentire l'accesso ai ruoli dell'insegnamento a coloro che hanno già prestato almeno tre anni di servizio in qualità di supplenti. Il perimetro delineato per affrontare il tema del buon funzionamento delle istituzioni scolastiche è, a suo avviso, molto chiaro, per quanto migliorabile attraverso l'individuazione di eventuali ulteriori o diversi criteri oggettivi di selezione. In merito all'esclusione dalle prove ai fini dell'immissione in ruolo dei supplenti delle scuole paritarie, ricorda che anch'esse fanno parte del sistema nazionale di istruzione e che, a differenza delle scuole private che non ne fanno parte, garantiscono elevati standard di preparazione, essendo sottoposte a verifi-

che e controlli per il mantenimento della parità. Parimenti, ritiene che debbano essere considerati coloro che hanno prestato servizio presso gli istituti di istruzione professionale. Quindi, pur accogliendo positivamente le modifiche apportate dal Governo alla bozza iniziale del decreto-legge, che hanno consentito la partecipazione al concorso anche ai precari delle scuole paritarie, dichiara di non comprendere perché per essi sia consentito solo il conseguimento dell'abilitazione, e non anche l'accesso ai ruoli di insegnante a tempo indeterminato. Ancora meno comprensibile gli risulta l'esclusione perfino da tale possibilità per i docenti degli istituti professionali. Evidenzia quindi l'opportunità che il decreto affronti anche il tema del reclutamento dei circa 15.000 insegnanti di religione, attualmente in situazione di precarietà. Conclude auspicando, in via cautelativa, che il Governo non intenda abolire il test INVALSI della maturità. La scuola è un luogo educativo, perciò la valutazione degli effettivi risultati conseguiti è fondamentale.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-+E-CD) invita i colleghi ad inquadrare il decreto-legge in esame nella più ampia cornice dell'evoluzione che la scuola sta vivendo e che ha imposto ad ogni Governo che si è succeduto uno sforzo, spesso encomiabile, ma sempre, purtroppo, insufficiente per la soluzione dei problemi. L'adozione del decreto-legge si è imposta per fare fronte alla situazione paradossale del più alto numero di supplenti mai registrato e del minor numero di iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. E, come ha anticipato nella precedente seduta la rappresentante del Governo, l'azione dovrà essere rafforzata con l'adozione di ulteriori norme che incideranno sull'attuale percorso di abilitazione. In tale fase, pertanto, è necessario, a suo giudizio, calibrare esattamente l'azione riformatrice, incentrata sul criterio della selettività, per poter reclutare, di tanti concorrenti, soltanto i migliori. E tuttavia, neanche questo dà la garanzia che, in futuro, non si riprodurranno i meccanismi che hanno messo in crisi il processo di reclutamento del personale docente: gli abilitati non vincitori di cattedra faranno sicuramente pressione sui futuri Governi per essere assorbiti stabilmente, così come i docenti assunti in sedi diverse da quelle di residenza premeranno, anche legittimamente, per tornare ai luoghi di provenienza, lasciando scoperte le cattedre. A suo giudizio, comunque, il decreto-legge realizza un buon equilibrio tra le diverse esigenze, che invita i colleghi a tenere presente al momento della presentazione delle proposte emendative. Tra i punti particolarmente qualificanti vi è il percorso tracciato per l'immissione in ruolo, che prevede, in particolare, l'effettuazione della prova orale al termine dell'anno di prova. È la dimostrazione, a suo giudizio, della volontà di rendere effettivo il processo di selezione dei migliori, non mettendo ostacoli iniziali e dando la possibilità a chi ha superato le prime prove di formarsi nei settori che non ha avuto la possibilità di approfondire. Tuttavia, perché tutto questo funzioni, è necessario non svuotare tale ultima prova di significato, ma conferirle la rilevanza che merita: l'architettura disegnata dal decreto-legge dà tutte le garanzie in tal senso.

Patrizia PRESTIPINO (PD) ritiene che un intervento urgente del Governo per reclutare personale docente fosse senz'altro necessario, considerato l'altissimo numero di cattedre vacanti, di cui ha dato conto anche la viceministra Ascani nella seduta pomeridiana. Reputa tuttavia che andrebbe svolta una riflessione approfondita sulle modalità di inserimento dei docenti e sulla loro selezione. Premesso che insegnare nella scuola secondaria è difficile, richiede impegno, passione e carattere, in quanto ci si trova di fronte a ragazzi di esuberanza straripante – affrontarli è come entrare in una « gabbia di leoni », soprattutto nel biennio delle superiori, e si tratta letteralmente di domarli, in senso culturale, pedagogico – richiama l'attenzione di tutti sulla necessità non solo di affiancare e sostenere davvero, e non come si fa oggi, i docenti che vivono

per la prima volta l'esperienza di confrontarsi con una classe, ma anche di tenere conto sul serio delle attitudini che gli insegnanti dimostrano di avere nel concreto rapporto con la classe. In altre parole, bisogna che da una parte sia prestata ai docenti assunti in prova una formazione effettiva e che dall'altra parte l'anno di prova – che oggi è una formalità priva di vero significato – assuma una rilevanza effettiva e si concluda con una valutazione effettivamente selettiva, che permetta di distinguere, al di là della preparazione teorica, chi è capace di stare in classe e di insegnare e chi non lo è. Occorre quindi una riforma dell'attuale percorso dell'anno di prova e, in particolare, un ripensamento del sistema dell'acquisizione dei crediti formativi, che allo stato è del tutto inefficace e superfluo.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SEDE REFERENTE:

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e rinvio)* 30

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 45

SEDE REFERENTE:

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e rinvio)* 32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. Esame emendamenti C. 1027-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 39

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 39

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 79

AVVERTENZA 44

SEDE REFERENTE

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la

continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono state presentate 163 proposte emendative (*vedi allegato 1*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

Alla luce dei richiamati criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che recano disposizioni non strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Sisto 1.02, il quale prevede l'istituzione del Ministero della terza età, cui sono attribuite le funzioni statali in materia di politiche sociali, con particolare riferimento al regime pensionistico;

Sisto 2.01, il quale interviene sul meccanismo del reddito di cittadinanza, istituendo presso il Ministero dell'interno una struttura tecnica volta a verificare che il reddito di cittadinanza sia riconosciuto ed erogato secondo le modalità di legge;

3.3 Iezzi, il quale prevede che i ministeri dell'interno e della giustizia svolgano controlli a campione sui beneficiari del reddito di cittadinanza, oltre a intervenire sulla disciplina dei requisiti per la fruizione del predetto istituto del reddito di cittadinanza e dei casi di decadenza, nonché sulle relative sanzioni;

Calabria 3-*bis*.11, il quale interviene sulla disciplina relativa al transito nella carriera dei funzionari di Polizia dei funzionari del ruolo direttivo vincitori di uno specifico concorso, nonché sui successivi percorsi di carriera;

Calabria 3-*bis*.12, il quale interviene sulla disciplina relativa al transito nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia dei funzionari del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, nonché sui successivi percorsi di carriera;

Calabria 3-*bis*.13, il quale interviene sul trasferimento a domanda di funzionari direttivi della Polizia ad altre amministrazioni;

Calabria 3-*bis*.14, il quale prevede il riconoscimento di emolumenti specifici ai funzionari di Polizia vincitori di concorsi puntualmente individuati e che rivestivano la qualifica di perito superiore in una determinata data;

Calabria 3-*bis*.15, il quale prevede il riconoscimento di un assegno personale al personale di Polizia che per effetto del decreto legislativo n. 95 del 2017 percepisce un trattamento economico inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,

ovvero percepisce un trattamento economico inferiore a quello in godimento prima del passaggio di qualifica;

Calabria 3-*bis*.16, il quale stabilisce che tutte le spese di assistenza e cura connesse agli infortuni sul lavoro subiti dal personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono a carico del Servizio sanitario nazionale;

Calabria 3-*bis*.17, il quale interviene sul decreto legislativo n. 334 del 2000, relativamente ai criteri per l'attribuzione ai commissari e vice commissari delle funzioni di direzione degli uffici e reparti non riservate a personale di qualifiche superiori;

Iezzi 7.1, il quale interviene sulla disciplina della legge n. 249 del 1997, in materia di poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con riferimento alle sanzioni irrogate dalla stessa Autorità in materia di tutela del diritto d'autore e sulla legge n. 167 del 2017, con riferimento alle misure cautelari che la medesima Autorità può disporre in merito;

Iezzi 7.01, il quale dispone che la Corte dei conti eserciti il controllo preventivo di legittimità sugli atti di aggiudicazione e affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori di importo superiore alle soglie comunitarie, oltre a intervenire sulla disciplina relativa alla trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera.

Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 11 di oggi.

Ricorda che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea al termine delle votazioni che avranno luogo nella giornata di mercoledì 13 novembre, atteso che il termine di conversione del decreto – legge scadrà il 20 novembre prossimo e che l'esame in sede referente dovrà concludersi, al più tardi, entro le ore 15 di mercoledì 13. Pertanto a quell'ora dovrò porre in votazione la proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea, anche qualora non si fosse concluso l'esame delle proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 12 di oggi.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono stati presentati ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità delle proposte emendative Sisto 1.02 e Sisto 2.01 pronunciati nell'odierna seduta delle 9,45.

Al riguardo ritiene di confermare i giudizi di inammissibilità su tali proposte emendative, nonché sulle restanti proposte

emendative dichiarate inammissibili, in quanto non direttamente attinenti ai singoli oggetti affrontati dal decreto-legge.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Sisto 1.02, il quale prevede l'istituzione del Ministero della terza età, cui sono attribuite le funzioni statali in materia di politiche sociali, con particolare riferimento al regime pensionistico, segnalo come la proposta emendativa non attenga a nessuno delle materie affrontate dal decreto-legge;

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Sisto 2.01, rilevo come esso intervenga sostanzialmente sui meccanismi di fruizione del reddito di cittadinanza, tematica non affrontata in alcun modo dal decreto-legge.

Francesco Paolo SISTO (FI) invita il Presidente a rivalutare il suo giudizio di ammissibilità sulle proposte emendative 1.02 e 2.01, a sua prima firma, che ritiene siano pertinenti rispetto all'oggetto del provvedimento in esame, dal momento che entrambi riguardano la materia dell'organizzazione dei Ministeri.

Soffermandosi, in particolare, sull'articolo aggiuntivo 2.01, osserva come esso presenti un contenuto meramente organizzativo, non potendo rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilità, gli effetti che potrebbero da esso derivare in relazione ai meccanismi di fruizione del reddito di cittadinanza. Si augura quindi che il Presidente riveda il proprio giudizio di ammissibilità, auspicando che dietro a tale valutazione, non vi sia – piuttosto che la mera applicazione delle regole sull'ammissibilità – una censura di merito su una questione politicamente delicata, come quella costituita dal reddito di cittadinanza, che la maggioranza potrebbe avere l'interesse a non affrontare.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente di non poter accedere alla richiesta, formulata dal deputato Sisto, di rivedere le decisioni sui ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità. Rileva, infatti, come le proposte emendative in questione siano da ritenersi estranee alla materia oggetto del decreto-legge, in quanto quest'ultimo attiene alla riorganizzazione di alcuni Ministeri specificamente indicati e non alle tematiche oggetto degli articoli aggiuntivi Sisto 1.02 e 2.01.

Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara di riservarsi comunque l'adozione di ulteriori iniziative al riguardo.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Sisto, ritiene che il giudizio di ammissibilità sia stato svolto dal Presidente secondo modalità eccessivamente discrezionali, anche in relazione alle proposte emendative presentate dal suo gruppo. Soffermandosi poi sull'articolo aggiuntivo Sisto 2. 01, analogo al suo emendamento 3.3, non comprende perché esso sia stato valutato inammissibile, tenuto conto che il provvedimento in esame, che reca un contenuto piuttosto eterogeneo, reca diverse disposizioni in materia di assunzioni e di personale. Si chiede quindi se la maggioranza non abbia in realtà interesse a impedire la verifica sui meccanismi di fruizione del reddito di cittadinanza, auspicando, infine, che il presidente possa rivedere i propri giudizi di ammissibilità.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce le valutazioni espresse, anche in considerazione degli specifici, rigorosi criteri di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative previsti per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Emanuele PRISCO (FDI) si associa all'invito alla Presidenza a rivedere le decisioni di inammissibilità assunte, rilevando come le proposte emendative in questione possano essere legittimamente contestate nel merito da parte della maggioranza ma siano da ritenersi attinenti alla materia oggetto del provvedimento in esame, e non possa dunque esserne preclusa la discussione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce che, nel giudizio di ammissibilità delle proposte emendative, si è attenuto rigoro-

samente alle norme regolamentari, a prescindere da ogni valutazione politica su di essi.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Francesco Paolo SISTO (FI) esprime stupore per il parere espresso dalla relatrice, che ha manifestato in modo sbrigativo una contrarietà assoluta e pregiudiziale su tutte le proposte emendative, liquidando di fatto i diritti delle opposizioni. Ritiene che tale atteggiamento non possa essere giustificato dall'esigenza di addivenire all'approvazione del provvedimento, in quanto l'obbligazione di risultato non appartiene alla democrazia rappresentativa.

Manifesta quindi il proprio disagio, ritenendo che la prevalenza numerica della maggioranza non possa tradursi nell'impossibilità di esprimere le opinioni dissenzienti.

Emanuele PRISCO (FDI), associandosi alle considerazioni del deputato Sisto, manifesta il proprio disappunto per il metodo sbrigativo posto in essere per l'espressione dei pareri, invitando la relatrice a valutare attentamente le proposte emendative presentate, al fine di favorire un confronto costruttivo tra i gruppi.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), ribadendo le considerazioni svolte nella seduta delle Commissioni riunite I e IX nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2019 in materia di sicurezza cibernetica, ritiene che sarebbe più corretto, da parte della maggioranza, dichiarare esplicitamente che non intende discutere nel merito i provvedimenti.

Stigmatizza quindi il fatto che la relatrice abbia espresso un parere cumulativo, senza neppure esplicitarlo con riferimento alle specifiche proposte emendative, e giudica gravemente scorretto l'atteggiamento della maggioranza, la quale rifiuta la discussione, avendo quale unico obiettivo quello di approvare il testo nel più breve tempo possibile, svolgendo nell'arco di sole ventiquattro ore l'esame contestuale di due provvedimenti di notevole rilevanza.

Federico FORNARO (LEU), pur ritenendo che i rilievi critici formulati dai gruppi di opposizione siano comprensibili, alla luce dell'oggettiva difficoltà di una Camera ad esaminare in tempi ristretti due distinti decreti-legge, ritiene opportuno operare una distinzione tra i due *iter* di esame in questione. Fa notare, infatti, che il disegno di legge C. 2100-B è stato ampiamente approfondito in sede parlamentare, visto che la Camera, che già lo aveva esaminato in prima lettura, è ora chiamata solo a pronunciarsi sulle modifiche apportate dal Senato. Ritiene, dunque, che su tale provvedimento l'*iter* possa svolgersi più velocemente, rispettando la tempistica attualmente prevista dal calendario dell'Assemblea, eventualmente valutando di dedicare più tempo per l'esame del disegno di legge in esame, per il quale ritiene si possa ipotizzare uno slittamento a giovedì dell'avvio della discussione in Assemblea.

Ritiene, peraltro, che, la questione dell'eccessiva ristrettezza dei tempi in occasione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge da parte di una delle due Camere – vigendo attualmente un sistema di bicameralismo perfetto – sia realmente esistente e richieda una seria riflessione da parte degli schieramenti, anche in prospettiva di una riforma costituzionale, ricordando peraltro che tale questione fu posta con forza anche dal suo gruppo.

Chiede infine alla relatrice di valutare se sia possibile, rispetto alle proposte emendative più di buon senso, formulare un invito a trasfonderne il contenuto in specifici ordini del giorno, in vista della discussione in Assemblea.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, assicura come da parte della Presidenza non vi sia

alcuna pregiudiziale contrarietà a prendere in considerazione l'ipotesi di chiedere al Presidente della Camera un rinvio della discussione in Assemblea, rilevando tuttavia come tale rinvio non potrà che essere molto breve, attesa l'imminente scadenza del termine per la conversione del decreto-legge in esame.

Simona BORDONALI (LEGA), dopo aver fatto notare che la dilatazione dei tempi dell'esame presso il Senato è dipesa dai conflitti interni alla maggioranza e non certo dall'atteggiamento delle opposizioni, auspica che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea possa slittare alla prossima settimana, a fronte dell'esigenza di dare ai gruppi la possibilità di entrare nel merito delle questioni. Nel rilevare come non si fosse mai arrivati ad una simile forzatura nell'organizzazione dei lavori, fa presente che sinora le proposte emendative dell'opposizione – alcune delle quali sono state dichiarate inammissibili, nonostante il decreto-legge in esame presenti un contenuto eterogeneo – non sono state in alcun modo prese in considerazione, auspicando che la relatrice possa manifestare qualche apertura sugli emendamenti presentati, se non altro in vista della presentazione di ordini del giorno in Assemblea.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce come occorra tener conto dell'imminente scadenza del termine per la conversione del decreto-legge, nonché della necessità di trasmettere il testo approvato alla Presidenza della Repubblica in tempo utile per la sua promulgazione.

Francesco Paolo SISTO (FI) preannuncia l'intenzione del proprio gruppo di investire il Presidente della Camera circa la valutazione di inammissibilità dei suoi articoli aggiuntivi 1.02 e 2.01, dei quali chiede pertanto fin d'ora l'accantonamento sino a quando il Presidente della camera non avrà comunicato le proprie decisioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara che la richiesta del deputato Sisto può senz'altro essere accolta.

Francesco Paolo SISTO (FI) apprezza l'intervento del deputato Fornaro, dandogli atto della coerenza delle sue posizioni, anche dopo il suo passaggio dall'opposizione alla maggioranza. Ritiene, tuttavia, come gli ordini del giorno abbiano assunto le caratteristiche di una sorta di « placebo parlamentare » e come, dunque, la proposta di trasformare alcuni emendamenti in ordini del giorno non possa essere considerata sufficiente a fronte di quello che considera un vero e proprio « strangolamento », per responsabilità dell'altro ramo del Parlamento e della maggioranza, del dibattito. Ritiene, dunque, che l'impossibilità di modificare il provvedimento in esame costituisca di per sé un *vulnus*, al quale non può porsi rimedio con la soluzione prospettata dal deputato Fornaro, e ribadisce il proprio disagio per le modalità di svolgimento dei lavori.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) non comprende la ragione per la quale iniziare ad esaminare le proposte emendative, facendo notare che è stato da più parti richiesto di rinviare l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel ribadire la sua disponibilità a valutare l'ipotesi di un differimento dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, fa presente che tale eventualità non preclude, in ogni caso, la possibilità di iniziare ad esaminare e votare le proposte emendative presentate.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra il suo emendamento 1.1, facendo notare come esso appare coerente con la volontà politica manifestata dal suo gruppo, quando era in carica il precedente Governo, laddove si intese incardinare le competenze in materia di turismo nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Al riguardo ricorda che il gruppo del M5S condivise convintamente quella scelta per motivi di merito, chiedendosi per quale ragione oggi la disconosca. Si interroga, ad esempio, se tale nuovo atteggia-

mento del gruppo del M5S sia dovuto ad un cambio di opinione nel merito o se, più realisticamente, dipenda dall'esigenza di rispettare l'alleanza di Governo, tenuto conto che, a suo avviso, tale scelta organizzativa è stata dettata da mere logiche di spartizione politica, volte a favorire una specifica personalità del Partito democratico.

Francesco Paolo SISTO (FI), dopo aver osservato come le questioni di metodo siano pregiudiziali rispetto a quelle di merito, dal momento che il rispetto delle regole è essenziale alla democrazia, esprime il proprio sconcerto per la disinvoltura con la quale si trasferiscono continuamente competenze, e conseguentemente personale e risorse, da un Ministero all'altro, al punto che si può parlare di vere e proprie « *sliding doors* ministeriali », e ricorda come la propria parte politica abbia egualmente avversato anche gli analoghi provvedimenti proposti dal precedente Governo. Ritiene infatti che la materia del turismo, attesa la rilevanza del settore per il nostro Paese, sia meritevole di una considerazione autonoma, e come a tale esigenza risponda il successivo emendamento 1.3 a sua prima firma.

Raccomanda comunque l'approvazione degli identici emendamenti 1.2 a sua prima firma e Iezzi 1.1, soppressivi dell'articolo 1, rilevando come tale articolo operi una spoliazione di competenze del Ministero delle politiche agricole in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e giudicando pericoloso consentire al Ministro di turno un'annessione di competenze, in una sorta di « colonialismo ministeriale », non sorretta da alcuna motivazione logica.

Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli identici emendamenti Iezzi 1.1 e Sisto 1.2, auspicando l'approvazione del successivo emendamento Lollobrigida 1.4, di cui è cofirmatario, volto all'istituzione del Ministero delle politiche turistiche della promozione nazionale. Ritiene infatti necessario che in materia di turismo sia competente un Dicastero specifico, che abbia il compito di promuovere l'intera filiera turistica nazionale, valorizzando le risorse del Paese, a livello paesaggistico, agroalimentare e artigianale, e promuovendo le eccellenze produttive del *made in Italy*. Ritiene infatti importante scommettere su tali importanti settori, piuttosto che assumere decisioni dettate da mere logiche di spartizione politica, ricordando che il precedente Governo quantomeno manifestò la disponibilità a valutare l'ipotesi dell'istituzione di un organismo autonomo deputato alla salvaguardia di tale settore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Iezzi 1.1 e Sisto 1.2.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.3, rileva come esso sia volto a prevedere l'istituzione del Ministero del turismo e, dunque, una sorta di ripristino della dignità economica e strutturale del settore turistico. Osserva infatti come il fenomeno del turismo non possa prestarsi a una lettura univoca, essendo legato tanto alla fruizione dei beni culturali quanto all'enogastronomia, come testimoniato dalla diffusione di un turismo enogastronomico di alto livello, e come dunque le politiche in materia non possano essere ricondotte esclusivamente al Ministero dei beni e delle attività culturali né a quello delle politiche agricole, ma debbano rivestire un rilievo autonomo, attraverso l'istituzione di un apposito dicastero, al quale la sua proposta emendativa prevede siano attribuiti compiti in materia di programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali, rapporti con le regioni, progetti di sviluppo del settore turistico, relazioni con l'Unione europea e relazioni internazionali in materia di turismo e promozione del *Made in Italy*.

Esprime dunque rammarico per l'indisponibilità del Governo a valutare le questioni poste dall'emendamento in esame, di cui raccomanda l'approvazione.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara di non condividere nel merito il contenuto

dell'emendamento Sisto 1.3, pur riconoscendo che esso risponde ad una visione politica precisa, che giudica legittima e sicuramente preferibile rispetto a quella assunta dal Governo attuale, che appare volta esclusivamente a rispondere agli interessi di una componente della maggioranza, nell'ambito di una logica meramente spartitoria. Fa presente, infatti, che il suo gruppo ritiene il turismo un volano per il settore dell'agricoltura, ritenendo innegabile la capacità attrattiva di alcune eccellenze agricole e alimentari. Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Sisto 1.3.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Sisto 1.3, ritenendo peraltro che al Ministero del turismo possano essere altresì attribuiti compiti per quanto concerne la promozione nazionale, come previsto dall'emendamento a sua firma 1.4.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.3.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'emendamento Lollobrigida 1.4, di cui è cofirmatario, osserva che esso, nell'istituire il Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale concentrando in una struttura autonoma le relative competenze, sia volto alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane, a favore dello sviluppo economico del Paese. Ritiene che tali serie questioni debbano rappresentare la priorità per gli schieramenti politici, alcuni dei quali, all'interno della maggioranza di Governo, a suo avviso, sembrano esclusivamente interessati a logiche di potere. Dopo aver manifestato la sua preoccupazione per gli scenari aberranti che, a suo avviso, si stanno delineando nell'ambito della definizione delle politiche industriali, auspica soluzioni organizzative che diano priorità, in tale strategico settore, agli interessi nazionali.

Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento Lollobrigida 1.4.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), ribadendo le considerazioni precedentemente svolte, ritiene che le competenze in materia di agricoltura e turismo siano sinergiche. Rispetta quindi la scelta di coloro che sostengono l'istituzione di un autonomo Ministero del turismo, ma ritiene scorretto utilizzare strumentalmente la materia del turismo, che riveste una notevole rilevanza economica e occupazionale, per assecondare le « mire espansionistiche » di un esponente della maggioranza.

Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Lollobrigida 1,4, ribadendo la necessità che le competenze in materia di turismo siano attribuite a un dicastero autonomo.

La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 1.4.

Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 1.5, rileva come esso rechi una proposta di buon senso, e chiede pertanto alla relatrice e alla rappresentante del Governo di valutare favorevolmente l'eventuale presentazione di un ordine del giorno che ne riprenda il contenuto. Rileva come la proposta emendativa in esame, restituendo alcune funzioni al Ministero dello sviluppo economico, potrebbe peraltro risolvere alcuni contrasti emersi in seno alla maggioranza, a causa dei quali l'esame del provvedimento da parte del Senato si è prolungato.

La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, in risposta a talune qualsiasi svolte nell'odierno dibattito, osserva come il Governo, che ha valutato con attenzione tutte le proposte emendative presentate, su alcune di queste sia disponibile a chiedere ai presentatori di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno, in vista della discussione in Assemblea, precisando che tale invito sarà espressamente formulato non appena si giungerà all'esame degli emendamenti in questione.

Fa presente altresì che le decisioni relative all'organizzazione dei Ministeri assunte dal Governo in carica nel provvedimento in esame sono state dettate unicamente da scelte politiche, rispondenti ad una precisa visione di sistema, che ritiene sia stata legittimamente motivata nel merito, non certo da logiche personalistiche interne alla maggioranza.

Simona BORDONALI (LEGA) ringrazia la rappresentante del Governo, rilevando tuttavia come per l'economia dei lavori sarebbe più opportuno indicare preventivamente le proposte emendative sulle quali sussiste la disponibilità del Governo ad accogliere un eventuale ordine del giorno in Assemblea, anche al fine di consentirne il tempestivo ritiro. Prende atto delle affermazioni del Governo secondo le quali le scelte contenute nel provvedimento in esame sono dettate esclusivamente da considerazioni organizzative e di funzionalità, pur mantenendo le proprie forti perplessità al riguardo.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) evidenzia come, mentre le scelte assunte dal precedente Governo rispondevano ad una chiara visione politica, quelle dell'Esecutivo attuale sembrino motivate esclusivamente da logiche di scambio tra i partiti della maggioranza o persino tra le componenti di un medesimo schieramento.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice,* attesa la rilevanza del settore del turismo, ripetutamente sottolineata nel corso della discussione, ritiene condivisibile la scelta, compiuta con il provvedimento in esame, di ricondurre le politiche in materia all'unica regia del Ministero dei beni e delle attività culturali.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.5.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra il suo emendamento 1.6, facendo notare che esso, istituendo il Ministero dell'agroalimentare e del turismo, mira a ripristinare una sinergia tra tali settori, fondando il rilancio del turismo anche sulle eccellenze vantate dai diversi territori nel campo agro alimentare.

Simona BORDONALI (LEGA), associandosi alle considerazioni del deputato Iezzi, rileva come l'enogastronomia costituisca una delle motivazioni più importanti del turismo in Italia, anche sulla base dei dati che emergono da una recente indagine condotta dalla *World Food Travel Association*, e come dunque sia assolutamente ragionevole ricondurre le politiche relative all'agroalimentare e al turismo nell'ambito di uno stesso dicastero.

Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento Iezzi 1.6. Infatti, pur condividendo la finalità della valorizzazione del settore agroalimentare, ritiene necessario che in materia di turismo sia competente un autonomo Dicastero.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la seduta termini in tempo utile per consentire la partecipazione dei deputati di Forza Italia all'assemblea del gruppo, prevista alle 14.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Sisto, e anche al fine di consentire lo svolgimento della prevista seduta del Comitato permanente per i pareri, avverte che l'esame del provvedimento sarà sospeso alle 13.55.

Gianni TONELLI (LEGA) sottolinea l'importanza dell'enogastronomia quale motivazione dei flussi turistici, richiamando in particolare l'esperienza della propria terra di provenienza, la Romagna, e ritiene dunque opportuno, in un'ottica di concretezza e pragmatismo, ricondurre a un unico dicastero le politiche in materia di agroalimentare e di turismo.

Filippo MATURI (LEGA) ritiene che la connessione tra le politiche agricole e quelle del turismo, attuata nell'ambito un unico Dicastero, potrebbe contribuire po-

sitivamente a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle zone più disagiate, tra cui richiama quelle montane, che altrimenti, in assenza dei flussi turistici, a suo avviso, rischiano un isolamento sempre maggiore.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.6.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte la Commissione che, facendosi interprete delle richieste avanzate in tal senso, prospetterà al Presidente della Camera l'ipotesi di rinviare alla mattinata di giovedì 14 novembre l'avvio della discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea, rappresentando al medesimo Presidente della Camera come il ritardo nella trasmissione del provvedimento da parte del Senato e il contestuale esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 in materia di sicurezza cibernetica, abbia posto la Commissione nella necessità di esaminare contemporaneamente due provvedimenti in tempi oggettivamente assai ristretti.

Laura RAVETTO (FI) dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative a prima firma del deputato Sisto.

Ricollegandosi a talune considerazioni riguardanti l'esigenza di tutelare le aree più a rischio nel nostro Paese, fa notare che la città di Matera, proprio in queste ore, è stata colpita da rilevanti eventi atmosferici che hanno determinato ingenti danni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.
Esame emendamenti C. 1027-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché il subemendamento 0.4.0200.3 presentati alla proposta di legge C. 1027-A e abb., recante modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 1524 e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1524 Dori- il cui testo è stato adottato quale testo base – recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, al quale è abbinata la proposta di legge C. 1834 Meloni.

Anna BILOTTI (M5S), *relatrice*, segnala come il provvedimento sia volto a favorire la prevenzione e il contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme.

Ricorda innanzitutto che le tematiche collegate al fenomeno del bullismo sono state oggetto, già nella XVII legislatura, di un prolungato dibattito tra Senato e Camera dei deputati, all'esito del quale è stata approvata la legge n. 71 del 2017, che individua strumenti di prevenzione e di contrasto del *cyberbullismo*, definito come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Tale legge ha privilegiato gli interventi di carattere socioeducativo, che coinvolgono le responsabilità dei genitori e, soprattutto, della scuola, rispetto ad interventi di natura penale, incentrandosi, infatti, su azioni a carattere preventivo e favorendo attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti.

La proposta di legge in esame, che, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione Giustizia, si compone di 8 articoli, pur ponendosi in continuità con la sopra citata legge n. 71 del 2017, che viene integrata con riferimenti, oltre che al cyberbullismo anche al bullismo e che contiene anch'essa alcune misure di carattere socio-educativo, accosta alle stesse l'impiego di strumenti di repressione penale.

In particolare, l'articolo 1 modifica il codice penale, intervenendo sul delitto di atti persecutori, previsto dall'articolo 612-*bis*, per estendere l'ambito oggettivo dell'illecito penale alle condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione. Viene inoltre introdotta una nuova aggravante, per fatto commesso da più persone, ed è prevista la confisca obbligatoria degli strumenti informatici eventualmente utilizzati per commettere il reato.

In merito ricorda che già attualmente la giurisprudenza, in assenza di una specifica norma penale che punisca il bullismo, tenta, laddove possibile, di inquadrare nella fattispecie degli atti persecutori le condotte di prevaricazione del bullo. Rammenta, ad esempio, la sentenza n. 28623 del 2017, con la quale la Corte di cassazione ha affermato che gli atti di bullismo posti in essere nei confronti della vittima integravano pienamente il reato di atti persecutori previsto e punito dall'articolo 612-*bis* del codice penale, essendo sufficiente ai fini della compiuta integrazione dell'evento del reato, la prova della causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, ove ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, interviene sul primo comma dell'articolo 612-*bis* del codice penale per aggiungere ai possibili eventi prodotti dalle condotte reiterate di minaccia o molestia – che attualmente possono ca-

gionare « un perdurante e grave stato di ansia o di paura » oppure ingenerano « un fondato timore per l'incolumità » della vittima, di un suo prossimo congiunto o del partner, oppure costringono la vittima ad « alterare le proprie abitudini di vita » – anche la condizione di emarginazione della vittima.

Tale condizione di emarginazione non è attualmente definita dal codice penale ma il concetto è richiamato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato sul *mobbing*, definito anche come « danno da emarginazione » (sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5905 del 2018).

Intervenendo sul terzo comma dell'articolo 612-*bis*, la lettera *b)* del medesimo comma 1 dell'articolo 1, aggiunge all'attuale aggravante per fatto commesso in danno di minore (di donna in gravidanza e di disabile) ovvero con armi o da persona travisata, l'aggravante per fatto commesso da più persone. Tali aggravanti comportano un aumento della pena fino alla metà.

Alla lettera *c)* del medesimo comma 1 dell'articolo 1 si inserisce un nuovo comma nell'articolo 612-*bis* del codice penale, per prevedere, in caso di sentenza di condanna definitiva per il reato di atti persecutori, la confisca obbligatoria degli strumenti informatici eventualmente utilizzati per commettere il reato.

L'articolo 2 modifica la disciplina della contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale per l'inosservanza dell'obbligo scolastico, portando l'attuale ammenda fino a 30 euro ad una ammenda da 100 a 1.000 euro e prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria, e non più solo elementare.

L'articolo 3 interviene su numerose disposizioni della legge n. 71 del 2017, per estenderne il campo d'applicazione anche alla prevenzione e al contrasto del bullismo; in particolare:

il comma 1, lettera *a)*, interviene sull'articolo 1, comma 1, della legge n. 71 del 2017 per estendere il campo d'applicazione di tale legge dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo;

il comma 1, lettera *b)*, numero 1), modifica l'articolo 4 della legge n. 71 del 2017, relativo alle linee di orientamento che deve emanare il MIUR per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, estendendo nell'ambito del comma 1 di tale articolo 4, anche in questo caso il campo d'applicazione di tale strumento alla prevenzione e al contrasto del bullismo;

il comma 1, lettera *b)*, numero 2), modificando il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 71 del 2017, stabilisce, inoltre, che le predette linee di orientamento, così integrate, debbano essere recepite da ogni istituto scolastico;

il comma 1, lettera *c)*, interviene sull'articolo 5 della richiamata legge n. 71 del 2017, che attualmente impone al dirigente scolastico, in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico che non costituiscano reato, di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative; la novella in esame, in sintesi, prevede che, a fronte di tali episodi, o di episodi di bullismo, il dirigente scolastico debba anzitutto attenersi alle linee di orientamento ministeriali, quindi informare i genitori e disporre iniziative di carattere educativo che coinvolgano anche il gruppo classe; nei casi più gravi, quando le iniziative educative non appaiano sufficienti, il dirigente potrà coinvolgere i servizi sociali per individuare percorsi personalizzati di assistenza delle vittime e di « accompagnamento rieducativo » degli autori degli atti, oppure attivare le misure rieducative previste dall'articolo 25 della legge sui tribunali per i minorenni;

la lettera *d)* del comma 1, con disposizione di chiusura, prevede che ogniqualvolta nella legge n. 71 del 2017 si faccia riferimento a « fenomeno del cyberbullismo » occorra riferirsi invece a « fenomeni di bullismo e cyberbullismo ».

L'articolo 4, al comma 1, lettera *a)*, sostituisce l'articolo 25 della legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, cosiddetta « legge minorile ») con riguardo alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile, mediante predisposizione di un progetto di intervento educativo con finalità ripartiva, preliminare rispetto a qualsiasi altra misura. In particolare, la novella interviene al nuovo comma 1 dell'articolo 25 della legge minorile, sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore, aggiungendo all'« irregolarità per condotta e per carattere » del minore, anche il riferimento a condotte aggressive, anche di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui.

La novella interviene altresì sul procedimento per l'adozione delle misure, il quale attualmente inizia a seguito di segnalazione non obbligatoria del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile, oppure da parte dei genitori, o dell'ufficio di servizio sociale, o degli organismi di educazione (ad esempio, la scuola), o di protezione e di assistenza all'infanzia (servizi sociosanitari).

Si stabilisce inoltre che il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. In base al già richiamato nuovo comma 1 dell'articolo 25 della legge minorile l'organo competente all'adozione delle misure resta il tribunale dei minorenni, che dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale.

Per quanto riguarda le misure che il tribunale dei minorenni può adottare, nell'ordinamento vigente si prevede che il Tribunale, effettuate indagini sulla personalità del minore, può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso, scegliendo fra affidamento al servizio sociale e collocamento in una struttura. A tale riguardo la novità più rilevante recata dalla novella consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal Tribunale dei minori con decreto, nel quale, ai sensi del nuovo comma 2 dell'articolo 25 della legge minorile, dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento.

La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece dal nuovo comma 3 dell'articolo 25 della legge minorile, ai servizi sociali territoriali e nello stesso può essere previsto il coinvolgimento del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

Ai sensi del nuovo comma 4 dell'articolo 25 della legge minorile, a conclusione del progetto, il Tribunale dei minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minorenne, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, adotta un ulteriore decreto motivato optando tra quattro diverse soluzioni:

conclusione del procedimento;

continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore;

affidamento del minore ai servizi sociali;

collocamento del minore in una comunità, da utilizzare solo come *extrema ratio*, ovvero quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate. Il collocamento in comunità sostituisce l'attuale riferimento al collocamento in una « casa di rieducazione » o di un « istituto medico psico pedagogico ».

La novella conferma le disposizioni vigenti circa il procedimento in camera di consiglio e il regime delle spese, ma ag-

giunge, al nuovo comma 5 dell'articolo 25 della legge minorile, che ogni provvedimento deve essere preso previo ascolto del minore (anche infradodicenne, se capace di discernimento), dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale; la riforma consente l'assistenza del difensore.

Le lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 4, con finalità di coordinamento, modificano anche gli articoli 26, 27, 28 e 29 del già citato Regio decreto n. 1404 del 1934, mentre la lettera *f)* inserisce in tale ambito un nuovo articolo 29-*bis*, in base al quale gli interventi educativi possono proseguire anche al raggiungimento della maggiore età, fino ai 25 anni.

L'articolo 5 prevede un adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249), specificando gli impegni, da un lato, della scuola e, dall'altro, delle famiglie, per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di altre situazioni di disagio.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca debba mettere a disposizione delle scuole, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, « strumenti di valutazione e questionari da somministrare a docenti e studenti », con la finalità di valutare e monitorare: l'estensione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra gli studenti; la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici; la qualità del clima della classe. Gli strumenti di valutazione e i questionari dovranno essere approntati attraverso piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio.

In base al comma 2 ogni istituzione scolastica dovrà poi, sulla base dei dati raccolti, elaborare un report da mettere a disposizione dei consigli di classe, al fine di poter predisporre azioni di miglioramento del clima della classe.

Ai sensi del comma 3, entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, a partire dal prossimo anno scolastico (2020/2021) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà informare le istituzioni scolastiche degli strumenti di monitoraggio e dei questionari presenti sulla piattaforma dedicata.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, l'implementazione di una piattaforma di e-*learning* già predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e denominata Piattaforma Elisa (*E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo*), all'interno della quale dovranno essere predisposti moduli specifici relativi all'educazione emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive e a prevenire e gestire i conflitti.

Per lo svolgimento di tali attività il comma 2 stanzia specifiche risorse (200.000 euro annui) nel triennio 2020-2022.

L'articolo 8 prevede l'istituzione – presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia – di un servizio di assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo.

Il servizio dovrà essere accessibile tramite il numero di telefono pubblico e gratuito 114, denominato « emergenza infanzia », attivo 24 ore su 24, e tramite una applicazione informatica da installare sui cellulari che consenta anche un servizio di messaggistica istantanea, con la finalità di fornire alle vittime – o ai loro congiunti – assistenza psicologica e giuridica e informare prontamente le autorità di polizia. Alla predisposizione dell'applicazione informatica, che dovrà essere dotata di una funzione di geolocalizzazione attivabile previo consenso dell'utilizzatore, dovrà provvedere il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento rechi disposizioni riguardanti la materia « ordinamento civile e penale », di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione, oltre che interventi di carattere formativo e educativo, che possono essere ricondotti in gran parte alla

materia « istruzione », le cui norme generali sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.
C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino e C. 1869 Belotti.

ALLEGATO 1

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (C. 2242 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

*** 1. 1.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

*** 1. 2.** Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Trasferimento al Ministero del turismo delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. Presso il Ministero del turismo sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

3. Al fine di semplificare ed accelerare l'organizzazione del Ministero del turismo e il riordino e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo

periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2020, sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo al Ministero del turismo le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.

6. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2020 i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. La dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

10. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

11. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico,

spettante al personale trasferito. A partire dal 1º gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

12. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 14) Ministero del turismo »;

b) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: « 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; » e dopo il numero 13) è inserito il seguente: « 14) Ministero del turismo; »;

c) all'articolo 33, comma 3, la lettera *b-bis)* è abrogata;

d) all'articolo 34, comma 1, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « tre »;

e) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

« CAPO XII-*bis*

MINISTERO DEL TURISMO

Art. 54-*bis*.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del turismo.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo.

3. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Art. 54-*ter*.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali;

b) cura dei rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo;

c) promozione del *Made in Italy*.

Art. 54-*quater*.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-*ter*. ».

13. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « tredici » è sostituita dalla seguente: « quattordici »;

b) al secondo periodo, la parola: « sessantacinque » è sostituita dalla seguente: « sessantotto ».

14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro del turismo »;

b) le parole: « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del turismo ».

15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:

a) le parole: « Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro del turismo »;

b) le parole: « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del turismo ».

16. La denominazione: « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ».

17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo.

18. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Sostituirlo con il seguente

Art. 1.

(Istituzione del Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale)

1. È istituito il Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale. Il Ministero svolge le funzioni e i compiti nell'area funzionale del turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, attraverso la promozione e la valorizzazione della filiera turistica nazionale, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.

2. Al Ministero di cui al comma 1 sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1º gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. A decorrere dalla medesima data è soppresso il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, al numero 12) sono soppresse le seguenti parole: « e per il turismo »;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo il numero 13) è aggiunto il seguente: « 14) Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale »;

4. La denominazione: « Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ».

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche turistiche e della promozione nazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire al Ministero di cui al comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato al Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo alla data del 1º giugno 2019. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con la società *in house* ALES.

6. Con la legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 2, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale.

7. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro delle politiche turistiche e della promozione nazionale »;

b) le parole: « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale ».

8. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6:

a) le parole: « Ministro per il turismo e lo spettacolo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro delle politiche turistiche e della promozione nazionale »;

b) le parole: « Ministero per il turismo e lo spettacolo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale ».

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale.

10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 4. Lollobrigida, Zucconi, Prisco, Donzelli, Meloni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Trasferimento al Ministero dello sviluppa economico delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati)

1. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono

altresì trasferite, con decorrenza dal 19 gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti alla Direzione generale turismo, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Direttore generale del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è conseguentemente rideterminata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dello sviluppo economico »;

b) le parole: « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo » ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dello sviluppo economico ».

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Istituzione del Ministero dell'agroalimentare e del turismo)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 14) Ministero dell'agroalimentare e del turismo »;

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

CAPO XII-*bis*

MINISTERO DELL'AGROALIMENTARE E DEL TURISMO

Art. 54-*bis*.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'agroalimentare e del turismo.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo;

b) valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti agroalimentari;

c) promozione delle produzioni agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

d) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

e) sostegno alla realizzazione di un sistema di informazioni corrette e complete relative alla provenienza dei prodotti agroalimentari commercializzati in etichetta.

1. 6. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. È istituito il Ministero del cibo, di seguito denominato « Ministero », che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli finanziari, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso. 3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: « 7) Ministero del cibo »;

b) al titolo IV, il capo VII è sostituito dal seguente:

« CAPO VII

MINISTERO DEL CIBO

Art. 33.

(Attribuzioni)

1. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo, nonché le funzioni e i compiti concernenti il settore agroalimentare, già spettanti al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella europea; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede europea e internazionale;

disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione europea e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a livello nazionale ed europeo, compresa la verifica della regolarità delle operazioni; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del *codex alimentarius*; valorizzazione economica dei prodotti agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione, attraverso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale;

c) industria agroalimentare: elaborazione e attuazione di politiche e interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori agroalimentari; partecipazione all'elaborazione di norme di settore e in materia di etichettatura in sede nazionale, di Unione europea e internazionale; rapporti con le altre amministrazioni e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali attivi nei settori di riferimento; elaborazione e attuazione di azioni e di interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie nei settori di riferimento; organizzazione, partecipazione e supporto a tavoli settoriali; attività di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le funzioni trasferite dagli enti soppressi, di cui all'allegato 2 annesso al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; attuazione dei regolamenti dell'Unione europea nei settori di riferimento e in materia di etichettatura; vigilanza sui controlli nei settori di riferimento ove previsti dalla normativa dell'Unione europea; gestione e coordinamento del punto di contatto per le imprese per le attività di promozione e sostegno del settore agroalimentare, con particolare riferimento a eventi nazionali e internazionali; tutela del consumatore e normativa tecnica nelle materie di interesse per i settori dell'industria agroalimentare; rapporti con le altre amministrazioni e con le associazioni di categoria per i settori industriali di riferimento;

d) marchi e certificazioni di qualità e di origine: diffusione, tutela e valorizzazione dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine dei prodotti agroalimentari; sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei mercati esteri, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano; realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto del fenomeno dell'*italian sounding* riguardante i prodotti agroalimentari.

Art. 34. – *(Ordinamento)* – *1.* Il Ministero si articola in dipartimenti disci-

plinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 33.

2. Al Ministero sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico nelle aree funzionali di cui all'articolo 33, comma 2 ».

1. 7. Paolo Russo, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è soppresso *fino alla fine del periodo con le seguenti:* è nominato Dipartimento per la valorizzazione dei territori e delle foreste che si avvale dei posti funzione di un dirigente generale e di due dirigenti di livello non generale già in capo al Ministero delle politiche alimentari, forestali e del turismo.

1. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e i posti *fino alla fine del periodo*.

1. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, primo periodo, le parole da: di due dirigenti di livello non generale *sono sostituite dalle seguenti*: di un dirigente di livello non generale.

Conseguentemente, al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: centonovantadue *con la seguente:* centonovantuno.

1. 10. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello generale.

1. 12. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello non generale.

1. 13. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di un dirigente di livello generale e.

1. 14. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di due dirigenti *con le seguenti:* di un dirigente.

1. 15. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi.

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centosessantasette posizioni di livello non generale.

1. 16. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da impiegare in una struttura di coordinamento in materia di turismo che raccordi il Ministero dei beni e delle attività culturali con il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero per lo sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di potenziare un sistema turistico che integri l'indiscusso patrimonio artistico con le eccellenze enogastronomiche, le bellezze naturalistico-paesaggistiche, le tipicità dei prodotti del territorio, le tradizioni e i costumi legati alla storia.

1. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: valutati *inserire la seguente:* prudenzialmente.

1. 18. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, terzo periodo, dopa la parola: valutati *inserire la seguente:* complessivamente.

1. 19. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

*Sopprimere il comma 3-*bis.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3-*ter.

1. 20. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

4. Nel riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. 21. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2020 al Ministero per i beni e le attività culturali è affidato il compito di coordinare il prosieguo degli interventi in corso d'opera e dei progetti in essere in materia di turismo.

1. 22. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Con riferimento alle risorse umane, *inserire le seguenti:* fermo restando il diritto di azione del personale di ruolo da esercitarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.

1. 23. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: di entrata in vigore *inserire le seguenti:* della legge di conversione.

*** 1. 24.** Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

*** 1. 25.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 7, sopprimere le parole: e perenti.

1. 26. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 7, sostituire le parole: residui passivi e perenti *con le seguenti:* residui passivi perenti.

1. 27. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 17, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* novanta.

1. 28. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 14) Ministero per la tutela, la promozione e il commercio internazionale dei prodotti italiani »;

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

« CAPO XII-*bis*

MINISTERO PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI ITALIANI

Art. 54-*bis*. – *(Istituzione del Ministero e attribuzioni) – 1*. È istituito il Ministero per la tutela, la promozione e il commercio internazionale dei prodotti italiani.

2. Al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) elaborazione e attuazione di politiche e di interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori qualificanti della produzione nazionale;

b) attività di supporto tecnico alla Cabina di regia per l'internazionalizzazione, di cui al comma 18-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) elaborazione di indirizzi e di proposte nell'ambito dell'Unione europea, nonché recepimento della normativa eu-

ropea nell'ordinamento interno e applicazione delle norme di settore e in materia di etichettatura dei prodotti;

d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, all'elaborazione e alla negoziazione di accordi multilaterali, bilaterali e regionali;

e) attività di promozione e di sostegno per la diffusione e la valorizzazione dei marchi di qualità specifici per i comparti dell'industria agroalimentare e per la tutela dei prodotti alimentari tipici e a denominazione di origine, con particolare riferimento a eventi nazionali e internazionali di settore;

f) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del *design*, dell'intrattenimento, della cultura e della comunicazione;

g) promozione e internazionalizzazione delle imprese.

3. Il Ministero, entro il 30 settembre di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, predispone il Piano annuale degli interventi per la promozione internazionale e la tutela dei prodotti italiani, che è sottoposto al Consiglio dei ministri per l'approvazione.

4. Il Piano di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi, individua gli interventi e definisce i criteri per l'erogazione dei contributi.

Art. 54-*ter*. – *(Ordinamento)* – *1*. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1.

2. Al Ministero sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1 ».

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: « tredici », è sostituita dalla seguente: « quattordici »;

b) al secondo periodo, la parola: « sessantacinque », è sostituita dalla seguente: « sessantotto ».

1. 01. Fiorini, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 14) Ministero della Terza Età »;

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

« CAPO XII-*bis*

MINISTERO DELLA TERZA ETÀ

Art. 54-*bis*. – *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)* – *1*. È istituito il Ministero della Terza Età.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali con particolare riferimento a coloro che accedono al regime pensionistico.

3. Il Ministero, entro il 30 settembre di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute, predispone il Piano annuale degli interventi delle politiche sociali per coloro che accedono al regime pensionistico, che è sottoposto al Consiglio dei ministri per l'approvazione.

4. Il Piano di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi e individua gli interventi.

Art. 54-*ter*. – *(Ordinamento)* – *1*. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1.

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tredici", è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque", è sostituita dalla seguente: "sessantotto" ».

1. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

(Inammissibile)

ART. 1-*ter*.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è autorizzato *inserire le seguenti:* per il triennio.

1-*ter*. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales S.p.a. *con le seguenti:* ad avviare procedure ad evidenza pubblica per individuare il soggetto idoneo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: alla Società Ales S.p.a. *con le seguenti:* al soggetto identificato.

1-*ter*. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales Spa *con le seguenti:* a bandire una gara al fine di individuare il soggetto idoneo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: alla società Ales Spa *con le seguenti:* alla società aggiudicatrice.

1-*ter*. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales S.p.a., *con le seguenti:* a bandire una gara.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Società Ales S.p.a. *con le seguenti:* società aggiudicatrice.

1-*ter*. 4. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales S.p.a. *con le seguenti:* ad assumere personale con contratti a tempo determinato.

1-*ter*. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales S.p.a. *con le seguenti:* assumere personale con contratti della durata triennale.

1-*ter*. 6. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, dopo le parole: ad avvalersi *inserire le seguenti:* di personale altamente qualificato.

1-*ter*. 7. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 1, dopo le parole: ad avvalersi *inserire le seguenti:* di personale qualificato.

1-*ter*. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della società Ales S.p.a. *con le seguenti:* di personale aggiuntivo.

1-*ter*. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura *con le seguenti:* negli istituti e luoghi della cultura.

1-*ter*. 10. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: a 5 milioni di euro nell'anno 2019,.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: a 5 milioni di euro per l'anno 2019 *e le parole da:* per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 *fino a:* legge 8 agosto 2019, n. 81 e,

1-*ter*. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021, *con le seguenti:* nell'anno 2020, a 330.000 euro nell'anno 2021 e a 245.000 euro nell'anno 2022.

Conseguentemente, al comma 2, apportare le medesime modificazioni.

1-*ter*. 14. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.00 euro nell'anno 2021, *con le seguenti:* 330.000 euro per il mese di dicembre dell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.

1-*ter*. 13. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.00 euro nell'anno 2021 *con le seguenti:* 330.000 euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.

1-*ter*. 12. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, dopo le parole: musei dotati di autonomia speciale *inserire le seguenti:* ad esclusione delle fondazioni museali.

1-*ter*. 15. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento *inserire le seguenti:* e alla valorizzazione.

1-*ter*. 16. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento *inserire le seguenti:* , alla sicurezza e alla conservazione.

1-*ter*. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento *inserire le seguenti:* e alla sicurezza.

*** 1-*ter*. 18.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

*** 1-*ter*. 19.** Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento *inserire le seguenti:* e alla conservazione.

1-*ter*. 20. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sopprimere le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1-*ter*. 21. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sostituire le parole da: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 *fino alla fine del comma con le seguenti:* perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa.

1-*ter*. 22. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 *con le seguenti:* in osservanza di quanto previsto all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia di valorizzazione del merito.

1-*ter*. 23. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 *con le seguenti:* perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa.

1-*ter*. 24. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 *con le seguenti:* perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

1-*ter*. 25. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 *con le seguenti:* perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza, assicurando al contempo l'invarianza della spesa.

1-*ter*. 26. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 *con le seguenti:* perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la qualità dei servizi.

1-*ter*. 27. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 *con le seguenti:* perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la semplificazione amministrativa.

1-*ter*. 28. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 *con le seguenti:* nel rispetto di quanto previsto all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

1-*ter*. 29. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all' *con le seguenti:* nel rispetto dell'è.

1-*ter*. 30. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro *con le seguenti:* condizioni di lavoro usurante.

1-*ter*. 31. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro *con le seguenti:* condizioni di lavoro particolarmente gravoso.

1-*ter*. 32. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro *con le seguenti:* condizioni di lavoro particolarmente impegnativo.

1-*ter*. 33. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro *con le seguenti:* condizioni di lavoro inadeguate.

1-*ter*. 34. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro *con le seguenti:* condizioni di lavoro svolte in luoghi disagevoli.

1-*ter*. 35. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, dopo le parole: specifici progetti locali *inserire le seguenti:* di cui si informano le Commissioni parlamentari competenti.

1-*ter*. 36. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, dopo le parole: in specifici progetti locali *inserire le seguenti:* trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

1-*ter*. 37. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 4, dopo le parole: specifici progetti locali *inserire le seguenti:* pubblicati sul sito *internet* istituzionale del Ministero.

1-*ter*. 38. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, dopo le parole: in specifici progetti locali *inserire le seguenti*: resi noti sul sito *internet* del Ministero.

1-*ter*. 39. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 4, dopo le parole: specifici progetti locali *inserire le seguenti:* che vengono segnalati sul sito *internet* del Ministero per la loro peculiarità.

1-*ter*. 40. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 1-*quater*.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera a)*;*

b) al comma 1, lettera b)*, sopprimere il capoverso* 1-bis).

1-*quater*. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2. 1.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

*** 2. 2.** Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ad eccezione delle attività funzionali all'accesso di beni e servizi italiani nei mercati esteri e all'attivazione degli strumenti europei di difesa dell'industria, di cui all'articolo 7 comma 1 punti *c)* e *d)* del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a decorrere dal 1º gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 »;

b) al comma 2 la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « sei » e la parola: « centoventitre » è sostituita dalla seguente: « centoventiquattro »;

c) al comma 3 la parola « sette » è sostituita con la seguente: « sei »;

d) la lettera *a)* del comma 4 è sostituita dalla seguente:

« *a)* all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "trattati sull'Unione europea", sono inserite le seguenti: "; di definizione delle

strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese ad eccezione delle attività funzionali all'accesso di beni, servizi italiani nei mercati esteri e all'attivazione degli strumenti europei di difesa dell'industria, di cui all'articolo 7 comma 1 punti *c)* e *d)* del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni" »;

e) la lettera *c)* del comma 4, è sostituita dalla seguente:

« *c)* all'articolo 28:

1) al comma 1, alla fine della lettera *a)* sono aggiunte le seguenti parole: "accesso di beni, servizi italiani nei mercati esteri e attivazione degli strumenti europei di difesa dell'industria";

2) al comma 1, la lettera *b)* è abrogata;

3) al comma 2, sono soppresse le parole: "promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale" ».

2. 3. Prisco, Donzelli, Lollobrigida.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 2:

« *a)* sostituire le parole: "è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette", con le seguenti: "e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove";

b) sostituire le parole: "vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio", con le seguenti: "direttore generale";

c) sostituire la parola: "diciannove", con la seguente: "diciotto";

d) sostituire la parola: "centoventitré", con la seguente: "centoventuno" ».

2. 4. Prisco, Donzelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: « 2020 », con la seguente: « 2021 »;

b) al comma 2, sostituire la parola: « 2020 », con la seguente: « 2021 »;

c) al comma 3:

a) sostituire le parole: « trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto », con le seguenti: « il 30 novembre 2020 »;

b) sostituire le parole: « alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, » con le seguenti: « alla Direzione generale per il commercio internazionale »;

c) sostituire le parole: « 4 settembre » con le seguenti: « 31 dicembre »;

d) sostituire le parole: « venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente », con le seguenti: « 15 gennaio 2020 ».

2. 5. Prisco, Donzelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: « della Direzione generale per il commer-

cio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, »;

b) al comma 2:

1) sostituire le parole: « è soppressa a decorrere dal 1º gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette », con le seguenti: « e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1º gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove »;

2) sostituire le parole: « sono altresì istituiti posti di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio » con le seguenti: « altresì istituito un posto di direttore generale »;

3) sostituire la parola: « diciannove », con la seguente: « diciotto »;

4) sostituire la parola: « centoventitré », con la seguente: « centoventuno ».

2. 6. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è rinominata "Direzione generale per il *Made in Italy*" e i relativi posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Con successivo decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono stabilite le funzioni della "Direzione generale per il *Made in Italy*", con particolare riguardo alla promozione e al sostegno dei marchi di qualità e sono altresì devolute alla Direzione le attribuzioni in materia di interventi e attuazione di politiche a tutela del *Made in Italy* già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ».

2. 7. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: resta confermata nel numero massimo di diciannove, *con le seguenti:* è rideterminata in sedici.

2. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019 », con le seguenti: « del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite »;

b) dopo le parole: « una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo », aggiungere le seguenti: « il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincomes e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché il criterio »;

c) dopo le parole: « del personale con minore età anagrafica », aggiungere le seguenti: « tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019 »;

d) dopo le parole « Il personale non dirigenziale trasferito », aggiungere le seguenti: « è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" equiparato al profilo di "Primo Segretario di Legazione" o di "Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, ».

2. 9. Prisco, Donzelli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, *con le seguenti:* del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite.

2. 10. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo, *inserire le seguenti:* il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincomes e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché.

2. 11. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: del personale con minore età anagrafica, *inserire le seguenti:* tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019.

2. 12. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 3, quarto periodo dopo le parole: Il personale, *inserire le seguenti:* dirigenziale e.

*** 2. 13.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

*** 2. 15.** Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: Il personale non dirigenziale trasferito, *inserire le seguenti:* è inquadrato nei profili di « Funzionario economico, finanziario e commerciale » o di « Collaboratore economico-finanziario e commerciale » a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello sviluppo economico e.

2. 14. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 3, sopprimere il sesto periodo.

2. 16. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole da: alla scadenza dell'incarico biennale, *fino alla fine del periodo con le seguenti:* al 31 dicembre 2020.

2. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole da: che può essere rinnovato, *fino alla fine periodo.*

*** 2. 18.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

*** 2. 19.** Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 4, lettera c)*, sopprimere il punto 2).*

2. 20. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Sopprimere il comma 6.

2. 21. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 6, lettera a)*, sopprimere le parole:* e 23.

2. 22. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 7 sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* novanta.

2. 23. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 7, sostituire le parole: d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

2. 24. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Sopprimere il comma 8.

2. 25. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 9, sopprimere le lettere a), b) *e* c).

2. 26. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

*Sopprimere i commi 10 e 10-*bis.

2. 27. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Novelli, Ravetto.

*Sopprimere i commi 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinquies*, 10-*sexies *e 10-*septies.

2. 28. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Sopprimere il comma 11.

2. 29. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

*Sopprimere il comma 11-*bis.

2. 30. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Sopprimere il comma 12.

2. 31. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: 15 dicembre 2019 *con le seguenti:* 31 gennaio 2020;

b) sostituire le parole: di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 98 *con le seguenti*: di cui all'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. 32. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli in merito all'erogazione del beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo

2019, n. 26, è istituito, presso il Ministero dell'Interno, una struttura tecnica, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato.

2. La struttura di cui, al comma 1, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle rilevazioni fornite dall'INPS e dall'ANPAL, verifica, anche attraverso accertamenti a campione, che il beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sia riconosciuto ed erogato secondo le modalità previste dalla legge.

3. In deroga alla dotazione organica del Ministero dell'Interno sono assegnate dieci unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e sette funzioni di Area III del comparto funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale è individuato tra il personale dei ruoli del Ministero dell'Interno ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.

3. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, sostituire le parole da: euro 6.500.000 *fino alla fine del comma con le seguenti:* euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021 e di euro 7.000.000 per l'anno 2022.

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole da: euro 6.500.000 *fino a:* 2022 *con le seguenti:* euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021 e di euro 7.000.000 per l'anno 2022.

3. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-*bis*. Il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accedono all'elenco dei soggetti richiedenti il beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di controllare, attraverso accertamenti a campione, i casi in cui non può essere riconosciuto ed erogato il beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto.

4-*ter*. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis)*, le parole: « , intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, » sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto »; *c)* all'articolo 7, comma 11, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto mesi » e le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

4-*quater*. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscano il reddito di cittadinanza, di cui al richiamato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del richiamato decreto-legge.

3. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

(***Inammissibile)***

ART. 3-*bis*.

Al comma 1, sostituire le parole: 60.500.000 *con le seguenti*: 112.000.000.

Conseguentemente,

1) al comma 2, sostituire l'elenco 1 allegato al presente decreto con il seguente:

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di euro)

Ministero	2019	2020	2021 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0	20.000	20.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0	2.000	2.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0	90.000	90.000
Totale	0	112.000	112.000

2) al medesimo elenco 1:

a) *sopprimere le voci di* missione del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa;

b) *alla voce* Ministero dell'economia e delle finanze – Missione 1. Politiche economico – finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) *apportare le seguenti variazioni:*

2020: 11.500;
2021: 11.500;

c) *aggiungere la voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Missione 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previden-

ziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva – Programma Reddito di cittadinanza:

2019: 0;
2020: 90.000;
2021: 90.000.

3-*bis*. 1. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

Al comma 1 sostituire le parole 60.500.000 *con le seguenti:* 112.000.000.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni.

3-*bis*. 2. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *t)* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 la parola « analoghe » è sostituita dalla parola « identiche » e, dopo il punto 3, sono inseriti i seguenti:

4) A far data dal 1° gennaio 2020 i funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato risultati vincitori del concorso di cui al punto 1), in deroga a quanto ivi previsto, transitano, nell'ordine del ruolo vigente a tale data, nella carriera dei funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 assumendo, con le decorrenze giuridiche ed economiche a margine specificate, le qualifiche di seguito indicate:

a) vice commissario dalla data di inizio del corso di formazione;

b) commissario dal termine del periodo applicativo di un mese;

c) commissario capo dal termine del periodo formativo di due mesi;

5) I funzionari di cui al punto precedente, trascorsi sei anni dalla data di decorrenza della qualifica di commissario capo, conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, nei limiti vigenti della dotazione organica prevista dalla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, accedendo ai posti riservati al personale di cui alla lettera *b)* dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 mediante la partecipazione, con le modalità previste dalla precedente lettera *a)*, ad uno scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a tre mesi, con esame finale;

6) Ai sensi dell'articolo 6-*bis* del medesimo d.P.R. 334 del 2000, i funzionari di cui al punto precedente conseguono la promozione alla qualifica di vice questore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

7) Dall'applicazione dei precedenti punti 5) e 6) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato;

8) Agli oneri derivanti dal punto 4), calcolati in euro 974.172 per l'anno 2018, euro 3.895.410 per l'anno 2019, euro 4.714.959 per l'anno 2020, euro 1.817.268 per l'anno 2021 ed euro 56.573 per l'anno 2022, si provvede a valere sull'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, disposto dal presente articolo.

3-*bis*. 11. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono inseriti i seguenti:

2. I funzionari del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *nn)* transitano nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 assumendo, con le decorrenze giuridiche ed economiche a margine specificate, le qualifiche di seguito indicate:

a) vice commissario tecnico dalla data di inizio del corso di formazione;

b) commissario tecnico dal termine del periodo applicativo di un mese;

c) commissario capo tecnico dal termine del periodo formativo i funzionari che, indipendentemente dal settore per cui hanno concorso, rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000.

3. I funzionari tecnici di cui al comma precedente conseguono la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette anni dalla promozione alla qualifica di commissario tecnico capo e la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e nell'ambito dei limiti di organico previsti dalla Tabella A, allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.

4. Dall'applicazione del comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sull'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, disposto dal presente articolo.

3-*bis*. 12. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. (Trasferimento a domanda di direttivi della Polizia di Stato ad altre amministrazioni.)

1. Entro il 1° settembre 2020 è consentito, a domanda degli interessati e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento degli appartenenti alla Polizia di Stato che rivestano la qualifica di vice commissario, commissario e commissario capo, nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 nei limiti dei posti disponibili nelle rispettive piante organiche per le corrispondenti qualifiche o gradi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

2. Il trasferimento viene effettuato salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.

3. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, al dipendente trasferito è attribuito, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

3-*bis*. 13. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono inseriti i seguenti:

2. Ai funzionari vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t)* e del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *nn)* che, indipendentemente dal settore per cui hanno concorso, rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000 sono attribuiti, fino all'eventuale conseguimento della qualifica, rispettivamente, di vice questore o di direttore tecnico capo, a decorrere dal 1º gennaio 2020, gli assegni personali di riordino di cui all'articolo 45, commi 7 e 8, nonché l'assegno funzionale di cui al comma 9 del medesimo articolo 45.

3. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sull'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, disposto dal presente articolo.

3-*bis*. 14. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il comma 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 è sostituito dal seguente:

5. Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, per ciascuna delle voci che compongono il trattamento fisso e continuativo percepisce un importo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, è attribuito un assegno personale, utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni, pari alla somma di ciascuna di tali differenze, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o grado superiori. Analogo emolumento, pari alla somma delle differenze su ciascuna voce retributiva fissa e continuativa, è attribuito allo stesso personale che, in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli, per ciascuna delle voci che compongono il trattamento fisso e continuativo, percepisce un importo inferiore a quello in godimento prima del passaggio. In caso di transito ai ruoli civili che comporti il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento è altresì attribuito un assegno personale, utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni, pari alla differenza, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o grado superiori. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, disposto dal presente articolo.

3-*bis*. 15. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. (Copertura delle spese conseguenti a infortunio sul lavoro degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate ed al Corpo dei vigili del fuoco).

1. Tutte le spese di assistenza e cura, non coperte da assicurazione Inail e comunque connesse agli infortuni sul lavoro subiti dal personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate ed al Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello volontario o con rapporto d'impiego a tempo determinato, sono poste a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-*bis*. 16. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2, comma 2, penultimo periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: « privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonché nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti specialistici sono soppresse. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato ».

3-*bis*. 17. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.

3-*bis*. 3. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

Sostituire il comma 2, con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni.

3-*bis*. 5. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni.

3-*bis*. 4. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.

3-*bis*. 6. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni.

3-*bis*. 7. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

Al comma 2, sostituire l'elenco allegato al presente decreto con il seguente:

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero	2019	2020	2021 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0	10.000	10.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0	1.000	1.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0	49.500	49.500
Totale	0	60.500	60.500

Conseguentemente, al medesimo elenco 1 sopprimere le voci di missione del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa *e inserire la seguente:*

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Missione 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva – Programma Reddito di cittadinanza:

2019: 0;
2020: 49.500;
2021: 49.500.

3-*bis*. 10. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

Al comma 2, sostituire l'elenco allegato al presente decreto con il seguente:

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero	2019	2020	2021 e successivi
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0	60.500	60.500
Totale	0	60.500	60.500

Conseguentemente, al medesimo elenco 1 sopprimere le voci di missione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa *e inserire la seguente:*

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Missione 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva – Programma Reddito di cittadinanza:

2019: 0;
2020: 60.500;
2021: 60.500.

3-*bis*. 8. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

Al comma 2, sostituire l'elenco allegato al presente decreto con il seguente:

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero	2019	2020	2021 e successivi
MINISTERO DEL ECONOMIA E DELLE FINANZE	0	60.500	60.500
Totale	0	60.500	60.500

Conseguentemente, al medesimo elenco 1:

a) sopprimere le voci di missione del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa;

b) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze-Missione 1. Politiche economico – finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) *apportare le seguenti variazioni:*

2020: 40.500;
2021: 40.500;

c) *alla Missione 1.2* Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) *apportare le seguenti variazioni:*

2020: 20.000;
2021: 20.000.

3-*bis*. 9. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1 sopprimere le parole: operante alle dirette dipendenze del Ministro e.

4. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 1, sostituire le parole: operante alle dirette dipendenze del Ministro e *con le seguenti:* operante in modo indipendente dal Ministro in un'ottica di trasparenza e imparzialità e controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: In deroga alla *con le seguenti:* Nei limiti della.

4. 4. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, primo periodo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: quindici *con la seguente:* dieci*;*

b) sostituire la parola: dodici *con la seguente:* sette.

4. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: due con qualifica *con le seguenti:* uno con qualifica.

4. 6. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di livello *aggiungere le seguenti:* dirigenziale e.

4. 7. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

4. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: e i limiti riferiti *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* In deroga ai limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali hanno durata annuale.

4. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi dirigenziali hanno la medesima durata della Struttura prevista dal comma 1 del presente articolo.

4. 10. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi dirigenziali terminano alla data del 31 dicembre 2020.

4. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per tutta la durata dell'attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1 può avvalersi fino ad un massimo di 12 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, con

retribuzione annua cadauno non superiore a 40.000 euro.

4. 12. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3 la Struttura tecnica di cui al comma 1, può avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i cui compensi annui non possono superare l'importo di 40.000 euro ciascuno.

4. 13. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: 144.000 euro *con le seguenti:* 100.000 euro*;*

b) sostituire le parole: 480.000 euro *con le seguenti:* 200.000 euro*;*

c) sostituire le parole: dodici esperti o consulenti *con le seguenti:* sette esperti consulenti.

4. 14. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 4, sostituire le parole: nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020 *con le seguenti:* nel limite massimo di spesa di 100.000 euro per il 2019 e di euro 300.000 per il 2020.

4. 15. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 5.

4. 16. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 5, premettere le seguenti parole: Considerate la manifesta necessità e l'urgenza che ne giustificano la decretazione d'urgenza,.

4. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5 sostituire le parole: fino al 31 luglio 2020 *con le seguenti:* fino al 31 marzo 2020.

4. 18. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Al comma 5 sostituire le parole: 31 luglio 2020 *con le seguenti:* 30 giugno 2020.

4. 19. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6-bis*, lettera* a)*, sostituire le parole:* Fermi i *con le seguenti:* In aggiunta ai.

4. 20. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6-bis*, lettera* a)*, dopo la parola:* Fermi *aggiungere la seguente:* restando.

4. 21. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6-bis*, lettera* a)*, dopo le parole:* in materia di sicurezza *inserire le seguenti:* previsti dalla normativa vigente.

4. 22. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

*Al comma 6-*bis*, lettera* a)*, sostituire le parole:* promuove e assicura la vigilanza *con le seguenti:* garantisce e vigila.

4. 23. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6-bis, lettera a), sostituire le parole: e assicura *con le seguenti:* e garantisce.

4. 24. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

*Al comma 6-*bis*, lettera* b)*, sostituire le parole da:* Per le medesime finalità di cui primo periodo fino alla fine del periodo *con le seguenti:* Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni, all'Agenzia è garantito l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative degli enti proprietari e dei gestori delle infrastrutture stradali e autostradali, nonché a tutta la documentazione pertinente.

4. 25. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

*Al comma 6-*bis*, la lettera* b)*, sostituire le parole:* Per le medesime finalità di cui al primo comma *con le seguenti:* Ai fini dell'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Agenzia,.

4. 26. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5. 1.** Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

*** 5. 2.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sostituire le parole: Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due *con le seguenti:* I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile.

5. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sostituire le parole: Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due *con le seguenti:* I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale, dissesto idrogeologico ed eventi sismici e l'altro dedicato ai processi di miglioramenti della qualità dell'aria e di crescita sostenibile.

5. 4. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sostituire le parole: non può essere superiore a due *con le seguenti:* è pari a due.

*** 5. 5.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

*** 5. 6.** Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Sopprimere il comma 2.

5. 7. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di attuare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, viene adottato secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

5. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 *con le seguenti:* di cui all'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. 9. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:* il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di quattro posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Molise e dell'Umbria. »;

2) *alla lettera* b) *sostituire le parole:* 31 ottobre 2019 *con le seguenti:* 31 dicembre 2019.

6. 1. Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

« 31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica ».

1-*ter*. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi ».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità ».

7. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure urgenti per favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa)

1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: « pari o superiore alla soglia comunitaria, » sono aggiunte le parole: « stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 ».

7. 01. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (C. 1524 e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1524 Dori, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, adottata quale testo base, nel testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti, alla quale è abbinata la proposta di legge C. 1834 Meloni;

sottolineato come l'intervento legislativo in esame sia volto a favorire la prevenzione e il contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme, rafforzando gli strumenti di tutela delle vittime, prevedendo, accanto a misure di carattere socio-educativo, anche l'impiego di strumenti di repressione penale;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia « ordinamento civile e penale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione, nonché alla materia « istruzione », le cui norme generali sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione;

considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del testo in esame interviene sull'articolo 1, comma 1, della legge n. 71 del 2017 per estendere il campo d'applicazione di tale legge, dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 2019 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 80

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO.

La seduta comincia alle 12.45.

Conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 2019 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VIII Commissione, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 123 del 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (C. 2211).

Evidenzia che il decreto-legge in esame introduce misure per garantire il superamento della situazione emergenziale nei territori colpiti da eventi sismici e il conseguente ripristino di condizioni di normalità, nonché misure finalizzate ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati. Il provvedimento nasce dalla necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, e quindi dall'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei predetti territori.

Nel rammentare di essere particolarmente coinvolto dal tema, vivendo in uno dei territori colpiti dal terremoto, ritiene che il provvedimento in esame costituisca un'occasione da non perdere per intervenire concretamente nelle quattro regioni che, oltre ad aver subito la distruzione provocata dal sisma, presentano al loro interno aree di crisi industriale complessa. Nel ricordare a tale proposito che la regione dalla quale proviene, vale a dire le Marche, ha visto la chiusura di oltre il 50 per cento delle aziende, sottolinea che il

decreto-legge in esame ha tra le sue finalità lo snellimento delle procedure della ricostruzione, anche attraverso il ricorso all'autocertificazione per evitare le attuali trafile burocratiche derivanti dall'applicazione di modelli di intervento che non si addicono a un territorio complesso e variegato come quello in questione. Nel rilevare come la popolazione possa dare un fattivo contributo alla ricostruzione dell'edilizia privata, ricordando che nel primo cratere i lavori sono ancora fermi a quasi quattro anni dal sisma, evidenzia l'importanza del dialogo fra le varie forze politiche, che dovrebbero agire di concerto a livello centrale e periferico, e la necessità di coinvolgere i tecnici presenti sul territorio, che ne conoscono caratteristiche e problemi. Nel rammentare che sono state presentate nella Commissione di merito oltre 900 proposte emendative, per la gran parte derivanti da segnalazioni del territorio, precisa che egli stesso ne ha presentate numerose, volte a risolvere due aspetti particolarmente critici. A tale proposito segnala in primo luogo la necessità di introdurre deroghe ad alcune norme edilizie e urbanistiche in ragione delle caratteristiche storiche degli immobili distrutti e dei centri abitati coinvolti, che devono essere ricostruiti salvaguardando l'originaria bellezza. In secondo luogo, al fine di evitare lo spopolamento dei territori, evidenzia l'esigenza di ricostituire il tessuto industriale delle aree di crisi anche attraverso incentivi assunzionali, riprendendo la *best practice* sperimentata con successo in Olanda.

Passando ad illustrare il contenuto del decreto-legge in titolo, che si compone di 10 articoli, avverte di soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione Giustizia. In particolare, evidenzia che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 – che reca modifiche puntuali sia alla disciplina della ricostruzione privata, al fine di prevedere la maggiorazione dei contributi per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale, sia a quella della ricostruzione pubblica, al fine di assegnare priorità alla ricostruzione di edifici scolastici – prevede l'abrogazione del comma 10-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 che dispone la trascrizione nei registri immobiliari – su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità – dell'avvenuta concessione del contributo per la ricostruzione privata. In proposito, sottolinea che la relazione illustrativa precisa che « tale abrogazione è conseguente alla già intervenuta abrogazione dei commi 10 e 10-*ter* che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo. Conseguentemente, risulta privo di effetto il mantenimento dell'obbligo di trascrizione del decreto previsto dal citato comma 10-*bis* ». La medesima lettera *b)* prevede, in via conseguenziale, che sia abrogato anche il comma 10-*quater*, in quanto disciplina l'applicazione di norme ora soppresse. Nel testo previgente all'entrata in vigore del presente, il comma 10 *quater* prevede che le disposizioni dei commi 10, 10-bis e 10-ter in materia di alienazione di immobili distrutti o danneggiati nei comuni indicati negli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano « anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto » (e quindi nei comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata). Evidenzio infatti, che il comma 10-*bis* risulta abrogato dalla norma in esame e i che commi 10 e 10-*ter* sono stati in precedenza abrogati dall'articolo 23, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge n. 32 del 2019.

Sottolinea, inoltre, che l'articolo 8 prevede la proroga di alcuni termini, al fine di agevolare la ripresa economica delle attività produttive locali nei territori colpiti dal sisma. In particolare, la lettera *a*)

del comma 1, novellando l'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, differisce di due anni il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (nonché alle Province in cui questi ricadono), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 viene differito, rispettivamente, al terzo e al quarto anno (anziché al primo e secondo anno) immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Tale differimento non dà luogo all'applicazione di sanzioni e interessi. Il comma 2 stabilisce che gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi (cd. busta paga pesante), in seguito agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti (commi 11 e 13 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016) ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. In proposito segnalo che i commi 11 e 13 dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come da ultimo modificati dal decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (cd decreto clima), stabiliscono, tra l'altro, che i soggetti dei comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, e diversi dagli esercenti attività agricole, versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere anche sulla base dell'eventuale dibattito che seguirà la relazione illustrativa.

Franco VAZIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 83

ALLEGATO (Parere proposto dal relatore e approvato dalla Commissione) 90

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia 89

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 10.55.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento in titolo, segnala che le norme di interesse per la Commissione si rinvengono all'articolo 2 che disciplina l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.

Il comma 1 dell'articolo 2 dispone, infatti, il trasferimento di tali competenze dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della coo-

perazione internazionale. Pertanto, a decorrere dal 1º gennaio 2020, le risorse umane, strumentali – compresa la sede – e finanziarie – compresa la gestione residui – della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ricorda che le risorse del bilancio dello Stato destinate all'esercizio delle funzioni sopra indicate, risultano iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, nella Missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo ». La Missione consta di due programmi di spesa: « Politica commerciale in ambito internazionale » e « Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* ».

Evidenzia che su quest'ultimo programma di spesa risulta stanziata la quasi totalità delle risorse della Missione stessa pari al 97,8 per cento (si tratta di 259,8 milioni di euro per il 2019, 188,4 milioni per il 2020 e 115,5 milioni per il 2021). La spesa di tale programma è in buona parte costituita da contributi agli investimenti, nonché da trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, in particolare, all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Segnala che tra gli obiettivi strategici del Programma rientrano infatti le somme per l'attuazione ed il monitoraggio del Piano straordinario del *made in Italy*, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il cosiddetto « Sblocca Italia ».

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, a decorrere dal 1º gennaio 2020, la Direzione per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa e le dotazioni organiche dirigenziali non generali dello stesso Ministero e i posti di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa Amministrazione degli affari esteri. È previsto, inoltre, che presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale siano istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio.

Il successivo comma 3 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provveda alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale da assegnare alla Direzione generale per la politica commerciale internazionale e alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, nonché delle risorse strumentali e finanziarie. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale risulta incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Il medesimo comma 3 stabilisce altresì le modalità e i criteri per l'attuazione dei trasferimenti e disciplina gli aspetti relativi ai trattamenti economici del personale interessato.

Evidenzia che il comma 4 sopprime le competenze del Ministero dello sviluppo economico e, contestualmente, integra le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, concernente la riforma del Governo, inserendovi la definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese.

Rileva che il comma 5 – modificato nel corso dell'esame al Senato – interviene sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri abrogando la disposizione

– contenuta nell'articolo 33, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, – che prevede il concerto con il Ministro dello sviluppo economico per l'emanazione del decreto di istituzione e di soppressione dei posti di organico istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, cui sono collegate funzioni commerciali espletate dai funzionari diplomatici e per quelli che debbono essere ricoperti da personale della carriera degli assistenti commerciali.

Osserva che il comma 6 interviene sulla disciplina dell'Agenzia-ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, alla lettera *a)*, trasferisce dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i poteri di indirizzo e di vigilanza sull' Agenzia-ICE; ferme restando le competenze dell'ICE in materia di assistenza e consulenza alle imprese italiane operanti nel commercio internazionale, rimette ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale – in luogo di un decreto del Ministro dello sviluppo economico – l'indicazione delle modalità applicative e la struttura responsabile per assicurare alle singole imprese l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni; con riferimento all'*iter* di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia-ICE, introduce il riferimento alla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale in luogo di quella del Ministro dello sviluppo economico, rimanendo ferma la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e la nomina del Consiglio di amministrazione con un decreto del Presidente della Repubblica; rimette ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (in luogo di un decreto del Ministro dello sviluppo economico) la determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione.

Segnala che il medesimo comma 6, alla lettera *b)*, dispone il trasferimento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese dallo stato di previsione della spesa del bilancio statale del Ministero dello sviluppo economico allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Infine, alle lettere *c)* ed d) si prevede che un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fissi le modalità con le quali l'Agenzia-ICE opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari e che il medesimo decreto individui, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della sua dotazione organica (in precedenza, le modalità operative dell'Agenzia nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari erano fissate da una convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dello sviluppo economico); il personale dell'Agenzia all'estero operi nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione (anziché dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

Sottolinea che il comma 7 dispone che – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – lo statuto dell'Agenzia-ICE sia modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico.

Evidenzia che il comma 8 trasferisce allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy*, istituito presso il Ministero dello

sviluppo economico dall'articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004). Al riguardo, segnala che la legge di bilancio 2019 prevede, per questo Fondo, uno stanziamento di 11,1 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

Rileva che il comma 9 interviene sulla disciplina del Piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30 del sopra citato decreto-legge « sblocca Italia ». Nel dettaglio, il comma modifica l'articolo 30, prevedendo che le modifiche al Piano siano adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto concerne le azioni rivolte alle imprese agricole e agroalimentari; che il Piano preveda anche il sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali; che sia il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più il Ministero dello sviluppo economico) il soggetto competente a stipulare la convenzione con l'Agenzia-ICE per la definizione delle iniziative promozionali e delle risorse finanziarie necessarie per perseguirle; che sulla base della modifica introdotta al Senato, il Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri mantenga la sua sede presso il Ministero dello sviluppo economico e lo stesso Comitato sia presieduto dal membro rappresentante dello stesso Ministero, rimanendo in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un membro rappresentativo.

Evidenzia che il comma 10 trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni – già spettanti al Ministero dello sviluppo economico – di vigilanza ed indirizzo sulla Società italiana per le imprese all'estero-SIMEST, ovvero la società per azioni, controllata da Cassa depositi e prestiti, che sostiene per legge la crescita delle imprese italiane attraverso l'internazionalizzazione della loro attività. In particolare, a seguito alle modifiche introdotte al Sento, sono state attribuite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni e le competenze previste dalle disposizioni normative relative all'operatività del Fondo rotativo per operazioni di *Venture Capital*, nonché la disciplina delle condizioni e modalità dell'intervento del medesimo Fondo in tutti i Paesi extraeuropei.

Il comma 11 interviene sulla composizione del Comitato agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione di cui all'articolo 3 della legge n. 295 del 1973, concernente il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, e l'ulteriore Fondo rotativo per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 251 del 1981, recante norme per il sostegno delle esportazioni italiane. In particolare, la norma dispone che due membri del Comitato, di cui uno con funzioni di presidente, siano rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (anziché del Ministero dello sviluppo economico); il membro del Comitato designato dalle regioni sia nominato con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più del Ministero dello sviluppo economico); le competenze ed il funzionamento del Comitato siano disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più dello sviluppo economico), rimanendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Evidenzia che il nuovo comma 11-*bis*, introdotto al Senato, prevede l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico, delle funzioni e delle competenze previste dalle disposizioni normative riguardanti gli interventi del citato Fondo rotativo per la concessione di contributi

agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione.

Segnala che il comma 12 rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più del Ministero dello sviluppo economico), da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione di termini, modalità degli interventi, obblighi del gestore, nonché composizione e compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione.

Il comma 13 attribuisce ad un decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (anziché del Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze il riparto delle risorse destinate al contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione. Tuttavia, a seguito di un emendamento approvato durante l'esame al Senato, restano salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico quale amministrazione vigilante sulle Camere di commercio all'estero di cui alla legge n. 518 del 1970 sul riordino delle camere di commercio italiane all'estero.

Precisa che il nuovo comma 13-*bis*, introdotto al Senato, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la sede e la competenza sull'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.

Il comma 14, novellando la legge di ratifica della Convenzione del 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le relative competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di tali materiali.

A sua volta, il comma 15, nell'apportare modifiche al decreto legislativo n. 221 del 2017, di recepimento della normativa europea di riordino e semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso, vale a dire quei prodotti, inclusi i *software* e le tecnologie, che, sebbene abbiano prevalentemente un utilizzo civile, potrebbero anche essere impiegati a scopi militari.

Segnala che, da ultimo, il comma 16 dispone che entro il 15 dicembre 2019 siano apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni dell'articolo in esame, fermo restando che fino al 31 dicembre 2019 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi delle competenti strutture e dotazioni organiche dello stesso Ministero dello sviluppo economico; il comma 17 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione dell'articolo in esame, con proprio decreto.

Tutto ciò premesso, osserva che si tratta di un intervento di grande respiro di riorganizzazione delle competenze della Farnesina, che valorizza la centralità di tale Amministrazione come motore efficace per l'internazionalizzazione del nostro sistema produttivo. Sottolinea che, d'altra parte, la Farnesina ha, soprattutto negli ultimi anni, dato prova di sapere corrispondere alla domanda di coordinamento e di competenza che gli operatori italiani all'estero esprimono nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, soprattutto rispetto alle sue numerose articolazioni all'estero.

Evidenzia che questo nuovo assetto di competenze tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trova

peraltro una interessante corrispondenza nell'impianto del regolamento della Camera dei deputati che, ferma restando l'attribuzione alla X Commissione della disciplina del commercio con l'estero, assicura, fin dalla lettera circolare del Presidente della Camera del 1996, alla competenza della III Commissione la trattazione dei temi del commercio internazionale come aspetto specifico della politica estera.

Alla luce di queste considerazioni, preannuncia una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Piero FASSINO (PD) ricorda che già nel 2001, quando ricopriva la carica di Ministro per il commercio con l'estero, si sviluppò un dibattito relativo alla delimitazione delle competenze in materia di commercio internazionale tra Farnesina e l'allora Ministero dell'Industria e che alla fine la scelta cadde su quest'ultimo. Ora, con il decreto-legge in esame, si reindirizzano le competenze verso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con una scelta ispirata a princìpi di logica e organicità dell'azione di Governo in questo settore. Rileva, tuttavia, che i processi di internazionalizzazione delle imprese richiedono competenze specifiche, che vanno oltre la pregevole attività di *lobbying* a sostegno dell'Italia ordinariamente esercitata con grande competenza dalle nostre Ambasciate. Inoltre, tutti gli incarichi diplomatici, inclusi quelli apicali, hanno, di norma, una durata quadriennale, e tale rotazione mal si concilia con le esigenze di continuità imposte dalle attività di internazionalizzazione. Inoltre, rileva che il provvedimento in esame attribuisce, correttamente, le funzioni di indirizzo e controllo di ICE e SIMEST al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mentre la SACE – altro soggetto chiave nell'attività dei crediti all'esportazione – appare rimanere sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze. Auspica, dunque, che le misure in esame possano essere inquadrate in un progetto più ampio e articolato di ripensamento dell'assetto istituzionale in materia di commercio internazionale.

Gennaro MIGLIORE (IV), associandosi alle considerazioni del collega Fassino, aggiunge che sarebbe opportuno, ricorrendo ad opportune osservazioni apposte al parere che sarà proposto dal relatore, integrare le norme già previste dal provvedimento in esame con una disposizione che modifichi la denominazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aggiungendo anche il commercio internazionale. Inoltre, al fine di rendere il cambiamento non meramente burocratico, ma efficace e funzionale, ravvisa l'opportunità di mantenere gli attuali livelli stipendiali per i funzionari e dirigenti che transiteranno da una Amministrazione all'altra e di strutturare una direzione generale *ad hoc*.

Valentino VALENTINI (FI), ricordando come l'intuizione di attribuire alle Ambasciate un ruolo chiave nei processi di internazionalizzazione delle imprese sia un merito ascrivibile ai governi presieduti da Silvio Berlusconi, sottolinea l'esigenza di ponderare con grande cautela e attenzione le misure del provvedimento in esame: lungi dal produrre un mero accorpamento di funzioni presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, esse sembrano ispirate dalla necessità di appianare le divergenze nella maggioranza di Governo, ma non tengono nella dovuta considerazione l'esigenza di rafforzare le rappresentanze diplomatiche con personale dotato di competenze specifiche in tema di politiche commerciali, con il rischio di aggravare le lacune e le inefficienze del sistema attuale.

Paolo FORMENTINI (LEGA), associandosi ai rilievi critici mossi dal collega Valentini, evidenzia il carattere approssimativo delle misure previste dal provvedimento in esame, che soddisfa un capriccio dell'attuale Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ma certo non produce effetti positivi per il Paese. Ribadendo quanto sostenuto dal-

l'allora Ministro dell'agricoltura e del turismo, Gian Marco Centinaio, in sede di esame al Senato, sottolinea che l'assetto di competenze proposto inficia la lotta contro la contraffazione dei prodotti italiani – il cosiddetto *Italian sounding* – nonché l'organizzazione degli eventi fieristici, che contribuiscono in maniera significativa alla crescita dell'*export* italiano. Da ultimo, ritiene che il decreto-legge desti perplessità quanto alla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

Simona SURIANO (M5S), segnalando che le Ambasciate già svolgono, nei vari Paesi, un importante ruolo di mediazione tra imprese italiane, da un lato, istituzioni e imprenditori locali, dall'altro, esprime apprezzamento per le norme che prevedono l'integrazione dell'Agenzia-ICE con le rappresentanze diplomatiche: tale misura, a suo avviso, contribuirà ad agevolare ulteriormente le imprese che operano sui mercati internazionali.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO rileva che le misure in esame si inquadrano in un preciso disegno strategico che, come ricordato dall'onorevole Valentini, è stato avviato anni fa e mira al consolidamento della cosiddetta « diplomazia economica ». Ribadisce l'opportunità di rafforzare il ruolo delle Ambasciate nei processi di internazionalizzazione delle imprese, anche in considerazione del contributo fondamentale che l'*export* italiano ha fornito al Paese negli anni della crisi. Ricordando che anche altri Paesi – *in primis*, la Francia – hanno adottato la stessa strategia ottenendo risultati significativi, evidenzia la necessità di armonizzare, nella struttura di nuova istituzione, le competenze di carattere trasversale dei diplomatici con la professionalità specialistica dei tecnici del Ministero dello sviluppo economico.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, accogliendo taluni rilievi dei colleghi, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 11.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 novembre 2019.

Audizione di rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 12.30.

ALLEGATO

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (C. 2242 Governo, approvato dal Senato).

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato dal Senato;

esaminate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento, che trasferiscono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni – con le relative risorse umane e strumentali – fin qui esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese;

apprezzata la motivazione sottesa al provvedimento, correlata alla necessità di conferire una visione unitaria alla promozione dell'interesse nazionale all'estero;

condivisa, pertanto, l'opportunità che siano annoverate fra le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quelle relative alla definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo del Paese;

evidenziato che il citato articolo 2 attribuisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i poteri di vigilanza e di controllo sull'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (comma 6) e sulla Società italiana per le imprese all'estero (comma 10);

evidenziato, altresì, che ulteriori disposizioni del medesimo articolo 2 trasferiscono dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di materiali rientranti nella Con-

venzione sulla proibizione delle armi chimiche e per le esportazioni di materiali a duplice uso (commi 14 e 15),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridenominare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al fine di includere la menzione delle nuove competenze in tema di commercio con l'estero;

b) valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di disporre l'istituzione di una direzione generale *ad hoc* presso il MAECI, distinta da quella attualmente competente in materia di promozione del sistema Paese;

c) valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di provvedere affinché al trasferimento delle nuove competenze corrisponda un adeguato riassetto delle strutture e delle risorse umane al fine di assicurare continuità di funzioni e professionalità adeguate.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 92

Sull'Anniversario di Nassiriya e sull'attentato al contingente italiano del 10 novembre 2019 ... 92

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e IX) *(Esame e conclusione – parere favorevole)* 93

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 102

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – parere favorevole)* 95

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 103

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 97

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2019, relativo all'adeguamento della linea SAR/SMI/antincendio dell'Aeronautica militare. Atto n. 125 *(Esame e rinvio)* 98

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 41/2019, relativo all'acquisizione di 9 veicoli PIAGGIO-P-180 EVO PLUS. Atto n. 127 *(Esame e rinvio)* 99

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 9.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'Anniversario di Nassiriya e sull'attentato al contingente italiano del 10 novembre 2019.

In apertura intende riferirsi ai cinque militari, due componenti del IX Reggimento « Col Moschin » dell'Esercito e tre

incursori del GOI della Marina militare, rimasti feriti in un attentato avvenuto domenica 10 novembre vicino a Kirkuk, nel nord-est dell'Iraq. Gli uomini sono rimasti coinvolti nell'esplosione di un ordigno e – per quanto non in pericolo di vita – hanno riportato lesioni gravissime. Propone che la Commissione si associ alla preoccupazione e alla vicinanza ai militari e alle loro famiglie già espressi dal Presidente della Repubblica e dal Governo.

Rammenta, inoltre, che proprio oggi cade il sedicesimo Anniversario della strage di Nassiriya. In quella tragica occasione persero la vita diciannove nostri connazionali: 12 carabinieri, 5 militari dell'Esercito e 2 civili; ci furono altresì decine di feriti, anche nella popolazione civile. Questo fu il triste esito di un attacco proditorio – portato da un camion-cisterna pieno di esplosivo, guidato da attentatori suicidi – al *Compound* del Comando italiano. Considera doveroso esprimere un commosso pensiero alle vittime, impegnate nel loro dovere e in esecuzione di un deliberato del Parlamento italiano. I sensi della nostra vicinanza vanno, ancora una volta, alle loro famiglie.

Enrico BORGHI (PD) ne conviene.

Giovanni RUSSO (M5S) si associa alle parole espresse dal presidente, sottolineando l'importanza del ruolo che le nostre Forze armate svolgono nelle missioni all'estero per il mantenimento della pace e della stabilità internazionale.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) si unisce ai sentimenti espressi dal presidente e a quelli dei vertici istituzionali da lui richiamati. Sottolinea come tutte le forze politiche si uniscano nella condanna del tragico attentato di Nassiriya e nella riconoscenza ai nostri militari che hanno pagato con la loro vita il giuramento fatto a servizio dello Stato.

Salvatore DEIDDA (FDI) si associa agli interventi del presidente e dei colleghi e auspica che questa occasione possa sollecitare un momento di riflessione affinché, in futuro, si provveda a dotare le Forze armate dei mezzi più idonei a tutelare la sicurezza dei nostri militari all'estero.

Maria TRIPODI (FI) concorda a sua volta.

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(Esame e conclusione – parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi IOVINO (M5S), *relatore*, osserva che la Commissione difesa torna a esaminare questo importante provvedimento, limitatamente a talune significative modifiche approvate dal Senato. Infatti, nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, il contenuto originario del decreto-legge è stato integrato con nuove disposizioni che si aggiungono alle numerose integrazioni giù introdotte dalla Camera durante l'esame in prima lettura. A questo proposito, ricorda che alcune delle novelle inserite dalla Camera traggono origine dalle osservazioni formulate dalla Commissione nel parere reso lo scorso 16 ottobre, a conclusione di un'ampia istruttoria e di un dibattito particolarmente proficuo.

Venendo all'esame delle modifiche apportate dal Senato, ricorda che l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge, modificato nel corso dell'esame in prima lettura della Camera dei deputati, rimette ad un apposito regolamento la definizione delle procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che intendano procedere all'affidamento di talune forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici. Si tratta, in altre parole, dei contratti di

appalto dati a terzi per la fornitura degli strumenti informatici e dei relativi programmi e per la loro manutenzione con l'annessa assistenza al personale. Come emerso già nel primo passaggio parlamentare, tale affidamento è particolarmente delicato in quanto si tratta di affidare a soggetti terzi, estranei alla pubblica amministrazione, strumenti e informazioni sul concreto funzionamento di servizi strategici del nostro Paese. A tal proposito, in relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero della difesa, il Senato ha modificato la relativa disciplina prevista dal decreto-legge. Evidenzia, quindi, che il Ministero della difesa può ora procedere attraverso un proprio Centro di valutazione, mentre nel testo inizialmente trasmesso alla Camera questa non era una possibilità bensì la modalità prescritta di svolgere la verifica del rischio. La modifica approvata dal Senato introduce analoga previsione per il Ministero dell'interno, che così può avvalersi anch'esso di un proprio Centro di valutazione.

Altra modificazione approvata dal Senato specifica che il Centro di valutazione del Ministero della difesa e quello del Ministero dell'interno sono accreditati presso il Centro di Valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e sono tenuti ad impiegare metodologie di verifica e test quali definiti dal medesimo Centro di Valutazione e certificazione nazionale. Inoltre, la modifica approvata dal Senato sopprime la previsione (contenuta nel testo originario del decreto-legge) di un « raccordo » del Centro di valutazione del Ministero della difesa – cui ora si aggiunge, si è detto, il Centro di valutazione del Ministero dell'interno – con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per i profili di rispettiva competenza. La diversa previsione introdotta dal Senato dispone un obbligo di informativa da parte dei richiamati Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa al Centro di Valutazione e certificazione nazionale, secondo modalità da stabilirsi con un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Ritiene che la finalità di tale novella sia quella di assicurare il coordinamento delle attività di verifica svolte dai diversi Centri di valutazione contemplati dal decreto e perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni in presenza di medesimi condizioni e livelli di rischio.

Ulteriori modifiche introdotte dal Senato sono in massima parte connesse all'istituzione del richiamato Centro di valutazione presso il Ministero dell'interno ed hanno, pertanto, natura di mero coordinamento. Ritiene che le novità introdotte dal Senato migliorino il testo del decreto-legge nella misura in cui individuano ulteriori soggetti chiamati a garantire il corretto funzionamento di servizi digitali strategici per il Paese e prevedono più funzionali forme di raccordo tra i medesimi attori istituzionali.

Tali modifiche costituiscono, a suo avviso, un ulteriore passo avanti nella predisposizione di iniziative concrete volte ad elevare gli *standard* di sicurezza delle infrastrutture critiche e strategiche del Paese dal cui corretto funzionamento dipende, in molti casi, la sicurezza stessa dello Stato e dei suoi cittadini e, a questo proposito, ricorda che nei giorni scorsi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che istituisce, presso il DIS, l'apposito Centro italiano di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (Csirt *Computer security incident Response team*), in linea con quanto previsto dalla più recente normativa europea, da tempo recepita dal nostro Paese. Un altro tassello importante dell'architettura nazionale *cyber* che favorirà una più efficace gestione tecnica degli incidenti a livello nazionale e internazionale in linea con quanto previsto dal nuovo Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Conclude formulando una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO la condivide.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, riferisce che il decreto-legge n. 104 del 2019, approvato con modificazioni dal Senato, contiene disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione di alcuni ministeri. Rileva, quindi, che il provvedimento, nel testo uscito dal Consiglio dei ministri, si componeva di 8 articoli, e – durante l'esame parlamentare – si è arricchito di vari commi e articoli aggiuntivi.

In estrema sintesi, l'articolo 1 trasferisce nuovamente al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Durante l'esame al Senato sono poi stati introdotti gli articoli 1-*bis*, 1-ter e 1-quater, che recano misure urgenti nell'ambito delle materie di competenza dello stesso Ministero. L'articolo 2 dispone, innanzitutto, il trasferimento al Ministero degli affari esteri delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. L'articolo 4 istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare i controlli di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione. L'articolo 5 novella l'articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevedendo che il Ministero dell'ambiente sia articolato in dipartimenti, in numero non superiore a due. Viene, inoltre, soppressa la figura del segretario generale. L'articolo 6 reca disposizioni in materia di dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riducendo da due a uno i posti di livello dirigenziale generale. L'articolo 7 stabilisce la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fino all'insediamento del nuovo consiglio, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Passando alle disposizioni di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 3 provvede, ai commi da 1 a 5, a rideterminare e a rimodulare gli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di garantire la copertura finanziaria dell'attuazione della delega prevista dalla legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, per l'adozione – entro il 30 settembre 2019 – dei decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia, i cui schemi sono attualmente all'esame del Parlamento. Si tratta delle risorse stanziate per l'adozione di provvedimenti normativi volti a correggere e integrare i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, e allocate nel fondo istituito dall'articolo 35

del decreto-legge n. 113 del 2018. In particolare le risorse di tale fondo vengono determinate in 68,7 milioni di euro per l'anno 2019, mentre per gli anni successivi, sino a oltre il 2028, sono previsti, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, contributi annuali di poco inferiori a 120 milioni di euro; le risorse del fondo per interventi strutturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 292 del 2004 sono poi incrementate di 6,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,5 milioni per l'anno 2020, di 3,3 milioni per l'anno 2021 e di 3,8 milioni per l'anno 2022.

Il comma 6, invece, si propone di incrementare il monte ore medio di straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnato nell'operazione « Strade sicure », per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, portandolo dalle attuali 14,5 a 21 ore mensili, con la promessa, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, di ulteriori interventi normativi che consentano il pieno soddisfacimento dell'esigenza (almeno 38 ore mensili). Ritiene che si tratti di una misura che possa incontrare il consenso di tutti anche in ragione di quelle che è emerso nel corso dell'indagine conoscitiva che la Commissione ha condotto.

L'articolo 3-*bis*, introdotto al Senato, incrementa di ulteriori 60,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, il fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, provvedendo a reperire le relative risorse mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni finanziarie delle spese di alcuni ministeri. Il Ministero della difesa vi contribuisce con 28 milioni nel 2020 (16 milioni sulla missione 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza e 12 milioni sulla missione 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza) e con 31 milioni nel 2021 e anni successivi (13 milioni sulla missione 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza e 18 milioni sulla missione 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza). Questi aspetti sono stati peraltro messi in luce dal relatore onorevole Fiano nell'audizione dello scorso 5 novembre sull'atto del Governo n. 119.

Infine, l'articolo 3-*ter* sostituisce le tabelle B e C allegate al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 relative alle qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle misure dello stipendio tabellare, delle indennità e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ravvisa un serio elemento critico del provvedimento nel fatto che le risorse necessarie per incrementare da 14,5 a 21 il numero delle ore di straordinario remunerate nell'ambito dell'operazione « Strade Sicure » vengano reperite sottraendole dai capitoli degli stati di previsione di altri ministeri destinati alla spesa per la sicurezza. Non si è, dunque, in presenza di risorse aggiuntive come, ad esempio, è accaduto con il fondo appositamente istituito nel decreto sicurezza, ma si tratta di una mera partita di giro. Considera questa impostazione non accettabile e solleva dubbi sull'opportunità di votare a favore del provvedimento.

Salvatore DEIDDA (FDI) si associa alle considerazioni del collega Ferrari, che ha evidenziato come le risorse per gli straordinari dell'operazione « Strade Sicure » siano insufficienti e frutto di un mero spostamento di poste di bilancio. Osserva, poi, che le ore di straordinario effettive prestate dai militari impiegati nell'operazione rimangono comunque superiori a quelle pagate, nonostante l'incremento previsto e perciò non ritiene soddisfacente la misura che il provvedimento dispone. Anche con riguardo all'incremento delle risorse per il riordino dei ruoli e delle carriere sottolinea l'inadeguatezza delle risorse stanziate rispetto alle esigenze e ricorda che i delegati della rappresentanza militare hanno espresso, nel corso dell'attività conoscitiva svolta sullo schema di decreto correttivo all'esame della Commissione, un orientamento fortemente contrario.

Maria TRIPODI (FI) condivide le opinioni dei deputati Ferrari e Deidda.

Giovanni RUSSO (M5S) presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO la condivide.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) osserva come i 60,5 milioni di euro che andranno ad incrementare i fondi per il riordino dei ruoli e delle carriere siano ottenuti tramite una riduzione della spesa destinata all'ordine pubblico e alla sicurezza di 1,5 milioni, per il ministero dell'economia e finanze, di 9,5 milioni, per il ministero dell'interno, di 3 milioni, per il ministero della giustizia e di 1 milione, per il ministero dei trasporti, oltre a quelle a valere sul bilancio della Difesa. Ribadisce che si tratta di un metodo sbagliato e preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega.

Umberto BURATTI (PD) evidenzia come il provvedimento d'urgenza nasce dall'esigenza di dare una risposta alle problematiche considerate prioritarie per il buon funzionamento del comparto difesa e sicurezza. Peraltro, la risposta fornita dal provvedimento appare sicuramente importante quale segnale di attenzione che sinora era mancato e preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Giovanni RUSSO (M5S) sottolinea come l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione nell'ambito dell'operazione Strade Sicure abbia evidenziato che l'incremento delle ore di straordinario pagate, pur se non copre totalmente le ore effettivamente prestate, rappresenta comunque un passo nella giusta direzione. Ribadisce, poi, quanto già evidenziato dai relatori sull'Atto del Governo n. 119, precisando che le risorse stanziate dal decreto sul riordino dei ruoli e delle carriere si aggiungono e, quindi, vanno ad incrementare ulteriormente la disponibilità dei fondi già stanziati.

Antonio DEL MONACO (M5S) ricorda che le finalità che perseguono le norme del provvedimento che interessano il comparto difesa e sicurezza sono state condivise da tutti i gruppi della Commissione. Ribadisce, quindi, che il provvedimento è volto a dare la giusta considerazione a esigenze che si sono manifestate come prioritarie.

Salvatore DEIDDA (FDI) manifesta apprezzamento per l'operato dei nostri militari e si rammarica per la situazione di forte disagio in cui si trova a causa di un provvedimento che destina risorse al personale ma, al contempo, ne sottrae altrettante alle dotazioni finanziarie volte a garantire la sicurezza. Preannuncia, quindi, un voto contrario da parte del gruppo di Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 novembre 2019 — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 10.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2019, relativo all'adeguamento della linea SAR/SMI/antincendio dell'Aeronautica militare.
Atto n. 125.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine di quaranta giorni per l'espressione del parere sugli schemi di decreto all'ordine del giorno cade il 19 novembre 2019 e che sono stati assegnati anche alla Commissione bilancio che ha già trasmesso, il 23 ottobre, i propri rilievi che consistono in una valutazione favorevole.

Francesco D'UVA (M5S), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto in esame prevede l'acquisto per l'Aeronautica militare di 17 elicotteri della linea di ricerca e soccorso (SAR – *Search and Rescue*), dotati di capacità di intercettazione di aeromobili a bassa quota e velocità (SMI – *Slow Mover Interceptor*). Il programma è inserito nel Documento programmatico pluriennale della difesa 2019-2021 tra quelli in avvio nel corrente anno. Osserva, quindi, che proprio nella seduta dello scorso 6 novembre la Commissione ha trattato di un programma d'arma inerente agli elicotteri LUH, destinati però all'Esercito e ai Carabinieri. Rammenta, altresì, che la fornitura di elicotteri da parte dell'Agusta-Westland conosce una lunga tradizione. Già nel 1977 furono acquistati 35 esemplari; nel 2008 questa Commissione dette poi favorevole parere per l'acquisto di ulteriori 12, volti a sostituire i precedenti; analogo parere favorevole fu espresso nel 2010 per altri 10.

È un elicottero che è stato definito con due acronimi: *AW139* o HH139. Il primo metteva in evidenza la casa produttrice (Agusta-Westland); il secondo la funzione (*Hospital Helicopter*). Ha medie dimensioni, 2 turbine, capienza di 15 posti ed è dotato di sistemi avionici, di comunicazione radio e satellitare, di navigazione e di controllo automatico. Si tratta di un mezzo versatile in grado di cambiare rapidamente la propria configurazione interna, passando da quella per il soccorso aereo a quella per il soccorso sanitario di urgenza o per il trasporto passeggeri. L'elicottero, in linea già da diversi anni, è stato originariamente sviluppato dall'industria nazionale (Agusta Westland), congiuntamente all'industria americana (Bell). Successivamente il programma è stato interamente acquisito dall'industria nazionale (divisione elicotteri di Leonardo LHD).

La scheda redatta dallo stato maggiore della Difesa riferisce che l'acquisto dei nuovi elicotteri – destinati al 15° Stormo dell'Aeronautica militare – è volto a colmare un *deficit* capacitivo derivato dalla radiazione, avvenuta nel 2014, degli elicotteri HH-3F e che, negli ultimi anni, si è accentuato con il progressivo invecchiamento della linea *HH-212*. Al riguardo, ricorda che al 15° Stormo dell'Aeronautica militare sono assegnati numerosi e delicati compiti, che spaziano dal recupero degli equipaggi di aeromobili militari incidentati, alla ricerca e al soccorso in mare e in montagna, all'intervento contro la minaccia terroristica recata da piccoli velivoli sottoposti a dirottamento, al trasporto sanitario d'urgenza, all'intervento in caso di pubbliche calamità e alla lotta agli incendi boschivi. Secondo quanto riferito dall'Amministrazione proponente, i nuovi elicotteri – che presentano una serie di migliorie volte a colmare specifiche carenze riscontrate sugli elicotteri già in servizio o derivanti dai nuovi *standard* normativi in materia di navigazione e traffico aereo – saranno distribuiti su sei basi nazionali al fine di assicurare la più omogenea copertura del territorio nazionale. I siti produttivi sono ubicati nelle province di Varese, Roma e Frosinone. I settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria aerospaziale; le ricadute occupazionali del programma non sono quantificate sebbene l'Amministrazione della Difesa preveda positive ricadute per l'industria aerospaziale nazionale.

L'avvio del programma è previsto nell'anno in corso e la conclusione nel 2033. L'onere finanziario è pari a 765, 8 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate da tre leggi: la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017, articolo 1, comma 140); la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018, articolo 1, comma 1072); e la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019, articolo 1, comma 95). L'ammontare complessivo dell'onere è suddiviso in due *tranche*, che su cinque annualità (dal 2023 al 2027) si sovrappongono. In particolare, l'importo della prima *tranche* è pari a 512,07 milioni di euro dal 2019 al 2027 ed è imputato alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge di bilancio 2017 e del Fondo di cui all' articolo 1, comma 1072 della legge di bilancio 2018. L'importo della seconda *tranche*, pari a 253,73 milioni di euro dal 2023 al 2033 è imputato ai fondi di cui all'articolo 1, comma 95 della legge di bilancio 2019. Conclude osservando come la scheda tecnica sottolinei che l'attuale numero di macchine (13 elicotteri) è insufficiente ad assicurare la necessaria copertura dell'attività di ricerca e soccorso sul territorio nazionale e che nei costi del programma sono ricomprese anche le spese relative al supporto logistico integrato per 10 anni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 41/2019, relativo all'acquisizione di 9 veicoli PIAGGIO-P-180 EVO PLUS.
Atto n. 127.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, osserva che la flotta dei velivoli P-180 è impiegata prevalentemente per la formazione e l'addestramento degli equipaggi destinati alle linee trasporti presso il Centro Addestramento equipaggi Multi Crew (C.A.E. Multicrew) dell'Aeronautica militare, per attività di controllo e calibrazione delle radioassistenze (versione *EC-180-A*), per attività di sorveglianza marittima, per le esigenze del Dipartimento della Protezione civile, per attività di sperimentazione di volo, reale e addestrativa, per collegamento e trasporto regionale delle Forze armate, infine, per capacità di trasporto sanitario d'urgenza (versione *VC180-B – Avanti II*).

Riferisce, quindi, che secondo quanto riportato nella scheda predisposta dallo stato maggiore della Difesa, il programma è finalizzato all'ammodernamento e al rinnovamento della flotta *PIAGGIO P-180* dell'Aeronautica militare e prevede l'acquisizione di 9 velivoli della categoria *P-180 EVO PLUS* (5 in versione EVO e 4 in configurazione Radiomisure), di cui 6 destinati a sostituire i *P-180 AVANTI* dell'Aeronautica più datati e contraddistinti da obsolescenze tali da non consentirne l'ammodernamento e 3 destinati, invece, a conseguire il dimensionamento capacitivo programmato della flotta al fine di assolvere i compiti assegnati. Inoltre, il programma prevede l'ammodernamento di 19 velivoli, attualmente in versione *Avanti* e Avanti II (11 dell'Aeronautica, 3 dell'Esercito, 3 della Marina e 2 dei Carabinieri), che verranno configurati nella versione *Avanti II+*. Il programma è completato dall'acquisizione di *consolle*, da installare su tre dei quattro velivoli che saranno acquistati in versione Radiomisure e di un simulatore per addestramento degli equipaggi. Con specifico riguardo alle attività di ammodernamento, la scheda tecnica precisa che si tratta di aggiornare gli apparati e *software* di bordo, gli apparati propulsivi, installare un nuovo carrello di atterraggio, implementare i sistemi di visione notturna e configurare i velivoli per missioni di trasporto di persone ferite (ME-

DEVAC). Per quanto concerne, infine, la parte del programma relativa all'acquisto di un simulatore di volo, la scheda dello stato maggiore precisa che la cabina di pilotaggio dovrà essere completamente chiusa e pienamente rappresentativa dell'aereo reale, mentre per quanto attiene agli adempimenti necessari ai fini della successiva operatività del simulatore, viene fatto presente che occorre procedere al completamento delle operazioni necessarie per ospitare e rendere operativo il simulatore presso il Centro Addestramento Equipaggi di Pratica di Mare. Inoltre, sia il simulatore, sia i velivoli saranno supportati attraverso la catena logistica dell'Aeronautica militare, implementando un contratto di supporto logistico integrato da parte della ditta costruttrice per i primi dieci anni di vita. Al riguardo, lo stato maggiore Difesa, come indicato nella scheda illustrativa del programma SMD 41/2019, al punto 2.c., ha confermato che tali costi sono ricompresi nel costo complessivo del programma. Peraltro, il Documento Programmatico Pluriennale della Difesa per il triennio 2019-2021 fa riferimento al supporto logistico integrato all'interno di una più generale scheda denominata « Flotta trasporto utility a APR interagenzia », concernente anche altri programmi d'arma già esaminati dalla Commissione (Atto n. 112).

L'avvio del programma è previsto nell'anno 2020 e la sua conclusione nel 2029. L'onere finanziario rappresentato dall'Amministrazione della Difesa è pari a 143,5 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate da due leggi: la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017, articolo 1, comma 140) e la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018, articolo 1, comma 1072). Al riguardo, la Commissione bilancio, in data 23 ottobre, si è espressa favorevolmente sui profili di carattere finanziario del provvedimento.

Per quanto riguarda i comparti industriali interessati (che sono quelli dell'industria aeronautica e di sviluppo *software* per l'aggiornamento dell'avionica di bordo), la scheda indica che l'ammodernamento della flotta *P-180* sarà affidato completamente alla Piaggio Aero Industries. Si riserva, pertanto, di presentare una proposta di parere favorevole.

Salvatore DEIDDA (FDI) sottolinea come la Commissione abbia sempre lavorato in un clima di collaborazione e si rammarica del fatto che alcuni colleghi della maggioranza appartenenti ad altre Commissioni abbiano strumentalizzato il voto sul precedente provvedimento per alimentare polemiche sui social media.

È molto più importante capire piuttosto quali siano i compiti che dovranno svolgere i velivoli oggetto dell'acquisizione e se il numero dei mezzi previsto sia sufficiente per le esigenze dell'Aeronautica.

Il sottosegretario Angelo TOFALO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nella successiva seduta.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ricorda che, in origine, le esigenze dell'Aeronautica indicavano come priorità lo sviluppo e l'acquisizione di un sistema di droni di categoria MALE, denominati P.2HH. Il programma oggi in esame rappresenta, quindi, un ripiego dettato da esigenze di sostenere un'azienda che si è venuta a trovare in difficoltà nella catena produttiva anche a causa delle incertezze manifestate dalla politica. Non mette in discussione l'utilità dei velivoli, ma ribadisce che le priorità dell'Aeronautica militare erano altre e, pertanto, considera opportuno svolgere un'attività conoscitiva, anche al fine di evitare che importanti risorse della Difesa possano essere impiegate per finalità non di primaria importanza.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, ricorda che il programma si riferisce a velivoli di indubbia utilità e che consentono, peraltro, anche di salvare vite umane. Evidenzia poi che il programma d'armamento è riferibile al precedente Governo e che la relativa richiesta è ascrivibile allo stato maggiore dell'Aero-

nautica militare. Infine, osserva che il programma è finalizzato anche a sostituire sei precedenti velivoli, oramai obsoleti e non più in grado di assicurare la relativa capacità.

Gianluca RIZZO, *presidente*, coglie l'occasione per chiedere al Governo se – per il caso che la Commissione non riesca a rispettare il termine del 19 novembre – sia disponibile ad accogliere i pareri sugli atti pendenti anche in un tempo successivo.

Il sottosegretario Angelo TOFALO risponde affermativamente.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

ALLEGATO 1

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, (C. 2100 – B Governo), come approvato dalla Camera con modificazioni e poi dal Senato con modificazioni;

udita la relazione del deputato Iovino nella seduta del 12 novembre 2019;

tenuti presenti i contenuti del parere già reso nella seduta della Commissione del 16 ottobre 2019, i cui contenuti sono stati in gran parte recepiti dalle Commissioni referenti in sede di prima lettura;

rilevato che:

le modifiche introdotte dal Senato individuano ulteriori soggetti chiamati a garantire il corretto funzionamento di servizi digitali strategici per il Paese e prevedono più funzionali forme di raccordo tra i medesimi attori istituzionali;

tali modifiche si inseriscono nel più generale quadro strategico nazionale per la sicurezza e la difesa cibernetica, il quale, considerati i molti ambiti di competenza e il carattere trasversale e asimmetrico della minaccia cibernetica, coinvolge una pluralità di soggetti istituzionali;

nel complesso le modifiche testuali apportate dal Senato sono volte a elevare gli *standard* di sicurezza delle infrastrutture critiche e strategiche del Paese dal cui corretto funzionamento dipende, in molti casi, la sicurezza stessa dello Stato e dei suoi cittadini,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (C. 2242 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, C. 2242 Governo, approvato dal Senato;

rilevato, con riferimento alle disposizioni di competenza della Commissione difesa che:

l'articolo 3 provvede, ai commi da 1 a 5, a rideterminare e a rimodulare gli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di garantire la copertura finanziaria dell'attuazione della delega prevista dalla legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, per l'adozione – entro il 30 settembre 2019 – dei decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia i cui schemi sono attualmente all'esame del Parlamento;

l'articolo 3-*bis*, introdotto al Senato, incrementa di ulteriori 60,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, il fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, provvedendo a reperire le relative risorse mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni finanziarie delle spese di alcuni ministeri;

il comma 6 del predetto articolo 3 a sua volta incrementa il monte ore medio di straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnato nell'operazione « Strade sicure », per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2019, portandolo dalle attuali 14,5 a 21 ore mensili, con la premessa, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, di ulteriori interventi normativi che consentano il pieno soddisfacimento dell'esigenza (almeno 38 ore mensili);

l'articolo 3-*ter* sostituisce le tabelle B e C allegate al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 relative alle qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle misure dello stipendio tabellare, delle indennità e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017. C. 1990 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 105

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 1991 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 106

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1992 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 108

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole).* 110

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014. C. 1994 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 111

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)* 113

ALLEGATO 1 (Relazione tecnica) 127

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 116

ALLEGATO 2 (Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009) 139

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 122

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e IX) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 124

ALLEGATO 3 (Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009) 160

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017. C. 1990 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 9 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 16 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.

Segnala quindi che dal nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità. Osserva comunque che sul punto è opportuna una conferma da parte del Governo, anche in considerazione delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del suddetto disegno di legge sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022.

Inoltre segnala che il decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2019 il programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se le risorse rese indisponibili debbano intendersi riferite per quota parte ai fondi speciali e, in tal caso, in quale misura a valere sui singoli accantonamenti. Ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai citati aspetti anche al fine di assicurare la disponibilità delle risorse utilizzate per l'anno 2019 a copertura del presente provvedimento sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bi-

lancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 23.253 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Segnala inoltre che la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1990 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 23.253 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
C. 1991 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla

Commissione bilancio nella seduta del 16 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 23 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.

Segnala quindi che dal nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo, anche in considerazione delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del suddetto disegno di legge sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022.

Inoltre segnala che il decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2019 il programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se le risorse rese indisponibili debbano intendersi riferite per quota parte ai fondi speciali e, in tal caso, in quale misura a valere sui singoli accantonamenti. Rileva pertanto la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai citati aspetti anche al fine di assicurare la disponibilità delle risorse utilizzate per l'anno 2019 a copertura del presente provvedimento sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 77.508 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Evidenzia inoltre che la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1991 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 77.508 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

C. 1992 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 23 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.

Segnala quindi che dal nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo, anche in considerazione delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del suddetto disegno di legge sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022.

Inoltre segnala che il decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2019 il programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se le ri-

sorse rese indisponibili debbano intendersi riferite per quota parte ai fondi speciali e, in tal caso, in quale misura a valere sui singoli accantonamenti. Ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai citati aspetti anche al fine di assicurare la disponibilità delle risorse utilizzate per l'anno 2019 a copertura del presente provvedimento sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 111.236 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Assicura inoltre che la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1992 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 111.236 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 23 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.

Segnala quindi che dal nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo, anche in considerazione delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del suddetto disegno di legge sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022.

Inoltre segnala che il decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2019 il programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se le risorse rese indisponibili debbano intendersi riferite per quota parte ai fondi speciali e, in tal caso, in quale misura a valere sui singoli accantonamenti. Rileva pertanto la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai citati aspetti anche al fine di assicurare la disponibilità delle risorse utilizzate per l'anno 2019 a copertura del presente provvedimento sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Evidenzia inoltre che la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di

legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1993 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.
C. 1994 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 23 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.

Segnala quindi che dal nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità. Sul punto evidenzia comunque l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo, anche in considerazione delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del suddetto disegno di legge sul programma « Fondi di riserva e

speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022.

Inoltre segnala che il decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2019 il programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se le risorse rese indisponibili debbano intendersi riferite per quota parte ai fondi speciali e, in tal caso, in quale misura a valere sui singoli accantonamenti. Ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai citati aspetti anche al fine di assicurare la disponibilità delle risorse utilizzate per l'anno 2019 a copertura del presente provvedimento sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 81.547 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Assicura inoltre che la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1994 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 81.547 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del

medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma « Fondi di riserva e speciali » per gli anni 2020-2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.
C. 1027-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge – nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito – reca disposizioni relative alla retribuzione del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura e che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la proposta è assistita, al comma 2, da una clausola generale di invarianza finanziaria, evidenzia in primo luogo la necessità di acquisire gli elementi necessari ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dall'estensione alle delegazioni diplomatiche speciali della possibilità – già riconosciuta alle rappresentanze diplomatiche, agli uffici consolari di prima categoria e agli istituti italiani di cultura – di assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio. Infatti, poiché non risulta modificato il contingente complessivo delle unità da assumere con le predette modalità, ritiene necessario chiarire se possa determinarsi comunque – sia pure all'interno del predetto limite – un incremento di contratti rispetto a quelli attualmente stipulati, con conseguenti maggiori oneri; qualora il limite massimo di assunzioni risulti già raggiunto a normativa vigente, se possano verificarsi criticità sul piano amministrativo per le amministrazioni che dovessero essere costrette, ai fini del rispetto del limite stesso, a rinunciare a parte dei contratti stipulati. Osserva inoltre che la proposta interviene su vari punti della disciplina in materia di retribuzione del personale in questione, talvolta modificando o integrando, e talvolta semplicemente riformulando le vigenti disposizioni. Occorrerebbe quindi, a suo avviso, precisare i profili effettivamente innovativi delle disposizioni in esame, anche alla luce della prassi attualmente adottata per l'applicazione della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Rileva come tali indicazioni appaiano necessarie per verificare l'effettivo impatto finanziario delle disposizioni che si intende introdurre. Segnala che andrebbero altresì indicati i possibili riflessi finanziari della disposizione che prevede che il Ministero degli affari esteri si avvalga « ove possibile », ai fini del reclutamento del suddetto personale, di agenzie specializzate a livello internazionale. In particolare, andrebbero chiariti gli effettivi margini di discrezionalità per il Ministero nell'applicazione della disposizione, precisando, per converso, le condizioni che ne rendono possibile la disapplicazione. Fa presente che un chiarimento appare altresì opportuno in merito alla disposizione che estende da 45 a 90 giorni il periodo massimo in cui l'impiegato assunto a tempo indeterminato può godere dell'intera retribuzione in caso di malattia, nonché a quella che estende da 15 a 30 giorni il termine in base al quale, in caso di ulteriore prolungamento del periodo di

malattia, la retribuzione è ridotta di un quinto.

Appare infine opportuna, a suo avviso, l'acquisizione di una valutazione in merito agli effetti finanziari discendenti dalla norma che ridefinisce la disciplina dei viaggi di servizio, di cui al comma 1, lettera *g)*, capoverso comma 2.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, a condizione che sia espunta dal testo del provvedimento la previsione della corresponsione in valuta locale della retribuzione del personale a contratto in tutti gli uffici all'estero *(vedi allegato 1)*.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1027-A, recante Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura;

preso atto della relazione tecnica trasmessa dal Governo, da cui si evince che:

le lettere *a)*, b), prima parte, e c) del comma 1 dell'articolo 1 consentono l'assunzione di personale a contratto a legge locale anche nelle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

tale ampliamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il contingente complessivo del personale in parola resta fissato dall'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che non viene novellato dal presente provvedimento;

il ricorso ad Agenzie specializzate ai fini della determinazione della retribuzione annua di cui all'articolo 157, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, del presente provvedimento, non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato giacché la possibilità di avvalersi di tali Agenzie è già prevista dall'articolo 171, comma 3, lettera *a)*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica con riferimento alla definizione dell'indennità di servizio all'estero del personale di ruolo;

a tali attività il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fa fronte con lo stanziamento di bilancio iscritto sul capitolo 1292 dello stato di previsione del medesimo Ministero, dedicato all'acquisto di beni e servizi, che presenta la necessaria disponibilità, anche per effetto della riprogrammazione delle iniziative cui lo stesso è finalizzato;

la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 1, nel sostituire integralmente l'articolo 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in materia di retribuzione da corrispondere al personale assunto a contratto presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ne novella il quarto comma con l'obiettivo di ristabilire il principio della corresponsione in valuta locale della retribuzione del personale a contratto in tutti gli uffici all'estero;

tale novella appare tuttavia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e deve pertanto essere soppressa, poiché la sua introduzione implicherebbe la disapplicazione della regola generale disposta dal decreto interministeriale del 31 dicembre 2002, n. 033/5949, attuativo del vigente quarto comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che prevede la determinazione e corresponsione in euro della retribuzione del personale a contratto;

il ritorno alla valuta locale, infatti, esporrebbe lo Stato alla necessità di farsi

carico degli oneri connessi alla variabilità delle retribuzioni derivanti dalla fluttuazione delle valute (cosiddetto « rischio di cambio »);

l'attuazione della lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 1, recante modifiche al regime di assenze dal servizio, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'aumento del periodo di assenza retribuita per malattia comporta solo la rinuncia ad una minore spesa eventuale, derivante dalla decurtazione delle retribuzioni in seguito al superamento del periodo di malattia retribuita attualmente concesso;

infatti, poiché la minore spesa derivante dall'attuazione della norma attualmente vigente è puramente ipotetica e dipende esclusivamente da comportamenti e situazioni individuali non prevedibili dei singoli dipendenti, quali l'insorgenza di stati di malattia che giustificano l'astensione dal lavoro, in via prudenziale è già prevista in bilancio la spesa per la corresponsione al personale in questione dell'intera retribuzione, comprensiva dei contributi previdenziali;

in ogni caso, peraltro, l'assenza retribuita del dipendente non comporta per l'amministrazione obblighi di assunzioni sostitutive, posto che le assunzioni di personale temporaneo sono strettamente vincolate ai casi nei quali al dipendente sostituito sia sospeso il trattamento economico, come previsto dall'articolo 153, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sia nel testo attualmente vigente, sia in quello modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b),* del provvedimento in esame;

inoltre, il prolungamento del periodo di assenza retribuita comporta automaticamente una corrispondente riduzione dei casi nei quali è possibile provvedere alla sostituzione con personale temporaneo;

la lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 1 introduce una possibilità di opzione a favore dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, giacché quest'ultimo, anziché usufruire del rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, può richiedere, oltre alle spese di viaggio, un'indennità pari ad un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento;

tale opzione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la possibilità di effettuare o meno viaggi di servizio è soggetta al limite di spesa costituito dalle disponibilità finanziarie effettivamente presenti sul bilancio della sede,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* l'articolo 157 è sostituito dal seguente: « Art. 157. – (*Retribuzione*) – 1. *con le seguenti:* i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 157 sono sostituiti dai seguenti: « *1*.

Conseguentemente, alla medesima lettera e)*, capoverso Art. 157, sopprimere il comma 4.* ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Zangrillo 1.5, che subordina l'eventuale avvalimento da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di agenzie specializzate a livello internazionale alla previa selezione

tramite gara a evidenza pubblica. Al riguardo, pur rilevando il carattere eventuale del suddetto avvalimento e la previsione di una specifica clausola di neutralità di cui risulta corredata la proposta emendativa in esame, ritiene tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della predetta clausola ad assicurare la neutralità finanziaria della proposta emendativa, anche alla luce di quanto risulta dalla relazione tecnica sul provvedimento.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime nulla osta su tutte le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, in quanto non suscettibili di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere nulla osta sulle proposte emendative trasmesse.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, osserva che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante norme in materia di trasferimento di funzioni e di riorganizzazione di Ministeri. Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferiti al testo originario del provvedimento.

Riguardo all'articolo 1, recante disposizioni sul trasferimento al Ministero dei beni culturali delle funzioni in materia di turismo, in merito ai profili di quantificazione, pur considerando la clausola di invarianza di cui al comma 18 e l'esiguità delle risorse umane e finanziarie oggetto delle norme di trasferimento, ritiene opportuno acquisire conferma che, per effetto dello stesso, l'onere complessivo per il personale trasferito non subisca incrementi dovuto ad eventuali aumenti retributivi connessi all'applicazione del trattamento dell'amministrazione di destinazione.

Quanto ad eventuali spese *una tantum*, dovute alle operazioni materiali di trasferimento, non formula osservazioni nel presupposto della possibilità di ricorso alle attuali disponibilità di bilancio. Non formula altresì osservazioni riguardo alla stima degli oneri riferiti al comma 2.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal trasferimento dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e dall'istituzione presso tale ultimo Ministero di posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, nonché di ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non

generale per soprintendenze, biblioteche e archivi, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, evidenzia che l'accantonamento utilizzato ai fini del bilancio triennale 2019-2021 reca le occorrenti disponibilità. Sottolinea tuttavia che il disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586), pur ridefinendo in misura congrua rispetto agli oneri derivanti dal presente provvedimento l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali a decorrere dall'anno 2020, prevede, agli articoli 72, comma 22, e 74, comma 1, che siano temporaneamente accantonate e rese indisponibili ai fini della gestione risorse su taluni programmi di spesa, ivi compreso il programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale risultano accantonati 750 milioni di euro per il 2020, 700 milioni di euro per il 2021 e 500 milioni di euro per il 2022, senza specificare l'ammontare delle risorse eventualmente non utilizzabili sui singoli accantonamenti dei fondi speciali di competenza di ciascun ministero. In particolare, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si evidenzia esclusivamente che sul Fondo speciale di parte corrente (capitolo 6856) sono stati effettuati ulteriori accantonamenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per gli anni 2020 e 2021, mentre non risultano effettuati accantonamenti sull'anno 2022.

Su tale punto considera, pertanto, necessario acquisire dal Governo i dati occorrenti alla verifica, in sede parlamentare, delle effettive disponibilità risultanti alla luce delle risorse rese indisponibili dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 sull'accantonamento del fondo speciale di competenza di ciascun Ministero, in particolare di quello di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, anche al fine di assicurare che le risorse complessivamente utilizzate dal presente provvedimento a decorrere dal 2020 a valere sul citato accantonamento non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dei citati articoli 72, comma 22, e 74, comma 1, del disegno di legge di bilancio.

Rileva inoltre che il comma 3-*ter* dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal potenziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali inerenti al turismo, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, rinvia alle osservazioni già formulate in merito al comma 2 dell'articolo in esame.

In merito all'articolo 1-*bis*, che reca disposizioni sui servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi di quantificazione degli oneri indicati, vale a dire oneri assunzionali per 2.623.798 per il 2020, euro 5.247.596 annui a decorrere dal 2021 ed euro 145.000 per il 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Peraltro, evidenzia che gli stanziamenti sono configurati come limiti di spesa: ciò a fronte di oneri per spese di personale, che rivestono natura obbligatoria. Inoltre, il reclutamento del personale è riferito ad un contingente determinato in numero fisso e non entro un tetto massimo. In proposito ritiene necessario acquisire un chiarimento in merito alla configurazione della disposizione come limite di spesa, anche in considerazione della mancanza di una relazione tecnica che quantifichi in modo puntuale le esigenze finanziarie in questione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 1-*bis* provvede agli oneri derivanti

dall'assunzione a tempo indeterminato di 150 unità di personale non dirigenziale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dallo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, rinvia alle osservazioni già formulate in merito al comma 2 dell'articolo 1.

Riguardo all'articolo 1-*ter*, recante norme sulla tutela, sulla valorizzazione e sulla fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, in merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 2 non formula osservazioni, essendo il maggior onere recato dalla disposizione – contributo di 5 milioni di euro nel 2019, 330.000 euro nel 2020 e 245.000 euro nel 2021 in favore della società Ales S.p.A. – configurato come limite di spesa. Quanto all'impiego di quota parte – nel limite massimo del 15 per cento – degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso presso gli istituti e i luoghi di cultura statali per la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e luoghi di cultura, non formula osservazioni nel presupposto che tale specifica destinazione non pregiudichi la realizzazione di impegni già finanziati a normativa vigente a valere sulle medesime risorse. In proposito ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 1-*ter* provvede agli oneri derivanti dalla possibilità riconosciuta al Ministero per i beni e le attività culturali di avvalersi della società Ales S.p.a. per l'attività di accoglienza e vigilanza, previste dal comma 1 del medesimo articolo 1-*ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021: quanto a 5 milioni di euro per il 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2019; quanto a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021.

Ciò premesso, in merito alla prima tipologia di copertura, fa presente che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2019, al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, aveva autorizzato la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, provvedendo ad essa mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza degli importi previsti a copertura e che l'utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

In merito alla seconda modalità di copertura, rinvia alle osservazioni già formulate in merito al comma 2 dell'articolo 1.

Con riferimento all'articolo 1-*quater*, recante disposizioni sul Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, in merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto che l'onere per il compenso del Commissario è posto a carico della contabilità speciale intestata allo stesso Commissario, ritiene che andrebbero acquisiti elementi relativi all'entità di tale onere e alla disponibilità delle somme per farvi fronte senza pregiudicare interventi già programmati. Ritiene altresì utile indicare a valere su quali risorse saranno erogati i rimborsi spese a seguito della soppressione della disposizione del citato

articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017 che li imputa alle spese per la realizzazione degli interventi.

Riguardo all'articolo 2, recante disposizioni per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema Paese, in merito ai profili di quantificazione, rileva che il trasferimento di personale dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previsto dal comma 3, è suscettibile di determinare oneri nel caso in cui il trattamento corrisposto dallo stesso Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dovesse risultare più alto di quello in godimento, tenuto conto che la norma garantisce il trattamento dell'amministrazione di destinazione, ove più elevato di quello già in godimento. Ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca se tale eventualità sia concretamente realizzabile in considerazione dei contratti integrativi in essere nei due Ministeri interessati dall'operazione di trasferimento del personale.

Riguardo all'articolo 3, commi da 1 a 5, recante disposizioni sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che i commi 1 e 2 dispongono la rideterminazione delle dotazioni del fondo istituito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate attuativi della delega contenuta nel medesimo decreto legge (articolo 1, comma 2). Tale rideterminazione appare conforme a quanto rappresentato negli schemi di decreti legislativi di riordino attualmente all'esame delle Camere (si vedano gli atti del Governo 118 e 119) e nelle relative relazioni tecniche. Non formula pertanto osservazioni, anche alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso il Senato.

Non ha nulla da osservare, altresì, con riferimento alla rideterminazione delle dotazioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (comma 3) essendo l'onere limitato agli stanziamenti previsti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 4, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti sia dall'incremento del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, sia dal rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura complessivamente pari a 6,5 milioni di euro per il 2019, a 4,5 milioni di euro per il 2020, a 3,3 milioni di euro per il 2021, a 3,8 milioni di euro per il 2022, a 17 milioni di euro per il 2023 e a 11 milioni di euro per il 2024, tramite le seguenti modalità: quanto a 8 milioni di euro per il 2019, a 7 milioni di euro per il 2020, a 6 milioni di euro per il 2021 e a 7 milioni di euro per il 2022, mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla riduzione del citato Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere, come disposta, per gli importi testé richiamati, dal comma 2 del medesimo articolo 3; quanto a 17 milioni di euro per il 2023 e a 11 milioni di euro per il 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con riferimento alla prima modalità di copertura, rileva preliminarmente che gli importi ivi indicati risultano lievemente superiori all'onere oggetto di copertura, giacché l'impatto della riduzione del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere indicata in termini di saldo netto da finanziare determina effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a causa delle minori entrate tributarie e contributive generate dalla mancata destinazione delle risorse del Fondo alle finalità per le quali il Fondo era stato originariamente istituito, vale a dire la copertura di spese afferenti il personale.

Con riferimento invece alla seconda modalità di copertura, essendo l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di

politica economica riferito ad annualità successive a quelle ricomprese nell'ambito del bilancio di previsione attualmente all'esame del Parlamento, ritiene necessario che il Governo confermi la capienza del Fondo medesimo per gli anni 2023 e 2024.

Riguardo all'articolo 3, commi 6 e 7, recante disposizioni sul lavoro straordinario del personale impegnato nell'operazione « Strade sicure », in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura al Senato riguardo all'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 7 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di 4.645.204 euro per il 2019 introdotta dal precedente comma 6, che stanzia le risorse occorrenti al pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impiegato nell'operazione « Strade sicure » nel periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2019.

In particolare, ai suddetti oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, quanto a euro 3.737.108, mediante la riduzione del « Fondo per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate », di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (recante il Codice dell'ordinamento militare) e, quanto a euro 908.096, tramite la riduzione del Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con riferimento al Fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, rileva che – sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato – è risultato che, per effetto dell'adozione del presente decreto-legge, sul Fondo medesimo sono state impegnate risorse pari ad euro 3.737.108, che corrispondono alla dotazione integrale del Fondo stesso. Ciò posto ritiene pertanto necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo integrale della dotazione del Fondo in esame non comprometta la possibilità di far fronte ad eventuali deficienze di altri capitoli relativi alle Forze armate.

Con riferimento invece al Fondo di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, rammenta che tale ultima disposizione prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tanto premesso, evidenzia che – sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato – è risultato che per effetto dell'adozione del presente decreto-legge sul Fondo medesimo sono state impegnate risorse pari ad euro 908.096, che costituivano la capienza residua dello stanziamento iniziale del Fondo medesimo per l'anno 2019, pari complessivamente a 28 milioni di euro. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non comprometta la realizzazione di programmi di spesa già avviati dall'amministrazione interessata.

Con riferimento all'articolo 3-*bis*, recante disposizioni sull'incremento del Fondo per il riordino dei ruoli del personale militare e di polizia e sulla riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità del previsto stanziamento annuo, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni riguardo agli elementi sottostanti la determinazione di tale importo e riguardo alla sostenibilità delle riduzioni di spesa previste a fini di copertura rispetto alle esigenze connesse alle

funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. In ordine a quest'ultimo profilo ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione, anche al fine di escludere l'eventualità che si manifestino successive esigenze di finanziamento per far fronte ai relativi fabbisogni. Ciò anche in considerazione del carattere permanente dell'onere coperto con le predette modalità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3-*bis*, nel disporre l'incremento del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, nella misura di 60,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Al riguardo, rammenta preliminarmente che un siffatto meccanismo, per quanto non pienamente conforme al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, è già stato utilizzato dal Governo, da ultimo per la copertura di parte degli oneri recati dal decreto-legge n. 124 del 2019, in corso di conversione.

Ciò posto, da un lato evidenzia che, essendo le riduzioni degli stanziamenti di bilancio riferite esclusivamente ad aggregati contabili costituiti dalle missioni e dai programmi di spesa, come rappresentato nell'elenco 1 allegato al provvedimento in esame, risulta per tal via in sostanza preclusa la possibilità di riscontrare nel dettaglio i singoli capitoli di spesa e le sottostanti autorizzazioni legislative interessati dalle predette riduzioni, con ciò impedendo la puntuale verifica in sede parlamentare circa la riconducibilità delle risorse accantonate alle diverse categorie di spesa tipizzate dalla vigente disciplina contabile, vale a dire ai fattori legislativi, all'adeguamento al fabbisogno ovvero agli oneri inderogabili, i quali ultimi dovrebbero in linea di principio considerarsi esclusi, stante la natura obbligatoria delle prestazioni cui gli stessi sono generalmente preordinati, dall'ambito di applicazione del descritto meccanismo di riduzione. In ordine a tali problematiche, ritiene pertanto che andrebbero acquisiti elementi di maggiore informazione da parte del Governo. Dall'altro lato, considera comunque necessario acquisire un chiarimento del Governo sia in ordine alla concreta possibilità per le amministrazioni coinvolte di conseguire i previsti risparmi di spesa, sia in merito alla circostanza che il raggiungimento dei predetti obiettivi di risparmio non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse in questione.

Riguardo all'articolo 3-*ter*, che prevede la sostituzione delle tabelle B e C al decreto legislativo n. 217 del 2005 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), in merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale le modifiche apportate alle tabelle B e C allegate al decreto legislativo recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono finalizzate ad apportare delle correzioni ad errori materiali: ritiene peraltro che andrebbe acquisita conferma che la correzione di tali errori non sia comunque suscettibile di incidere su aspetti retributivi o di presentare comunque implicazioni di carattere finanziario.

Riguardo all'articolo 4, recante disposizioni sulla Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture, in merito ai profili di quantificazione, prende atto dei chiarimenti forniti durante l'esame del provvedimento presso il Senato, in particolare riguardo alla quantificazione delle spese di funzionamento, commisurate al 4 per cento della spesa di personale.

Per quanto attiene tuttavia al comma 6-*bis*, introdotto dal Senato, osserva che lo stesso prevede che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – soggetto incluso nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto economico consolidato – promuova e assicuri la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, laddove la norma vigente – articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 – assegna alla stessa Agenzia il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Ritiene in proposito che andrebbe acquisito un chiarimento circa l'effettiva portata delle modifiche in esame e la conseguente eventuale rimodulazione delle competenze in materia di sicurezza ferroviaria ed autostradale tra i diversi soggetti pubblici, anche al fine di verificare le relative implicazioni di carattere finanziario.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari complessivamente a 400.000 euro per l'anno 2019 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.

In particolare, evidenzia che la copertura dell'importo di 400.000 euro per l'anno 2019 è effettuata mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al triennio 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità, mentre alla copertura dell'importo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004. A tale ultimo proposito, rammenta che detta disposizione ha definito gli importi relativi alla quota delle maggiori entrate, derivanti dall'incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione previsto dalla medesima disposizione, oggetto di riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo in ordine al fatto che la citata riduzione delle risorse di cui la normativa vigente prevede la riassegnazione al predetto Ministero non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di finalità eventualmente già programmate a valere sulle medesime risorse.

Riguardo all'articolo 5, recante disposizioni sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 6, recante disposizioni urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 7, in materia di continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato 2)* e si riserva di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Nuovo testo C. 1524 e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, nel testo risultante degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento presenta profili di possibile onerosità in relazione a diverse iniziative ed interventi da esso previsti, a fronte dei quali il testo provvede ad indicare uno stanziamento, configurato come limite di spesa, pari a 200.000 euro annui, per il triennio 2020-2022 da destinare alle sole esigenze di formazione in ambito scolastico. Premessa la necessità di acquisire elementi di valutazione riguardo agli elementi sottostanti la definizione di tale limite di spesa e riguardo all'effettiva disponibilità delle relative risorse, poste a carico del Fondo « La Buona scuola », si evidenzia che non risultano stimati – e, quindi, coperti – ulteriori possibili oneri suscettibili di prodursi per effetto delle disposizioni in esame (articolo 7, comma 1). Appare quindi necessario, a suo avviso, acquisire i dati e gli elementi idonei a quantificare le occorrenze finanziarie connesse all'applicazione della normativa in esame. Ciò, in particolare, con riferimento alla possibilità di disporre progetti d'intervento educativo di minori prima del loro eventuale affidamento (già previsto a normativa vigente) ai servizi sociali o collocamento in una struttura di accoglienza da parte del Tribunale per i minorenni, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, capoverso Art. 25, comma 5. Segnala che profili di onerosità sono, altresì, prefigurabili riguardo alla possibilità da parte del Tribunale dei minorenni di disporre il proseguimento delle suddette misure di affidamento ai servizi sociali o collocamento in una struttura di accoglienza oltre il termine del ventunesimo anno (termine previsto a normativa vigente) e fino al compimento del 25° anno di età dell'interessato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, capoverso Art. 29-*bis*.

Rileva, altresì, l'esigenza che vengano forniti dati ed elementi di valutazione relativi alle spese per l'implementazione della piattaforma *e-learning* Elisa, eventualmente ulteriori rispetto a quelle che già troverebbero copertura nelle sopra indicate risorse del Fondo « La Buona scuola ». Un chiarimento appare inoltre opportuno, a suo avviso, in merito agli oneri derivanti dall'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un servizio di assistenza delle vittime di bullismo e cyberbullismo accessibile tramite il numero telefonico nazionale gratuito del 114, attivo 24 ore su 24, nonché alla promozione, per le medesime finalità di assistenza, di un'applicazione informatica da parte del Ministero dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Fa presente, in fine, come andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo in merito alla possibilità che i percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi, la cui attivazione è rimessa in ambito scolastico alla valutazione del Dirigente scolastico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, capoverso articolo 5, comma 1, possano essere effettivamente realizzati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 7 stanzia risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sul Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione emotiva, della comunicazione non violenta dei conflitti tra pari e all'acquisizione di competenze sociali adeguate, attraverso un'implementazione della Piattaforma Elisa o la realizzazione di progetti pilota. In proposito, in considerazione del

fatto che il Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) era stato istituito al fine di dare attuazione alla legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, ritiene necessario che il Governo assicuri che nel citato Fondo risultino disponibili gli importi previsti a copertura, anche alla luce di recenti provvedimenti che hanno utilizzato la medesima modalità di copertura – da ultimo, il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti – e che l'utilizzo delle predette risorse possa avvenire senza compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. In secondo luogo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca se il predetto utilizzo sia sufficiente a fare fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento relativamente a tutti e tre i saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto), in considerazione del fatto che la mancata destinazione delle risorse del Fondo « La Buona Scuola » alle finalità per le quali era stato originariamente istituito potrebbe determinare, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, minori entrate tributarie e contributive, come emerge da altri provvedimenti che hanno utilizzato la medesima modalità di copertura, come ad esempio il citato decreto-legge n. 126 del 2019. Infine, dal punto di vista formale, segnala che dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in esame prevedendo un'espressa autorizzazione di spesa pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, ai fini dell'implementazione della Piattaforma Elisa o della realizzazione di progetti pilota, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 ed autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Rammenta che il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che tutte le modifiche apportate dal Senato, rispetto al testo già approvato dalla Camera, sono corredate di una relazione tecnica – allegata all'emendamento 1.700 del Governo – ad eccezione di talune modifiche non rilevanti ai fini della presente analisi.

Riguardo all'articolo 1, comma 6, n. 4), lettera *a)*, comma 19 e all'articolo 6, comma 1, recante l'istituzione di un Centro di valutazione (CEVA) presso il Ministero dell'interno, in merito ai profili di quantificazione, prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, volti a suffragare la clausola di neutralità finanziaria recata dalla medesima disposizione. Non formula quindi osservazioni nel presupposto dell'effettiva

capienza e disponibilità delle dotazioni di bilancio indicate dalla relazione tecnica a copertura di talune spese, senza pregiudicare interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Non formula osservazioni riguardo alla nuova autorizzazione di spesa disposta, essendo il relativo onere limitato alla spesa indicata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 6 fa fronte alle spese autorizzate – in misura pari a 200.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 – per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno, sulla base della specifica integrazione al testo apportata nel corso dell'esame presso il Senato. In particolare, al citato onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. Il citato fondo, in conformità a quanto stabilito dalla predetta disposizione, è stato ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2017 tra le amministrazioni interessate e le relative risorse sono state pertanto iscritte su appositi capitoli di spesa in conto capitale negli stati di previsione dei Ministeri della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

Alla luce di ciò, in primo luogo, considera pertanto necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito all'idoneità delle risorse in conto capitale previste a copertura a far fronte ad oneri che almeno in parte – ad esempio, quelli relativi al funzionamento del Centro di valutazione – sembrerebbero di parte corrente. In secondo luogo, ritiene altresì necessario che il Governo chiarisca a carico di quali amministrazioni beneficiarie del decreto di riparto dianzi citato debba intendersi imputata – e in quale misura – la riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dal presente provvedimento, anche al fine di assicurare che l'utilizzo delle risorse stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato 3)*. Chiarisce inoltre che, come si evince dalla citata relazione tecnica, alle spese di parte corrente necessarie per il funzionamento dell'istituendo Centro di valutazione del Ministero dell'interno si provvederà con le risorse già disponibili a legislazione vigente, mentre alle spese di conto capitale, relative all'avvio del laboratorio a supporto delle attività di analisi e verifica e alla dotazione della struttura delle necessarie *workstation* informatiche e *suite* di *software*, si provvederà a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge n. 232 del 2016.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1, commi 6 e 7, ha previsto l'istituzione, analogamente a quanto

già previsto per il Ministero della difesa, di un Centro di valutazione anche per il Ministero dell'interno;

l'articolo 1, comma 19, autorizza la spesa di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno;

per le funzioni dell'istituendo Centro di valutazione del Ministero dell'interno si provvede, per quel che concerne le risorse umane, avvalendosi di quelle attualmente disponibili nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ove opera il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144;

per lo svolgimento di dette funzioni appare necessario un moderato impiego di unità aggiuntive di personale, quantificate in circa 40 unità, che saranno reperite all'interno della dotazione effettiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che oggi ammonta a 8.242 unità;

per le attività connesse all'avvio del laboratorio a supporto delle attività di analisi e verifica di cui al provvedimento in esame, è prevista la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, avente natura di conto capitale;

per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sono previsti oneri, anch'essi in conto capitale, pari a 1,5 milioni di euro al fine di dotare la struttura delle necessarie *workstation* informatiche e *suite* di *software*;

ai predetti oneri si farà fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritte sul capitolo 7457, piano gestionale 4, dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

i contratti destinati all'acquisto degli apparati informatici necessari all'espletamento delle funzioni del Centro di valutazione del Ministero dell'interno comprendono la manutenzione ordinaria per il periodo di tre anni;

la manutenzione ordinaria per gli anni successivi, pari a circa il 20 per cento dei costi, sarà assicurata con gli ordinari stanziamenti di bilancio in misura pari a euro 300.000 per l'anno 2023 e a euro 600.000 per gli anni successivi, mediante le risorse disponibili sul capitolo 2816, piano gestionale 1, che per il periodo di riferimento presenta idonea capienza;

per quanto concerne le spese relative all'organizzazione di mirati percorsi formativi degli operatori, tenuto conto degli *standard* stabiliti in raccordo con la Presidenza del Consiglio e con il Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta che le stesse graveranno sul capitolo 2721, piani gestionali 1, 2 e 4, che presentano sufficienti disponibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027-A.

RELAZIONE TECNICA

5264

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO I

Roma, 11 NOV. 2019

Prot. N. 240917/2019
Rif. Prot. Entrata N. 240696/2019
Allegati:
Risposta a nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: A.C. 1027 "Modifiche al Titolo VI del D.P.R. 18/1967, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura". Nuovo testo Ciprini. Testo risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative.

E' stato esaminato il nuovo testo dell'Atto Camera in oggetto, corredato dalle relazioni tecnica e illustrativa, come risultante dall'approvazione di alcune proposte emendative.

Il provvedimento, composto da un unico articolo, reca modifiche al titolo VI del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura).

L'articolo 1, comma 1, lettera e) nel sostituire integralmente l'articolo 157 del citato D.P.R. 18/1967 - in materia di retribuzione da corrispondere al personale assunto a contratto presso le sedi esteri del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - novella il comma 4 con l'obiettivo di ristabilire, come affermato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, il principio della corresponsione in valuta locale della retribuzione del personale a contratto in tutti gli uffici all'estero.

Al riguardo, si fa presente che la modifica al comma 4 dell'articolo 157 del DPR 18/1967 è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, considerato che verrebbe disapplicata la regola generale disposta dal D.I. del 31 dicembre 2002, n. 033/5949, attuativo del vigente comma 4, di determinazione e corresponsione in euro della retribuzione del

personale a contratto. Diversamente il ritorno alla valuta locale esporrebbe lo Stato alla necessità di farsi carico degli oneri connessi alla variabilità delle retribuzioni derivanti dalla fluttuazione delle valute. (c.d. "rischio di cambio").

Ciò premesso, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata a condizione che, per le motivazioni sopra esposte, dal testo sia espunto l'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 4. Conseguentemente alla citata lettera e) le parole "l'articolo 157 è sostituito dal seguente « Art. 157 (Retribuzione)" sono sostituite dalle seguenti " i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 157 sono sostituiti dai seguenti"

Il Ragioniere Generale dello Stato

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura (Nuovo testo C. 1027 Ciprini)

TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELL'ESAME DELLE PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 152, primo comma, le parole «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali»;

b) all'articolo 153, primo comma, le parole «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.»;

c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: «classe accertano, sentite anche» sono sostituite dalle seguenti: «categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite»;

d) all'articolo 155, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validità per diciotto mesi dalla data della loro approvazione.»;

e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 157.

(*Retribuzione*)

1. La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative

assimilabili a quelle svolte dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

2. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al comma 1.

3. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

4. La retribuzione è fissata e corrisposta in valuta locale, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta, in presenza di particolari motivi e tenuto conto di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in euro della retribuzione corrisposta all'estero è calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'articolo 209.»;

f) l'articolo 157-*sexies* è sostituito dal seguente:

«Art. 157-*sexies*.

(*Assenze dal servizio*)

1. L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.

2. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio di malattia in corso.

3. Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio.»;

g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159.

(*Viaggi di servizio*)

1. In aggiunta alle spese di trasporto, all'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.

2. Previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento.»;

h) all'articolo 164, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.

L'impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.

Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.»;

i) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: «*e*-bis) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto modifica alcuni articoli della parte seconda, titolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

Le **lettere a), b) (prima parte) e c)** introducono la possibilità di assumere impiegati con contratti a legge locale anche per le Delegazioni diplomatiche speciali, con conseguente miglioramento di efficienza e tempestività nell'erogazione dei servizi di assistenza a cittadini ed imprese.

La **lettera b) (seconda parte)** prevede la possibilità di rinnovare sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi anche i contratti temporanei di cui al primo comma dell'art. 153, introducendo piena uniformità con quanto già previsto per i contratti temporanei di cui al secondo comma dello stesso articolo.

La **lettera d)** introduce una disposizione che stabilisce il periodo di validità delle graduatorie per il reclutamento del personale a contratto, in coerenza con la specificità della categoria e delle procedure per l'assunzione stabilite dalla legge.

La **lettera e)** apporta modifiche alla procedura di revisione della retribuzione annua, con un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali e si rendono più definiti i parametri obiettivi per la determinazione della retribuzione. Allo stato attuale, i dati relativi alle retribuzioni corrisposte dalle altre rappresentanze diplomatiche ed organizzazioni internazionali operanti in loco vengono trasmessi ai competenti uffici centrali del MAECI dall'Ambasciata competente per territorio, unitamente alla richiesta di aumento. Le rappresentanze straniere considerate variano a seconda dei dati che la Sede interessata riesce a reperire. La nuova disposizione, introducendo la possibilità per il MAECI di avvalersi, per le finalità previste dalla norma, di agenzie specializzate a livello internazionale permette di rendere più equi ed obiettivi i parametri che stanno alla base della valutazione degli adeguamenti retributivi, basando l'esercizio su criteri omogenei per tutte le Sedi e sottraendo di conseguenza la rilevazione dei parametri alla discrezionalità della singola Ambasciata e alle criticità più volte rappresentate circa l'ottenimento di tali informazioni da parte delle altre Rappresentanze in loco, che, si ricorda, competono con le nostre Rappresentanze nella assunzione e nel mantenimento in servizio degli elementi più qualificati.
Per quanto concerne la valuta di pagamento, il testo attualmente vigente dell'articolo 157, comma 4, del dPR n. 18 del 1967 prevede, per questa categoria di personale, che "la retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi". Il decreto interministeriale n. 5949/2002,

attuativo di detta disposizione di legge, emanato in concomitanza con l'introduzione della moneta unica europea, ha previsto come regola generale il pagamento in euro. Da ultimo, in considerazione dell'obbligo di conformare i documenti d'impiego del personale a contratto alle norme imperative locali (art. 154, dPR n. 18 del 1967) e a seguito di numerosi contenziosi aperti instaurati dagli interessanti innanzi ai fori locali, il decreto interministeriale n. 5017/2015, adottato nel maggio 2015, ha consentito il pagamento in valuta locale nei Paesi dove tale modalità è imposta da una norma imperativa.
La proposta emendativa modifica l'articolo 157, comma 4, del dPR n. 18 del 1967, ristabilendo il principio della corresponsione in valuta locale della retribuzione del personale a contratto in servizio in tutti i Paesi, fatte salve situazioni particolari. La ratio è garantire agli impiegati una retribuzione stabile in termini di potere d'acquisto nel Paese dove gli interessati vivono stabilmente, non soggetta, dunque, all'oscillazione dei tassi di cambio. Le eventuali eccezioni, consentite dalla disposizione normativa a maggior tutela del personale interessato, riguardano i Paesi con valute eccessivamente volatili o in condizioni economico-istituzionali particolarmente instabili.

La **lettera f)** modifica il regime di assenze dal servizio, per sanare una discriminazione non giustificabile fra il personale con contratto regolato dalla legge locale e la categoria ad esaurimento costituita dagli impiegati a contratto assunti a legge italiana (articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 103/2000), regolando il periodo massimo durante il quale l'impiegato a contratto può godere, nel corso del triennio, di assenze per malattia, (a retribuzione intera, ridotta di un quinto, e senza retribuzione) e di congedi per gravi motivi personali o di famiglia (90 giorni non retribuiti). In merito al regime di assenze per malattia, la nuova disposizione è ispirata al regime applicabile al personale a contratto a legge italiana, previsto dall'articolo 7, lettera a), del CCNL integrativo del 22 ottobre 1997, come modificato dall'articolo 34 del CCNL Comparto Ministeri del 14 settembre 2007. L'attuale formulazione dell'articolo 157 sexies, introdotta dal decreto legislativo n. 103 del 2000, è infatti ispirata al succitato articolo 7, lettera a), del CCNL integrativo del 1997, che, nel testo vigente nel 2000, garantiva al dipendente l'intera retribuzione per i primi 45 giorni di malattia. Successivamente, l'articolo 34 del CCNL del 2007 ha modificato l'articolo 7, lettera a), del CCNL integrativo del 1997, portando da 45 a 90 giorni il periodo interamente retribuito per il personale a contratto a legge italiana. La proposta emendativa, pertanto, si propone di eliminare una disparità di trattamento tra le due categorie di personale a contratto.

La **lettera g)** prevede due possibilità per l'impiegato che effettua un viaggio di servizio: rimborso di spese di trasporto, vitto ed alloggio oppure, previa esplicita richiesta, rimborso spese di trasporto più indennità giornaliera. Ogni viaggio di servizio resta sempre subordinato all'espressa autorizzazione del Capo missione.

La **lettera h)** conferisce chiarezza e certezza al procedimento disciplinare, introducendo termini perentori per l'avvio e la conclusione del procedimento (trenta giorni per la contestazione, venti giorni più eventualmente altri venti per le giustificazioni scritte dell'impiegato, termine massimo per la conclusione del procedimento di centoventi giorni).

La **lettera i)** introduce una nuova ipotesi di risoluzione del contratto da parte del datore di lavoro senza preavviso in caso di gravi violazioni dei doveri di cui all'articolo 142 del dPR n. 18 del 1967, con particolare riferimento a comportamenti che possono porre in pericolo la sicurezza.

Relazione tecnica

L'emendamento proposto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto introduce disposizioni di carattere ordinamentale.

Le **lettere a), b) (prima parte), e c)**, consentono l'assunzione di personale a contratto a legge locale anche nelle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 del dPR n. 18 del 1967. Tale ampliamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il contingente complessivo del personale in parola resta fissato dall'articolo 152 del medesimo dPR, disposizione che la presente proposta emendativa non modifica.

La **seconda parte della lettera b)** allinea il regime delle proroghe dei contratti temporanei stipulabili per ragioni sostitutive a quanto previsto al comma secondo per i contratti temporanei per particolari esigenze. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni temporanee per esigenze sostitutive possono essere effettuate, per espressa previsione dell'articolo 153, primo comma, solo quando al dipendente sostituito è sospeso il trattamento economico.

La **lettera d)** introduce una disposizione di carattere ordinamentale, non suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera e)** modifica il procedimento per la revisione della retribuzione annua. Essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la clausola di invarianza

finanziaria prevista al comma 2 dell'articolo 1, come risultante dalla proposta emendativa. La modifica dei parametri relativi alla definizione della retribuzione del personale a contratto previsti dalla nuova formulazione dell'art. 157, peraltro, non introduce, in ogni caso, un diritto ad adeguamenti retributivi automatici, ma si propone, piuttosto, di fondarne la concessione su criteri e parametri il più possibile oggettivi ed equi. In merito all'introduzione del riferimento ai benefici aggiuntivi, si segnala che gli stessi vengono già tenuti in considerazione nelle rilevazioni effettuate e finalizzate alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per la concessione degli aumenti. Quanto al mercato del lavoro locale, la specifica menzione del mercato pubblico e privato, non implica l'automatico riconoscimento di adeguamenti retributivi, in quanto generalmente le retribuzioni pubbliche e private seguono, al pari di quelle erogate dalle altre rappresentanze diplomatico-consolari, l'andamento generale del mercato del lavoro e del costo della vita in loco.

A tal proposito, si ribadisce che i parametri previsti dall'articolo 157 del dPR n. 18 del 1967, nel testo risultante dalla novella in esame (come nel testo attualmente vigente), costituiscono un riferimento per la definizione delle retribuzioni del personale, ma non determinano alcuna forma di automatico adeguamento alle dinamiche salariali prevalenti in loco.

In merito ai maggiori oneri derivanti dal ricorso ad agenzie specializzate, si segnala che la possibilità di avvalersi di tali agenzie è già prevista dall'articolo171, comma 3, lettera a), del dPR n. 18 del 1967 con riferimento alla definizione dell'indennità di servizio all'estero del personale di ruolo. A tali spese il MAECI fa fronte con lo stanziamento del capitolo di bilancio 1292, dedicato all' acquisto di beni e servizi, che presenta la necessaria disponibilità, anche per effetto della riprogrammazione delle iniziative cui lo stesso è deputato.

Per quanto concerne la valuta di pagamento, l'utilizzo della valuta locale comporta una maggiore efficienza dei fondi disponibili e può portare a risparmi per la finanza pubblica, rispetto alla generalizzata adozione dell'euro come valuta di pagamento. Infatti, nel caso di apprezzamento dell'euro, infatti, il potere d'acquisto degli stipendi locali aumenta, a tutto vantaggio del personale ma senza alcun risparmio per l'amministrazione, che è impossibilitata a decurtare gli stipendi, in base al cosiddetto principio nominalistico del salario, vigente nella maggior parte dei Paesi del mondo. Nel caso opposto di un deprezzamento dell'euro, invece, a fronte di una diminuzione del potere d'acquisto degli stipendi locali, la pressione per l'adeguamento dei salari diventa spesso non sostenibile, in quanto una perdita significativa di potere d'acquisto dello stipendio, a parità di lavoro svolto, causata dal solo deprezzamento della valuta di pagamento (diversa dalla valuta locale) non è compatibile con le garanzie assicurate ai lavoratori dalla maggior parte degli ordinamenti. In tali casi, peraltro, in assenza di adeguamento stipendiale, il rischio di soccombere in giudizi promossi dai dipendenti per difendere il proprio potere d'acquisto è molto elevato.

La **lettera f)** modifica il regime di assenze dal servizio, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'aumento del periodo di assenza retribuita per malattia comporta solo la rinuncia ad una minore spesa eventuale (derivante dalla decurtazione delle retribuzioni in seguito al superamento del periodo di malattia retribuita attualmente concesso). La minore spesa prevista dalla norma attualmente vigente è infatti puramente ipotetica e dipende esclusivamente da comportamenti e situazioni individuali non prevedibili dei singoli dipendenti (l'insorgenza di stati di malattia che giustificano l'astensione dal lavoro). Poiché, in via prudenziale, è già attualmente prevista, ad inizio di ciascun anno, la spesa per la corresponsione al personale in questione dell'intera retribuzione (comprensiva dei contributi previdenziali), la disposizione in parola non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, peraltro, l'assenza retribuita del dipendente non comporta per l'amministrazione obblighi di assunzioni sostitutive, in quanto le assunzioni di personale temporaneo sono strettamente vincolate ai casi nei quali al dipendente sostituito sia sospeso il trattamento economico (art. 153, primo comma, del DPR n. 18 del 1967, sia nel testo attualmente vigente che in quello modificato dalla lettera b del presente emendamento). Invero, il prolungamento del periodo di assenza retribuita comporta automaticamente una corrispondente riduzione dei casi nei quali è possibile provvedere alla sostituzione con personale temporaneo, circostanza che garantisce pertanto la neutralità sotto il profilo finanziario della modifica normativa proposta. Si segnala inoltre che per il personale a contratto soggetto alla disciplina di cui all'art. 157-sexies non trova applicazione l'articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, in quanto tale categoria di personale è regolata dalla legislazione locale e non da quella italiana e non beneficia di emolumenti o indennità di carattere accessorio.

La **lettera g)** introduce una possibilità di opzione a favore dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio. Anziché usufruire del rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, egli può richiedere, oltre alle spese di viaggio, un'indennità pari ad un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento. Tale opzione non comporta nuovi oneri in quanto la possibilità o meno di effettuare viaggi di servizio è soggetta al tetto di spesa dato dalle disponibilità finanziarie effettivamente presenti sul bilancio della sede. La corresponsione dell'indennità giornaliera potrebbe comportare una riduzione degli oneri rispetto al rimborso delle spese di vitto e alloggio, qualora il trentesimo della retribuzione base in godimento risultasse inferiore alle spese vive effettivamente sostenute. Con riferimento agli oneri a carico dell'Amministrazione, si segnala che nulla cambia rispetto al previgente regime: l'indennità era commisurata ad un trentesimo della retribuzione base dell'impiegato, ma su tale indennità erano calcolati i contributi previsti dalla legge, italiana o locale, a seconda del regime applicabile al singolo dipendente a contratto.

Le **lettere h) e i)** sono disposizioni ordinamentali attinenti al procedimento disciplinare e ai casi nei quali è previsto il licenziamento. Esse non sono pertanto suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** reca la clausola di invarianza finanziaria.

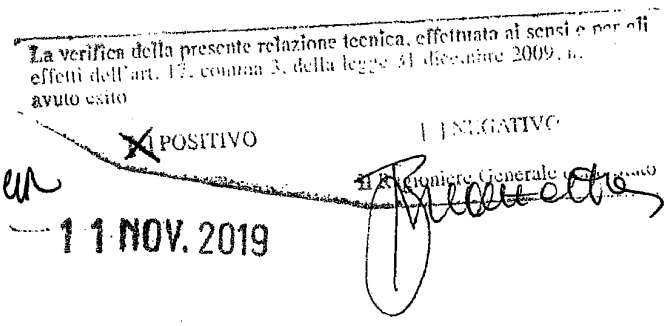

A condizione che sia espunto dal testo l'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 4 e che, conseguentemente, alla citata lettera e) le parole "l'articolo 157 è sostituito dal seguente « Art. 157 (Retribuzione)" sono sostituite dalle seguenti " i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 157 sono sostituiti dai seguenti".

Ciò in quanto la modifica al comma 4 dell'articolo 157 del DPR 18/1967 è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, considerato che verrebbe disapplicata la regola generale disposta dal D.I. del 31 dicembre 2002, n. 033/5949, attuativo del vigente comma 4, di determinazione e corresponsione in euro della retribuzione del personale a contratto. Diversamente il ritorno alla valuta locale esporrebbe lo Stato alla necessità di farsi carico degli oneri connessi alla variabilità delle retribuzioni derivanti dalla fluttuazione delle valute. (c.d. "rischio di cambio").

ALLEGATO 2

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009

5 500

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio VII

Roma, 12 NOV. 2019

Prot. n. 242145/2019
Rif. prot. entrata n. 241549/2019
Allegati: 1
Risposta a nota

All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

SEDE

OGGETTO: AC 2242 - Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (cd. Riordino Ministeri). **Relazione tecnica di passaggio.**

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 novembre 2019, unitamente alla relazione tecnica aggiornata trasmessa per le vie brevi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i rapporti con il Parlamento in data 8 novembre 2019.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare in ordine al provvedimento, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO

L'articolo 1 dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo in materia di turismo e disciplina il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri.

Con riferimento ai profili economico-finanziari si rappresenta quanto segue.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per la previsione di cui al comma 2 relativa alla istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale.

Durante l'esame in Senato sono state introdotte modifiche relative a un ulteriore incremento di 25 posti di dirigente di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. L'attuazione della disposizione comporta nello specifico oneri aggiuntivi pari:

- ***a)*** **a 3.062.500 euro annui a decorrere dal 2020, quantificati – in conformità a quanto previsto dal testo base del decreto-legge – in misura pari a 122.500 euro per i 25 dirigenti di livello non generale (comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione);**
- ***b)*** **a 530.000 euro annui a decorrere dal 2020 al fine di sostituire la copertura finanziaria prevista dal testo del decreto-legge mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai fini della predetta quantificazione i costi relativi ad una posizione dirigenziale di livello generale ed a due posizioni dirigenziali di livello non generale sono stimati rispettivamente in euro 285.000 ed in euro 245.000, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.**

Con riferimento al MIPAAFT, si rappresenta che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, aveva previsto che i maggiori oneri derivanti dal posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo istituito presso il Ministero delle politiche agricole, fossero compensati mediante la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con la soppressione del Dipartimento di cui al presente decreto, si prevede il ripristino di tali posizioni.

Relativamente alle risorse finanziarie da trasferire dal MIPAAFT al MIBAC in conseguenza dell'attribuzione della competenza in materia di turismo (analogamente a quanto avvenuto con la alla ricognizione effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, adottato ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 proprio al fine di individuare le risorse che, in quella fase, sarebbero dovute transitare dal MIBACT al MIPAAF in occasione dell'analogo spostamento della medesima competenza in materia di turismo - si v., in particolare, la tabella 4 del citato DPCM) si è fatto riferimento alle risorse iscritte ai fini del bilancio triennale 2019/2021 nell'ambito della missione 3 Turismo (31), programma 3.1 "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1), CdR 6 "Dipartimento del Turismo" dello stato di previsione del MIPAAFT, come da tabella sottostante.

Tabella 1 - Risorse iscritte ai fini del bilancio triennale 2019/2021 nell'ambito della missione 3 Turismo (31), programma 3.1 "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1) del MIPAAFT (dati in euro). N.B. le risorse indicate, in termini di competenza, si intendono a legislazione vigente.

Capitolo	Piano Gestionale	Descrizione	2019	2020	2021
6801	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 1.754.214,00	€ 1.754.214,00	€ 1.754.214,00
6801	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 524.045,00	€ 524.045,00	€ 524.045,00
6801	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00
6801	4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ECC.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6801	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 2.792,00	€ 2.792,00	€ 2.792,00
6801	30	SOMME PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	€ 24.391,00	€ 24.391,00	€ 24.391,00
6801	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6802	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	€ 62.170,00	€ 62.170,00	€ 62.170,00
6805	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 149.076,00	€ 149.076,00	€ 149.076,00
6805	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 981,00	€ 981,00	€ 981,00
6808	1	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI , ECC.	€ 37.200,00	€ 37.200,00	€ 37.200,00
6810	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	2	MISSIONI ALL'INTERNO	€ 7.444,00	€ 7.444,00	€ 7.444,00
6810	3	SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L' ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA , ECC.	€ 48.221,00	€ 48.221,00	€ 48.221,00
6810	4	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, ECC.	€ 11.835,00	€ 11.835,00	€ 11.835,00
6810	5	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 2.948,00	€ 2.948,00	€ 2.948,00
6810	6	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	7	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	8	MISSIONI ALL'ESTERO	€ 32.754,00	€ 32.754,00	€ 32.754,00
6810	9	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

6810	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 14.188,00	€ 14.188,00	€ 14.188,00
6810	11	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	12	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA PERMANENTE DEL COMITATO MONDIALE DELL'ETICA DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	13	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA PROPAGANDA TURISTICA EUROPEA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	14	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODICE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	15	SPESE DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI E DALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	16	SPESE PER LA PROPAGANDA TURISTICA E PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE PROMOZIONALI NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	17	SOMME DESTINATE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO IVI COMPRESE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	18	SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI FINALIZZATI ALL'IMMAGINE DELL'ITALIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	19	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	20	SPESE PER LA REALIZZAZIONE LA GESTIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:BENI DI CONSUMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	91	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI,CONSIGLI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	93	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: STUDI,CONSULENZE,INDAGINI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6811	1	HARDWARE E SOFTWARE DI BASE	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
6811	2	SOFTWARE APPLICATIVO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
6811	3	RETI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6811	4	ALTRI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6812	1	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA	€ 1.695,00	€ 1.695,00	€ 1.695,00
6813	1	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE , ECC.	€ 3.404,00	€ 3.404,00	€ 3.404,00
6814	1	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

6815	1	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE , ECC.	€ 3.302,00	€ 3.302,00	€ 3.302,00
6816	1	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE , ECC.	€ 3.302,00	€ 3.302,00	€ 3.302,00
6817	1	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA	€ 1.644,00	€ 1.644,00	€ 1.644,00
6818	1	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA	€ 1.644,00	€ 1.644,00	€ 1.644,00
6840	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 2.948,00	€ 2.948,00	€ 2.948,00
6840	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 8.809,00	€ 8.809,00	€ 8.809,00
6840	12	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA PERMANENTE DEL COMITATO MONDIALE DELL'ETICA DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	14	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODICE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	15	SPESE DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI E DALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	17	SOMME DESTINATE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO IVI COMPRESE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	18	SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI FINALIZZATI ALL'IMMAGINE DELL'ITALIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	19	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	20	SPESE PER LA REALIZZAZIONE LA GESTIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6850	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 3.037,00	€ 3.037,00	€ 3.037,00
6850	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 9.075,00	€ 9.075,00	€ 9.075,00
6850	11	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6819	1	SOMME DA DESTINARE ALLA CREAZIONE DI RETI D'IMPRESA E DI FILIERA TRA LE AZIENDE DEL COMPARTO TURISTICO DEL TERRITORIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6819	2	FINALIZZAZIONE DEL FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DA DESTINARE ALLA CREAZIONE DI RETI D'IMPR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6820	1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 11.813.796,00	€ 11.813.796,00	€ 11.813.796,00

6820	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 19.525.619,00	€ 19.525.619,00	€ 19.525.619,00
6822	1	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL C.A.I. (CLUB ALPINO ITALIANO)	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
6823	1	SOMME DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	€ 2.367.555,00	€ 2.367.555,00	€ 2.367.555,00
6823	2	SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6823	3	CONTRIBUTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CHE INTERESSINO IL MOVIMENTO TURISTICO	€ 232.406,00	€ 232.406,00	€ 232.406,00
6823	4	CONTRIBUTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO	€ 77.468,00	€ 77.468,00	€ 77.468,00
6823	5	SOMME DA DESTINARE ALLA CREAZIONE DI RETI D'IMPRESA E DI FILIERA TRA LE AZIENDE DEL COMPARTO TURISTICO DEL TERRITORIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6823	6	CONTRIBUTO ANNUO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPE	€ 1.239.947,00	€ 1.239.947,00	€ 1.239.947,00
6823	7	CONTRIBUTO ANNUO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00
6823	8	FINALIZZAZIONE DEL FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO E	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6823	82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SRVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6825	1	SPESE PER LO START-UP DELL'OFFERTA TURISTICA NAZIONALE ATTRAVERSO L'USO E DI TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DI , ECC.	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00
6828	1	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER LA SICUREZZA DEL TURISMO IN MONTAGNA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6832	1	FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER IL CONSUMATORE DI PACCHETTO TURISTICO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6832	85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:FAMIGLIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8901	1	HARDWARE E SOFTWARE DI BASE	€ 181.970,00	€ 181.970,00	€ 181.970,00
8901	2	SOFTWARE APPLICATIVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8901	3	RETI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

8902	1	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	€ 21.030,00	€ 21.030,00	€ 21.030,00

Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al successivo trasferimento delle risorse si provvederà con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e di bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riguardo al trasferimento delle risorse umane dal MIPAAFT al MIBAC, si fa riferimento alla puntuale individuazione di cui decreto direttoriale MIPAAFT in data 2 gennaio 2019, concernente l'inquadramento del personale trasferito dal MIBAC al MIPAAFT ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86. Si tratta di 22 unità, i cui dati sintetici si riportano a seguire:

N.	COGNOME NOME	AREA - FASCIA	PROFILO PROFESSIONALE
1	D.R.	AREA 3 - F5	Funzionario Amministrativo
2	S.M.M.	AREA 3 - F4	Funzionario Amministrativo
3	D.B.E.	AREA 3 - F3	Funzionario Amministrativo
4	F.A.R.	AREA 3 - F3	Funzionario Amministrativo
5	P.A.	AREA 3 - F3	Funzionario Amministrativo
6	P.P.	AREA 3 - F2	Funzionario Amministrativo
7	B.E.	AREA 3 - F1	Funzionario Amministrativo
8	D.V.V.	AREA 3 - F1	Funzionario Amministrativo
9	C.A.	AREA 2 - F5	Assistente Amministrativo
10	C.F.	AREA 2 - F5	Assistente Amministrativo
11	G.L.	AREA 2 - F5	Assistente Amministrativo
12	V.S.	AREA 2 - F5	Assistente Amministrativo
13	C.M.	AREA 2 - F4	Assistente Amministrativo
14	P.F.	AREA 2 - F4	Assistente Amministrativo
15	B.C.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
16	B.A.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
17	C.B.L.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
18	M.L.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
19	P.C.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
20	R.M.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
21	P.P.	AREA 2 - F2	Assistente Amministrativo
22	M.P.	AREA 2 - F1	Addetto Amministrativo

Si riporta, infine, un sintetico quadro delle posizioni dirigenziali presso il MIBAC, interessate dai due provvedimenti in materia di trasferimento delle competenze in materia di turismo, nel 2019 e nel 2019.

Il comma 2 dell'articolo 1 del DL n. 86 del 2018 aveva previsto la soppressione della Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il trasferimento dei relativi posti funzione rispettivamente di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale presso il Dipartimento del turismo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Contestualmente, il comma 8 del medesimo articolo aveva determinato in numero massimo di venticinque unità gli uffici dirigenziali generali del MIBAC disponendo la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, cioè due, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della previsione.

Tali modificazioni si riscontrano nella Tabella A, riferita alla dotazione organica dirigenza del Ministero ai sensi

a) del DPCM n. 171 del 2014, come modificato dal DPCM n. 238 del 2017, recante il Regolamento di organizzazione del MIBACT:

Dirigenti di prima fascia 25
Dirigenti di seconda fascia 167
Totale dirigenti 192

b) del DPCM n. 76 del 2019, recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIBAC:

Dirigenti di prima fascia 25
Dirigenti di seconda fascia 163
Totale dirigenti 188

Con le disposizioni di cui al presente decreto, la dotazione è la seguente:

Dirigenti di prima fascia 27
Dirigenti di seconda fascia **192**
Totale dirigenti **219**

A seguito della soppressione del Dipartimento del turismo presente presso il MIPAAFT si dispone il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale e l'istituzione dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, così da rafforzare la struttura organizzativa e disporre di una struttura articolata e più robusta.

Si precisa, infine, **che a seguito della modifica introdotta il numero complessivo di dirigenti di seconda fascia risultante per il MIBAC, pari a 192, comporta un incremento di 25 unità rispetto a** quello -come sopra riportato-, di cui al DPCM n. 171 del 2014 derivante dalla operazione di *spending review* delle Amministrazioni del 2012 e dal trasferimento della competenza in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al MIBACT.

Un'ulteriore modifica apportata al Senato è l'inserimento dei commi 3-bis e 3-ter che prevedono, al fine di procedere ad un effettivo potenziamento delle attività inerenti il turismo, nuovamente assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il ricorso ad esperti e consulenti dotati di particolare professionalità e specializzazione come previsto

dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La spesa autorizzata sarà destinata a integrare il capitolo 1006 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e, in particolare, il piano di gestione 4 nella misura di 500.000 euro. Conseguentemente dovranno essere modificati anche il piano di gestione 2, nella misura di euro 149.400, al fine di tenere conto dei contributi sociali che dovranno essere versati dal datore di lavoro che ammontano al 29,88% della spesa autorizzata, e il piano di gestione 1, nella misura di 42.500 euro, relativo al pagamento dell'IRAP sulle competenze fisse pari all'8,5% della spesa autorizzata. La spesa complessiva ammonta, quindi, a 691.900 euro (arrotondati a 692.000 euro). La copertura finanziaria è prevista a valere sugli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente del Ministero per i bene e le attività culturali e per il turismo che recano le necessarie disponibilità.

Durante l'esame in Senato sono stati introdotti i seguenti articoli aggiuntivi:

- **articolo 1-bis, recante misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali. Si prevede l'assunzione di 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al DPCM n. 76 del 2019, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura selettiva. L'attuazione della predetta norma comporta oneri aggiuntivi pari a 35.544,31 euro annui per ciascuna unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II - F2 ed a 33.863,31 euro annui per ciascuna unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II - F1, per un onere complessivo pari a 5.247.596 euro annuo. In considerazione dei tempi necessari per lo svolgimento delle procedure selettive, tal onere è ridotto alla metà nell'anno 2020. Nel solo anno 2020, poi, sono stati considerati gli oneri, pari a 145.000 euro, destinati a coprire i costi relativi alle suddette procedure selettive. La copertura finanziaria è prevista a valere sugli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente del Ministero per i bene e le attività culturali e per il turismo che recano le necessarie disponibilità;**

- **articolo 1-ter, recante misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura. Il comma 1 prevede per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei e nei parchi archeologici statali un contributo ad Ales Spa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 nel 2020 e a 245.000 euro nel 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 2:**
  - **a) nell'anno 2019 a valere sulle risorse iscritte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 59 del 2019, e disponibili nei capitoli 1292 (pg. 40), 6530 (pg.30), 6030 (pg. 49); 4825 (pg.23) 5720 (pg. 34) e pro quota nei capitoli 4050 (pg.47) e 4550 (pg.52) del Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo.**
  - **b) negli anni 2020 e 2021 a valere sugli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente del Ministero per i bene e le attività culturali e per il turismo che recano le necessarie disponibilità.**

  I commi 3 e 4 non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto agli oneri derivanti dall'impiego del personale del Ministero per progetti locali di fruizione e di valorizzazione si provvederà a valere sugli introiti individuati all'articolo 110 del Codice dei beni e delle attività culturali e del paesaggio. Tali risorse verranno versate dai medesimi Istituti in conto entrate per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la remunerazione del personale coinvolto in specifici progetti locali attivati dagli Istituti e dai Musei dotati di autonomia speciale, nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa;

- **articolo 1-quater, recante una disposizione per garantire lo svolgimento del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si svolgeranno rispettivamente nel 2021 e nel 2026. La misura proposta consente al Commissario di operare, per la residua durata delle funzioni assegnate, in modo da accelerare lo svolgimento dei compiti connessi alla realizzazione del programma di interventi e quindi assicurare il rispetto dei termini previsti. Il compenso riconosciuto al Commissario è determinato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo cui: «*A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale*». La copertura dell'onere finanziario derivante dall'erogazione del predetto compenso è a valere sulla contabilità speciale 6081, intestata al Commissario del progetto Cortina 2021, il cui saldo al 30 ottobre 2019 è di € 23.451.774,50.**

L'articolo 2 reca disposizioni sul trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.

Il comma 1 individua la decorrenza del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali avendo carattere ordinamentale, dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede la soppressione della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico ed il trasferimento di sette posizioni dirigenziali non generali dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Non sono previste modifiche nel numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale dei due Ministeri, tenuto conto che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale già prevede due direzioni generali (per il sistema Paese e per l'Unione europea) le cui competenze già includono gli ambiti trasferiti (nei quali in precedenza il MAECI esercitava competenze concorrenti con quelle del MISE).

Per fare fronte alle nuove funzioni, oltre alle 7 posizioni dirigenziali non generali trasferite dal MISE, con contestuale istituzione di uffici di pari livello presso il MAECI, è previsto un ulteriore incremento rispettivamente di una e di tre unità del numero dei posti di vice direttore generale e degli uffici dirigenziali non generali al MAECI, da assegnare esclusivamente al personale della carriera diplomatica. Al riguardo, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, relativamente al personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico (7 unità), si provvede mediante il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie dallo stato di previsione del MISE a quello del MAECI con il decreto di cui al comma 3. Si precisa che non è necessario provvedere alla modifica delle disposizioni regolamentari in materia di individuazione delle funzioni attribuibili alla dirigenza contrattualizzata del MAECI, in quanto l'articolo 9-bis, commi 3 e 4, del

DPR n. 95/2010 già consente l'inserimento delle 7 unità dirigenziali di seconda fascia che potranno transitare al MAECI dai ruoli del MISE.

L'istituzione delle restanti 4 posizioni (1 vice direttore generale e 3 posizioni di capo di ufficio dirigenziale non generale) comporta l'attribuzione delle corrispondenti indennità di posizione e di risultato ad altrettanti funzionari della carriera diplomatica. A ciò si provvede, nell'ambito della dotazione finanziaria a legislazione vigente del pertinente fondo, mediante, rispettivamente, l'utilizzo delle risorse rivenienti da:

- soppressione dell'Unità tecnica centrale (UTC) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, operata in forza del trasferimento delle relative funzioni all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in base alla legge n. 125/2014 e della soppressione dell'UTC in base al DPR n. 260/2016 e del decreto ministeriale 3 febbraio 2017, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2017, Reg. Prev. n. 312. La posizione del funzionario preposto all'UTC era equiparata, in forza dell'articolo 1, comma 1, lettera c1), del suddetto decreto ministeriale a quella di un vicedirettore generale;

- quanto alle tre posizioni di capo di ufficio dirigenziale non generale, riduzione di pari numero dei funzionari collocati alle dirette dipendenze di capi di ufficio dirigenziale generale, posizioni che, in virtù, dell'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 1 agosto 2013, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013 (Reg. n. 8, Fog. n. 28), già sono equiparate, sotto il profilo economico, a quelle dei titolari di uffici dirigenziali non generali.

Resta inteso che, conformemente all'articolo 1, comma 5, del DPR n. 95/2010 il MAECI procederà, con decreto di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400/1988 all'individuazione delle nuove strutture istituite in forza della disposizione in esame.

Corrispondentemente la dotazione organica del MISE resta invariata per quanto riguarda le posizioni dirigenziali di livello generale (n. 19) e viene ridotta a n. 123 per quanto riguarda le posizioni dirigenziali non generali.

Il comma 3 disciplina, tenuto conto del processo di riorganizzazione in corso al MISE in seguito dell'entrata in vigore, in data 5 settembre 2019, del DPCM n. 93/2019, le modalità di individuazione delle risorse da trasferire, nel limite massimo di 100 unità di livello non dirigenziale oltre al personale dirigenziale trasferito conformemente al comma 2. La norma prevede i criteri di individuazione del personale da trasferire. Si prevede che il personale trasferito conservi il trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione inoltre prevede una norma transitoria relativa ai dipendenti del MISE transitati al MAECI che stiano svolgendo funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del DPR n. 18/1967: essi potranno essere mantenuti nelle posizioni attualmente occupate fino alla scadenza del biennio in corso, con possibilità di rinnovo per un successivo biennio, sempre che non si superi il limite massimo di otto anni complessivi previsto dalla succitata norma. Resta fermo, inoltre, il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi del citato articolo 168. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di posti la cui copertura finanziaria è già assicurata a legislazione vigente e per i quali il trattamento economico resta fissato dalle pertinenti disposizioni di cui agli articoli 170 e seguenti del DPR n. 18/1967.

Si precisa che la platea interessata dalla disposizione è limitata a 4 unità. Di queste 1 ha qualifica dirigenziale e 3 appartengono alla terza area funzionale. Ai fini economici i posti funzione al momento occupati sono rispettivamente equiparati ai posti funzione di consigliere e di primo segretario, a loro volta rispettivamente equivalenti sul piano economico (tabella 19 allegata al DPR n. 18/1967) alle posizioni di "esperto amministrativo" (dirigente di seconda fascia dei ruoli MAECI) e di "commissario amministrativo" o "commissario economico-finanziario e commerciale" (terza area dei ruoli MAECI). Il mantenimento nelle posizioni attualmente occupate non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al fine di evitare l'insorgenza di maggiori oneri è altresì previsto che, all'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni trasferite nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 apporta modifiche in ordine alle attribuzioni e funzioni delle amministrazioni coinvolte dal trasferimento delle funzioni in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. La disposizione, avendo natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Durante l'esame in Senato, oltre ad alcuni interventi di drafting e di coordinamento testuale, sono state introdotte - in particolare ai commi 9 e segg. - alcune modifiche di carattere ordinamentale, con assegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di competenze attualmente attribuite al Ministero dello sviluppo economico da disposizioni vigenti relative ad interventi in materia di politica commerciale internazionale e di internazionalizzazione delle imprese italiane. Le disposizioni in questione non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 sopprime il concerto del MISE sull'istituzione e soppressione di posti commerciali nelle ambasciate e nei consolati. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 6 e 7 prevedono disposizioni per modificare le disposizioni relative alla vigilanza sull'Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE. Esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

I commi 8 e 9 prevedono disposizioni per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della competenza in ordine al Piano per la promozione straordinaria del "Made in Italy" di cui all'articolo 4, comma 61, della legge n. 350/2003 e all'articolo 30 del decreto-legge n. 133/2014. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 10 trasferisce al MAECI le funzioni attualmente attribuite al MISE relativamente a Simest SpA. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 11 trasferisce al MAECI le funzioni attribuite al MISE relativamente ai fondi di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205/2017, mantenendo un coinvolgimento del MISE negli stessi termini in cui era precedentemente coinvolto il MAECI. La disposizione non comporta nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

I commi 12 e 13 trasferiscono al MAECI, mantenendo il concerto del MISE, le competenze sui fondi per l'internazionalizzazione e sui consorzi per l'internazionalizzazione. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 14 trasferisce al MAECI le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni dei materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche. Al riguardo si precisa che, in base all'articolo 9 della legge n. 496 del 1995, al MAECI sono già attribuite competenze in quanto autorità competente per l'attuazione della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 15 trasferisce al MAECI le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 16 prevede le modalità per l'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico e l'avvalimento delle strutture del Ministero dello sviluppo economico da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fino al 15 dicembre 2019. La disposizione, avendo natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 17 e 18 autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e prevedono la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3, comma 1 determina la quantificazione del fondo di cui all'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Il citato fondo è costituito dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiungono una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e l'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Inoltre, il fondo è stato ridotto in applicazione del decreto legislativo n. 126 del 5 ottobre 2018 concernente la revisione dei ruoli delle forze di polizia.

Il fondo, pertanto, risulta essere pari a 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, a euro 119,08 milioni per l'anno 2020, a euro 118,97 milioni per l'anno 2021, a euro 119,21 milioni per l'anno 2022, a euro 119,30 milioni per l'anno 2023, a euro 119,28 milioni per l'anno 2024, a euro 118,99 milioni per l'anno 2025, a euro 119,19 milioni per l'anno 2026, a euro 118,90 milioni per l'anno 2027, a euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 2, tenuto conto che gli impegni di spesa relativi all'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n.132, sono stimati nel limite

massimo di euro 60,7 milioni per l'anno 2019, euro 112 milioni per l'anno 2020, euro 113 milioni per l'anno 2021, euro 112,2 milioni per l'anno 2022, euro 136,3 milioni per l'anno 2023, euro 130,2 milioni per l'anno 2024, euro 119 milioni a decorrere dall'anno 2025, provvede alla copertura finanziaria del provvedimento attuativo della delega, prevedendo una riduzione delle risorse iscritte sul fondo di euro 8 milioni per l'anno 2019, di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 6 milioni per l'anno 2021, di euro 7 milioni per l'anno 2022 ed un incremento di euro 17 milioni per l'anno 2023 e di euro 11 milioni per l'anno 2024.

Le variazioni del citato fondo di cui all'articolo 35 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, sono interamente compensate nel periodo dal 2019 al 2024, con una diminuzione di 28 milioni nel periodo 2019-2022 ed un corrispondente incremento negli anni 2023-2024.

Il comma 3 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, **di euro 3.300.000** per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022.

Il comma 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri a cui si provvede in parte con la riduzione del fondo di cui al comma 1 e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 6, autorizza, per le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impiegato nell'operazione "Strade Sicure", la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, come meglio esplicitato dalla tabella sottostante. La copertura grava sullo stato di previsione del Ministero della difesa.

Per completezza, si rappresenta che l'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, concernente il recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio normativo ed economico 2016-2018" ha rimodulato, in rialzo, i compensi orari per lavoro straordinario del personale militare fino al grado di Capitano. A fronte di ciò, la media ponderata dell'importo orario *pro capite* per lavoro straordinario spettante al personale impiegato [di cui la gran parte è truppa] nell'attività della quale si tratta [*Strade sicure*] è salita da euro 12 a euro 12,63. Conseguentemente, la Tabella che segue, allegata alla presente RT, di quantificazione degli oneri discendenti dalla norma di cui trattasi, considerando tutti gli incrementi determinati dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dall'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 è calibrata rispetto al costo medio aggiornato nei termini sopra rappresentati. D'altra parte, il medesimo importo medio di euro 12,63 è stato già utilizzato nella RT [bollinata] al citato decreto-legge n. 53 del 2019, ai fini della quantificazione degli oneri discendenti dall'articolo 10 per l'esigenza delle *Universiadi di Napoli 2019*.

Proposta incremento -E.F. 2019 - secondo semestre
(dalle attuali 14,5 ore a 21 ore)

Impiego "fuori sede"

Autorizzazione	Compenso lavoro straordinario (valore medio)	Incremento monte ore mensile pro-capite	Durata periodo considerato	Totale incremento annuo pro-capite	Contingente personale	Totale	RAP a carico AD (24,20%) (*)	IRAP (8,5%)	Totale oneri
Art. 1, comma 688, della legge n.205/2017	€ 12,63	6,5	180	492,57 €	5.200	€ 2.561.364	€ 619.850	€ 217.716	€ 3.398.930
Art. 27 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32	€ 12,63	6,5	180	492,57 €	15	€ 7.389	€ 1.788	€ 628	€ 9.805
Art. 10 del Decreto Legge 14 giugno 2019, n° 53, G.U. 14/06/2019 (L'esigenza valorizza il periodo dal 1° luglio al 14 luglio 2019, data finale esigenza Universiadi)	€ 12,63	6,5	14	41,05 €	500	€ 20.524	€ 4.967	€ 1.745	€ 27.235
					5.715	**€ 2.589.276**	**€ 626.605**	**€ 220.088**	**€ 3.435.970**

Impiego "in sede"

Autorizzazione	Compenso lavoro straordinario (valore medio)	Incremento monte ore mensile pro-capite	Durata periodo considerato	Totale incremento annuo pro-capite	Contingente personale	Totale	RAP a carico AD (24,20%) (*)	IRAP (8,5%)	Totale oneri
Art. 1, comma 688, della legge n.205/2017	€ 12,63	6,5	180	492,57 €	1.850	€ 911.255	€ 220.524	€ 77.457	€ 1.209.235
					1.850	**€ 911.255**	**€ 220.524**	**€ 77.457**	**€ 1.209.235**

Totale onere A.D. **€ 4.645.204**

Il comma 7 reca, dunque, la disposizione concernente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'intervento normativo di cui al comma 1. Si prevede, nel dettaglio, che alla copertura degli oneri stimati, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108, sul fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 3 bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, dispone un incremento annuo, a decorrere dall'anno 2020, pari a 60,5 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per i riordini delle Forze di polizia e delle Forze Armate. Si prevede che agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato. Si tratta di riduzioni di spesa per acquisto di beni e servizi dei capitoli delle forze armate e delle forze di polizia che sono interessate al provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere il cui fabbisogno viene, conseguentemente, rideterminato.

L'articolo 3-ter, introdotto nel corso dell'esame in Senato, apporta modifiche alle tabelle relative alla descrizione di qualifiche e/o dei ruoli e correzioni alle misure economiche di alcune qualifiche intervenute a seguito delle previsioni del d.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, di integrazione e correzione al decreto legislativo d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217. Tali modifiche, determinate esclusivamente da meri errori materiali di trascrizione, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4, modificato dal Senato, prevede l'istituzione della Struttura tecnica posta alle dipendenze funzionali del Ministro.

La Struttura tecnica per il suo funzionamento si avvale di quindici unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
Inoltre è stata prevista la possibilità di utilizzare, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, un numero massimo di 12 consulenti o esperti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Infine, la disposizione prevede che entro il 31 dicembre 2020, si procede all'adeguamento, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previste dai commi 1 e 2, delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Quanto al costo per il personale assegnato alla Struttura di missione, gli oneri sono stati quantificati, in un'ottica prudenziale, assumendo che:
a) detto personale non appartenga ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) si provveda alla nomina dell'intero contingente di esperti o consulenti previsto dal comma 3;
c) la Struttura di missione inizi la propria attività, con tutte le unità di personale assegnate già a partire dal 1° ottobre 2019.
Quanto alle spese di funzionamento della Struttura di missione, esse sono state quantificate, in via prudenziale, applicando una percentuale pari al 4% sul totale del costo del personale, considerato che detta Struttura opererà nei locali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siti in Roma.
Inoltre, al fine di determinare gli oneri derivanti dalle attività ispettive, è stato considerato che le ispezioni effettuate presso gli uffici della sede centrale non comportano oneri specifici, in quanto l'attività del personale ispettivo sarà svolta nel corso dell'ordinario orario di ufficio.
Per la quantificazione degli oneri derivanti dalle ispezioni effettuate presso gli uffici periferici, gli stessi sono stati quantificati in circa 15.000 euro all'anno ipotizzando circa 28 ispezioni all'anno (pari al 21% del numero di sedi periferiche), effettuate mediante l'impiego di 2 unità di personale per ogni ispezione e suddividendo le stesse tra quelle effettuate presso le sedi raggiungibili con ritorno in giornata (50%) con rimborso dei soli costi di viaggio e di vitto e quelle effettuate presso sedi raggiungibili con rientro il giorno successivo (50%), con rimborso anche delle spese di alloggio.
Nelle seguenti Tabelle è indicato il dettaglio dei valori considerati ai fini della quantificazione degli oneri finanziari, con evidenziazioni di quelli relativi alle attività ispettive.

	Unità	Emolumenti				Oneri Amministrazione				Totale competenze fisse annue unitarie	Trattamento accessorio comprensivo oneri a	Totale competenze fisse - Onere annuo	Totale trattamento accessorio Onere Annuo
		Stipendio	13^	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale				
						24,20%	5,68%	8,50%					
Terza Area - Fascia 1	12	22.291,78	1.857,65	3.238,00	27.387,43	6.627,76	1.555,61	2.327,93	10.511,30	37.898,73	1.459,64	454.784,71	17.515,68
											TOTALE		472.300,39

	Unità	Retribuzione base - valore annuo lordo	Retribuzione posizione fissa - valore annuo	Retribuzione posizione variabile - valore annuo	Retribuzione di risultato - valore annuo	Totale retribuzione annua	Oneri a carico dell'amministrazione						
Retribuzione dei dirigenti con incarico di prima fascia - Liv. A	1	55.812,90	36.299,70	72.000,00	10.364,06	174.476,66	66376						240.852,66
Retribuzione dei dirigenti con incarico di seconda fascia - Liv. A	2	43.634,77	12.155,61	17.220,23	9.664,82	82.675,43	31.182,00						227.714,86
Consulenti - Esperti	12	40.000,00											480.000,00
Spese per attività ispettiva - missioni													15.400,00
Spese di funzionamento aggiuntive	4%												56.834,72
											TOTALE	2020	1.493.102,62
											TOTALE	2019	373.275,66

N. Direzioni Generali territoriali - motorizzazioni	N. uffici motorizzazione	N. Provveditorati - sede centrale	N. Provveditorati - sede coordinata	Totale sedi periferiche	% di ispezioni a campione	n. di ispezioni anno	N. personale per singola ispezione	N. ispezioni con rientro in giornata	N. ispezioni con rientro giorno successivo	Costo medio ispezione con rientro in giornata	Costo medio ispezione con rientro giorno successivo	Costo totale - euro
4	110	7	12	133	21%	28	2	14	14	150	400	15.400

La copertura degli oneri **derivanti dall'attuazione delle previsioni dei commi da 1 a 4** è garantita, per l'esercizio finanziario 2019, per euro 400.000 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento MIT, per l'esercizio finanziario 2020, per euro 1.500.000,00 mediante parziale utilizzo nel limite di euro 1.500.000,00 della quota di entrate disposta dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che una quota delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni in materia di motorizzazione, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, venga destinata al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Conseguentemente la riassegnazione in spesa delle predette entrate viene corrispondentemente limitata per l'anno 2020, in modo da permettere la copertura dell'onere. Il funzionamento della Struttura Tecnica di Missione potrà comunque essere garantita con la rimanente quota di entrate.

I commi 5 e 6-*bis* hanno carattere ordinamentale e dagli stessi non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5, al comma 1, provvede a modificare l'organizzazione amministrativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sostituendo all'attuale struttura coordinata da un Segretario generale un'articolazione per dipartimenti in numero non superiore a due. Si prevede, inoltre, di istituire un posto di funzione di livello dirigenziale generale, nell'ambito della nuova configurazione organizzativa.

Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'istituzione dei posti di funzione di Capo del Dipartimento in luogo del Segretario generale e dall'istituzione di un nuovo posto funzione di livello dirigenziale generale sono compensati mediante soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, pari a cinque, individuati nell'attuale dotazione organica.

Ai fini della quantificazione si specifica che il costo complessivo lordo per l'Amministrazione, per il Segretario generale è pari ad euro 297.365,39 suddiviso secondo la tabella seguente:

	Segretario generale
Stipendio tabellare e IVC	55.812,90
Posizione fissa	36.299,64
Posizione variabile	97.833,58
Totale competenze fisse	189.946,12
Oneri contributivi sulle competenze fisse	73.851,05
Risultato	25.296,32
Oneri contributivi su risultato	8.271,90
Onere complessivo	297.365,39

Il costo medio lordo complessivo per l'Amministrazione, per un dirigente generale è pari ad euro 279.211,31 così suddiviso:

	Direttore generale
Stipendio tabellare e IVC	55.812,90
Posizione fissa	36.299,64
Posizione variabile	87.351,52
Totale competenze fisse	179.464,06
Oneri contributivi sulle competenze fisse	69.775,63
Risultato	22.586,00
Oneri contributivi su risultato	7.385,62
Onere complessivo	279.211,31

Il costo medio lordo complessivo per l'Amministrazione, per un dirigente di seconda fascia del Ministero, secondo l'autorizzazione di spesa introdotta dall'art. 1, comma 317 della legge n. 145 del 2018 e la relativa relazione tecnica, è pari ad euro 130.000,00 così suddiviso in via mediana:

	Dirigente di seconda fascia
Stipendio tabellare e IVC	43.635,73
Posizione fissa	12.155,61
Posizione variabile (media)	30.056,90
Totale competenze fisse	85.848,24
Oneri contributivi sulle competenze fisse	32.948,59
Risultato (media)	8.442,47
Oneri contributivi su risultato	2.760,70
Onere complessivo	130.000,00

Il costo medio lordo complessivo per l'Amministrazione previsto per un Capo dipartimento, sulla base del parametro medio utilizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (cfr. relazione tecnica allegata al decreto legge n. 86 del 2018 convertito con legge n. 97 del 2018), è pari ad euro 301.443,29 secondo la seguente tabella:

	Capo dipartimento
Stipendio tabellare e IVC	55.397,39
Posizione fissa	36.299,70
Posizione variabile	89.700,00
Totale competenze fisse	181.397,09
Oneri contributivi sulle competenze fisse	69.620,20
Risultato	38.000,00
Oneri contributivi su risultato	12.426,00
Onere complessivo	301.443,29

Al fine di istituire un posto funzione ulteriore di Capo Dipartimento e un posto funzione ulteriore di dirigente di livello generale, per un onere complessivo massimo per l'Amministrazione pari ad euro 580.654;60, si provvede a sopprimere 5 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, pari ad euro 650.000,00.

Di seguito si riporta la situazione attuale:

STRUTTURA ATTUALE	**N. unità dotazione organica**	**Costo lordo medio amministrazione per unità**	**Costo complessivo**
SEGRETARIO GENERALE	1	297.365,39	297.365,39
DIRETTORE GENERALE DI I LIVELLO	7	279.211,31	1.954.479,17
DIRIGENTE DI II LIVELLO	53	130.000,00	6.890.000,00
Totale	61		9.141.844,56

Di seguito gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla riorganizzazione in parola:

STRUTTURA MODIFICATA	**N. unità dotazione organica**	**Costo lordo medio amministrazione per unità**	**Costo complessivo**
CAPO DIPARTIMENTO	2	301.443,29	602.886,59
DIRETTORE GENERALE DI I LIVELLO	8	279.211,31	2.233.690,48
DIRIGENTE DI II LIVELLO	48	130.000,00	6.240.000,00
Totale	58		9.076.577,07

Si ridetermina così la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale che prevede in tal senso 10 posti di funzione dirigenziale di livello generale e 48 posti di funzione dirigenziale di livello non generale con un complessivo risparmio di spesa di circa 65.000 euro annui.

L'articolo 6 prevede la soppressione di un posto nella dotazione organica dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a livello centrale mediante la modifica dell'articolo 1, comma 345, della Legge n. 145/2018 che aveva incrementato di due posti la medesima dotazione organica del MIUR.

La norma, comportando una riduzione della dotazione organica, è priva di oneri finanziari e determina un'economia di spesa, a vantaggio dell'erario, che si realizzerà solo nel momento della

nuova riorganizzazione. La dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale del detto dicastero di cui al DPCM 4 aprile 2019, n. 47, viene conseguentemente rideterminata in complessivi 28 posti di funzione.

L'articolo 7 non comporta nuovi o maggiori oneri atteso il carattere meramente ordinamentale della disposizione che, in ogni caso, è destinata a spiegare i suoi effetti entro il corrente anno 2019.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

12 NOV. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato

ALLEGATO 3

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009

5283

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

Roma, 12 NOV.2019

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

Prot. N 242304/2019
Rif. Prot. Entrata N. 241528/2019
Risposta a nota n.

OGGETTO: **AC 2100-B** Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Testo e relazione tecnica passaggio.

È stato esaminato il provvedimento indicato in oggetto, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica e trasmesso alla Camera dei Deputati in data 8 novembre 2019 per il relativo esame.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, reca disposizioni urgenti per affrontare con la massima efficacia e tempestività situazioni di emergenza in ambito cibernetico, anche in relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, delineando per le finalità di sicurezza nazionale un sistema di organi, procedure e misure, che consenta una efficace valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in linea con le più elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale, a fronte della realizzazione in corso di importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche. Con l'articolo aggiuntivo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare alla Camera dei Deputati, si sono dettate anche disposizioni in materia di disciplina dei poteri speciali; conseguentemente anche il titolo del decreto-legge è stato integrato ("*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica*").

Nel corso della seconda lettura al Senato, si è prevista l'istituzione, analogamente a quanto già previsto per il Ministero della difesa, di un Centro di valutazione anche per il Ministero dell'interno (art. 1 commi 6 e 7), apportando, inoltre, i conseguenti coordinamenti del testo, oltre a miglioramenti redazionali ed a precisazioni su aspetti procedurali riguardanti la valutazione tecnologica dei prodotti da impiegare sugli asset strategici.

Gli articoli 1 e 2 del provvedimento normativo in particolare prevedono:

- l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) - entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro, tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi conseguentemente previsti (articolo 1, comma 2, lettera a));
- l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti (articolo 1, comma 2-bis);
- la definizione, con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri con cui i soggetti inclusi nel perimetro, compresi i soggetti pubblici, elaborano e aggiornano un elenco delle reti, dei sistemi e dei servizi rilevanti per le finalità indicate dalla normativa. Rispetto a tali beni e servizi (e non riguardo alla generalità delle proprie dotazioni informatiche) gli stessi soggetti sono tenuti all'osservanza delle misure e degli obblighi previsti dalla normativa. All'elaborazione dei criteri provvede il CISR-tecnico, organismo già esistente (art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017), con funzioni di supporto del CISR, di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007 [articolo 1, comma 2, lettera b)];
- la definizione, con altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sempre su proposta del CISR, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, delle procedure con cui i soggetti inclusi nel perimetro

notificano gli incidenti aventi impatto sulle reti, i sistemi o i servizi individuati al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che le inoltra tempestivamente al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale provvede a sua volta ad inoltrarle al Ministero dello sviluppo economico (MiSE) - se effettuate da soggetti privati – o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) – se effettuate da soggetti pubblici - nonché all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 [articolo 1, comma 3, lettera a)];

- la previsione, con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio da ultimo indicato, di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi e dei servizi informatici, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea [articolo 1, comma 3, lettera b)] alla cui elaborazione provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (articolo 1, comma 4);

Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltre (articolo 1, comma 6):

- vengono disciplinate le procedure, le modalità e i termini con cui i soggetti inclusi nel perimetro, ovvero le centrali di committenza alle quali esse fanno ricorso ai sensi dell'art. 1 comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 205, appartenenti a categorie individuate da un DPCM sulla base di criteri di natura tecnica, che intendono procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi relativi a tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ICT) destinati ad essere impiegati sulle reti, i sistemi informativi e riguardo ai servizi informatici d'interesse, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una valutazione del rischio, in un'ottica di gradualità, può imporre condizioni e prove relative all'*hardware* e al *software* dei prodotti interessati **da compiersi anche in collaborazione con i predetti soggetti.** Per le forniture da impiegare su reti, sistemi e servizi del Ministero della Difesa e **del Ministero dell'interno, tali ministeri procedono alla comunicazione a propri Centri di valutazione accreditati, che impiegano le metodologie di test e di verifica definite dal CVCN ai sensi del DPCM di cui al comma 7, lettera b), e lo informano con modalità stabilite dal medesimo decreto;**
- vengono previste attività di ispezione e verifica, attribuite alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente, per i soggetti pubblici e per i soggetti privati, in relazione al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, che possono impartire, se necessario, specifiche prescrizioni. Tali attribuzioni di ispezione e verifica vengono riservate alle strutture specializzate dei rispettivi Dicasteri per quanto riguarda le reti, i sistemi e i servizi informatici delle Forze armate e delle Forze di polizia, nell'ambito delle

risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [articolo 1, comma 6, lettera c)].

Per quanto concerne l'osservanza, da parte dei soggetti pubblici inclusi nel perimetro, dell'obbligo di attuare le misure di sicurezza previste dalla norma con riferimento alle reti, ai sistemi e ai servizi rilevanti per le finalità indicate, la relativa disciplina verrà resa effettiva a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [articolo 1, comma 3, lettera b)]. A tali oneri, a decorrere dagli esercizi finanziari 2020 e 2021, si provvederà con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Alle attività di elaborazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 4, provvedono, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il DIS.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni del presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del DIS, che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di cui all'art. 1 comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Vengono poi in rilievo i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, nonché del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, limitatamente alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici connessi, rispettivamente, alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla difesa nazionale.

Per quanto concerne i compiti del Ministero dello sviluppo economico connessi al funzionamento del perimetro, ciò determinerà l'espletamento delle seguenti attività:

- svolgimento dell'attività di ispezione e verifica [articolo 1, comma 6, lettera c)];
- svolgimento dell'attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste (articolo 1, comma 12);
- l'esercizio di nuovi compiti assunti dal CVCN, in particolare, nell'ambito dell'approvvigionamento ICT destinato a reti, sistemi e servizi rilevanti (articolo 1, comma 6). Il CVCN, ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note, anche in relazione all'ambito di impiego, **definisce le metodologie di verifica e di test,** effettua prove relative all'*hardware* e al *software* (art. 1, comma 6, lettera a) e può imporre prescrizioni di utilizzo [articolo 1, comma 7, lettera b)], anche avvalendosi di laboratori accreditati. Gli oneri relativi allo svolgimento delle attività di prova sono a carico dei soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi (articolo 1, comma 6, lettera b); **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i raccordi, ivi compresi i contenuti, le modalità e i termini delle comunicazioni tra il CVCN e i predetti laboratori, nonché con i Centri di valutazione del Ministero dell'interno e della difesa anche al fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attività e**

perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni in presenza di medesimi condizioni e livelli di rischio [articolo 1, comma 7, lettera b)];

Le richiamate attività di elaborazione delle misure di sicurezza, di ispezione e verifica nonché di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative verranno svolte dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN è autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024 (art. 1, comma 19).

Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno [art. 1 commi 6) e 7)], è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art. 1, comma 19).

Per le funzioni dell'istituendo Centro di valutazione del Ministero dell'interno si provvede per quel che concerne le risorse umane avvalendosi di quelle attualmente disponibili nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ove opera il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Al riguardo, infatti, giova evidenziare che, considerato l'elevatissimo livello di professionalità raggiunto dal predetto Servizio nell'esercizio dei compiti di protezione informatica delle reti e delle infrastrutture critiche informatizzate, per lo svolgimento di dette funzioni si ritiene sia necessario un moderato impiego di unità aggiuntive di personale, quantificate in circa 40 unità. Tale aliquota aggiuntiva sarà reperita all'interno della dotazione effettiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che oggi ammonta a 8.242 unità.
Si precisa che, presso il predetto Dipartimento, opera una cospicua percentuale di operatori della Polizia di Stato, del ruolo "ordinario" e di quello "tecnico", che ha acquisito una significativa dimestichezza con i prodotti informatici.
Sul punto si osserva, peraltro, che a partire dal corrente mese di novembre e sino a tutto l'anno 2020, saranno immesse in servizio nei ruoli della Polizia di Stato oltre 4600 unità di personale, che appaiono sufficienti ad assicurare le attività di istituto, consentendo Io svolgimento delle funzioni connesse all'attivazione del Centro di valutazione del Ministero dell'Interno, senza alcuna ripercussione negativa sui predetti compiti.

Nello specifico, per le attività connesse all'avvio del laboratorio a supporto delle attività di analisi e verifica di cui al provvedimento, è prevista la spesa di 200.000 euro, per l'anno 2019.
Per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sono previsti oneri pari a 1,5 milioni di euro al fine di dotare la struttura delle necessarie *workstation* informatiche e *suite di software*. Ai predetti oneri si farà fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritte sul capitolo

7457/4 concernente "Somme derivanti dal fondo per acquisti e ammodernamento, mezzi-e attrezzature strumentali, impianti etc. degli uffici del Ministero dell'Interno" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Per quel che concerne gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria giova, infine, evidenziare che i contratti destinati all'acquisto degli apparati informatici necessari all'espletamento delle funzioni del Centro di valutazione del Ministero dell'Interno comprendono la manutenzione ordinaria per il periodo di 3 anni. La manutenzione ordinaria per gli anni successivi, pari a circa il 20% dei costi, sarà assicurata con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
In particolare, ai suddetti oneri pari a euro 300.000 per l'anno 2023 e a euro 600.000 per gli anni successivi, si farà fronte con le risorse disponibili sul capitolo 2816 pg. 01, che per il periodo di riferimento presenta idonea capienza.
Per quanto concerne le spese relative all'organizzazione di mirati percorsi formativi degli operatori, tenuto conto degli *standard* stabiliti in raccordo con la Presidenza del Consiglio e con il Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta che le stesse graveranno sul capitolo 2721 piani gestionali 01, 04, 02, che presentano sufficienti disponibilità.
Il Ministero dell'Interno determina il proprio fabbisogno formativo complessivo, in sede di pianificazione annuale, sulla base di una valutazione delle priorità venutesi a manifestare, provvedendo coerentemente a modulare il programma dei corsi di formazione dell'intero personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in armonia con gli altri obiettivi formativi egualmente prioritari.

Per l'espletamento delle attività del CVCN, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con incremento della dotazione organica vigente, nel limite delle unità eccedenti la stessa che residuano a seguito della totale copertura dei posti vacanti e disponibili, un contingente massimo di 77 unità nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020 (articolo 2, comma 1).

L'onere totale a regime conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale, che trova copertura nell'articolo 6, è nel dettaglio illustrato dalla tabella seguente:

Oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico

Qualifica	Fondamentale	Accessorio	Totale	Numero unità	Onere totale
Area III-F1	€ 37.993	€1.980.00	€39.973	67	€ 2.678.191
Area II – F1	€ 30.659	€1.980.00	€32.639	10	€ 326.390
Totale				77	€ 3.004.581

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che, fino al completamento delle procedure di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del nord, può avvalersi, per le

esigenze del CVCN di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel massimo del 40 per cento delle unità di personale di cui al comma 1. Nei limiti complessivi della stessa quota il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, in posizione di comando, di personale che non risulti impiegato in compiti operativi o specialistici con qualifiche o gradi non dirigenziali del comparto sicurezza-difesa fino a un massimo di venti unità, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1777, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

La disposizione recata all'articolo 2, comma 2, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che ad essa si dà attuazione nei limiti degli ordinari stanziamenti, previsti a legislazione vigente, dei pertinenti capitoli di bilancio.

Per quanto concerne i nuovi compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, connessi al funzionamento del perimetro, ciò determinerà l'espletamento delle seguenti attività nei confronti dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

- svolgimento dell'attività di ispezione e verifica [art. 1, comma 6, lettera c)];
- svolgimento dell'attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste (art. 1, comma 12).

Le richiamate attività di predisposizione delle misure di sicurezza, di ispezione e verifica nonché di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative verranno svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 1, comma 16).

L'articolo 2, comma 3, dispone che, per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare, nella categoria funzionale A, parametro retributivo F1.

L'onere totale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale, che trova copertura all'articolo 6, è pari a euro 640.000 ed è, nel dettaglio, illustrato nella tabella seguente:

Oneri a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Qualifica	Fondamentale	Accessorio	Totale	Numero unità	Onere totale
Cat. A – posizione economica F1	€ 44.598	€ 19.402,00	€ 64.000	10	€ 640.000

Gli importi, comprensivi del trattamento accessorio e al lordo degli oneri riflessi, sono stati quantificati tenendo conto dei valori retributivi contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che, fino al completamento delle procedure di cui al precedente comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del nord, può avvalersi, entro il limite del 40 per cento delle unità previste dal medesimo comma, di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché di esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica.

La disposizione recata all'articolo 2, comma 4, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che ad essa si dà attuazione nei limiti degli ordinari stanziamenti, previsti a legislazione vigente, dei pertinenti capitoli di bilancio.

Per quanto concerne i compiti del Ministero della difesa connessi al funzionamento del perimetro, si provvede mediante strutture specializzate già esistenti e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Per le attività dei laboratori accreditati di cui potrà avvalersi il CVCN per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità, eventualmente istituiti presso le Amministrazioni centrali dello Stato, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 1, comma 7, lettera b)).

L'articolo 3 reca disposizioni di raccordo con le norme in materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G. In particolare, si stabilisce che, nell'ambito dell'istruttoria sui poteri speciali, la valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, venga effettuata, dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 6, del presente decreto, da parte dei centri di valutazione descritti in tale comma. Si

prevede altresì la modifica o integrazione delle prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti già autorizzati con i provvedimenti di esercizio dei poteri speciali nei confronti di eventuali soggetti inclusi nel perimetro al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, anche prescrivendo, ove indispensabile al fine di risolvere le vulnerabilità accertate, la sostituzione di apparati o prodotti. Trattasi di norma ordinamentale sulle procedure attuative che si inserisce nell'impianto già delineato dai precedenti articoli. Lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo è conseguentemente attuato dalle competenti amministrazioni e strutture specializzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Durante l'esame parlamentare in prima lettura è stato eliminato l'articolo 4 del testo originario del decreto-legge in conversione, in coerenza con le più organiche modifiche disposte dal nuovo articolo 4-bis. La disposizione soppressa era neutrale ai fini della valutazione finanziaria non incidendo né in termini di nuove entrate né in termini di maggiori spese.

Il nuovo articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura, prevede modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

Le disposizioni intervengono sull'ampliamento dei termini del procedimento e sulle modalità di applicazione.

Si interviene anche mediante misure di coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 in tema di termini per l'esercizio dei poteri speciali.

Si prevede quindi che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati termini sull'esercizio di poteri speciali al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452. Naturalmente, anche l'intervento regolamentare è attuato nel rispetto dei principi di invarianza finanziaria, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Si prevede l'istituzione del punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza la creazione di nuove strutture.

Si prevedono forme di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche mediante scambio di informazioni; tale disegno collaborativo assicura efficienza organizzativa complessiva e si dispiega senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La proposta emendativa illustrata, relativa all'inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto-legge decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, reca disposizioni di natura procedurale, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 5 prevede che il Presidente del Consiglio, in presenza di un rischio grave ed imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, può comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalità, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti o nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte.
Altre più specifiche previsioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di disposizioni comunque di carattere ordinamentale o procedurale.

L'articolo 6 prevede che agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1 e 3, per complessivi euro **3.400.000** per l'anno 2019, euro **7.995.000** per ciascuno degli anni **2020 e 2021, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023**, ed euro 4.395.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda:

a) quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 4.045.000 annui a decorrere dall'anno 2020;

b) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico;

b-*bis*) quanto a euro 200.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Le modifiche apportate al provvedimento normativo in questione nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura alla Camera dei Deputati non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione alle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare in seconda lettura al Senato, la copertura dei maggiori oneri previsti è definita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b-bis*).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 NOV. 2019

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 171

SEDE CONSULTIVA:

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta)* 171

DL 126/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 172

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

C. 2222 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca PASTORINO (LeU), *relatore*, avverte che la Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla Commissione Cultura – del disegno di legge C. 2222, che reca la conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126. Facendo seguito all'intesa raggiunta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le organizzazioni sindacali il 1° ottobre scorso, il provvedimento, composto di 10 articoli, reca disposizioni volte a prevedere una procedura di reclutamento straordinario per la scuola secondaria, la possibilità per l'anno scolastico 2020/2021 di utilizzare in altre regioni, su base volontaria, le graduatorie dei concorsi 2016 e 2018, nonché una procedura selettiva riservata per la progressione degli assistenti amministrativi di ruolo. A tali argomenti se ne affiancano altri, relativi al settore universitario e a quello della ricerca.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'indizione di una procedura straordinaria per l'immissione in ruolo di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata, altresì, all'abilitazione all'insegnamento nei medesimi ordini e gradi di scuola.

L'interesse della Commissione Finanze si limita alla lettera *f)* del comma 11 dell'articolo 1, laddove si stabilisce che il bando relativo a tale procedura – oltre a specificare i posti disponibili, i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti a risposta multipla per la prova scritta, la composizione delle commissioni di valutazione, i titoli valutabili e il punteggio ad essi attribuibile – definisce l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Tale ammontare è determinato in maniera da coprire integralmente gli oneri derivanti dall'organizzazione della procedura stessa e le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Poiché è evidente che i profili di interesse per la Commissione Finanze delle disposizioni recate dal provvedimento in esame sono estremamente limitati, propone di esprimere sul provvedimento un parere nella forma del nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

DL 126/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luca MIGLIORINO (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla Commissione Ambiente – del disegno di legge C. 2211, che reca la conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, concernente disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Segnala, in particolare, che il provvedimento è volto a garantire il superamento della situazione emergenziale, il conseguente ripristino di condizioni di normalità e condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate, nonché ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati. Rileva, altresì, che il testo in esame, composto di 10 articoli, riformula diverse disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016, in cui sono progressivamente confluite la massima parte delle disposizioni riferite alle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.

L'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, al fine di consentire l'assistenza alle persone che ancora non possono rientrare nelle proprie abitazioni, garantendo altresì le occorrenti misure emergenziali.

L'articolo 2 reca modifiche puntuali sia alla disciplina della ricostruzione privata che a quella della ricostruzione pubblica, assegnando priorità alla ricostruzione di edifici scolastici.

Di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 3, che introduce l'articolo 12-*bis* nel decreto n. 189 del 2016, avente ad oggetto disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata. Il comma 1, in particolare, disciplina una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali, procedura questa che si aggiunge a

quella di carattere ordinario già prevista dal medesimo decreto n. 189. Il comma 2 stabilisce l'ordine di priorità per la concessione del contributo, privilegiando le richieste riferite a unità immobiliari destinate ad abitazione principale. In base al comma 3, gli Uffici speciali per la ricostruzione, sulla base delle ordinanze commissariali, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione delle domande di contributo presentate, evidenziando come, trattandosi di controlli preventivi, la loro effettuazione sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

L'articolo 4 intende favorire l'urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici.

Di interesse per la Commissione Finanze è inoltre l'articolo 5, che estende la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata « Resto al Sud » – di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017 – anche ai comuni colpiti dal sisma, ricompresi negli allegati 1 (sisma del 24 agosto 2016), 2 (sisma del 26 e 30 ottobre 2016) e 2-*bis* (sisma del 18 gennaio 2017) del decreto-legge n. 189 del 2016.

L'articolo 6 modifica invece l'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 32 del 2019, al fine di estendere anche ai comuni elencati nell'allegato 2, oltre che ai comuni indicati nell'allegato 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, il contributo di 5 milioni per il 2019 previsto per i comuni con più di 30 mila abitanti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.

L'articolo 7 riguarda le anticipazioni ai professionisti per le prestazioni tecniche relative alla ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale.

Di interesse per la Commissione Finanze è altresì l'articolo 8, il quale prevede, al comma 1, la proroga di alcuni termini di carattere finanziario e contabile di interesse per gli enti locali. Il comma 2 riduce del 40 per cento l'ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 da restituire a decorrere dal 15 gennaio 2020. Il comma 3 proroga dal 1º gennaio 2020 al 1º gennaio 2021 il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria.

Di interesse per la Commissione Finanze, è infine, l'articolo 9, ai sensi del quale le imprese agricole che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 possono richiedere dei contributi a fondo perduto, nonché dei mutui agevolati già previsti a legislazione vigente, per favorire il ricambio generazionale delle aziende agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'articolo 10 reca la clausola di entrata in vigore del decreto.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, ritiene che la Commissione possa esprimersi già nella seduta odierna, e formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

Laura CAVANDOLI (Lega) preannunzia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore, auspicando tuttavia che nel corso dell'esame in sede referente presso la VIII Commissione Ambiente possano essere attentamente valutate e possibilmente recepite, almeno in parte, le proposte emendative

ivi presentate dal medesimo gruppo, volte essenzialmente ad ampliare l'ambito applicativo del provvedimento in titolo, ricomprendendovi anche i comuni interessati negli anni passati dal sisma in Abruzzo e in Emilia-Romagna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:
Sulla pubblicità dei lavori 175
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 175
ALLEGATO (Parere approvato) 185
DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e la riorganizzazione di Ministeri, nonché per altre finalità. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 177
Prevenzione e contrasto del bullismo e misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 Dori (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 181
AVVERTENZA 184

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono la viceministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca Anna Ascani e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre 2019.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Daniele BELOTTI (LEGA), dopo aver ricordato che l'attuale ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha pubblicamente promesso di dimettersi se non otterrà almeno tre miliardi di risorse aggiuntive per la scuola, esprime l'opi-

nione che difficilmente sarà in carica ancora nel 2020. Infatti non solo non c'è traccia all'orizzonte di stanziamenti aggiuntivi per la scuola, ma il decreto-legge in esame addirittura sottrae risorse al Ministero dell'istruzione. È vero che, come correttamente evidenziato dalla relatrice, quella prevista dal decreto in esame è una riduzione di importo contenuto, soprattutto se paragonata a quelle poste a carico di altri Ministeri, tuttavia è il segno chiaro di quel che ci si può aspettare. Ritiene infatti improbabile che, se il decreto in esame dispone un taglio per il Ministero dell'istruzione, la legge di bilancio, di qui a poche settimane, assegni allo stesso Ministero tre miliardi in più; tanto più che lo stesso ministro Fioramonti ha pubblicamente dichiarato di non essere stato nemmeno consultato nella fase di predisposizione del disegno di legge di bilancio e di averne appreso il contenuto, per la parte che riguarda il suo settore, solo attraverso la rete *internet*. Sono, questi, segnali che, a suo avviso, evidenziano lo scarso peso politico del ministro Fioramonti, e di conseguenza anche della VII Commissione, che ha in lui il suo ministro di riferimento: un ministro che, con la sua poca autorevolezza, trascina verso il basso tutto il mondo della scuola. Riterrebbe più opportuno, di fronte a questo progressivo impoverimento della capacità di direzione politica centrale della scuola, un radicale decentramento regionale in chiave autonomista delle competenze in materia, così da invertire la rotta e rendere la scuola più efficiente; un discorso analogo ritiene che possa farsi per il mondo della cultura, al quale gioverebbe abbandonare l'attuale sistema amministrativo, ingessato e « borbonicamente » burocratizzato, che fa perno su soprintendenze che invece di valorizzare il patrimonio storico culturale italiano lo deprimono. Preannuncia in conclusione il voto contrario della Lega.

Paola FRASSINETTI (FDI) esprime anch'ella perplessità rispetto al futuro in considerazione della plastica situazione di difficoltà in cui si trova il ministro Fioramonti a fronte di finanziamenti aggiuntivi che non sono arrivati e che probabilmente non arriveranno. I tagli di bilancio recati dal decreto in esame accompagnano, a suo avviso, il progressivo indebolimento della VII Commissione, che è ormai spesso chiamata soltanto ad esprimere pareri su provvedimenti che, in considerazione della rilevanza che hanno per il suo ambito di interesse, dovrebbe esaminare in sede primaria e in via esclusiva. Ritiene che le preoccupazioni espresse dagli insegnanti ascoltati questa mattina, in sede di Commissioni riunite VII e XI, nelle audizioni informali sul decreto-legge n. 126 del 2019 costituiscano un segnale negativo. Preannuncia in conclusione il voto contrario di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice.

Marco BELLA (M5S) ribadisce che il decreto in esame è un documento dal contenuto prevalentemente tecnico, che dispone tagli di bilancio esigui, specialmente per i Ministeri di riferimento della Commissione, a fronte di maggiori entrate per lo Stato attese per effetto delle misure di contrasto dell'evasione fiscale recate dal provvedimento. Sottolinea, inoltre, che le riduzioni di bilancio disposte dal decreto in esame non intervengono sul comparto scuola, ma sulle spese di funzionamento del Ministero.

Nicola FRATOIANNI (LEU), premesso di non voler parlare delle risorse stanziate in favore della scuola, atteso che queste a suo giudizio non saranno mai abbastanza, invita i colleghi della Lega a focalizzare la propria attenzione sulle voci di spesa interessate dai tagli e ad essere più cauti nello stigmatizzare l'intervento del decreto in esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, dopo aver sottolineato che i tagli, seppur minimi, non possono certamente suscitare soddisfazione, conferma la propria proposta di parere favorevole, anche per coerenza con il parere favorevole votato dalla Commissione il 23 luglio scorso sul decreto-legge n. 61, che ha disposto l'accantonamento, a valere sui

bilanci dei due principali Ministeri di riferimento della VII Commissione, delle stesse somme di cui si parla nel decreto-legge in esame oggi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e la riorganizzazione di Ministeri, nonché per altre finalità.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione Affari costituzionali il parere sulle parti di propria competenza del decreto-legge n. 104 del 2019. Dopo aver ricordato che il disegno di legge di conversione del decreto è stato già esaminato dal Senato, che ha apportato diverse modifiche e aggiunte al testo, precisa che le disposizioni di interesse della Commissione sono agli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 6.

L'articolo 1 trasferisce nuovamente al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni in materia di turismo già trasferite dal Governo Conte I al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Assieme alle funzioni, il decreto trasferisce le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. Di conseguenza viene soppresso, con decorrenza dal 1º gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole. Vengono inoltre trasferiti al Ministero per i beni culturali i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. L'articolo regola tutte le questioni connesse con il trasferimento delle funzioni, compreso il trattamento economico del personale e i rapporti giuridici in materia di turismo. Evidenzia che, con una modifica apportata all'articolo 1 dal Senato, sono stati inoltre istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ulteriori 25 posti funzione di dirigenti di livello non generale, in aggiunta ai 167 già previsti dal decreto-legge. I nuovi posti funzione sono destinati al personale di soprintendenze, biblioteche e archivi. Gli oneri correlati – quantificati nel limite massimo di 3.592.500 euro annui a decorrere dal 2020 – sono coperti mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente per l'anno 2019, utilizzando l'accantonamento per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Riferisce che, nel corso dell'esame al Senato, sono stati inoltre introdotti nell'articolo 1 i commi 3-*bis* e 3-*ter*. Il primo incrementa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione finanziaria destinata all'erogazione del trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa addetto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, mentre il comma 3-*ter* prevede la copertura finanziaria della disposizione. All'onere finanziario, pari a 692.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede anche in questo caso mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che i nuovi regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

Gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, introdotti dal Senato, recano misure finalizzate ad assi-

curare i servizi pubblici essenziali di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché di valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura. A questo proposito, ricorda che il decreto-legge n. 146 del 2015 ha disposto che, in relazione alla « tutela del patrimonio storico-artistico », rientrano tra i servizi pubblici essenziali non solo i servizi di vigilanza sui beni culturali, ma anche l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici e sono destinati alla pubblica fruizione, nonché espletano un servizio pubblico. L'articolo 1-*bis* introdotto dal Senato autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, da individuare mediante apposita procedura selettiva. Le assunzioni sono finalizzate ad assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, e sono autorizzate nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del DPCM 20 giugno 2019. Ricorda che il decreto ha autorizzato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a indire nel triennio 2019-2021 procedure di reclutamento per 400 unità di personale nel profilo professionale di assistente – Area funzionale II, posizione economica F2, nonché ad assumere – sul *budge*t assunzionale del 2019 derivante dalle cessazioni del personale non dirigenziale dell'anno 2018 – ulteriori 500 unità di personale non dirigenziale, afferente al medesimo profilo professionale di assistente. La disciplina della procedura selettiva dovrà essere definita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Per questo è autorizzata la spesa di euro 2.623.798 per il 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dal 2021, nonché – per lo svolgimento della procedura selettiva – la spesa di euro 145.000 per il 2020. A sua volta, l'articolo 1-*ter*, introdotto dal Senato, dispone una misura temporanea cui il Ministero può ricorrere per reperire personale per accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate. In particolare, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può avvalersi per lo svolgimento di tali attività della società Ales (Arte, lavoro e servizi) s.p.a. A tali fini, alla società Ales è assegnato un contributo di euro 5 milioni nel 2019, euro 330.000 nel 2020 ed euro 245.000 nel 2021.

Ricorda che A.L.E.S. s.p.a Arte Lavoro e Servizi è una società di diritto privato sottoposta alla vigilanza esclusiva del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro in conformità al modello dello « *in house providing* ». Svolge attività volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali, occupandosi, fra l'altro, della gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, compresa la conduzione dei servizi al pubblico e la guardiania.

I commi 3 e 4 dell'articolo 1-*ter* dispongono in merito all'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura. Nello specifico, il comma 3 prevede che i proventi della vendita dei biglietti d'ingresso negli istituti e nei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati anche alla fruizione dei medesimi. Il comma 4 dispone che i proventi derivanti dai biglietti d'ingresso negli Istituti e nei musei dotati di autonomia speciale sono destinati entro un certo limite alla remunerazione del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti o musei: questo nel limite massimo del 15 per cento del trat-

tamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

L'articolo 1-*quater*, introdotto dal Senato, modifica le norme che disciplinano le attribuzioni e i compiti del Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, prevedendo, in particolare, che al Commissario spetta un compenso – determinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e gravante sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo – e introducendo l'obbligo, in capo al Commissario, di riferire con cadenza almeno bimestrale sullo stato di avanzamento degli interventi programmati.

L'articolo 6 riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, disponendo il decremento di un posto di livello dirigenziale generale nell'ambito della dotazione organica del Ministero. Si ricorda che la legge di bilancio 2019 aveva incrementato la dotazione organica del MIUR di due posti di livello dirigenziale generale, con la finalità di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero, nonché di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia. Ora si elimina il riferimento all'esigenza di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa e, conseguentemente, si riduce a una unità l'incremento della dotazione organica di livello dirigenziale generale. Di conseguenza è anche prevista l'adozione di nuovi regolamenti di organizzazione del Ministero ed è regolata, nelle more, l'efficacia degli incarichi dirigenziali in essere.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Antonio PALMIERI (FI), dopo aver ricordato che la posizione di Forza Italia rispetto al trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali era contraria, preannuncia che il gruppo non voterà contro la proposta di parere sul decreto in esame, ma si asterrà.

Alessandra CARBONARO (M5S) ricorda che, tra i primi atti del precedente Governo, la decisione sicuramente più controversa e discutibile sul piano culturale ed economico, oltre che strategico, è stata quella di trasferire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni in materia di turismo, che erano esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali. Ritiene che si sia trattato di una scelta che non vedeva nella valorizzazione dei beni artistici e culturali un elemento di crescita del Paese. Infatti, la *ratio* sottesa alla norma risultava poco motivabile, considerato che con quella scelta veniva reciso il legame, fondamentale per il nostro Paese, tra turismo e cultura. Sottolinea che la cultura rappresenta la nostra identità, il valore aggiunto decisivo da mettere nella competizione globale in ogni tipo di turismo, perché nessuno nel mondo ha la possibilità di legare ad altre forme di turismo un patrimonio architettonico, museale e pittorico come l'italiano, che rende enormemente più competitivo, sotto questo aspetto, il Paese rispetto alla concorrenza internazionale.

Ricorda che il ritorno di alcune funzioni del turismo in capo al Ministero per i beni e le attività culturali è ulteriormente motivato dalla necessità di implementare la sua funzione di monitoraggio e controllo delle dinamiche legate al turismo e dell'impatto che esse possono avere sul nostro patrimonio culturale. Riferendo alcuni dati ISTAT relativi all'anno 2018, evidenzia che ci sono stati 429 milioni di turisti in Italia, con un aumento del 2 per cento rispetto al 2017, e che tre turisti culturali su quattro si concentrano nelle prime dieci città d'arte d'Italia, con 84 milioni di presenze su 113, mentre il turismo nei piccoli borghi si attesta sui 95 milioni di presenze nel 2018.

In proposito, fa presente che alcune città d'arte vivono situazioni di congestione per eccessiva presenza di turisti: situazioni che devono essere affrontate per migliorare la qualità dell'esperienza turistica e la fruizione del patrimonio artistico e culturale. In particolare, nella nuova fase

di *green new deal*, è importante operare scelte che limitino l'impatto sulla qualità della vita nelle città d'arte e garantiscano la tutela e la conservazione del patrimonio artistico e paesaggistico.

Nicola FRATOIANNI (LEU) preannuncia il voto favorevole di Liberi e uguali.

Cristina PATELLI (LEGA) esprime la netta contrarietà del suo gruppo rispetto alla scelta operata dal Governo di trasferire nuovamente al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni in materia di turismo. La contrarietà del suo gruppo è legata ad un'idea di turismo completamente diversa, molto lontana da quella che vuole perseguire il Governo, o meglio, il Partito democratico, ovvero l'azionista di minoranza dell'Esecutivo. Ricorda che il Movimento 5 Stelle, non più di un anno fa, aveva condiviso e votato tutt'altra impostazione. Pertanto, nel domandarsi se era sbagliato allora o se si sta sbagliando oggi, ritiene che l'errore è quello che si stia compiendo oggi. È dell'avviso che con questo intervento si penalizzerà il turismo nella maggior parte del Paese, quello che non è costruito attorno ai grandi monumenti, di cui pur l'Italia è piena, ma che è famoso nel mondo per l'enogastronomia, il territorio e le sue tradizioni. Ritiene che si stia penalizzando il turismo, che avrebbe bisogno di essere aiutato a crescere, a farsi conoscere e ad attrezzarsi per ricevere i viaggiatori italiani e stranieri. Non è il Colosseo che va fatto conoscere all'estero, ma, piuttosto, le grandi potenzialità del paesaggio e dell'agricoltura, in cui rientrano ampi settori quali – ad esempio – gli agriturismi o l'enogastronomia. La gestione organica di questi ambiti poteva essere garantita proprio dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che, in un anno di lavoro, aveva avviato progetti in cui la valorizzazione della produzione agroalimentare, attraverso il legame con il territorio e la connessa attività turistica, avrebbe potuto rappresentare anche per zone più marginali dell'Italia un importante volano di sviluppo, competitività e innovazione. È infatti in quei luoghi che si crea il *made in Italy*, è lì che nascono i prodotti delle attività primarie e le eccellenze legate al paesaggio e al cibo italiani, che costituiscono un patrimonio unico e conosciuto in tutto il mondo, al pari delle destinazioni turistiche e monumentali.

Conclude affermando di non comprendere i motivi per tornare al passato, inseguendo un'urgenza non meglio specificata, anche dal punto di vista formale, e rimarcando di considerare il decreto un errore grave, di cui le zone più in difficoltà del Paese pagheranno il prezzo più alto.

Paola FRASSINETTI (FDI) preannuncia l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia dalla votazione, ritenendo più opportuna l'istituzione di un ministero a sé per il settore del turismo, trattandosi di gestire il tesoro italiano più prezioso in un quadro d'insieme armonico che contemperi il paesaggio, l'enogastronomia e i beni culturali.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), dopo aver preannunciato il voto favorevole di Italia viva, risponde alla domanda a suo avviso retorica sollevata dalla deputata Patelli. È dell'opinione che lo sbaglio sia quello fatto precedentemente, con il trasferimento del turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: perché, se è vero che l'enogastronomia costituisce parte integrante della cultura italiana, è vero anche che ne è, appunto, solo una parte: in quanto tale certamente da valorizzare, ma non in una prospettiva che ne faccia il punto di riferimento, assorbendo o riducendo ad essa le altre parti del patrimonio culturale italiano.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, dopo aver ricordato che la centralità dei beni culturali, oltre che del paesaggio, è affermata già dalla Costituzione italiana, e che nello stesso senso si orientano importanti fonti internazionali, tra cui la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, anche nota come Convenzione di

Faro, conferma la sua proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Prevenzione e contrasto del bullismo e misure rieducative dei minori.
Nuovo testo C. 1524 Dori.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione giustizia il parere sul nuovo testo della proposta di legge n. 1524 Dori, come risultante dall'esame degli emendamenti. Riferisce che la proposta prevede misure per prevenire e contrastare il bullismo in tutte le sue forme. Ricorda che le tematiche collegate al fenomeno del bullismo sono state oggetto, già nella XVII legislatura, di un esame approfondito, che ha condotto all'approvazione della legge n. 71 del 2017, la quale individua strumenti di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Sottolinea che tale legge ha privilegiato gli interventi di carattere socio-educativo – che coinvolgono le responsabilità dei genitori e, soprattutto, della scuola – rispetto agli interventi di natura penale, incentrandosi quindi su azioni di carattere preventivo e facendo leva sull'idea che occorre prestare attenzione, tutelare ed educare i minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli atti di bullismo. La proposta in esame, pur ponendosi in continuità con la sopra citata legge n. 71 del 2017 – alla quale tra l'altro apporta alcune limitate modifiche – e pur prevedendo anch'essa misure di carattere socio-educativo, accosta alle stesse anche l'impiego di strumenti di repressione penale per combattere le varie forme di bullismo in tutte le forme in cui esso si estrinseca, compreso il cyberbullismo.

Rappresenta che il testo iniziale della proposta di legge è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito. Tra le misure volte ad arginare il fenomeno del bullismo, diverse chiamano in causa il MIUR e gli operatori scolastici, o fanno comunque riferimento ad ambiti di competenza della VII Commissione. Tra queste, segnala che l'articolo 2 prevede, attraverso una modifica all'articolo 731 del codice penale, l'innalzamento delle pene previste a carico dei genitori per l'inosservanza dell'obbligo scolastico.

L'articolo 3 introduce diverse modifiche alla citata legge n. 71 del 2017, che ha dettato disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Innanzitutto la proposta in esame estende l'ambito di applicazione della legge 71 anche al bullismo in generale. In particolare, è sostituito il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 71, così introducendo tra le sue finalità la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni: finalità da perseguire, in particolare, con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia quando sono nella posizione di vittime sia quando sono in quella di responsabili di illeciti. È sancito il principio che occorre privilegiare le azioni di carattere formativo ed educativo ed assicurare l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche (comma 1, lettera *a*)). Si prevede inoltre che le linee di orientamento recanti anche le procedure per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo adottate dalle scuole ai sensi della legge n. 71 del 2017 debbano essere recepite da ogni istituto scolastico nel proprio Regolamento, con riferimento anche al contrasto del bullismo (comma 1, lettera *b*)).

La riforma interviene anche sull'articolo 5 della legge n. 71, che attualmente impone al dirigente scolastico, in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scola-

stico che non costituiscano reato, di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. Modificando questa previsione, la proposta di legge in esame dispone che l'obbligo del dirigente scolastico di informare i genitori riguarda non solo le ipotesi di cyberbullismo, ma anche quelle di bullismo. È previsto, inoltre, che il dirigente scolastico promuova adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori direttamente interessati dagli episodi di bullismo, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo classe. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte non occasionali o comunque quando non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica, il dirigente scolastico è chiamato a valutare se coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi ovvero a valutare se sussistano i presupposti per attivare le misure rieducative previste per legge (comma 1, lettera *c)*).

L'articolo 5 prevede un adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2007. Lo statuto deve essere adeguato alla luce dei seguenti principi: che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza; che il Patto educativo di corresponsabilità educativa contenga l'impegno, da parte delle famiglie, a partecipare ad attività di formazione organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione degli episodi sopra indicati.

L'articolo 6 (Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo a scuola) prevede che, al fine di valutare e monitorare la percezione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di sondare il clima della classe, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso proprie piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, metta a disposizione delle scuole strumenti di valutazione e questionari da somministrare a docenti e studenti. Il fine è quello di permettere di valutare l'estensione dei fenomeni tra gli studenti, la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché la qualità del clima della classe nei rispettivi istituti. Ogni istituzione scolastica deve elaborare, utilizzando i dati raccolti, un *report* personalizzato per ciascun Istituto, che potrà essere messo a disposizione dei Consigli di classe, per tutte le valutazioni di merito e per predisporre conseguenti azioni di miglioramento del clima della classe. A partire dall'anno scolastico 2020/2021, ed entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è tenuto ad informare le istituzioni scolastiche degli strumenti di monitoraggio e dei questionari presenti sulla piattaforma dedicata.

L'articolo 7 (Educazione in materia di intelligenza emotiva) prevede che, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, deve essere implementata la Piattaforma Elisa, che è una piattaforma di E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo. Ricorda che – a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 71 del 2017 e dell'emanazione, ad ottobre 2017, dell'aggiornamento delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo – il MIUR si è impegnato nell'attuazione di un piano nazionale di formazione dei docenti referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo ed è stata conseguentemente realizzata, in collaborazione con il dipartimento di formazione, intercultura, lingue, letterature e psicologia dell'università di Firenze, la piattaforma ELISA, presentata nel corso della seconda edizione della

Fiera Didacta Italia il 19 ottobre 2018. La Piattaforma si suddivide in due sezioni, dedicate, rispettivamente: la prima ai corsi in e-learning, sia teorici che pratici (questa sezione è rivolta ai docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo, individuati da ogni scuola, fino ad un massimo di due ed è finalizzata a consentire l'acquisizione delle competenze psicopedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile); la seconda al monitoraggio (questa sezione è rivolta a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale. Ogni scuola può accedere periodicamente a *survey* nazionali on line, da far compilare a studenti, docenti e dirigenti scolastici per valutare l'estensione dei fenomeni fra gli studenti e la percezione degli stessi da parte di docenti e dirigenti scolastici, ricevendo un report personalizzato). In particolare, l'articolo 7 della proposta in esame prevede che devono essere predisposti moduli di formazione specifici relativi all'educazione emotiva che mirino a sviluppare nei ragazzi relazioni positive tra pari, a insegnare a gestire positivamente le relazioni in essere in modo da prevenire e gestire i conflitti e ad affiancare competenze a favore della comunicazione non violenta. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione emotiva, della comunicazione non violenta dei conflitti tra pari e all'acquisizione di competenze sociali adeguate, attraverso un'implementazione della Piattaforma Elisa o progetti pilota, sono stanziate risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (si tratta del Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica).

Cita, infine, per completezza, anche l'articolo 4, che disciplina l'adozione, da parte del tribunale per i minorenni, di misure rieducative nei confronti di minori che manifestano condotte aggressive; l'articolo 8 che prevede l'istituzione, Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, di un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, accessibile mediante un numero telefonico gratuito nazionale attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore.

Antonio PALMIERI (FI) ricorda che, in occasione dell'esame della proposta di legge sul cyberbullismo, poi approvata nella scorsa legislatura, il suo gruppo aveva criticato l'assegnazione della proposta alle Commissioni giustizia e affari sociali, ritenendo che la materia toccasse in modo diretto l'ambito di interesse della VII Commissione, non dovendosi addivenire ad un provvedimento repressivo, ma, piuttosto, di recupero dei soggetti coinvolti, con un approccio culturale. Ribadisce che, anche in questo caso, il suo gruppo ritiene che la proposta di legge avrebbe dovuto essere assegnata alla Commissione cultura. Invita quindi il presidente ad interessare della questione degli ambiti di competenza delle Commissioni il Presidente della Camera. Riferendosi, quindi, alla lunga e dettagliata relazione introduttiva, evidenzia che i punti di interesse e i nodi da sciogliere sono numerosi. Segnala, in particolare, che l'istituto dell'ammonimento – del quale il presidente non ha fatto cenno nella sua relazione – deve essere mantenuto.

Vittoria CASA (M5S) sottolinea che l'impianto del provvedimento privilegia l'approccio di carattere culturale ed educativo al fenomeno del bullismo, particolarmente evidente nei contenuti dell'articolo 7 sull'educazione all'intelligenza emotiva. Evidenzia anche l'importanza di prevedere un coinvolgimento dei genitori, mediante il patto di corresponsabilità, al fine di creare un'alleanza educativa scuola-famiglie come strategia efficace per arginare e contrastare il fenomeno del bul-

lismo. Lavorare sul fronte della prevenzione costituisce, a suo avviso, il migliore degli interventi.

Luigi GALLO, *presidente*, considerato che alle ore 14 sono convocate in seduta congiunta le Commissioni VII e XI, per il dibattito sul decreto-legge n. 126 del 2019, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.

ALLEGATO

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

premesso che:

il decreto in esame non contiene norme di diretta competenza della VII Commissione, salvo per il fatto che l'articolo 59 provvede alla copertura dell'onere finanziario del provvedimento in parte mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative a missioni e a programmi di spesa degli stati di previsione, tra gli altri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività culturali, come dettagliate nell'elenco 1 allegato al decreto-legge;

l'entità delle riduzioni di stanziamento per i due Ministeri anzidetti appare di importo contenuto ed è coerente con gli accantonamenti disposti con il decreto-legge n. 61 del 2019 (»Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica »), sul quale la Commissione ha espresso alla Commissione bilancio, in sede di esame del disegno di legge di conversione, il 23 luglio 2019, parere favorevole,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03111 Braga: Obbligatorietà dell'autorizzazione sismica per gli interventi nei comuni ubicati in zona sismica 3 187

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 194

5-03112 Mazzetti: Realizzazione da parte di Anas di un sottopasso lungo viale Leonardo da Vinci, a Prato 187

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 195

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 29 *(Esame e rinvio)* 187

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 189

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. – Interviene il sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 13.45.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la web-tv della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-*ter* del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più

di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-03111 Braga: Obbligatorietà dell'autorizzazione sismica per gli interventi nei comuni ubicati in zona sismica 3.

Chiara BRAGA (PD), illustra l'interrogazione in titolo, che chiede al Ministero di affrontare la situazione di criticità che si è determinata a seguito di una modifica introdotta con il decreto-legge cosiddetto « sblocca cantieri » in ordine alla classificazione sismica dei comuni, che ha generato l'obbligo per i comuni di passare dal deposito della relazione sismica alla certificazione sismica, con conseguenze ed oneri a carico degli stessi.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Chiara BRAGA (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per aver dato conto delle perplessità segnalate anche agli uffici del Ministero circa l'applicazione della nuova disciplina. Ritiene opportuni pertanto gli approfondimenti tecnici preannunciati nella risposta. Ritiene questa una occasione per valutare insieme agli uffici del Ministero le modalità più opportune per introdurre alcune modifiche normative, fatta salva sempre prioritariamente la sicurezza degli edifici, che a suo giudizio va però contemperata con le esigenze amministrative dei comuni e con la possibilità, per questi ultimi, di adempiere alle prescrizioni normative in modo sostenibile.

5-03112 Mazzetti: Realizzazione da parte di Anas di un sottopasso lungo viale Leonardo da Vinci, a Prato.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-BP), in qualità di cofirmatario, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-BP), replicando, osserva che la data di ultimazione del progetto, fissata marzo del 2020, non dà alcuna garanzia rispetto alla possibilità per Anas di cantierare l'intervento in tempi brevi. La criticità e la problematica di quel nodo infrastrutturale è infatti nota e da tempo attende risposte, che sarebbero compiute solo laddove si pervenisse all'effettiva realizzazione dell'opera di cui all'interrogazione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. – Interviene il sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 29.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo 20 novembre.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere, come ogni anno, il prescritto parere sulla proposta di riparto in esame, che è formulata ai sensi del comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegato alla legge finanziaria per il 1996), che ha disposto l'iscrizione in un unico capitolo – nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato – degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (individuati in apposita tabella allegata alla legge) ed ha espressamente previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di riparto.

Lo schema di decreto ministeriale in esame provvede, in particolare, a ripartire le risorse del capitolo 1551, piano gestionale 2, del bilancio di previsione del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Il capitolo citato è collocato all'interno del programma 13, Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, nell'ambito della missione 18, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Lo stanziamento da ripartire per il 2019 è pari a 4,1 milioni di euro (euro 4.102.413) in leggera diminuzione rispetto ai 4,3 milioni di euro ripartiti nel 2018. La quota di riparto per il 2019 alle diverse categorie di destinatari prevede erogazioni pari ad euro 1.888.000 per gli Enti parco nazionali, 921.000 per le Aree marine protette, 46.413 per il Fondo di premialità, 427.000 per le Convenzioni Cites e Bonn, 300.000 per il Parco delle colline metallifere Grossetane, 300.000 per il Parco delle miniere dell'Amiata e 220.000 per il Parco delle miniere dello zolfo delle Marche.

Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa la procedura di riparto dei fondi disponibili tra i 24 Enti Parco nazionali, riconducibile al criterio della complessità territoriale-amministrativa delle aree protette, è stata elaborata sulla base di tre distinti parametri, che risultano i medesimi rispetto a quelli adottati per lo schema di riparto del 2018: la superficie occupata da ciascun Parco; per i parchi dell'arcipelago di La Maddalena e dell'Arcipelago toscano è stato utilizzato anche il dato relativo alla superficie di perimetrazione a mare; le superfici delle zone naturali di riserva integrale (Zona A ovvero 1): si tiene conto pertanto dell'estensione complessiva delle superfici che presentano un particolare pregio naturalistico e che risultano sottoposte a speciali vincoli per la fruizione; il numero dei comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun Parco, quale indicatore del grado di difficoltà nella gestione delle relazioni istituzionali che l'Ente Parco deve affrontare.

Secondo quanto risulta dalla relazione e dalla tabella allegata allo schema di decreto in esame, sono state assegnate quote fisse pari a 65.000 euro, 85.000 euro e 103.000 euro, sulla base dei valori assunti dai parametri suddetti, ai quali sono stati applicati appositi coefficienti di ponderazione, che tengono conto del livello di importanza assegnato a ciascun parametro in rapporto con gli altri. Relativamente al riparto della quota destinata alle 27 aree marine protette, pari a euro 921.000, la procedura individuata è identica all'anno precedente: le aree sono distinte in zone ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea) e zone non ASPIM, prevedendo per le prime una quota fissa di 53.000 euro e per le altre di 23.000 euro.

Ricorda, al riguardo, che le aree marine protette italiane inserite nella lista delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea, istituite ai sensi della Convenzione di Barcellona del 1978, sono 10: Portofino, Miramare, Plemmirio, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Torre Guaceto, Capo Caccia-Isola Piana, Punta Campanella, Porto Cesareo, Capo Carbonara, Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre.

Per le aree marine nazionali, la relazione precisa che tutte le aree sono state dotate, a partire dal 2012, di un modello di programmazione standardizzato che consente di assicurare il monitoraggio delle politiche di settore per le diverse

aree di intervento, e la programmazione ai fini della gestione di finanziamenti nazionali e/o comunitari, in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziate.

La relazione illustrativa, per quanto riguarda il cronoprogramma delle attività finanziate per l'anno 2019, con riferimento alla quota assegnata agli Enti parco e alle Aree marine protette nazionali, stabilisce la seguente tempistica: la trasmissione della proposta progettuale entro 20 giorni dalla comunicazione della direttiva ministeriale in esame, la prima relazione sulle attività in corso entro il 31 maggio 2020 e la trasmissione della rendicontazione e della relazione finale entro il 30 novembre 2020.

Per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alle Convenzioni internazionali (Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie, e Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione – CITES), lo schema di decreto in esame assegna complessivamente 427.000 euro.

Per la voce « Fondo di premialità » la relazione sottolinea che la quota ripartita, pari ad euro 46.413, è da destinare agli Enti parco che avranno rispettato termini e modalità previste e raggiunto un buono stato di avanzamento dei progetti, ovvero per la compensazione di eventuali ulteriori accantonamenti operati sul capitolo 1551, piano gestionale 2 ovvero ogni maggior onere o risparmio di spesa dovuto al calcolo in valuta dei trasferimenti obbligatori destinati alle Convenzioni internazionali.

Al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, al Parco museo delle miniere dell'Amiata ed al Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche sono state destinate risorse pari, rispettivamente, ad euro 300.000,00, 300.000,00 e 220.000,00. Tali Parchi, sorti per effetto di un'apposita disposizione normativa che ne ha previsto l'istituzione con decreto ministeriale, non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma considerata l'esistenza e gli interventi di tutela realizzati, al fine di garantire la continuità della loro azione, a partire dall'esercizio 2004, compatibilmente con le necessità riferite agli Enti Parco nazionali e alle Aree Marine Protette, sono state individuate le quote finanziabili.

Nel preannunciare una valutazione complessivamente favorevole, si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. – Interviene il sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 14.

Decreto-legge 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che sul provvedimento la

Commissione dovrà esprimersi entro la giornata di domani, mercoledì 13 novembre, dovendo la Commissione di merito concluderne l'esame in tempo utile a consentire l'avvio dell'esame in Assemblea, previsto appunto per domani.

Nicola PELLICANI (PD), *relatore*, fa presente che per quanto concerne la specifica competenza della Commissione, vengono in rilievo gli articoli 4 e 5 riferiti, rispettivamente, alla riorganizzazione dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente.

L'articolo 4, al fine di potenziare i controlli di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione, istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 15 unità di personale, sotto il controllo diretto del Ministro (comma 1).

Il comma 2 definisce, in primo luogo, i rapporti tra la istituenda struttura e quelle preesistenti. Al riguardo precisa infatti che non sono modificate le competenze dei capi di dipartimento né quelle dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009), così come le competenze dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), su cui interviene invece il comma 6-*bis*.

Ricorda che l'Organismo indipendente di valutazione esercita, in piena autonomia, determinate attività, tra le quali rientrano: il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni; la comunicazione delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, la validazione della relazione sulla performance e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; la garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione; la proposta di valutazione dei dirigenti di vertice; la verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità, nonché indagini sul personale dipendente. In ultimo all'organismo è stata attribuita la verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Il comma 2 stabilisce quindi le funzioni della nuova struttura.

In particolare ad essa è affidata la definizione dei criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse e i relativi controlli sull'organizzazione interna, anche con riguardo alla conformità alle disposizioni e alle direttive ministeriali da parte dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero riguardanti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture, la prevenzione della corruzione, la trasparenza e la digitalizzazione.

Tale ultima attività viene svolta sulla base di parametri definiti in raccordo con il Responsabile della prevenzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, della legge n. 190 del 2012 e con l'organismo di valutazione indipendente del medesimo ministero, ed è posta in essere anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di annullamento per ragioni di legittimità e di superamento dell'inerzia o del ritardo nell'adozione di provvedimenti da parte dei dirigenti competenti ovvero di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico. In tal caso il Ministro previa contestazione della condotta, può nominare un commissario *ad acta*.

Ai sensi del comma 3, l'assegnazione delle unità di personale a tale struttura tecnica, composta da 12 funzionari, 2 dirigenti di seconda fascia e un dirigente generale, è effettuata in deroga alla dotazione organica del Ministero. Il personale non dirigenziale può essere individuato sia tra il personale del Ministero sia tra il personale di ruolo di altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dalle amministrazioni cui

il citato personale afferisce. Quanto al conferimento degli incarichi dirigenziali, viene esclusa l'applicazione dei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente (articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Il citato comma 5-*bis* prevede la possibilità di conferire incarichi a dirigenti non appartenenti ai ruoli purché dipendenti delle pubbliche amministrazioni ovvero di organi costituzionali entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (aumentabile a fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento con contestuale diminuzione delle percentuali stabilite dal comma 6).

Il comma 6 prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

La struttura può inoltre avvalersi di 12 consulenti o esperti entro un limite di spesa di 144 mila euro per il 2019 e 480 mila euro per il 2020 (comma 4).

Il comma 5, a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame al Senato, autorizza il Ministero, fino al 31 luglio 2020, a procedere alla riorganizzazione dei propri uffici, compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti, adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

A decorrere dalla data di efficacia dei nuovi decreti cessa per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

Il comma 6, anch'esso modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede la copertura degli oneri pari a 400 mila euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020 nell'ambito dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire ».

Il comma 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 (cd « decreto Genova e altre emergenze »), che istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa).

La novella al comma 1 dell'articolo 12 prevede che l'Agenzia promuova e assicuri la vigilanza, nelle forme e modalità ivi previste, sulla sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, « fermi restando i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori ».

Con ulteriore novella al comma 17 del predetto articolo 12 si stabilisce che gli enti proprietari e i soggetti gestori assicurino al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso a infrastrutture, cantieri, sedi

legali e operative. Dovrà essere inoltre garantito l'accesso a tutta la documentazione pertinente.

L'articolo 5, approvato dall'Assemblea in testo identico al testo originario, novella, al comma 1, l'articolo 37 del decreto legislativo numero 300 del 1999, in materia di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Viene previsto che il Ministero dell'ambiente si articoli in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300 medesimo, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 300.

Vale la pena ricordare che l'attuale organizzazione prevede un'articolazione in un numero massimo di sei direzioni generali, alla cui articolazione e organizzazione era previsto si prevedesse sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che le direzioni fossero coordinate da un segretario generale. A seguito della riorganizzazione viene quindi soppressa la figura del segretario generale e non vi è più la previsione esplicita che siano sentite le organizzazioni sindacali. Le direzioni generali sono attualmente sette e sono le seguenti: *a)* Direzione generale per l'economia circolare (EcI); *b)* Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA); *c)* Direzione generale per il patrimonio naturalistico ed il mare (PNM); *d)* Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (ClEA); *e)* Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA); *f)* Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS); *g)* Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP).

La relazione illustrativa precisa che i due dipartimenti saranno dedicati uno alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile

Il comma 2 della norma prevede che, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il regolamento di organizzazione, nonché quelli degli uffici di diretta collaborazione, possano essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018, ossia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario che prevede invece regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

La norma indica la finalità di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge.

L'emendamento 5.1000, approvato nel corso dell'esame in sede referente al Senato, con il quale si proponeva la ridenominazione del Ministero in « Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica », è stato ritirato durante l'esame in Assemblea.

Tommaso FOTI (FDI) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti una evidente testimonianza della patologia del procedimento legislativo che purtroppo si verifica in modo sempre più frequente. Si riferisce, in particolare, all'uso distorto della decretazione d'urgenza, che si sostanzia in un testo già eterogeneo nella sua formulazione iniziale che diviene, nel passaggio al Senato, un mero contenitore normativo privo di filo logico, nel quale trovano perfino collocazione disposizioni sul Commissario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino.

Ciò non è soltanto imputabile alle prassi sull'ammissibilità degli emendamenti che orientano il lavoro del Senato, ma anche ad una confusione del Governo e della maggioranza che nulla hanno fatto per impedire che si arrivasse ad un decreto *omnibus*, circostanza dalla quale il suo gruppo trarrà le dovute conseguenze laddove saranno esaminati decreti legge in questa Commissione.

In esso si condensa un'ulteriore censurabile tendenza di « fuga » dalla fonte normativa regolamentare, al fine di privilegiare al decreto del Presidente della Repubblica codificato dalla legge n. 400 del 1988 lo strumento normativo spurio rappresentato dal decreto del Presidente del Consiglio, come correttamente rilevato in termini problematici dal Comitato per la legislazione e dallo stesso Consiglio di Stato. Anche tale aspetto merita attenzione, essendo evidente che se si ritiene intervenire sull'attuale assetto delle fonti normative, dovrebbe essere fatto in modo esplicito e non con surrettizie operazioni ambigue.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-03111 Braga: Obbligatorietà dell'autorizzazione sismica per gli interventi nei comuni ubicati in zona sismica 3.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 94-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 disciplina gli interventi strutturali in zone sismiche.

In particolare, tale articolo stabilisce che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, per i seguenti interventi, qualificati come « rilevanti » nei riguardi della pubblica incolumità:

interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona I) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g);

nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

interventi relativi ad edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Gli interventi di nuova costruzione, nonché quelli relativi ad edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, pur se localizzati in zona sismica 3, sono, quindi, soggetti al rilascio di autorizzazione sismica preventiva, come evidenziato dall'On.le interrogante.

Per contro, non sono soggetti alla preventiva autorizzazione sismica i lavori relativi ad interventi di « minore rilevanza » o « privi di rilevanza ».

Al riguardo, si rappresenta che sono giunte al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti diverse segnalazioni con le quali si manifestano perplessità proprio circa l'applicazione della nuova disciplina. nei termini esposti dall'On.le interrogante.

Conseguentemente, gli uffici del Ministero stanno conducendo approfondimenti tecnici per verificare se le nuove disposizioni siano coerenti con il complesso delle disposizioni normative e tecniche connesse. Tali approfondimenti sono ancora più indispensabili tenuto conto che sono in corso di elaborazione, da parte del Ministero, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi « rilevanti », di « minore rilevanza » o « privi di rilevanza », nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre la denuncia preventiva dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni.

ALLEGATO 2

5-03112 Mazzetti: Realizzazione da parte di Anas di un sottopasso lungo viale Leonardo da Vinci, a Prato.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione allo stato di avanzamento del progetto del sottopasso in viale Leonardo da Vinci nel comune di Prato sono state assunte informazioni presso la società ANAS la quale ha rappresentato che il progetto definitivo di detto sottopasso, corredato di Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), è in corso di redazione.

La medesima ANAS ha altresì comunicato che non appena ultimato tale progetto, presumibilmente a marzo 2020, saranno avviate le relative procedure autorizzative, compresa la Valutazione di Impatto Ambientale.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni e FNC-UGL Comunicazioni nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa (atto n. 128) 197

INTERROGAZIONI:

5-01919 Grippa: Iniziative urgenti in tema di sicurezza degli utenti stradali e della fauna e adozione dello strumento dei piani faunistici 197

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 208

5-02015 Bergamini: Adozione di un sistema di verifiche e controlli per gli equipaggi del servizio di trasporto pubblico 197

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 209

5-02268 Viscomi: Convenzione tra il comune di Reggio Calabria e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa per la realizzazione di interventi di mobilità urbana 197

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 211

5-02397 Paita: Rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario nella regione Liguria .. 198

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 212

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa. Atto n. 128 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 198

SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 199

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 213

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 203

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 214

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 Dori (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 204

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ... 205

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 novembre 2019.

Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni e FNC-UGL Comunicazioni nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa (atto n. 128).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 13.30.

INTERROGAZIONI

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 13.30.

5-01919 Grippa: Iniziative urgenti in tema di sicurezza degli utenti stradali e della fauna e adozione dello strumento dei piani faunistici.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Carmela GRIPPA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del governo ed esprime apprezzamento in particolare per gli annunciati interventi di prevenzione nelle zone più a rischio al fine di evitare gli incidenti causati dalla presenza di esemplari di animali sulle strade, incidenti che ormai rappresentano un fenomeno preoccupante.

5-02015 Bergamini: Adozione di un sistema di verifiche e controlli per gli equipaggi del servizio di trasporto pubblico.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Giorgio MULÈ (FI), replicando in qualità di cofirmatario, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del governo, auspicando che il monitoraggio relativo ai controlli sui macchinisti da parte di Trenitalia possa superare decisamente la prevista percentuale pari al 5 per cento che, a suo giudizio, in prospettiva dovrebbe raggiungere almeno il 15 per cento dei macchinisti sottoposti a controllo.

5-02268 Viscomi: Convenzione tra il comune di Reggio Calabria e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa per la realizzazione di interventi di mobilità urbana.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Davide GARIGLIO (PD) dichiara di sottoscrivere l'interrogazione in titolo. Intervenendo in replica, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando che per i comuni in difficoltà finanziaria possa essere garantita la possibilità di usufruire dei finanziamenti come ad esempio il Comune di Reggio Calabria. In particolare auspica

che per gli enti locali in difficoltà per carenza disponibilità di bilancio possano essere assunte delle misure idonee a garantire l'utilizzo delle predette risorse.

5-02397 Paita: Rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario nella regione Liguria.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Raffaella PAITA (IV), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del governo, che non appare del tutto convincente in quanto non sembra prospettare soluzioni idonee ad affrontare gravi disagi per gli utenti della regione Liguria. Al riguardo sottolinea l'urgenza di misure volte a migliorare decisamente la qualità dei servizi ferroviari soprattutto nelle aree ad alta incidenza di flussi turistici come ad esempio la stazione di La Spezia e più in generale tutta l'area delle Cinque Terre. Evidenzia come serva un deciso cambio di passo; al riguardo esprime preoccupazioni circa il contenuto del contratto di programma stipulato tra la regione Liguria e Trenitalia, che non appare adeguato a garantire il rispetto dei diritti dei cittadini, non prevedendo alcuna forma di penale.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente,* dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa.
Atto n. 128.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di contratto di programma, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 ottobre 2019.

Elena MACCANTI (LEGA) evidenzia come la Commissione ha appena concluso il previsto ciclo di audizioni sul provvedimento in esame; al riguardo rileva come nel corso di tali audizioni siano emerse molte suggestioni e criticità che auspica possano essere oggetto di riflessione comune anche con la collega relatrice ai fini della predisposizione di una proposta di parere condivisa.

Carmela GRIPPA (M5S) osserva come la Commissione abbia svolto un importante ciclo di audizioni che ha consentito l'approfondimento dei profili problematici del contratto di programma all'esame della Commissione. In merito all'auspicio della collega Maccanti preannuncia l'intenzione di condividere la proposta di parere sul provvedimento in esame al fine di poter giungere all'approvazione di un testo ampiamente condiviso.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento,

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla I Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come modificato nel corso dell'esame del Senato.

Evidenzia che il decreto-legge reca una serie di disposizioni volte principalmente a modificare l'assetto di alcune amministrazioni centrali dello Stato, sia dal punto di vista delle competenze che per quanto riguarda i profili organizzativi ed economici.

Riguardo agli ambiti di interesse della Commissione, rileva che l'articolo 4 istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 15 unità di personale, operante alle dirette dipendenze del Ministro e diretta da un dirigente statale. La struttura tecnica viene istituita al fine di potenziare i controlli di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione (comma 1).

Ai sensi del comma 2, le funzioni della struttura tecnica sono le seguenti: definizione dei criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione; definizione dei parametri del controllo interno al fine di misurare i risultati dell'attività amministrativa sotto il profilo della funzionalità organizzativa; vigilanza ed effettuazione di verifiche di *audit* interno anche a campione sulla conformità alle disposizioni vigenti e alle direttive del Ministro nei confronti dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e per gli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento all'organizzazione e al funzionamento delle strutture, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché ai principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità. Tale ultima attività viene svolta sulla base di parametri definiti in raccordo con il Responsabile della prevenzione e della trasparenza e con l'Organismo di valutazione indipendente del Ministero ed è posta in essere anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di annullamento per ragioni di legittimità e di superamento dell'inerzia o del ritardo nell'adozione di provvedimenti da parte dei dirigenti competenti ovvero di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico. In tal caso il Ministro previa contestazione della condotta, può nominare un commissario *ad acta*. Restano comunque ferme le competenze dei Capi di dipartimento e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Il comma 3 prevede che l'assegnazione delle unità di personale alla struttura tecnica (un dirigente generale, 2 dirigenti di seconda fascia e 12 funzionari) sia effettuata in deroga alla dotazione organica del Ministero. Il personale non dirigenziale può essere individuato sia tra il

personale del Ministero sia tra il personale di ruolo di altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto. Non si applicano inoltre i limiti percentuali previsti dalla legge per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni.

La struttura può inoltre avvalersi di 12 consulenti o esperti – nominati secondo le previsioni del testo unico sul pubblico impiego – entro un limite di spesa di 144 mila euro per il 2019 e 480 mila euro per il 2020 (comma 4).

Il comma 6 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione della struttura tecnica. Per gli oneri dell'anno 2019, pari a 400 mila euro, si provvede nell'ambito del Fondo speciale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per gli oneri dell'anno 2020, pari 1,5 milioni di euro per il 2020, utilizzando entrate della Motorizzazione civile attualmente destinate alla struttura tecnica di missione del Ministero.

Il comma 5 è stato profondamente modificato nel corso dell'esame al Senato, con la previsione di un nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, la disposizione autorizza il Ministero a procedere alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, entro il 31 luglio 2020, mediante uno o più regolamenti adottati previo parere del Consiglio di stato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono soggetti al controllo di legittimità della Corte dei conti. Viene dunque introdotta una deroga alla disciplina generale sui regolamenti di organizzazione dei Ministeri prevista dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988.

Il comma 6-*bis* modifica inoltre l'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), sostituendo la disposizione che attribuisce all'Agenzia il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Viene dunque previsto che l'Agenzia, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative nonché a tutta la relativa documentazione.

L'articolo 7 del decreto-legge in esame stabilisce, infine, la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, del Presidente e dei componenti del consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all'insediamento del nuovo consiglio, e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.

Ricorda in proposito che il mandato dei componenti dell'Autorità è scaduto il 25 luglio 2019 e che la *prorogatio*, sulla base dell'interpretazione del Consiglio di Stato, non avrebbe potuto superare i sessanta giorni. Propone, quindi, alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 5*).

Elena MACCANTI (LEGA) esprime un orientamento decisamente contrario sul provvedimento in esame ed in particolare sull'articolo 4, che prevede l'istituzione di una struttura tecnica di controllo nell'ambito del Ministero delle infrastrutture dei trasporti. A tale riguardo, come già evidenziato in una interrogazione presentata a sua prima firma, chiede di comprendere meglio l'effettiva natura di tale struttura e delle funzioni ad essa attribuite, giudicando tale previsione un'inutile duplicazione di funzioni già attualmente svolte

all'interno del ministero. Stigmatizza altresì la previsione di numerose unità di personale destinate a tale nuova struttura, che avrà un costo rilevante per il bilancio dello Stato, pari a oltre 500.000 euro per il 2019 e a quasi 2 milioni di euro per il 2020. Con particolare riguardo agli oneri finanziari riferiti all'istituzione di tale nuova struttura tecnica fa presente che la riforma del codice della strada, attualmente all'esame della Camera dei deputati, sembra essersi arenata proprio per problemi inerenti alla copertura finanziaria delle norme, tendenzialmente di identico ammontare. Chiede quindi al relatore di avere maggiori chiarimenti circa il ruolo e le funzioni attribuiti a tale nuovo organismo.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore*, con riferimento alle richieste di chiarimento della collega Maccanti, conferma che la nuova struttura tecnica istituita fino al dicembre 2020 ha la funzione di potenziare le funzioni di controllo amministrativo, contabile e di gestione all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché di assicurare maggiore efficienza, efficacia ed economicità all'azione amministrativa.

Davide GARIGLIO (PD) riguardo alle considerazioni svolte dalla collega Maccanti sulla nuova struttura tecnica segnala che si tratta di funzioni di controllo interno; tale nuova unità di controllo certamente potrà dare un utile contributo al fine di risolvere le gravi difficoltà amministrative e di organizzazione attualmente presenti nell'ambito del Ministero delle infrastrutture. Sottolinea che, anziché avere riguardo ai costi della nuova unità di controllo, occorrerebbe prestare attenzione ai ben più elevati costi per la collettività derivanti dalle inefficienze della struttura ministeriale, inefficienze che si intendono superare con la disposizione in esame. Più in generale, condivide la necessità di interventi di riorganizzazione dell'attuale assetto del ministero delle infrastrutture, soprattutto con riferimento ai controlli di gestione.

Raffaella PAITA (IV) giudica il tema posto dalla collega Maccanti molto serio e meritevole di approfondimento. A suo giudizio non si tratta tanto di un problema di risorse finanziarie quanto di valutare con attenzione la scelta di quale nuovo modello organizzativo sia più idoneo a superare le notevoli criticità soprattutto in tema di sicurezza delle infrastrutture nonché di attuazione dei contratti da parte dei concessionari. Non ritiene che sussistano particolari problemi dal punto di vista della dotazione del personale, che a suo giudizio deve essere assolutamente incrementato allo scopo di garantire un efficace espletamento di importanti funzioni di controllo. Ritiene peraltro che si potrà anche procedere ad una riorganizzazione più profonda al fine di assicurare maggiore efficienza ed efficacia nello svolgimento delle funzioni attribuite al predetto ministero. In conclusione, ritiene che una siffatta misura rappresenti, senza dubbio, un notevole cambio di passo da parte del governo e che in quanto tale debba essere difesa e salutata con favore.

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA), nel condividere la necessità che siano garantiti maggiore sicurezza e controlli nella gestione delle infrastrutture, ritiene che la nuova struttura non svolga un ruolo relativamente a tali funzioni ma sia responsabile soltanto di controlli amministrativi interni.

Al riguardo ritiene opportuno porre mano piuttosto ad interventi di riorganizzazione del ministero, che dovrebbero riguardare ad esempio gli uffici periferici della motorizzazione civile, che da tempo immemore presentano gravi problemi di carenza di organico. Con riferimento agli oneri conseguenti all'istituzione della nuova unità tecnica di controllo, segnala che la riforma del codice della strada si trova attualmente sospesa proprio per mancanza di copertura finanziaria per un importo analogo a quello che oggi il Governo destina all'istituzione di una inutile nuova struttura.

Giorgio MULÈ (FI), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi fin qui

intervenuti, desidera portare all'attenzione della Commissione anche il tema della mancata istituzione della nuova agenzia ANSFISA. A tale riguardo segnala come le risorse previste per l'anno 2019 sono state utilizzate a copertura del provvedimento fiscale attualmente all'esame della Camera dei deputati. Ricorda come l'Agenzia sia stata istituita all'indomani del drammatico crollo del ponte Morandi proprio per assicurare lo svolgimento di controlli approfonditi sullo stato delle infrastrutture su tutto il territorio nazionale sia ferroviarie che stradali. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame e pertanto sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

Diego SOZZANI (FI) evidenzia come quando si cerchi di affrontare maldestramente problemi di organizzazione si scelga di istituire nuove strutture, come del resto insegna la vicenda della incompleta attuazione della legge Bassanini. Al riguardo ricorda che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha una complessa struttura periferica chiamata a svolgere le molteplici funzioni ad esso attribuite; non comprende quindi la necessità di procedere all'istituzione di una nuova struttura che rischia di creare solo una duplicazione di organi e di funzioni. Al contrario stigmatizza il forte ritardo con il quale l'attuale Ministro non sta ancora procedendo alla nomina dei commissari straordinari previsti dal provvedimento « sblocca-cantieri ». Esprime quindi notevoli riserve sulla effettiva capacità della nuova struttura di esercitare funzioni di controllo interno nonché di rendere più efficaci le numerose e farraginose procedure amministrative.

Elena MACCANTI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che, dal momento che la Commissione sta discutendo un importante provvedimento di riordino del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sarebbe auspicabile la presenza del rappresentante del Governo che potrebbe chiarire e risolvere tutti i quesiti che sono fin qui emersi nel dibattito. Chiede quindi alla presidenza di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in esame in attesa dell'arrivo del rappresentante del governo.

Giorgio MULÈ (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel condividere le considerazioni della collega Maccanti, ritiene che anche sul tema da lui posto della mancata istituzione dell'agenzia ANSFISA sia opportuna la presenza del Governo. Chiede quindi alla presidenza di sospendere i lavori ai fini di poter svolgere, alla presenza del governo, gli opportuni approfondimenti.

Davide GARIGLIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, giudica senz'altro opportuna la presenza del governo anche nelle sedi consultive. Con riferimento in particolare alle funzioni della nuova unità, ritiene che essa sia chiamata a svolgere funzioni di controllo interno al fine di assicurare maggiore efficienza ed efficacia nello svolgimento delle competenze attribuite al ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con riferimento all'utilizzo nell'ambito del decreto-legge fiscale delle risorse finanziarie stanziate per l'anno 2019 per l'Agenzia ANSFISA ricorda che dal momento che per l'anno in corso non è prevista l'istituzione di tale Agenzia tale risorse sarebbero andate perdute.

Giorgio MULÈ (FI) ricorda che la ministra Paola De Micheli, chiamata in audizione, ha ufficialmente dichiarato che l'Agenzia ANSFISA sarebbe stata operativa entro l'anno. Ribadisce quindi l'opportunità della presenza del rappresentante del governo per l'esame del provvedimento in corso in sede consultiva.

Diego DE LORENZIS, *presidente,* avverte che sono in corso contatti con il governo al fine di verificare la possibilità di una sua presenza durante l'esame del provvedimento sul riordino dei ministeri, presenza che pur se non obbligatoria è quanto mai opportuna al fine di poter svolgere un approfondito dibattito sugli

eventuali profili problematici che emergano nel dibattito parlamentare.

Elena MACCANTI (LEGA), dichiara di avere il massimo rispetto per gli impegni precedentemente assunti dal rappresentante del governo ma evidenzia come tutti i gruppi si siano espressi circa l'opportunità della presenza del governo durante la seduta in corso al fine di comprendere meglio l'utilità dell'istituzione della nuova struttura tecnica del ministero.

Raffaella PAITA (IV) segnala che per quanto riguarda il suo gruppo la Commissione può votare anche ora la proposta di parere formulata dal relatore.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), pur condividendo l'opportunità della presenza del rappresentante del governo anche nel corso delle sedi consultive, ritiene che non vi siano particolari ostacoli a procedere all'espressione del parere nella seduta odierna.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, sospende l'esame del provvedimento per passare all'esame del disegno di legge C. 2211 Governo, in attesa del rappresentante del Governo.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento,

Raffaella PAITA (IV), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, all'VIII Commissione Ambiente, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

Il decreto-legge, che si compone di 10 articoli, introduce misure urgenti per garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. In particolare, si introducono misure per garantire il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità, nonché misure finalizzate ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati.

Con riferimento alle disposizioni di interesse della Commissione, segnala in particolare l'articolo 6, che modifica l'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 32 del 2019, il quale attribuisce ai comuni indicati nell'allegato 1 del citato decreto n. 189, ossia ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, un contributo di 5 milioni per il 2019 ai comuni con più di 30mila abitanti per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.

In particolare, il contributo viene esteso anche ai comuni elencati nell'allegato 2, ossia ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, del decreto-legge n. 189 del 2016.

L'articolo 6 in esame affida infine il riparto dei fondi ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

L'articolo 8, comma 3, proroga infine dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 nei comuni italiani colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ad alcuni servizi, tra cui il servizio di telefonia. Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame

Elena MACCANTI (LEGA) preannuncia il voto favorevole a nome del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, evidenziando altresì l'importanza dell'estensione dell'ambito del decreto anche a comuni colpiti da eventi sismici diversi da quelli oggetto del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato 6)*.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 14.45.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Nuovo testo C. 1524 Dori.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla II Commissione Giustizia, sulla proposta di legge C. 1524, di iniziativa del deputato Dori, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, adottata come testo base dalla Commissione, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Ricorda che le tematiche collegate al fenomeno del bullismo sono state oggetto, già nella scorsa legislatura, di un ampio dibattito in sede parlamentare, all'esito del quale è stata approvata la legge n. 71 del 2017 che individua strumenti di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, definito come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Tale legge ha privilegiato gli interventi di carattere socio-educativo, che coinvolgono le responsabilità dei genitori e, soprattutto, della scuola, rispetto ad interventi di natura penale, incentrandosi, infatti, su azioni a carattere preventivo e favorendo attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti.

Osserva quindi che la proposta in esame, da un lato si pone in continuità con la sopra citata legge n. 71 del 2017 – alla quale vengono apportate limitate modifiche – contenendo anch'essa alcune misure di carattere socio-educativo, dall'altro introduce l'impiego di strumenti di repressione penale per combattere le varie forme di bullismo.

La proposta, che si compone di 8 articoli, prevede, fra l'altro:

la modifica del codice penale, intervenendo sul delitto di atti persecutori (cd. *stalking*), per ampliare l'ambito oggettivo dell'illecito penale al fine di ricomprendervi le condotte di bullismo, introducendo un'attenuante se i fatti sono commessi da un minorenne e prevedendo, con la sentenza definitiva di condanna, la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato;

la modifica della contravvenzione prevista in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico;

l'estensione dell'attuale obbligo del dirigente scolastico di informare i genitori in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico che non costituiscano reato anche agli episodi di bullismo e prevede in ogni caso l'obbligo del dirigente di trasmettere tempestivamente la segna-

lazione di atti di bullismo e cyberbullismo alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

la modifica della disciplina delle misure coercitive di intervento non penale adottate dal tribunale dei minori nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile, mediante la predisposizione di un progetto di intervento educativo con finalità riparativa, preliminare rispetto a qualsiasi altra misura;

l'adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, specificando gli impegni da un lato della scuola e dall'altro delle famiglie per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di altre situazioni di disagio.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 6 disciplina il monitoraggio dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo da parte del ministero dell'istruzione mediante una piattaforma informatica dedicata e la messa a disposizione di strumenti di valutazione e questionari per i docenti e gli studenti al fine di valutare il grado di diffusione dei citati fenomeni. A partire dall'anno scolastico 2020/2021, ed entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è tenuto ad informare le istituzioni scolastiche degli strumenti di monitoraggio e dei questionari presenti sulla piattaforma dedicata.

L'articolo 7 prevede l'implementazione della piattaforma di *e-learning* Elisa, predisposta per la formazione dedicata ai docenti referenti del bullismo e cyberbullismo, con moduli di formazione specifici relativi all'educazione emotiva che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari, gestire positivamente le relazioni in essere in modo da prevenire e gestire i conflitti e affiancare competenze a favore della comunicazione non violenta. A tal fine si prevede lo stanziamento di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

L'articolo 8 prevede, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche della famiglia, un servizio di assistenza per le vittime atti di bullismo e cyberbullismo, attraverso numero pubblico di emergenza infanzia 114, accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattrore, con i seguenti compiti:

fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze;

nei casi di urgenza, informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti di bullismo e cyberbullismo segnalati.

Per l'accesso al descritto servizio viene promossa dal Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione la predisposizione di un'applicazione informatica che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.

Elena MACCANTI (LEGA) chiede alla presidenza di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in esame, che presenta non pochi profili di interesse della Commissione al fine di poter procedere ad ulteriori approfondimenti.

Diego SOZZANI (FI) si associa alla richiesta della collega Maccanti.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge C. 2242.

Diego DE LORENZIS , *presidente*, ringrazia il sottosegretario Traversi per aver accolto la richiesta di essere presente alla seduta in sede consultiva sul provvedimento di riordino dei ministeri ed invita i colleghi a riproporre sinteticamente i rilievi e i quesiti avanzati nel corso del dibattito fin qui svoltosi.

Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia preliminarmente il rappresentante del governo per la presenza assidua nella Commissione trasporti. Con riferimento al provvedimento in esame ribadisce alcune richieste di chiarimenti circa l'istituzione della nuova unità tecnica di controllo nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ricordando, come su tale vicenda abbia già presentato un'interrogazione a sua prima firma. Si tratta a suo giudizio di comprendere meglio le funzioni attribuite a tale struttura rispetto agli altri organismi di controllo già presenti nell'ambito dell'organizzazione del ministero.

Diego SOZZANI (FI) ribadisce la necessità di avere ulteriori chiarimenti circa il ruolo e le funzioni attribuite all'istituenda struttura di controllo sia rispetto alla complessa organizzazione periferica del ministero sia rispetto alle competenze attribuite agli attuali direttori generali. Ribadisce quindi l'urgenza di procedere alla nomina dei commissari straordinari previsti nel decreto-legge « sblocca-cantieri », la cui attività potrebbe garantire un notevole risparmio di risorse pubbliche.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dai deputati intervenuti, chiarisce come la nuova struttura tecnica per il controllo interno del ministero delle infrastrutture e dei trasporti nasca dall'esigenza di potenziare le funzioni ispettive e di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche anche mediante il controllo di gestione.

Si tratta più in generale di una struttura che dovrà svolgere una funzione di coordinamento nell'ambito di un Ministero, derivante dall'accorpamento di due Ministeri, chiamato a svolgere funzioni estremamente complesse, coordinamento che riguarderà non solo le direzioni centrali ma anche gli uffici periferici, come quelli della motorizzazione civile.

Per quanto riguarda la nomina dei commissari straordinari, fa presente come alcuni nominativi siano stati già individuati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come quello del commissario straordinario per il Terzo valico, ma che occorre il vaglio del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'emanazione dei previsti decreti.

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA) ricorda che nel dibattito fin qui svoltosi è emerso anche il tema della mancata istituzione dell'agenzia ANSFISA, nonché dell'utilizzo delle risorse finalizzate a tale istituzione a copertura parziale del decreto-legge fiscale, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Ricorda l'importanza dei compiti di vigilanza e controllo attribuite alla nuova Agenzia, che ancora non è operativa e non lo sarà per tutto l'anno 2019 e si chiede se l'istituzione della nuova struttura di controllo non derivi, più che da un'esigenza gestionale, da un problema di sfiducia negli attuali dirigenti generali del ministero, problema questo che sarebbe di natura politica.

Diego SOZZANI (FI) ribadisce la necessità che il governo chiarisca con maggiore dettaglio l'effettiva portata delle funzioni di coordinamento che si vorrebbe attribuire alla nuova struttura di controllo, al fine di evitare inutili duplicazioni e sovrapposizioni con gli uffici di diretta

collaborazione del ministro già esistenti. Si tratta a suo giudizio anche di non interferire con le dirette responsabilità dei direttori generali e dei dirigenti posti a capo delle strutture già esistenti, tra cui anche la struttura tecnica di missione.

Giovanni Battista TOMBOLATO (LEGA) si associa alle perplessità espresse dai colleghi circa l'istituzione della nuova struttura tecnica, ribadendo la necessità di evitare una sovrapposizione di funzioni con gli uffici esistenti e di chiarire meglio il contenuto delle funzioni di coordinamento rispetto agli uffici periferici della motorizzazione civile.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) ricorda come il provvedimento in esame riguardi in realtà una serie di interventi di riordino dei ministeri e come manchi purtroppo la previsione espressa di un ministero effettivamente dedicato all'autonomia regionale. Per quanto riguarda, in particolare, le funzioni di controllo attribuite alla nuova struttura tecnica nell'ambito del Ministero delle infrastrutture, si chiede se con tale previsione non si voglia piuttosto certificare che lo svolgimento di tali funzioni non può essere garantito da parte degli uffici attualmente esistenti.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI ribadisce che la struttura nasce dall'esigenza di assicurare un migliore e razionale utilizzo delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione nonché per vigilare e svolgere controlli interni anche a campione. Per quanto riguarda la dotazione di nuove unità di personale ricorda che le 15 unità di personale sono destinate allo svolgimento di funzioni di *audit* interno.

Con riferimento all'istituzione della nuova Agenzia ANSFISA segnala che il Consiglio di Stato ha appena espresso il parere sia sul regolamento istitutivo che sullo statuto; riconosce che vi sia stato un *iter* molto lungo e laborioso ma ritiene che ora si possa finalmente partire e procedere all'assunzione del personale necessario.

Elena MACCANTI (LEGA) pur apprezzando lo sforzo del sottosegretario Traversi ritiene che gli elementi di risposta forniti siano assolutamente insufficienti e non abbiano di certo fugato le notevoli perplessità circa l'opportunità dell'istituzione della nuova struttura tecnica di controllo, che certamente avrà notevoli oneri a carico dei contribuenti. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere elaborata dal relatore, giudicando l'istituzione della nuova struttura un inutile appesantimento dell'organizzazione del ministero che non gioverà ad un efficace attuazione dell'azione amministrativa. Invita quindi il governo a riflettere con attenzione sull'opportunità di tale istituzione al fine di non pregiudicare la funzionalità dell'attuale organizzazione del Ministero.

Diego SOZZANI (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo su un'iniziativa che giudica del tutto ridondante e inutile e che certo non risolverà il problema delle note insufficienze organizzative del Ministero delle infrastrutture dei trasporti. Non ritiene che il rappresentante del governo abbia fornito delle risposte soddisfacenti e stigmatizza l'istituzione di tale nuova struttura, provvedimento che certamente appare in contraddizione con le note battaglie di riduzione dei costi della politica, che a quanto pare riguardano i membri del Parlamento ma non le strutture burocratiche.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-01919 Grippa: Iniziative urgenti in tema di sicurezza degli utenti stradali e della fauna e adozione dello strumento dei piani faunistici.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito ai quesiti posti circa l'opportunità di prevedere sottopassi e piani faunistici sul modello Emilia-Romagna, così da ridurre i sinistri stradali e salvaguardare l'ambiente, sulla base delle informazioni assunte dalla Direzione generale per le vigilanza sulle concessionarie autostradali si rappresenta quanto segue.

Lungo tutta la loro estensione le infrastrutture autostradali sono percorse da rete metallica con funzione di delimitazione e non di contenimento.

Proprio al fine di procedere ad una riqualificazione di tale infrastruttura la citata Direzione Generale ha impartito alle società concessionarie specifiche disposizioni con le seguenti finalità:

verifica della continuità e del buono stato di manutenzione della rete;

mantenimento della rete libera da piante infestanti;

attivazione di piani di manutenzione straordinaria, insieme ai concessionari, laddove vi sono stati episodi di intromissione di cervidi (caprioli e cervi), per la sostituzione dei vecchi impianti di tipo tradizionale costituiti di rete metallica di metri 1,2 di altezza con rete anti faunistica di 2 metri di altezza.

Nel corso del 2019, le società autostradali hanno avviato un confronto con la medesima Direzione generale proprio per definire piani di intervento sulle reti autostradali in esercizio, al fine di aumentare il livello di contenimento a partire dai luoghi maggiormente sensibili, sulla base delle mappe regionali e provinciali o anche sulla base di dati storici.

In ogni caso si evidenzia che nel caso di nuove infrastrutture i passaggi faunistici sono ora comunemente previsti in fase di progetto o comunque prescritti dal Ministero dell'ambiente o dalle regioni in sede di valutazione ambientale.

Per quanto riguarda invece i sensori luminosi o acustici, considerato che lungo le autostrade è presente una rete di protezione lungo tutta l'estensione dell'infrastruttura, questi possono essere adottati in via sperimentale in corrispondenza delle aree di casello che rappresentano gli unici varchi aperti della rete. Peraltro, tale ipotesi è stata già suggerita ai concessionari in occasione dell'incontro con oggetto, per l'appunto, recinzioni e presidi a tutela dell'intrusione faunistica, tenutosi presso il MIT lo scorso 7 marzo.

Sul tema il Ministero dell'ambiente riferisce che oltre alla buona pratica nei territori semi-urbani della Brianza, del Milanese e del Lodigiano esistono molte altre attività sperimentali per limitare la frequenza e le conseguenze degli incidenti stradali legati alla fauna; fra questi i Progetti *Life* Strade in Umbria e *Life Safe – Crossing* nell'Appennino Centrale.

Infine, in merito ai Piani faunistici, si ricorda che la competenza è in capo alle regioni ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, che in varia misura si stanno già adoperando in ragione della necessità di conservazione e gestione della fauna selvatica e per la sicurezza dell'utenza.

ALLEGATO 2

5-02015 Bergamini: Adozione di un sistema di verifiche e controlli per gli equipaggi del servizio di trasporto pubblico.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In relazione all'increscioso episodio del 28 aprile 2019 sono state assunte puntuali informazioni dal Gruppo Ferrovie dello Stato italiane.

Trenitalia ha disposto la cancellazione del treno 9604, in partenza da Brescia alle ore 5.17, a seguito di specifico controllo che ha accertato la non idoneità dell'equipaggio alla sua conduzione. I 67 passeggeri sono stati immediatamente trasferiti alla stazione di Milano e hanno raggiunto la loro destinazione a bordo di un altro treno.

Il successivo 29 aprile i macchinisti di detto treno sono stati sospesi in via cautelare, è stato quindi attivato il procedimento disciplinare che si è concluso con il licenziamento per giusta causa.

In via generale, quanto alle azioni poste in essere per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario e dei propri passeggeri, Trenitalia ha comunicato che già dispone di un avanzato sistema di controlli. Le azioni messe in campo coinvolgono sia i dipendenti, sia i responsabili aziendali, attraverso controlli sanitari a più livelli, per verificare che durante le attività lavorative il personale non sia sotto l'influenza di una qualsiasi sostanza in grado di compromettere la concentrazione, la vigilanza e la correttezza dei comportamenti.

Dal 2014, Trenitalia ha aderito al Protocollo per la tutela della salute e della sicurezza rispetto al consumo di sostanze alcoliche e psicotrope per il personale del Gruppo FSI, predisposto dalla Direzione sanità di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) che ha riordinato la materia dei controlli e della sorveglianza sanitaria in tema di alcool dipendenza e tossicodipendenza, definendo i criteri, le procedure e le metodologie per le attività di controllo sull'uso da parte del personale di dette sostanze, che possono alterare le capacità di svolgere attività che comportano rischi per la sicurezza propria, dei propri colleghi, dell'utenza e della collettività.

In particolare, le procedure e le metodologie utilizzate da Trenitalia sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione tramite il coinvolgimento, la sensibilizzazione e il rafforzamento della consapevolezza individuale e collettiva, nonché attraverso l'implementazione di un processo di monitoraggio e controllo che prevede un sistema di sorveglianza sanitaria e di controllo *on site* sia nei confronti del personale addetto alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, sia nei confronti del personale di condotta.

Dal punto di vista normativo, in tema di monitoraggio, l'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 247, di recepimento della direttiva europea 2007/59, prevede che l'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura, fermo restando il rispetto delle norme e disposizioni già vigenti in materia, provvedono ad attuare opportune azioni volte a vigilare che durante il servizio il macchinista non sia sotto l'influenza di una qualsivoglia sostanza in grado di comprometterne la concentrazione, la vigilanza o il comportamento. Trenitalia ha quindi emanato apposita comunicazione organizzativa contenente la Procedura per l'attuazione del monitoraggio del personale di condotta Trenitalia di cui al citato articolo

17, comma 4, che introduce un articolato sistema di controlli per tutti gli impianti di condotta.

In particolare, il monitoraggio viene attuato dal responsabile di ogni impianto di condotta, il quale deve prevedere un programma annuale di visite a campione senza preavviso nei confronti di tutto il personale di condotta di competenza. Il programma di controlli annuale, deve garantire che almeno il 5 per cento dei macchinisti di ogni impianto di condotta venga sottoposto a tali verifiche; detta percentuale minima è stata incrementata, nell'ultimo triennio, nella misura dell'8,12 per cento per l'anno 2016, del 7,81 per cento per l'anno 2017 e dell'8,09 per cento per l'anno 2018. Le visite sono effettuate da personale incaricato dalle Unità sanitarie territoriali della Direzione sanità di RFI.

L'individuazione degli agenti da sottoporre a visita di controllo a campione, senza preavviso, è effettuata nel rispetto dei criteri generali di casualità e comunque in modo da evitare ripetizioni della stessa visita sul medesimo agente.

Qualora l'esito degli esami svolti evidenzi la presenza di sostanze in grado di compromettere la concentrazione, la vigilanza, o il comportamento [...] l'agente viene temporaneamente escluso dalla attività di condotta e successivamente inviato per i necessari approfondimenti sanitari presso l'Unità sanitaria territoriale.

Inoltre, la normativa di riferimento per gli accertamenti dell'idoneità fisica per la tutela della sicurezza dell'esercizio ferroviario prevede frequenti controlli, nel cui ambito si collocano anche le verifiche finalizzate a riscontrare l'eventuale assunzione di alcool o sostanze psicotrope e quelle richieste in via straordinaria qualora si disponga di elementi che pongono in dubbio l'efficienza fisica del lavoratore al fine dell'espletamento in sicurezza dell'attività lavorativa.

Infine, per quanto riguarda il personale di condotta, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 247 del 2010 prevede che affinché la licenza conservi la sua validità il titolare è sottoposto agli esami periodici per la verifica della persistenza delle condizioni di idoneità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*. Tali condizioni di idoneità riguardano l'idoneità fisica e psico-attitudinale, che devono essere verificate attraverso controlli medici effettuati almeno ogni tre anni fino all'età di 55 anni, e successivamente ogni anno.

ALLEGATO 3

5-02268 Viscomi: Convenzione tra il comune di Reggio Calabria e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa per la realizzazione di interventi di mobilità urbana.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito a quanto segnalato dall'Onorevole interrogante, si comunica che la questione del riparto dei finanziamenti per la realizzazione di 3 nuove fermate per incrementare il servizio ferroviario metropolitano Villa S. Giovanni-Reggio Calabria-Melito Porto Salvo è all'attenzione dei competenti uffici del Ministero.

L'intervento in oggetto è finanziato con le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017.

Tale disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo la cui dotazione è stata ripartita su 16 annualità, ovvero dal 2017 al 2032. Con la legge di bilancio 2018 il numero delle annualità è stato ridotto da 16 a 9.

Con il decreto n. 587 del 22 dicembre 2017, il MIT ha quindi disposto la ripartizione delle predette risorse tra gli interventi indicati nell'allegato 1 dello stesso decreto, ove risulta inserita anche l'opera in esame.

Quanto alle difficoltà del Comune di Reggio Calabria di operare mediante anticipazioni di cassa a causa di carenti disponibilità di bilancio, si rappresenta che la problematica – comune anche ad altre amministrazioni – è all'esame del Ministero.

Gli uffici sono al lavoro per valutare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possibili interventi idonei a superare le criticità in parola, anche attraverso eventuali procedure di « attualizzazione » ovvero di rimodulazione delle annualità già impegnate.

ALLEGATO 4

5-02397 Paita: Rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario nella regione Liguria.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito ai quesiti posti sono state assunte informazioni presso il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Circa i disservizi del 26 giugno scorso, Trenitalia ha comunicato che il treno Intercity 674 da Livorno Centrale a Milano Centrale, partito in orario, è arrivato alla stazione di Genova Piazza Principe con un ritardo di 10 minuti, maturato tra le stazioni di La Spezia Centrale e Levanto per l'elevato afflusso di viaggiatori nelle località delle Cinque Terre. Successivamente, tra le località Bivio Bersaglio e Bivio Fegino, causa l'indebito funzionamento del comando IR (interruttore rapido che permette di portare energia alla macchina) del locomotore durante la marcia, il treno si è arrestato ed è stato necessario l'intervento di un locomotore di soccorso.

Analogamente, il treno Intercity 510, da Salerno a Torino Porta Nuova, partito con tre minuti di ritardo per l'elevato afflusso di viaggiatori, a causa di un guasto al locomotore ha maturato poi un ritardo di 39 minuti tra le stazioni di Montalto di Castro e Grosseto. Il treno è stato cancellato nella stazione di Gavorrano, dove era giunto con 71 minuti di ritardo, per il guasto di entrambi i moduli del locomotore.

In entrambe le situazioni i viaggiatori sono stati riprotetti dal personale di assistenza e fatti proseguire nei rispettivi viaggi con diversi collegamenti Freccia, Intercity e/o regionali.

Più in generale Trenitalia ha rappresentato che i dati registrati nel periodo gennaio-settembre 2019 mostrano in Liguria un lieve miglioramento, rispetto allo stesso periodo del 2018, degli indicatori di puntualità reale, dall' 84,7 per cento all'86,6 per cento.

Nel dettaglio, nella fascia 6-10 la puntualità reale è passata da 90,3 per cento a 91,4 per cento mentre nella fascia 16-20 dall'82,8 per cento al 84,2 per cento; inoltre, sono diminuite le cancellazioni totali, dall'1,3 per cento allo 0,9 per cento. Rispetto al 2014 la puntualità reale aumenta del +3,2 per cento e le cancellazioni sono in diminuzione dal 3,3 per cento del 2014 allo 0,9 per cento del 2019.

In merito poi al vigente Contratto di Servizio media e lunga percorrenza 2017-2026, con particolare riferimento al materiale rotabile, Trenitalia ha programmato diversi investimenti per l'ammodernamento e il *restyling* del parco treni esistente e, dal mese di giugno 2019, ha avviato una graduale sostituzione dei rotabili con locomotori E444 e E402 (tipologie con età più elevata), con i più moderni complessi ETR 414.

Ad oggi sono in esercizio 7 convogli con locomotive E414, con i quali vengono effettuate 7 coppie di collegamenti: 4 coppie Milano Livorno, 2 coppie Milano-La Spezia e 1 coppia Milano-Ventimiglia.

Entro il prossimo 15 dicembre, sempre con locomotive E414, verranno effettuate ulteriori 2 coppie di collegamenti Milano-Ventimiglia, 1 coppia Milano-Grosseto ed 1 coppia Milano-Terni.

Ulteriori attivazioni sono previste entro l'inizio della stagione estiva 2020: ad aprile una coppia di collegamenti Milano-Taranto, a maggio una coppia di collegamenti periodici Milano-Lecce, infine a giugno una coppia di collegamenti Bologna-Bari e una coppia di collegamenti Bologna-Lecce.

ALLEGATO 5

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (C. 2242 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (C. 2242 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (C. 2211 Governo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (C. 2111 Governo);

condivise le finalità del decreto, che introduce misure per garantire il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00258 De Toma, recante iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti.

Audizione di rappresentanti del Comando generale della Guardia di Finanza 215

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 215

SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 215

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 222

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 novembre 2019.

Audizioni, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00258 De Toma, recante iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti.

Audizione di rappresentanti del Comando generale della Guardia di Finanza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.40.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario

delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Lacarra, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.

Ricorda che il decreto-legge in titolo, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede consultiva per le parti di propria competenza, così come modificato dal Senato, consta di tredici articoli.

Investono in particolare le competenze della X Commissione gli articoli 1 e 2.

L'articolo 1 trasferisce nuovamente al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 1 trasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Il comma 2 dispone la soppressione, con decorrenza dal 1º gennaio 2020, del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Presso il medesimo Ministero sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Con una modifica apportata dal Senato, sono istituiti ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi. Agli oneri correlati, quantificati, in seguito a una modifica apportata dal Senato, nel limite massimo di 3.592.500 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 -2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali è rideterminata nel numero massimo di 27 posizioni di livello generale e di 192 posizioni di livello non generale.

Il comma 3 prevede che la soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali determina il ripristino presso la medesima amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario.

Nel corso dell'esame al Senato, sono stati introdotti i commi 3-*bis* e 3-*ter*. Il primo incrementa complessivamente di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione finanziaria destinata all'erogazione del trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dei beni e delle attività culturali mentre il comma 3-*ter* prevede la copertura finanziaria della disposizione.

Il comma 4, al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei due ministeri interessati, richiama espressamente le modalità previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018. In sostanza la disposizione prevede che, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il

Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

Il comma 5 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2019, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo.

Il comma 6 ritrasferisce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al Ministero dei beni e delle attività culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali.

In base al comma 7, sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con la legge di bilancio per il 2020, ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

Il comma 8 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi in materia di turismo transitano in capo al Ministero dei beni e delle attività culturali mentre il comma 9 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 10 incrementa la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con contestuale riduzione della dotazione organica del medesimo ministero.

Il comma 11 prevede che al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

In base al comma 12, sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di

previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

I commi 13, 14 e 15 apportano alcune novelle rispettivamente al decreto legislativo n. 300 del 1999, al decreto-legge n. 83 del 2014 e alle leggi n. 91 del 1963 e n. 6 del 1989, conseguenti al trasferimento di funzioni disposto con il decreto-legge.

Il comma 16 dispone che la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e che la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il comma 17 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, lo statuto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 18 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 2 dispone in materia di attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.

A tal fine il comma 1 dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni esercitate sulla materia dal Ministero dello sviluppo economico. Le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Ai sensi del comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la Direzione per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa e le dotazioni organiche dirigenziali non generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dello sviluppo economico e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono inoltre istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge n. 400 del 1988, si provvede alla ridefinizione, dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La disposizione prevede che, a seguito del trasferimento, la dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in cento ventitré posizioni di livello non generale.

In base al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non

generale assegnato alla Direzione generale per la politica commerciale internazionale e alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, nonché delle risorse strumentali e finanziarie e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, alla data del 4 settembre 2019. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Per le predette finalità è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, svolge le funzioni di esperto negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, è mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che può essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermo restando il limite complessivo di otto anni per l'incarico e il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi dello stesso articolo. All'esito del trasferimento, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni in materia di commercio internazionale ed internazionalizzazione nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 apporta modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, consequenziali al trasferimento di funzioni oggetto della disposizione e in tal senso il comma 5 dispone alcune abrogazioni.

Il comma 6 interviene sulla disciplina dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE Agenzia. Nel dettaglio, la disposizione: trasferisce dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i poteri di indirizzo e di vigilanza sull'ICE Agenzia; conferma in capo al Ministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale e al Ministro dello sviluppo economico i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, secondo un ordine invertito; ferme le competenze dell'ICE in materia di assistenza e consulenza alle imprese italiane operanti nel commercio internazionale e di promozione della cooperazione nei diversi settori economici per incrementarne l'internazionalizzazione in raccordo con gli enti territoriali competenti e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, rimette ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'indicazione delle modalità applicative e la struttura responsabile per assicurare alle singole imprese l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili nei settori e nelle aree di interesse all'estero; quanto all'*iter* di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, introduce la proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rimanendo ferma la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e la nomina con decreto del Presidente della Repubblica; prevede che uno dei cinque membri del

Consiglio è designato dal Ministro dello sviluppo economico; quanto ai compensi spettanti ai membri del Consiglio, la loro determinazione viene rimessa ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Inoltre, il comma 6 dispone: il trasferimento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese dallo stato di previsione della spesa del bilancio statale del Ministero dello sviluppo economico allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; che un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fissi le modalità con le quali l'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari e che il medesimo decreto individui, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della sua dotazione organica; che il personale dell'Agenzia all'estero operi nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dalla Cabina di regia per l 'internazionalizzazione.

Il comma 7 stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, lo statuto dell'Agenzia – ICE sia modificato, al solo fine di prevedere la modifica dell'organo di vigilanza.

Il comma 8 interviene sull'articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003, il quale dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy*. Il comma aggiunge la previsione che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il Fondo è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 9 interviene sulla disciplina del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014. Nel dettaglio, il comma modifica l'articolo 30, prevedendo che: le modifiche al Piano sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di competenza, rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni; in seguito a una modifica apportata dal Senato, il Piano deve prevedere anche il sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali; che sia il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il soggetto competente a stipulare la convenzione con l'ICE per la definizione delle iniziative promozionali e delle risorse finanziarie necessarie per perseguirle.

Il comma 10 trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni concernenti i rapporti con la Società SIMEST, Società italiana per le imprese all'estero, e l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza ed indirizzo.

Il Senato ha introdotto i commi da 10-*bis* a 10-*septies*, conseguenti al suddetto trasferimento delle funzioni concernenti i rapporti con la Società SIMEST e l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza ed indirizzo. Nel dettaglio, il nuovo comma 10-*bis* aggiorna i riferimenti alla competenza del Ministero e del Ministro contenuti nella legge n. 100 del 1990, in merito all'operatività di SIMEST. I commi da 10-*ter* a 10-*septies* prevedono l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico, delle funzioni e delle competenze previste dalle disposizioni normative relative all'operatività del Fondo rotativo per operazioni di *Venture Capital* (FVC) e all'operatività del Comitato di indirizzo e rendicontazione (CIR), comitato interministeriale competente all'amministrazione di tale Fondo.

Il comma 11 interviene, novellando l'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del

2017, sulla composizione del Comitato agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e l'ulteriore Fondo rotativo per l'internazionalizzazione, mentre il nuovo comma 11- *bis*, introdotto dal Senato, prevede l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico, delle funzioni e delle competenze previste dalle disposizioni normative riguardanti gli interventi dei due citati Fondi.

Il comma 12, attraverso una novella al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 112 del 2008, rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione di termini, modalità degli interventi, obblighi del gestore, nonché composizione e compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione.

Il comma 13, integralmente sostituito dal Senato, stabilisce che in ogni caso restano salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico quale amministrazione vigilante sulle Camere di commercio all'estero.

Il nuovo comma 13-*bis*, introdotto dal Senato, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la sede e la competenza sull'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.

Il comma 14 interviene sulla legge n. 496 del 1995 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, trasferendo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione.

Il comma 15 apporta modifiche al decreto legislativo n. 221 del 2017 di recepimento della normativa europea di riordino e semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Vengono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso.

Il comma 16 dispone che entro il 15 dicembre 2019 devono essere apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni dell'articolo 2, con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018. Fino al 31 dicembre 2019, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 17 autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione dell'articolo in esame, con proprio decreto mentre il comma 18 reca la clausola di salvaguardia finanziaria.

Espone in sintesi il contenuto degli altri articoli che non riguardano direttamente le competenze della X Commissione. Gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, introdotti dal Senato, recano misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura. L'articolo 1-*quater*, anch'esso introdotto dal Senato, concerne la figura del Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino. L'articolo 3 concerne la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate. Gli articoli 3-*bis* e 3-*ter*, introdotti dal

Senato, dispongono rispettivamente l'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 e la sostituzione delle tabelle B e C allegate al decreto legislativo n. 217 del 2005, tutti concernenti il trattamento economico e le qualifiche del Corpo nazionale dei vigile del fuoco. L'articolo 4 istituisce la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 5 concerne l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'articolo 6 reca interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'articolo 7 dispone misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzia e nelle comunicazione. L'articolo 8 stabilisce, come da dettato costituzionale, l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio BERARDINI (M5S), *relatore*, osserva che il decreto-legge in titolo, di cui oggi la X Commissione avvia l'esame in sede consultiva per le parti di propria competenza è composto da dieci articoli.

L'articolo 1, mediante una novella all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, lo stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, stabilendo che agli stessi si provveda nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 2, mediante novelle agli articoli 6 e 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, reca modifiche puntuali sia alla disciplina della ricostruzione privata, al fine di prevedere la maggiorazione dei contributi per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale, che a quella della ricostruzione pubblica, al fine di assegnare priorità alla ricostruzione di edifici scolastici.

L'articolo 3 introduce nel decreto-legge n. 189 del 2016 un articolo 12-*bis*, finalizzato ad introdurre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata. In particolare si introduce una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali e si disciplina l'ordine di priorità nella concessione del contributo. Si prevede, poi, che gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base delle ordinanze commissariali, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione, con la conseguente sospensione dei termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Gli articoli 4 e 5 investono direttamente le competenze della X Commissione.

L'articolo 4 modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, recate dall'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie e velocizzare le procedure per la medesima gestione. In particolare viene inserito un nuovo comma 3-*bis* che reca disposizioni finalizzate all'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione. La norma precisa che l'aggiornamento deve essere effettuato dalle Regioni, sentito il Commissario straordinario, avvenire fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate, ed includere l'individuazione dei siti di stoc-

caggio temporaneo. Viene altresì disciplinato il caso in cui l'aggiornamento non venga effettuato entro la scadenza prevista, prevedendo che il Commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata. Viene integrato il comma 6 del medesimo articolo 28, al fine di introdurre la possibilità di affidare la raccolta delle macerie ad imprese individuate, dai soggetti competenti, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, disciplinata dall'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Si introduce, con un nuovo comma 7-*bis*, sempre all'articolo 28, una semplificazione procedurale nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, In tal caso, la disposizione prevede la riduzione da sessanta a quindici giorni del termine previsto dall'articolo 208, comma 15, del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'invio della comunicazione necessaria per l'inizio dell'attività dell'impianto.

L'articolo 5 estende la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata « Resto al Sud », di cui all'articolo 1 del decreto-legge. n. 91 del 2017, che viene contestualmente integrato, anche ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Si tratta dei comuni ricompresi negli allegati 1 (sisma del 24 agosto 2016), 2 (sisma del 26 e 30 ottobre 2016) e 2-*bis* (sisma del 18 gennaio 2017) del decreto-legge n. 189 del 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse disponibili già assegnate alla misura.

L'articolo 6 modifica l'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 32 del 2019, al fine di estendere anche ai comuni elencati nel citato allegato 2, oltre che ai comuni indicati nell'allegato 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, il contributo di 5 milioni per il 2019 previsto per i comuni con più di 30 mila abitanti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali. Al riparto dei previsti fondi si provvede con l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

L'articolo 7 reca modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di estendere la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori e di prevedere che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, la proroga di alcuni termini di carattere finanziario e contabile di interesse per gli enti locali. Il comma 2 riduce del 40 per cento l'ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 da restituire a decorrere dal 15 gennaio 2020. Il comma 3, che investe direttamente le competenze della X Commissione, proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia nei comuni italiani colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017, relativamente ai soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria.

L'articolo 9, d'interesse della X Commissione, modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000, al fine di prevedere che le imprese agricole che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 possano

richiedere dei contributi a fondo perduto nonché dei mutui agevolati già previsti a legislazione vigenti per favorire il ricambio generazionale delle aziende agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'articolo 10, in base al dettato costituzionale, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 225

ALLEGATO (Parere approvato) 234

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 Dori e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 231

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 232

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027-A 233

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in

sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla I Commissione (Affari costituzionali), del disegno di legge n. 2242 Governo, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica.

Avverte che, essendo l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea previsto a partire dalla seduta pomeridiana di domani, mercoledì 13 novembre, e non avendo la Commissione di merito ancora concluso l'esame in sede referente, il parere verrà espresso, nella seduta odierna, sul testo originario del decreto-legge.

Invita quindi la relatrice a svolgere la relazione introduttiva.

Carla CANTONE (PD), *relatrice*, dopo aver segnalato preliminarmente che il decreto-legge consta di tredici articoli, rileva che l'articolo 1 dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo. In particolare, ai sensi del comma 1, il trasferimento riguarda, oltre alle funzioni, anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. Conseguentemente, i commi 2 e 3 prevedono la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l'istituzione dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, nonché di ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, con contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali sia del Ministero per i beni e le attività culturali sia del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali. I commi 3-*bis* e 3-*ter* aumentano le risorse da destinare al trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, per le esigenze connesse al trasferimento delle funzioni inerenti il turismo. Il comma 4 disciplina le modalità per l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché con decreto del Presidente della Repubblica, con lo scopo di semplificarne e accelerarne il riordino. Nella fase transitoria, sulla base del comma 5, fino al 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si sofferma sul comma 6, che disciplina le modalità del trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In particolare, con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale a tempo indeterminato del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché per il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Dopo avere rilevato che i successivi commi 7, 8 e 9 riguardano la gestione delle risorse finanziarie, il passaggio dei rapporti giuridici attivi e passivi in materia di turismo facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché l'autorizzazione alle relative variazioni di bilancio, segnala che il comma 10 dispone l'incremento della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con contestuale riduzione della dotazione organica di quest'ultimo Ministero. Con riferimento al trattamento economico, i commi 11 e 12 prevedono che al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua a essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

Il comma 13 prevede modifiche legislative allo scopo di adeguare alla nuova normativa la denominazione dei Ministeri interessati; i commi 14, 15 e 17 riconducono alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, rispettivamente, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e il Club alpino italiano. Infine, in base al comma 16, i Ministeri assumono le denominazioni rispondenti alle funzioni esercitate a seguito del trasferimento disposto dal decreto-legge, mentre il comma 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 1-*bis* autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura selettiva, 150 unità di personale non dirigenziale, da destinare, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, ai servizi di accoglienza e assistenza al pubblico nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione. Il successivo articolo 1-*ter*, commi 1 e 2, autorizza, per le medesime finalità, il Ministero, in caso di impossibilità ad utilizzare il proprio personale dipendente, ad avvalersi della Società Ales S.p.a., società *in house* partecipata al 100 per cento dal Ministero medesimo. I commi 3 e 4, infine, destinano una quota degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli Istituti e ai Musei dotati di autonomia speciale alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso tali Istituti e Musei, nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa. L'articolo 1-*quater* modifica la disciplina relativa al Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino, introducendo la previsione di un compenso e disponendo l'incompatibilità della carica con rapporti di lavoro dipendente.

Passa quindi all'articolo 2, che riguarda il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, il comma 1 dispone il trasferimento a tale Dicastero delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è disposto il trasferimento delle risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico. Il successivo comma 2 dispone la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, della Direzione per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico e il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dei posti funzione di sette dirigenti di livello non generale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa Amministrazione. Presso il mede-

simo Ministero, inoltre, sono istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale, da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. La norma, quindi, rinvia a un successivo decreto di natura non regolamentare l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti. Infine, si prevede la conferma della dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale e la sua rideterminazione in centoventitré posizioni di livello non generale.

Sulla base del comma 3, è rinviata a un decreto del Presidente del Consiglio di ministri la puntuale individuazione sia di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale sia delle risorse strumentali e finanziarie da trasferire nonché la definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata, con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Ai fini dell'individuazione del personale da trasferire, la norma prevede la formazione di una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro il 17 ottobre 2019. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La norma prevede, inoltre, il mantenimento fino alla scadenza dell'incarico delle funzioni di esperto negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari per il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio. I commi 4 e 5 introducono modifiche, rispettivamente, al decreto legislativo n. 300 del 1999, di organizzazione del Governo, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, al fine di renderli coerenti con le modifiche recate dal decreto-legge. Il comma 6 interviene sulla disciplina dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE Agenzia. A tale proposito, segnala, alle lettere *c)* e *d)*, il rinvio ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'individuazione delle modalità con le quali l'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari e del contingente massimo di personale all'estero che può essere notificato, nell'ambito della sua dotazione organica (lettera *c)*), e la definizione da parte della Cabina di regia per l'internazionalizzazione delle strategie di internazionalizzazione delle imprese che il personale dell'Agenzia all'estero è tenuto a seguire nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione (lettera *d)*). Il comma 7 dispone la modifica dello statuto dell'Agenzia medesima, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico.

Rileva, quindi, che il comma 8 dispone il trasferimento allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del

Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del « *made in Italy* »; il comma 9 interviene sulla disciplina del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, mentre i commi 10 e 10-*bis* dispongono in ordine al trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni concernenti i rapporti con la Società SIMEST (Società italiana per le imprese all'estero S.p.A.) e l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza ed indirizzo. I commi da 10-*ter* a 10-*septies* prevedono l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico, delle funzioni e delle competenze relative all'operatività del Fondo rotativo per operazioni di Venture Capital (FVC) e all'operatività del Comitato di indirizzo e rendicontazione (CIR), competente per l'amministrazione di tale Fondo. Il comma 11 interviene sulla composizione del Comitato agevolazioni; il comma 11-*bis* prevede l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico, delle funzioni e delle competenze riguardanti gli interventi del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione. Il comma 12 rinvia a un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di natura non regolamentare la determinazione di termini, modalità degli interventi, obblighi del gestore, nonché composizione e compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione; il comma 13, infine, modifica le modalità del riparto delle risorse destinate al contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane all'estero; il comma 13-*bis* trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la sede e la competenza sull'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche. Segnala, quindi, che il comma 14 trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993. Anche il comma 15 dispone il trasferimento al medesimo Ministero delle competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso.

Sulla base del comma 16, in fase transitoria, fino al 31 dicembre 2019, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Infine, i commi 17 e 18 recano, rispettivamente, l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio e la clausola di invarianza finanziaria. Segnala, quindi, che l'articolo 3 provvede, ai commi da 1 a 5, alla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di garantire la copertura finanziaria dell'attuazione della delega prevista dal cosiddetto « Decreto sicurezza » per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia. I successivi commi 6 e 7 stanziano risorse aggiuntive, per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2019, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnato nell'operazione « Strade sicure ». L'articolo 3-*bis* dispone l'incremento delle risorse destinate all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto. L'articolo 3-*ter* in-

terviene in materia di ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponendo, in particolare, la ridenominazione in dirigenti sanitari degli attuali dirigenti medici, rideterminando l'indennità di rischio annua per gli allievi vigili del fuoco e disponendo in relazione alla qualifica di assistente capo con scatto convenzionale.

Passa ora all'articolo 4, che istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato e, in deroga alla dotazione organica del Ministero, con una dotazione di quindici unità di personale, sotto il controllo diretto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, sulla base del comma 3, tale personale, di cui una unità con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali, deve essere dotato delle necessarie competenze ed esperienze. Inoltre, il personale di livello non dirigenziale è individuato tra il personale dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando o fuori ruolo. In aggiunta a tale contingente, sulla base del comma 4, la Struttura tecnica può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti. Segnalo, infine, che il comma 5 modifica la procedura di riorganizzazione degli uffici del medesimo Ministero, prevedendo l'adozione di uno o più regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 5 interviene sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevedendone l'articolazione in due dipartimenti, di cui, come si legge nella relazione illustrativa, uno dedicato alle attività di risanamento ambientale e all'economia circolare e l'altro ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, la norma prevede che i maggiori oneri derivanti dalla disposizione siano compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è, quindi, rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che, pur venendo meno l'esplicita previsione che siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, contenuta nella normativa previgente, rimane salva la previsione generale recata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che dispone che siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in relazione ai provvedimenti di attuazione aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti. Inoltre, rileva che, rispetto alla previgente organizzazione del Ministero, la nuova disciplina non prevede la figura del Segretario generale, con incarico di coordinamento delle direzioni generali.

L'articolo 6 interviene sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riducendo a un posto dirigenziale l'incremento della dotazione organica disposto dalla legge di bilancio per il 2019, mentre l'articolo 7 dispone la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019.

L'articolo 8, infine, reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

Carla CANTONE (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Elena MURELLI (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere della relatrice, non condividendo il continuo trasferimento delle funzioni in materia di turismo da un Ministero all'altro, al mutare delle compagini governative. L'importanza fondamentale che il turismo riveste per l'economia italiana richiederebbe ben altra attenzione, con l'istituzione di un Ministero per la valorizzazione del settore.

Paolo ZANGRILLO (FI), condividendo le osservazioni della collega Murelli, preannuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice, stigmatizzando la superficialità con la quale il Governo considera uno dei settori portanti dell'economia del Paese.

Sebastiano CUBEDDU (M5S) condivide l'unificazione nel medesimo Ministero delle funzioni riguardanti i beni culturali e il turismo, che, a suo giudizio, costituiscono le due facce di una stessa medaglia. La visione unitaria di tali aspetti dello stesso fenomeno, infatti, aiuterà la valorizzazione, anche sotto il profilo economico, dell'immenso patrimonio culturale del Paese, spesso trascurato, a differenza di quanto avviene in altri Paesi, come la Francia, che riescono a trarre profitto anche dalle loro ben più limitate risorse.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Nuovo testo C. 1524 Dori e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla II Commissione (Giustizia), del nuovo testo della proposta di legge C. 1524 Dori e abbinata, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.

Invita quindi la relatrice a svolgere la relazione introduttiva.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, sottolinea preliminarmente che la proposta di legge, come si legge nella relazione illustrativa, è volta a favorire la precoce emersione del disagio giovanile nonché a introdurre misure di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, compreso quello informatico o « cyberbullismo ».

Rilevato, in premessa, che gli aspetti di competenza della Commissione lavoro sono piuttosto limitati, segnala che il provvedimento consta di otto articoli e l'articolo 1, in particolare, introduce modifiche all'articolo 612-*bis* del codice penale, in materia di atti persecutori, allo scopo di ampliarne l'ambito oggettivo, ricomprendendovi le condotte di bullismo.

Il successivo articolo 2 sostituisce l'articolo 731 del codice penale modificando

la contravvenzione a carico del genitore in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico, prevedendo, tra l'altro, l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria, attualmente prevista in relazione alla frequenza della scuola elementare e media.

Rileva, quindi, che l'articolo 3 amplia l'ambito di applicazione della legge n. 71 del 2017, ora limitata al contrasto del cyberbullismo, alla prevenzione di tutti i fenomeni di bullismo, estende l'obbligo dei dirigenti scolastici di informare i genitori, ora previsto per i casi di cyberbullismo, a tutti gli episodi di bullismo in ambito scolastico e introduce il contestuale obbligo in capo ai medesimi soggetti di trasmettere tempestivamente la segnalazione di tali atti alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Per i casi più gravi, il dirigente scolastico può coinvolgere i servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi ovvero valutare se sussistano i presupposti per attivare le misure rieducative.

L'articolo 4, modificando l'ordinamento penitenziario minorile, con particolare riferimento alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile, prevede, tra l'altro, la predisposizione di un percorso di mediazione oppure lo svolgimento di un progetto di intervento con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, che può essere disposto dal Tribunale per i minorenni con decreto motivato.

Segnala, altresì, che l'articolo 5 prevede l'adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie, allo scopo di meglio specificare gli impegni assunti dalla scuola e dalle famiglie per la prevenzione del bullismo e di altre situazioni di disagio. L'articolo 6 reca disposizioni per consentire di valutare e monitorare la percezione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed esaminare il clima delle classi, nonché la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici. Sempre in ambito scolastico, l'articolo 7 dispone finanziamenti per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione emotiva e della comunicazione non violenta dei conflitti tra pari e all'acquisizione di competenze sociali adeguate, attraverso l'implementazione della Piattaforma Elisa o progetti pilota.

Si sofferma, infine, sull'articolo 8, in base al quale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, è assicurato un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, mediante il numero pubblico di emergenza infanzia 114, con la finalità di fornire alle vittime ovvero alle persone congiunte o legate da relazione affettiva un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e di informare prontamente le autorità di polizia.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione (Ambiente), del disegno di legge C. 2211 Governo, di conversione del decreto-legge n. 123 del 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completa-

mento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

Invita quindi, il relatore a svolgere la relazione introduttiva.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore*, precisa preliminarmente che, come si legge nella relazione illustrativa, il provvedimento, che consta di dieci articoli, si propone di superare la situazione emergenziale in tali territori, accelerando le procedure per la realizzazione degli interventi a ciò funzionali e per garantire alle popolazioni interessate adeguate condizioni abitative.

Venendo al merito del decreto-legge, che introduce modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, segnala che l'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; l'articolo 2 reca modifiche sia alla disciplina della ricostruzione privata, sia a quella della ricostruzione pubblica, dando priorità alla ricostruzione di edifici scolastici; l'articolo 3 introduce una disposizione per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata, mentre l'articolo 4 interviene in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici.

Rileva, altresì, che l'articolo 5 estende ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata « Resto al Sud », introdotta dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. L'articolo 6 aumenta il novero dei comuni destinatari del contributo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza di strade e infrastrutture comunali, mentre l'articolo 7 interviene sulla disciplina delle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori.

Si sofferma quindi, per gli specifici profili di competenza della Commissione, sull'articolo 8, che, nel quadro di proroghe di termini in scadenza, al comma 2 dispone la riduzione al 40 per cento dell'ammontare delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici, da restituire a decorrere dal prossimo 15 gennaio 2020.

Infine, segnala che l'articolo 9 introduce misure a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere e che l'articolo 10 reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 novembre 2019.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.
C. 1027-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

ALLEGATO

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (C. 2242 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2242, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato dal Senato;

preso atto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento;

condiviso il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo già esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, disposto dall'articolo 1, con il contestuale adeguamento delle dotazioni organiche dei due Dicasteri;

apprezzata, all'articolo 1-*bis*, l'autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura selettiva, centocinquanta unità di personale non dirigenziale, da destinare, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, ai servizi di accoglienza e assistenza al pubblico nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione;

osservato che l'articolo 1-*ter* autorizza, per le medesime finalità, il Ministero, in caso di impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, ad avvalersi della Società Ales S.p.a., società *in house* partecipata al 100 per cento dal Ministero medesimo;

considerato che l'articolo 2 dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni già esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del

sistema Paese, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche dei due Dicasteri;

rilevato che l'articolo 4 istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'Amministrazione dello Stato e, in deroga alla dotazione organica del Ministero, con una dotazione di quindici unità di personale, sotto il controllo diretto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

apprezzata la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disposta dall'articolo 5, che ne prevede l'articolazione in due dipartimenti, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale e all'economia circolare e l'altro ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare ».

Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze 236

Simona Bellagambi, rappresentante UNIAMO F.I.M.R. Onlus nel Consiglio delle Alleanze di EURORDIS 236

Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri-IRCCS 236

Rappresentanti di Vertex, Sanofi-Genzyme, Dompè Farmaceutici e Novartis 236

Fondazione Telethon 236

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 Dori e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 237

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 novembre 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare ».

Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.05.

Simona Bellagambi, rappresentante UNIAMO F.I.M.R. Onlus nel Consiglio delle Alleanze di EURORDIS.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.30.

Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri-IRCCS.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.50.

Rappresentanti di Vertex, Sanofi-Genzyme, Dompè Farmaceutici e Novartis.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.20.

Fondazione Telethon.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Nuovo testo C. 1524 Dori e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mara LAPIA (M5S), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge C. 1524, nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la II Commissione (Giustizia), sul quale la XII Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere di competenza, è volta, in termini generali, a favorire la prevenzione e il contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme.

Ricorda, altresì, che nella XVII legislatura, presso le Commissioni II e XII della Camera, sono state lungamente discusse diverse proposte di legge in materia di cyberbullismo, poi sfociate nella legge n. 71 del 2017. Tale legge ha privilegiato, rispetto ad interventi di natura penale, azioni preventive aventi carattere socio-educativo, che coinvolgono le responsabilità dei genitori e della scuola, incentrandosi sui temi della tutela e dell'educazione nei confronti dei minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti.

La proposta in esame, in continuità con la citata legge n. 71 del 2017, contiene anch'essa alcune misure di carattere socio-educativo, soprattutto a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione Giustizia in sede referente, accanto a strumenti di repressione penale.

Fa presente che il provvedimento si compone di 8 articoli. L'articolo 1 modifica il codice penale intervenendo sul delitto di atti persecutori, previsto dall'articolo 612-*bis*, per estendere l'ambito oggettivo dell'illecito penale alle condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione. Viene inoltre introdotta una nuova aggravante, per fatto commesso da più persone, ed è prevista la confisca obbligatoria degli strumenti informatici eventualmente utilizzati per commettere il reato.

L'articolo 2 modifica la contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale per l'inosservanza dell'obbligo scolastico, portando l'attuale ammenda, prevista per un valore fino a 30 euro, ad una ammenda da 100 a 1.000 euro e prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria, e non più solo elementare.

L'articolo 3 interviene su numerose disposizioni della suddetta legge n. 71 del 2017. In particolare, tale articolo: interviene sull'articolo 1 della legge n. 71 del 2017 per estendere il campo d'applicazione della legge, dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, senza tuttavia fornire una definizione di « bullismo » laddove, invece, la predetta disposizione contiene una definizione di « cyberbullismo »; modifica l'articolo 4 della richiamata legge, relativo alle linee di orientamento che deve emanare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, estendendo anche in questo caso il campo d'applicazione di questo strumento alla prevenzione e al contrasto del bullismo; interviene sull'articolo 5, che attualmente impone al dirigente scolastico, in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico che non costituiscano reato, di informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative, pre-

vedendo che, a fronte di tali episodi, o di episodi di bullismo, il dirigente scolastico debba anzitutto attenersi alle linee di orientamento ministeriali, quindi informare i genitori e disporre iniziative di carattere educativo che coinvolgano anche la classe; prevede altresì che, ogniqualvolta nella legge n. 71 del 2017 si faccia riferimento a « fenomeno del cyberbullismo », occorra riferirsi a « fenomeni di bullismo e cyberbullismo ».

L'articolo 4 modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, cosiddetta legge minorile) con riguardo alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile. In particolare, tramite la riformulazione dell'articolo 25, la riforma interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo alla « irregolarità per condotta e per carattere » del minore, il riferimento a condotte aggressive, anche di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Altre modifiche riguardano poi il procedimento per l'adozione delle misure. Si prevede che il pubblico ministero sia l'unico soggetto che può riferire al tribunale per i minorenni sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure resta il tribunale per i minorenni che dovrà, però, sentire previamente il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale.

Segnala che un'altra novità di rilievo è data dalla previsione di un intervento preliminare rispetto all'applicazione delle misure rieducative, che consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal Tribunale dei minori con decreto, nel quale dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento. La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece ai servizi sociali territoriali e nello stesso può essere previsto il coinvolgimento del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale. A conclusione del progetto, il Tribunale dei minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minorenne, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, potrà optare per la conclusione del procedimento ovvero per la continuazione del progetto o l'adozione di un progetto diverso, in relazione alle mutate esigenze educative del minore, oppure per l'affidamento ai servizi sociali e, come *extrema ratio*, per il collocamento del minore in una comunità.

L'articolo 5 del provvedimento prevede un adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, specificando gli impegni sia della scuola sia delle famiglie per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di altre situazioni di disagio.

L'articolo 6 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca debba mettere a disposizione delle scuole, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, strumenti di valutazione e questionari da somministrare a docenti e studenti, con la finalità di valutare e monitorare l'estensione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra gli studenti, la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici, la qualità del clima della classe.

L'articolo 7 prevede l'implementazione di una piattaforma di *e-learning* già predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e denominata Piattaforma Elisa (*E-learning* degli insegnanti sulle strategie antibullismo), all'interno della quale dovranno essere predisposti moduli specifici relativi all'educazione emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive e a prevenire e gestire i conflitti.

Infine, l'articolo 8, che presenta profili di particolare interesse rispetto alle materie di competenza della XII Commissione, prevede l'istituzione – presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia – di un servizio di assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo. Il servizio dovrà essere accessibile tramite il numero di telefono pubblico e gratuito 114, denominato « emergenza infanzia », attivo 24 ore su 24, e tramite un'applicazione informatica da installare sui cellulari che consenta anche un servizio di messaggistica istantanea, con la finalità di fornire alle vittime – o ai loro congiunti – assistenza psicologica e giuridica e di informare prontamente le autorità di polizia. Alla predisposizione dell'applicazione informatica dovrà provvedere il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. L'applicazione dovrà essere dotata di una funzione di geolocalizzazione attivabile previo consenso dell'utilizzatore.

Massimo Enrico BARONI (M5S) segnala che è in corso una interlocuzione con i componenti della Commissione Giustizia appartenenti ai gruppi di maggioranza con lo scopo di affinare ulteriormente il provvedimento in oggetto, esaminato in sede referente presso la predetta Commissione. Rileva, pertanto, le difficoltà incontrate nell'intervenire integrando l'articolo 612-*bis* del codice penale, che affronta essenzialmente il tema dello *stalking*, con disposizioni relative al contrasto del bullismo. Evidenzia in proposito la problematica connessa con l'esigenza di riconoscere le specificità e le particolari dinamiche di gruppo che possono connotare le persone minorenni o con meno di ventuno anni di età, dinamiche ben illustrate nel romanzo di William Golding « Il signore delle mosche ». In questo quadro, appare esserci una lacuna per quanto riguarda la sanzione di comportamenti tipici dell'età evolutiva. La proposta di legge in esame, per quanto concerne il richiamato articolo 612-*bis* del codice penale, si limita infatti ad un'integrazione della fattispecie penale per includere le condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione.

Osserva che un modello educativo vigente fino a un recente passato, che prevedeva una netta distinzione tra il mondo degli adulti è quello degli adolescenti, appare ormai superato, soprattutto in conseguenza della grande diffusione di *Internet*. Nel richiamare la rilevanza del dibattito internazionale in corso rispetto al tema concernente i discorsi d'odio, sottolinea che, attraverso le modifiche introdotte al testo in discussione durante la fase emendativa, è stato superato un approccio puramente repressivo, ponendo l'accento anche sulle fasi preventiva e riparativa. In tal senso sono stati introdotti elementi che caratterizzano l'ambito di competenza della Commissione Affari sociali, in linea con il lavoro svolto da quest'ultima sullo stesso tema nella passata legislatura. Segnala in proposito l'opportunità di introdurre una definizione di bullismo, evidenziando che non appare logico estendere l'ambito di applicazione della legge n. 71 del 2017 in tale direzione mantenendo nel testo la sola definizione di cyberbullismo. Osserva che questo ulteriore affinamento potrà essere conseguito anche attraverso la fase emendativa in Assemblea. In ogni caso, tale definizione apre una nuova sfida, investendo le competenze sia della comunità scientifica sia di quella giuridica.

Evidenzia altresì l'opportunità di non vanificare le buone prassi vigenti in tema di giustizia riparativa, sottolineando il ruolo finora svolto da molti psicologi e figure professionali analoghe in qualità di giudici onorari presso i tribunali minorili.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) si rammarica del fatto di essere costretta ad affermare che il testo all'esame della Commissione rappresenta un'ennesima occasione persa per affrontare in maniera corretta il tema del bullismo. In esso si propone, infatti, solo qualche timida correzione della legge n. 71 del 2017, già di per sé lacunosa, compiendo passi stentati e senza una visione globale. Si dichiara stupita per la mancanza di un dialogo tra i diversi organi del Parlamento, ricordando che nella passata legislatura la

Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza ha prodotto un documento conclusivo di un'indagine conoscitiva contenente una serie di proposte sul contrasto al bullismo che non sono state recepite nel testo licenziato dalla Commissione Giustizia. In tal modo è stato vanificato un lavoro complesso e approfondito al quale avevano dato il loro contributo numerosi esperti del settore. Non esita a definire una « sciatteria » questo modo di procedere. Evidenzia che l'argomento oggetto della proposta di legge in esame avrebbe dovuto essere esaminato congiuntamente dalle Commissioni II e XII, consentendo in tal modo di cogliere in tutta la sua complessità il fenomeno della violenza, insita in qualche modo nella natura umana, che caratterizza il bullismo e il cyberbullismo. Pertanto, dichiara che il gruppo Fratelli d'Italia non intende collaborare a una iniziativa legislativa così lacunosa, osservando che anche i timidi tentativi di correggere il testo hanno prodotto risultati ampiamente insufficienti.

Segnala in proposito quanto previsto dall'articolo 7, che limita la formazione in ambito scolastico ai soli docenti referenti in materia di bullismo, ponendo così a carico delle strutture ulteriori doveri, senza fornire risorse adeguate, sia finanziarie sia di personale con una formazione idonea. Ricorda di avere proposto, in sede di esame della proposta di legge in materia di educazione civica, la previsione di una specifica formazione degli studenti in tema di intelligenza emotiva e di avere presentato una proposta di legge per l'introduzione degli psicologi scolastici, evidenziando come l'Italia sia l'unico Paese europeo a non avere ancora previsto questa figura specifica.

Nel ribadire la decisa contrarietà del suo gruppo al testo all'esame della Commissione, che appare assolutamente inadeguato anche rispetto agli obiettivi indicati nel titolo, esprime un forte dispiacere per lo spreco di risorse rappresentato dall'esito dei lavori della Commissione Giustizia, totalmente insufficiente anche con riferimento alle aspettative dei cittadini italiani su questo tema.

Pur osservando che alcune specifiche previsioni appaiono condivisibili, ribadisce le gravi carenze che caratterizzano la dimensione sociale e quella educativa della proposta di legge in discussione. In proposito, osserva nuovamente che sarebbe stata preferibile un'assegnazione a Commissioni riunite che avrebbe consentito, pur se con tempi probabilmente più lunghi, di raggiungere un obiettivo più ambizioso grazie all'apporto che avrebbe potuto dare la Commissione Affari sociali.

Elena CARNEVALI (PD) ritiene utile precisare preliminarmente che la Commissione si trova ad esaminare due proposte di legge abbinate, una presentata dal Movimento 5 Stelle e l'altra a prima firma della deputata Meloni. Osserva che l'assegnazione di tali proposte alla sola Commissione Giustizia, diversamente da quanto accaduto nella passata legislatura, ha sicuramente costituito un limite. Precisa tuttavia che durante la fase emendativa è stato possibile dare un apporto che ha consentito di sviluppare maggiormente i temi propri della Commissione Affari sociali e di non vanificare quanto di valido è contenuto nella legge n. 71 del 2017. Sulla base di queste considerazioni, dichiara di non condividere la dura presa di posizione della collega Bellucci, ribadendo oltretutto che una delle due proposte di legge in esame è stata presentata proprio dal suo gruppo. Rilevando che il testo in esame appare sicuramente perfettibile, evidenzia come le modifiche introdotte in fase emendativa abbiano consentito di elaborare una proposta condivisibile e preannuncia, pertanto, il favorevole del suo gruppo. Auspica, in ogni caso, che in futuro possa essere dato ulteriormente corso al contributo costituito dalla citata indagine conoscitiva svolta dalla commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nella passata legislatura.

Rossana BOLDI, *presidente*, ritiene doveroso precisare che quello in esame non è un testo unificato delle due proposte di legge bensì il risultato della fase emendativa riferita alla sola proposta C. 1524, a

prima firma Dori, adottata come testo base dalla Commissione Giustizia.

Segnala, inoltre, che tale proposta, al pari di quella ad essa abbinata, è stata assegnata in sede referente alla sola II Commissione in quanto il testo originario conteneva in misura prevalente disposizioni di natura penale.

Elena CARNEVALI (PD), nel ricordare che il gruppo del Partito democratico ha dato il proprio contributo in sede di approvazione di emendamenti al testo base adottato dalla Commissione Giustizia, dichiara di non sapere se alcune delle proposte emendative approvate traggano o meno origine dalla proposta di legge a prima firma Meloni. Ribadisce in ogni caso di non condividere il giudizio lapidario espresso dalla collega Bellucci sul testo licenziato della Commissione di merito, posto che esso, con le modifiche apportate, non trascura la dimensione educativa e si pone in linea di continuità con l'approccio seguito dalla legge in materia di cyberbullismo, approvata nella passata legislatura.

Massimo Enrico BARONI (M5S) pone nuovamente in evidenza la necessità di prevedere una definizione di bullismo che tenga conto del lavoro svolto dalle comunità scientifiche operanti nel settore. Ravvisa, inoltre, l'opportunità di inserire nel parere che la Commissione si accinge ad approvare alcune proposte di modifica all'articolo 4 del testo in esame, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni.

Rossana BOLDI, *presidente,* invita i componenti della Commissione a far pervenire alla relatrice, deputata Lapia, eventuali proposte per la predisposizione del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1258 Cillis, recante delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica 243

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico 243

RISOLUZIONI:

7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo, 7-00355 Golinelli e 7-00361 Gadda: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi *(Seguito discussione congiunta e rinvio)* 243

7-00366 Spena: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi *(Discussione e rinvio)* 243

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 243

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 244

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 247

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 250

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro *(Esame e rinvio)* 251

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 novembre 2019.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1258 Cillis, recante delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 novembre 2019.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

RISOLUZIONI

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.

7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo, 7-00355 Golinelli e 7-00361 Gadda: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

7-00366 Spena: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 5 novembre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva, hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 5 novembre scorso, hanno avuto luogo le audizioni di SACE-SIMEST Spa e di Federalimentare.

Avverte che è stata presentata la risoluzione 7-00366 Spena che, vertendo sul medesimo argomento, propone sia trattata congiuntamente alle altre.

(La Commissione concorda).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante tra-

smissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la Commissione di merito intende votare il mandato al relatore nella seduta prevista per le 14 di domani, mercoledì 13 novembre, e che, pertanto, la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella seduta di domani, convocata alle 9.30.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, nel soffermarsi sulle disposizioni di stretto interesse della Commissione Agricoltura, segnala che l'articolo 1 del provvedimento reca disposizioni sul trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. A tale riguardo, rammenta che l'articolo 1 del decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, con decorrenza dal 1º gennaio 2019, anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

Nello specifico, osserva che il comma 1 dell'articolo in esame prevede che al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Fa presente che il comma 2 dispone che, con decorrenza dal 1º gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centonovantadue posizioni di livello non generale.

Il comma 3 prevede che la soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente, la dotazione or-

ganica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

Fa presente che il comma 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che, a seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni inerenti al turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata al trattamento economico del personale di cui all' articolo 4, comma 5, lettera *g*), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 (personale con contratto a tempo determinato e con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro) è incrementata complessivamente di 500.000 euro, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020.

Osserva che il comma 4 prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. A tal fine il predetto comma richiama espressamente le modalità previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018). Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

Il comma 5 autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2019, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo.

Il comma 6 ritrasferisce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. Secondo la relazione illustrativa, il personale interessato è quello individuato col decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole del 2 gennaio 2019. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera relativamente alle risorse finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto-legge afferenti alle spese di

funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al MIPAAFT ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

In base al comma 7, sino al 31 dicembre 2019, la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal MIPAAFT. Con la legge di bilancio per il 2020 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

Il comma 8 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Ministero delle politiche agricole in materia di turismo transitano in capo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 9).

Il comma 10 incrementa la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del MIPAAFT, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del MIPAAFT.

Il comma 11 prevede che al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

In base al comma 12, sino al 31 dicembre 2019, il MIPAAFT provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

Il comma 13 apporta alcune novelle al decreto legislativo n. 300 del 1999. In particolare: all'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo, sono reintrodotte le precedenti denominazioni dei due Dicasteri interessati dalla disposizione in esame, ovvero Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (lettera *a)*); all'articolo 33, comma 3, è soppressa la lettera b-bis), che disciplina attualmente le attribuzioni del MIPAAFT in materia di turismo (lettera *b)*); all'articolo 34 (relativo all'ordinamento del MIPAAFT), comma 1, il numero massimo dei dipartimenti è ridotto da quattro a tre (lettera *c)*); all'articolo 52, al comma 1, è inserita la precisazione per cui il Ministero per i beni e le attività culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo (lettera *d)*); all'articolo 53, relativo alle funzioni attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, comma 1, è introdotta la previsione per cui il MIBAC cura altresì la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche (lettera *e)*); all'ar-

ticolo 54, comma 1, il numero massimo degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è elevato da venticinque a ventisette (lettera *f)*).

Il comma 14 novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014 (legge n. 106 del 2014), il quale ha disposto la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico, attualmente sottoposto alla vigilanza del MIPAAFT. In particolare, sostituisce, a seconda del caso, il riferimento al « Ministro » o al « Ministero » delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con quello al « Ministro » o al « Ministero » per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 15 opera analoga sostituzione nelle leggi n. 91 del 1963 (Riordinamento del Club alpino italiano) e n. 6 del 1989 (Ordinamento della professione di guida alpina).

Il comma 16 dispone che la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e che la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il comma 17 prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, lo statuto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIBAC.

Il comma 18 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, inoltre, che l'articolo 3, ai commi da 1 a 5, provvede alla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si tratta delle risorse stanziate nel fondo, istituito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare i decreti legislativi n. 94 e 95 del 2017.

In particolare, il comma 1 ridetermina le risorse annuali del fondo, mentre il comma 2 provvede alla loro rimodulazione negli anni, al fine di garantire la copertura finanziaria dell'attuazione della delega, prevista dalla legge n. 132 del 2018, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, per l'adozione entro il 30 settembre 2019 di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Osserva, infine, che l'articolo 3-*bis* incrementa di 60,5 milioni annui a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo, previsto dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, le cui somme sono destinate all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto.

Filippo GALLINELLA, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, fa presente, preliminarmente, che il decreto-legge consta di 60 articoli, suddivisi in 5 Capi. I primi quattro contengono norme di natura tributaria, mentre il Capo V contiene disposizioni eterogenee, emanate per esigenze indifferibili.

Soffermandosi dapprima sulle disposizioni di diretto interesse per il settore agricolo, segnala che l'articolo 41, comma 2, al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, prevede la concessione di garanzie (di cui all'articolo 17, comma 2, del D.lgs. n. 102 del 2004) a titolo gratuito da parte di ISMEA a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, tra le quali quelle collegate all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo della *Blockchain*. La garanzia è concessa nel limite di 20.000 euro di costo per una spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

Osserva che il medesimo comma 2 precisa che la concessione a titolo gratuito delle garanzie sarà disposta nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

A tale riguardo, fa presente che, a partire dal 14 marzo 2019, l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, come da ultimo modificato, ha portato il massimale di aiuto concedibile per singola impresa nell'arco di tre esercizi finanziari dai precedenti 15.000 euro a 20.000 euro (a 25.000 euro a determinate condizioni). Si prevede, inoltre, che l'importo complessivo degli aiuti « *de minimis* » concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli – nell'arco di tre esercizi finanziari – non possa superare il limite nazionale stabilito in appositi allegati al regolamento.

Osserva poi che per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare all'ISMEA.

Rileva poi che l'articolo 59, che reca disposizioni finanziarie, al comma 3 provvede alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e al reperimento delle risorse da porre a copertura.

Segnala quindi che, in base a quanto previsto alla lettera *a)* del comma 3, alla copertura di oneri pari a 3.089,310 milioni di euro per l'anno 2019 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'elenco 1 allegato al decreto-legge in esame. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili tali somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto concerne il Ministero delle politiche agricole, fa presente che la riduzione della dotazione finanziaria di tale Dicastero, esplicitata nell'elenco 1 a livello di missioni e programmi per ciascuno stato di previsione, ammonta a 26,1 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro predeterminati per legge.

Nel passare all'analisi delle disposizioni che, pur di non diretto interesse della Commissione, sono suscettibili di produrre effetti anche sul settore agricolo, si sofferma sugli articoli 4, 5, 18, 33 e 36.

Rileva quindi che l'articolo 4 reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l'obbligo per il committente al versamento delle ritenute (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) in

tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio. L'articolo estende inoltre l'inversione contabile in materia di Iva (*reverse charge*) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. Ritiene, quindi, che tali disposizioni rivestano un particolare interesse soprattutto con riferimento all'attività di contoterzismo praticata in agricoltura.

L'articolo 5, nell'ambito di disposizioni volte a prevenire il verificarsi di fenomeni frodatori nel settore dei carburanti e combustibili, al comma 1, lettera *a)*, punto 1), modificando l'articolo 6 del Testo Unico Accise (TUA), prevede un termine stringente di 24 ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario, per la trasmissione della nota di ricevimento, ai fini della chiusura del regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa.

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che attualmente la disciplina nazionale rinvia alla direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE (articolo 24, paragrafo 1) che stabilisce l'obbligo del destinatario di presentare non oltre 5 giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione una nota attestante il ricevimento dei prodotti sopra menzionati. Tale termine viene ora fissato in 24 ore dal momento della presa in consegna, da parte del soggetto ricevente, dei prodotti in questione.

Il comma 1, lettera *c)* del medesimo articolo modifica l'articolo 25 del TUA, che disciplina i depositi dei prodotti energetici assoggettati ad accisa, riducendo (al punto 1) il limite di capacità previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi) nonché di quello previsto per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi), ai fini dell'obbligo di denuncia e di acquisizione della relativa licenza. La modifica in questione consentirà di avere un più accurato censimento dei soggetti che hanno a disposizione serbatoi di prodotti energetici di capacità non irrilevante sotto il profilo tributario, che oggi risultano del tutto sconosciuti all'Amministrazione finanziaria.

Al fine di non gravare oltremodo i nuovi operatori che, a seguito della predetta modifica, sono tenuti a munirsi di licenza fiscale ed a tenere la contabilità prescritta dall'articolo 25 del TUA, la lettera *c)*, al punto 2, stabilisce che con determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli siano previste modalità semplificate per la tenuta della medesima contabilità.

Segnala che l'articolo 18 detta disposizioni volte modificare il regime di utilizzo del contante, a tal fine modificando l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007. La norma riduce progressivamente, secondo una logica transitoria articolata sul prossimo biennio, la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, viene, infatti, ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1º gennaio 2022.

A tale riguardo, osserva che tale norma interessa anche le imprese agricole, considerato che il decreto-legge n. 179 del 2012 ha introdotto l'obbligo di accettare pagamenti tramite POS per tutte le imprese, comprese quelle agricole.

L'articolo 33 differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti (titolari e non di partita IVA) interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania. In proposito, segnala che verosimilmente tra i contribuenti potrebbero esserci anche aziende agricole.

Rileva poi che l'articolo 36 interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici – riconosciuti dal III, IV e V « Conto energia » – con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001. Si prevede, in particolare, che i soggetti interessati dalle misure possano mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici, subordinatamente alla restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti ai sensi della Legge finanziaria 2001.

Con riferimento a tale norma, rileva che la relazione illustrativa al decreto-legge afferma che l'articolo in esame è finalizzato a superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale di cui al cosiddetto « Tremonti ambiente » (articolo 6, commi da 13 a 19 della legge n. 388 del 2000) anche al fine di superare i numerosi contenziosi che si sono instaurati sia in ambito amministrativo sia in ambito tributario. A tal fine, si definisce, a livello normativo primario, che per continuare a beneficiare degli incentivi spettanti ai sensi del III, IV e V « Conto Energia », il contribuente deve versare una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione dei redditi in virtù del cosiddetto « Tremonti ambiente ». Si prevede che il contribuente dovrà presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e rinunciare, altresì, a giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti.

A tale riguardo, osserva che di tale misura potranno beneficiare anche le aziende agricole, tenuto conto della possibilità che le stesse hanno di istallare impianti fotovoltaici sulle coperture dei loro edifici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che, poiché la Commissione di merito intende votare il mandato al relatore nella seduta di giovedì 14 novembre, la Commissione dovrà esprimere il parere nella seduta di domani.

Francesco CRITELLI (PD), *relatore*, preliminarmente osserva che, come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento, con il provvedimento in esame si introducono misure « per garantire il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità, nonché misure finalizzate ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati ».

Nel dar conto dei soli profili di competenza della XIII Commissione, si sofferma sulle disposizioni contenute nell'articolo 9, che prevede misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere.

Nello specifico, osserva che il comma 1 dell'articolo in esame modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n.185 del 2000, estendendo alle imprese agricole che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 i benefici disposti per favorire il ricambio generazionale delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Rileva che si tratta, in particolare, della possibilità di concedere un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché un mutuo agevolato, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. A tale proposito, rammenta che il comma 2 dell'articolo 10 del richiamato decreto legislativo prevede che alle agevolazioni in esame si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il comma 3 del medesimo articolo 10 statuisce, infine, che i mutui sono assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Sottolinea che il comma 2 dispone che l'estensione della misura agevolativa in esame sia finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020, nei limiti di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

A tale riguardo, ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), disciplinato dal Decreto legislativo n. 88 del 2011, reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, in cui si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

Segnala, infine, che la relazione tecnica aggiunge che per i finanziamenti agevolati a tasso zero si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente presso ISMEA.

Filippo GALLINELLA, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di agricoltura contadina.
C. 1269 Cenni, C.1825 Cunial e C. 1968 Fornaro.

(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti.

Filippo GALLINELLA, *presidente,* vertendo le tre proposte su identica materia ne dispone l'abbinamento.

In sostituzione del relatore, onorevole Pignatone, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che l'agricoltura contadina è un tipo di agricoltura legata ancora al lavoro dell'uomo e all'uso di tecniche tradizionali di lavorazione, con una produzione di beni limitata. Lo svolgimento di tali attività risulta

particolarmente utile, ai fini della difesa del territorio, nelle aree marginali e interne del Paese.

Osserva che in Italia il numero delle aziende agricole rilevato nell'ultimo censimento ISTAT è pari a 1.620.884. Quelle con un reddito lordo inferiore a 10.000 sono 1.086.000, pari al 67 per cento del totale. Circa 800.000 aziende rientrano nella tipologia di aziende a carattere familiare o contadino.

Segnala che le tre proposte di legge si basano su un articolato completo e strutturato: su alcune questioni intervengono in modo simile; su altre prospettano soluzioni diverse e alternative.

Nell'esaminare i testi precisa che fornirà alla Commissione un quadro sintetico del contenuto delle proposte, mettendo in risalto le differenze e le similitudini, fatti salvi i successivi approfondimenti nel dibattito e nell'istruttoria che seguirà.

L'oggetto e le finalità dell'intervento sono indicate negli articoli 1.

L'oggetto è individuato nella tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Le finalità dell'intervento sono connesse al compito dello Stato di: valorizzare la terra quale bene comune dell'umanità (C.1968) quale fonte primaria di cibo (C. 1269; 1825); contrastare lo spopolamento delle aree rurali (C. 1269; 1825 e 1968); sostenere l'uso collettivo delle terre (C. 1269; 1825 e 1968); promuovere il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni (C. 1269); mantenere un numero adeguato di agricoltori sul territorio ai fini della manutenzione dei paesaggi (C. 1269); promuovere la diversità dei sistemi agricoli, favorendo quelli che generano occupazione e valore aggiunto (C. 1269); favorire l'accesso ai terreni agricoli in condizioni trasparenti ed eque (C. 1269); prevedere la formazione nei mestieri agricoli (C. 1269).

Quanto alle definizioni – individuate negli articoli 2 delle pdl 1825 e 1968 e dell'articolo 4 della pdl 1269, le prime due proposte definiscono l'agricoltore contadino colui che svolge attività agricola *su piccola scala*, per la sussistenza o per il mercato e che: conduce direttamente il fondo, utilizzando in modo maggioritario, il lavoro proprio o dei familiari (secondo la pdl 1825, l'apporto dei lavoratori stagionali è ammesso nel limite delle tabelle regionali delle unità lavoro uomo relative alle diverse produzioni); tutela e promuove la biodiversità, con l'utilizzo di pratiche agronomiche conservative; effettua la vendita diretta (in caso di prodotti trasformati questi devono essere ottenuti con materie prime provenienti dal fondo ad eccezione dei prodotti utilizzati per la conservazione, quali sale, pepe, spezie); pratica l'allevamento all'aperto o con conduzione al pascolo nei mesi consentiti.

Le pdl 1825 e 1269 precisano che l'agricoltore contadino non può concedere ad altri, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni da esso coltivati.

La pdl 1968 chiarisce che per terreni incolti o abbandonati si intendono i terreni agricoli che non sono destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie.

L'articolo 4 della pdl 1269 definisce l'agricoltura contadina in modo parzialmente diverso, includendo le imprese agricole di tale tipologia nelle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/362 della Commissione.

Sono considerati elementi distintivi delle stesse, al pari delle altre proposte, il fatto che le aziende sia condotte direttamente dai partecipanti, che utilizzino tecniche agronomiche conservative, che pratichino la vendita diretta – per la quale viene specificato che il 75 per cento deve provenire dalla propria azienda e solo il 25 per cento può essere di origine extraaziendale, con utilizzo di conservanti tradizionali esclusi dal computo del 25 per cento, quali sale, pepe, zucchero, olio, aceto – e, in caso di allevamento, che esso sia condotto con animali al pascolo.

Le regioni sono, quindi, chiamate a disciplinare la figura dell'agricoltore contadino secondo i seguenti principi: ubicazione dell'azienda nello stesso comune di residenza del titolare o in uno dei comuni nei quali ricadono i terreni aziendali; trasformazione dei prodotti agricoli nei locali di abitazione o dell'azienda o in laboratori artigianali consorziati; produ-

zione in proprio con l'ausilio di tecniche artigianali; produzione e cessione di energia e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche; ospitalità dei turisti, considerata attività connessa se effettuata con un massimo di quattro camere e di otto posti letto – viene in tal caso esclusa l'applicazione della normativa in materia di agriturismo, di affittacamere e di *bed and breakfast*); somministrazione di alimenti e bevande di propria produzione presso l'azienda o nei mercati locali (si considera, al riguardo, attività connessa per la quale non è necessaria l'autorizzazione, la somministrazione di un massimo di quindici coperti di alimenti provenienti, in percentuale minima del 75 per cento, dall'azienda); in caso di cooperativa, il numero minimo di soci contadini deve essere pari a tre e il numero massimo a otto; il reddito complessivo totale, nel caso di soggetti che abbiano attività extra, non deve superare i 40.000 euro lordi annui; possibilità di effettuare acquisti collettivi di mezzi e di prodotti per l'attività agricola e di scambiare manodopera.

Le regioni possono introdurre specifici adeguamenti ai principi richiamati al fine di meglio rispondere alle tradizioni di ciascun luogo. A tal fine si potranno individuare colture e forme di allevamento tipiche dei territori, introdurre forme di semplificazione per la trasformazione dei prodotti, organizzare corsi specifici gratuiti per gli agricoltori contadini per fornire loro una preparazione nel campo della trasformazione e somministrazione degli alimenti. Disposizioni specifiche in merito alla predisposizione di specifici corsi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sono contenute, altresì, nelle lettere *o)*, *p)* e *q)* del comma 1 dell'articolo 5 della pdl 1825.

Le proposte di legge prevedono, poi, che l'agricoltore contadino possa formalizzare la sua posizione giuridica attraverso l'iscrizione all'Albo degli agricoltori contadini per la pdl 1825, o al Registro delle aziende contadine per la pdl 1968 e, infine, all'Elenco istituito dalle regioni per la pdl 1269.

Le due proposte – articoli 3 C. 1825 e 1968 – salvo indicare, una, l'Albo degli agricoltori e, l'altra, il Registro delle aziende contadine disciplinano, comunque, in modo simile la materia. Demandano alle Regioni e alle Province autonome l'istituzione e la definizione delle modalità di registrazione e prevedono che il possesso dei requisiti richiesti può essere autocertificato; nel caso in cui eventuali controlli accertino la mancanza di uno o più dei requisiti, si procede alla revoca dell'iscrizione. Essa è condizione per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dai provvedimenti in esame. La pdl 1269 prevede, invece, al comma 5 dell'articolo 5 che le regioni istituiscono un apposito elenco che è pubblicato nei siti istituzionali delle regioni, delle province e dei comuni.

Viene, poi, prevista la costituzione di Associazioni di promozione sociale tra proprietari di terreni e di gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni.

In merito, l'articolo 2 della pdl 1269 e l'articolo 8 della pdl 1825 hanno un contenuto simile. Prevedono la possibilità di costituire associazioni di promozione sociale tra proprietari di terreni che gestiscano in modo unitario gli stessi terreni al fine di: rilanciare il potenziale produttivo; conservare la biodiversità; preservare il territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici; garantire la sicurezza dei cittadini dal rischio di dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi.

Il comune stipula, a tal fine, con le associazioni una convenzione.

I proprietari di terreni che non intendano aderire sono comunque tenuti a gestire il terreno di loro proprietà secondo le regole stabilite nella convenzione.

Le due proposte si differenziano nelle qualificazioni e nei compiti attribuiti alle associazioni. Entrambe prevedono che: siano patrocinate da uno o più enti locali; siano costituite dai proprietari di un determinato territorio, salva la possibilità per i cittadini che ne condividono gli obiettivi di aderirvi; possiedano una struttura democratica (C. 1269) e garantiscano una rappresentanza paritaria di genere negli organi statutari; stipulino contratti di

affitto o comodato d'uso gratuito con gli agricoltori contadini interessati a utilizzare i terreni dell'associazione.

In aggiunta, la pdl 1269 prevede che le associazioni possano gestire attività economiche, purché marginali (le eventuali entrate economiche non possono comunque essere ripartite tra i soci); attivino servizi e realizzino produzioni per i soci, purché non finalizzate alla realizzazione di utili; possono essere costituite da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

La stessa pdl 1269 prevede, altresì, all'articolo 3, disposizioni in merito ai Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali, riconosciuti dalle regioni nella forma di associazioni di promozione sociale al fine di gestire collettivamente terreni (non si specifica al riguardo la tipologia) e manufatti in disuso. A tal fine i gruppi di interesse presentano progetti pluriennali che abbiano le seguenti finalità: preservare i sistemi agricoli locali; tutelare le produzioni agricole contadine; preservare le risorse idriche e la biodiversità; prevenire i rischi naturali.

I progetti prevedono: l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito dei terreni e dei manufatti pubblici o privati; lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche; la gestione di un'area territoriale specifica; lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti locali; il presidio idrogeologico del territorio.

Il riconoscimento è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica.

La pdl 1825 prevede, invece la costituzione da parte degli agricoltori contadini di un Presidio agricolo di prossimità (articolo 9), inteso come spazio per lo svolgimento di attività legate all'erogazione di servizi, nell'ambito degli immobili e delle proprietà di cui hanno disponibilità.

Di tenore diverso le disposizioni contenute nella pdl 1968 dove viene dedicato il Capo III a disposizioni in materia di Lotta alla desertificazione dei territori attraverso l'agricoltura contadina.

Il Capo contiene 4 articoli dedicati, tra l'altro, al recupero dei terreni e dei beni agricoli abbandonati (articolo 8) attraverso l'intervento da parte delle regioni finalizzato alla definizione di una programmazione e pianificazione socio-economica con la classificazione delle zone rurali, e in particolare di quelle ubicate nelle aree interne o marginali, come territori di sperimentazione; all'attuazione alla legge n. 440 del 1978; al censimento e alla classificazione degli spazi e degli edifici o fabbricati rurali e alla redazione di piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica.

L'articolo 9 ha ad oggetto il Registro regionale dei terreni istituito da parte delle regioni con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta di terreni e delle aziende agricole. Sono inserite: le terre agricole e a vocazione agricola abbandonate; le terre agroforestali; le aziende agricole e i manufatti rurali, di proprietà pubblica o privata, disponibili per la locazione o la concessione in comodato d'uso, anche gratuito.

Più in particolare, sono iscritti nel Registro: i terreni abbandonati ai sensi della legge n. 440 del 1978 per i quali non è stata presentata domanda di assegnazione; i terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2012, di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti controllati, nonché i fabbricati rurali e le aziende agricole ad essi connessi; i terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n.1 del 2012 di proprietà delle province e dei comuni, insieme alle aziende agricole, ai fabbricati e ai terreni agroforestali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nei registri regionali dei terreni; i terreni agricoli o agro-forestali di proprietà privata per i quali è stata fatta domanda di inserimento da parte dei proprietari.

La pdl 1825 prevede, a sua volta, che le regioni possano istituire Banca regionale della terra, configurata come sistema informativo consultabile sul sito *internet* della regione, contenente l'elenco dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 440 del 1978. Le

regioni provvedono con cadenza triennale al censimento dei terreni incolti o abbandonati; la struttura regionale competente è chiamata a segnalare l'eventuale presenza di fitopatie o infestazioni insistenti sui predetti terreni.

Disposizioni simili sono contenute nelle pdl 1825 e 1968 in merito ai criteri che le regioni sono chiamate a seguire per l'assegnazione dei terreni. Viene, al riguardo, previsto che: deve essere presentato un progetto che preveda lo svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a 5 anni; in presenza di più richieste per il medesimo terreno, è accordata preferenza alle imprese iscritte nel registro o Albo delle aziende contadine; nel caso di terreni privati, il canone è stabilito tenendo conto del beneficio che deriva alla comunità dallo svolgimento dell'attività agricola (e comunque, non può superare i 2/3 del canone medio praticato in loco). I proventi sono tenuti dal comune a disposizione dei proprietari del terreno fino a un periodo di tre anni, trascorso il quale sono destinati alla concessione di un'indennità per l'assegnatario che abbia apportato migliorie al terreno. Alla scadenza dei nove anni, il proprietario può richiedere la consegna ed è tenuto a rimborsare al comune gli eventuali indennizzi per migliorie corrisposti all'assegnatario. L'assegnazione del terreno viene meno nel caso in cui il proprietario dei terreni e l'assegnatario stipulino un contratto di affitto della durata di almeno nove anni.

I comuni, secondo la pdl 1968, possono incentivare la costituzione di associazioni fondiarie (articolo 10) che assumono la forma di *associazioni di promozione sociale* e sono chiamate ad una gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali (effettuata nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio). Le associazioni sono costituite tra proprietari dei terreni pubblici e privati. I beni non sono usucapibili. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituto un elenco delle proprietà associate, che sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario o della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione. Quanto alle attività delle associazioni (articolo 11), esse sono chiamate a: svolgere una gestione associata dei terreni; definire ed attuare un piano di gestione dei terreni conferiti; partecipare, in accordo con i comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario.

Gli articoli 5 della pdl 1269 e 4, 5 e 6 delle pdl 1825 e 1968 intervengono per introdurre norme di semplificazione.

In particolare, esse riguardano l'attività di trasformazione, lavorazione e somministrazione di alimenti e la struttura dei locali

L'articolo 5 della pdl 1269 prevede disposizioni immediatamente operative disponendo che l'attività di lavorazione e somministrazione può essere svolta solo per alcuni prodotti (confetture e conserve di origine vegetale, ad eccezione di quelle a base di tartufo, miele, erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano, cereali e legumi, comprese le farine, lavorazione di formaggi, salumi e altri prodotti, pane e affini, vino e olio d'oliva). Disposizione analoga si ritrova nel comma 4 dell'articolo 4 della pdl 1968 dove si specifica che è consentita la trasformazione delle materie prime di prevalente produzione delle aziende contadine per la trasformazione dei prodotti sostanzialmente identici a quelli elencati nella pdl 1269.

La pdl 1825 (articolo 4) prevede, invece, l'individuazione di alcuni criteri ai quali dovranno adeguarsi le regioni e disposizioni transitorie di immediata applicazione nel caso di mancato intervento.

Tra i criteri che le regioni dovranno seguire sono indicati: individuazione dei i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali poter applicare le deroghe consentite dai reg. 852 e 853 del 2004 (nella pdl 1968 tali limiti dovranno essere indicati nelle linee guida di cui darò conto più avanti); individuazione delle materie prime di esclusiva produzione propria oggetto di trasformazione; definizione

dei requisiti igienici minimi dei locali (al pari di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della pdl 1269); definizione di procedure semplificate per la realizzazione di strutture rimovibili; definizione di procedure semplificate per lo svolgimento di lavori di manutenzione.

Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non legiferi in materia è prevista l'applicazione delle seguenti disposizioni: l'agricoltore contadino deve ottemperare alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti, rispettando i requisiti previsti dal reg. n. 852/2004; i locali devono essere conformi ai requisiti igienici previsti dalla normativa. Possono essere utilizzati per la lavorazione i locali situati nell'abitazione o nelle strutture produttive (le pdl 1269 e 1968 prevedono, al riguardo, che i requisiti edilizi dei locali destinati alla trasformazione e somministrazione dei prodotti nonché destinati all'attività di ospitalità, siano quelli previsti per gli *immobili adibiti ad uso di civile abitazione*). Nel caso di locale adibito alla lavorazione di più prodotti può essere utilizzato lo stesso locale purché le lavorazioni avvengano in tempi diversi. Specifiche disposizioni sono stabilite per i locali adibiti alla maturazione e alla stagionatura, al deposito e alla vendita diretta (disposizioni analoghe sono contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della pdl 1968.

La pdl 1968 rinvia, invece, come detto in precedenza, alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle misure di semplificazione in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina.

In merito all'etichettatura dei prodotti, la pdl 1825 prevede che i prodotti devono essere venduti nel rispetto delle disposizioni concernenti l'etichettatura e devono riportare la dicitura « prodotto da agricoltura contadina », nonché in ottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti. Al contrario, la pdl 1968 prevede che le aziende contadine iscritte al registro sono esonerate dagli obblighi in materia di etichettatura purché risultino esplicitamente indicati: il produttore, la sede di produzione, il numero di iscrizione al registro, gli ingredienti del prodotto confezionato, l'eventuale quantità di prodotto di provenienza non aziendale, la data di confezionamento e di scadenza e la dicitura « prodotto da azienda iscritta al registro delle aziende contadine.

La pdl 1269 prevede, poi, l'esonero dal: pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alle camere di commercio e l'iscrizione, conseguentemente senza oneri, alla sezione speciale del registro delle imprese e dalla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), qualora i lavori siano finalizzati alla ricostruzione dei fabbricati esistenti o a interventi di manutenzione

L'articolo 6 della pdl 1825 prevede che gli agricoltori contadini che nello svolgimento dell'attività stagionale si avvalgono della collaborazione resa a titolo amicale e gratuito da soggetti che non rientrano nelle categorie dell'articolo 230-*bis* del codice civile sono tenuti alla sola comunicazione dei nomi dei soggetti. Disposizione analoga è contenuta nel comma 2 dell'articolo 6 della pdl 1968 che al comma 1 prevede, inoltre, che il lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere a favore delle aziende contadine è equiparato al volontariato.

Quanto alle agevolazioni fiscali, sia la pdl 1269 (articolo 6, comma 1) che la pdl 1825 (articolo 10) prevedono per coloro che rientrano nella definizione di agricoltore contadino l'esonero dal pagamento dell'IVA. La prima proposta fissa come limite un ricavo annuo *pro capite* non superiore a 40.000 euro mentre la pdl 1825 fissa tale soglia in 15.000 euro pro capite annui.

La pdl 1269 prevede poi: l'estensione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, alle aziende contadine e ai gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni (comma 2 articolo 6). L'agevolazione è ritenuta applicabile anche per l'acquisto di terreni edificabili, qualora gli stessi siano destinati a svolgere le attività tipiche dell'agricoltura contadina (comma 3); l'applicazione del credito d'im-

posta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014; l'estensione ai gruppi di interesse e alle aziende contadine del credito di imposta per l'affitto dei terreni agricoli (comma 5, articolo 6).

La pdl 1269 prevede, poi, che l'11 novembre sia riconosciuta come giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino (articolo 7) ed istituisce la Rete italiana della memoria della civiltà contadina, composta da centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze del mondo contadino.

La pdl 1968 prevede, infine, al Capo IV costituito dall'articolo 12 che vengano istituite Commissioni tecno-scientifiche regionali per monitorare l'attuazione e l'impatto delle disposizioni contenute nella legge.

Federico FORNARO (LEU) intervenendo anche in qualità di primo firmatario della proposta di legge C. 1968, tiene a precisare che all'intervento normativo in esame non è sotteso alcun intendimento punitivo dell'attuale sistema dell'associazionismo agricolo, né di contrapposizione ad esso. Sottolinea, infatti, che l'obiettivo principale della sua proposta di legge è quello di definire il profilo giuridico di colui che pratica l'agricoltura contadina, con la previsione anche di misure di semplificazione e di taluni elementi innovativi, come le associazioni fondiarie e i registri.

Tenuto conto di tale obiettivo, il testo della sua proposta di legge non contiene disposizioni relative ad aspetti economico-finanziari legati allo svolgimento dell'agricoltura contadina, presenti invece nelle altre due abbinate proposte di legge, come quella sull'esonero dal pagamento dell'IVA. Ritiene, infatti, che addentrandosi nella disciplina di tali aspetti si corra il rischio di scontrarsi con problemi di copertura finanziaria e, dunque, di pregiudicare la stessa possibilità che tali proposte diventino legge. Reputa, inoltre, che la disciplina di tali aspetti possa essere introdotta nell'ordinamento in occasione, ad esempio, dell'esame del disegno di legge di bilancio.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 258

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo (Parere alle Commissioni VII e XI) *(Esame e rinvio)* 263

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea è al momento prevista per lunedì 25 novembre.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, riferendo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ai fini del parere da rendere alla VI Commissione (Finanze), di cui la Commissione avvia l'esame in sede consultiva, ricorda che il provvedimento consta di 60 articoli, suddivisi in 5 Capi: i primi quattro contengono norme di natura tributaria, mentre il Capo V contiene disposizioni eterogenee, emanate per esigenze indifferibili.

Osserva che il decreto-legge costituisce un asse portante della manovra e va pertanto letto congiuntamente a quanto disposto dalla legge di bilancio di cui precostituisce rilevanti mezzi di copertura.

Dando conto, sinteticamente, delle misure principali in esso contenute, si sofferma quindi brevemente sugli aspetti, pur residuali, che coinvolgono profili di competenza della Commissione.

In via preliminare ritiene però opportuno rilevare come molti degli interventi contemplati nel decreto-legge siano in perfetta aderenza a talune delle Raccomandazioni del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia, formulate nel luglio scorso, specie per ciò che riguarda il contrasto dell'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, per il quale l'Unione europea raccomanda il potenziamento dei pagamenti elettronici obbligatori anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti.

Fa presente che proprio in prospettiva di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali si collocano le norme del Capo I (articoli 1-23), che agiscono in una serie di ambiti, quali, tra gli altri il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24. In particolare, segnala l'introduzione dell'obbligo di presentazione telematica del modello F24; le misure che inibiscono l'utilizzo delle compensazioni ai destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA; il divieto di utilizzo della compensazione da parte dell'accollante, nel caso di accollo di debiti di imposta altrui (articoli da 1 a 4). Più in dettaglio, evidenzia che l'articolo 4 reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l'obbligo per il committente al versamento delle ritenute in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio. Osserva che l'articolo estende, inoltre, l'inversione contabile in materia di IVA (*reverse charge*) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. Ricorda in proposito che il meccanismo del *reverse charge*, adottato dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2006/69/CE, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l'imposta che il cedente non provvede a versare all'erario: l'efficacia di tale disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, che prevede, tra l'altro, che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione europea, possa autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Segnala che le norme introdotte agiscono inoltre sulla filiera della distribuzione dei carburanti e accise sui prodotti energetici: ricorda che rientrano in tale ambito le norme volte a limitare i casi di utilizzo della dichiarazione d'intento per la non applicazione dell'IVA; a modificare i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva; a obbligare i depositi fiscali sopra una certa soglia ad adottare il sistema informatizzato, cosiddetto INFOIL, per la gestione dei prodotti energetici, nonché a trasmettere per via telematica il documento di accompagnamento doganale per il trasporto di carburanti e i quantitativi di energia elettrica e di gas naturale trasportati e forniti ai consumatori finali (articoli da 5 a 8 e da 10 a 12).

Fa presente che l'articolo 14, in materia di documentazione elettronica delle operazioni, consente alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate, a specifiche condizioni e limiti, di utilizzare i dati contenuti nei *file* delle fatture elettroniche. Evidenzia, al riguardo, che la norma prevede, a tutela della *privacy*, che siano adottate apposite misure di sicurezza in conformità con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali.

Sottolinea che il decreto-legge interviene sull'uso del contante, prevedendo l'incentivazione dei pagamenti elettronici e la trasmissione telematica dei corrispettivi (articoli da 18 a 23). Evidenzia, in particolare che l'articolo 18 prevede la progressiva riduzione della soglia per l'uso del contante che, dagli attuali 3.000, è destinata a raggiungere 1.000 euro dal 1º gennaio 2022. Ricorda in proposito che, accanto alle condotte penalmente rilevanti, la normativa italiana volta a prevenire e contrastare le pratiche illecite è dettata principalmente dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Ricorda altresì che il più recente intervento a livello europeo in materia è la direttiva 2018/843/UE (cosiddetta « quinta direttiva antiriciclaggio »).

Segnala, inoltre, le norme che escludono dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini e che prevedono premi aggiuntivi per i pagamenti elettronici e quelle che introducono sanzioni per la violazione degli obblighi legati alla lotteria scontrini, così come per la violazione del cosiddetto obbligo di POS, da parte di commercianti e professionisti (articoli da 19 a 23), nonché l'articolo 22, che riconosce, a decorrere dal 1º luglio 2020 e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*, un credito d'imposta, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento, a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro.

Con riferimento alla materia dei giochi, osserva che il Capo II del decreto-legge (articoli 24-31) mira, tra l'altro, a contrastare fenomeni illegali: proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, alle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo (articolo 24); aumenta, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento (articolo 26); istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 27) e vieta agli operatori finanziari di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale (articolo 28).

Fa presente, inoltre, che il Capo III (articoli 32-38) introduce ulteriori norme fiscali, tra cui la proroga al 30 novembre 2019 del termine per il versamento di somme dovute per la cosiddetta rottamazione-*ter* delle cartelle esattoriali e l'istituzione di un'imposta immobiliare sulle piattaforme marine dal 2020. In particolare, segnala l'articolo 32, che limita il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto, in ottemperanza alla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, C-449/17, specificando che non vi rientrano gli insegnamenti per conseguire le patenti di guida B e C1, fatti salvi i comportamenti difformi adottati anteriormente dal contribuente.

Rileva che il Capo IV è costituito dal solo articolo 39, che inasprisce le pene per i reati tributari, abbassa alcune soglie di punibilità e introduce, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta *confisca allargata*). Evidenzia che la norma modifica, altresì, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti al fine di prevedere specifiche sanzioni amministrative ove il reato di dichiarazione fraudolenta sia commesso a vantaggio dell'ente. Ricorda che la Relazione illustrativa ricollega tale disposizione anche « all'esigenza di rispondere a una precisa indicazione del legislatore eurocomunitario » contenuta nella cosiddetta « direttiva PIF » (direttiva (UE) 2017/1371), la cui attuazione nell'ordinamento è prevista dall'articolo 3 della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117).

Osserva che con il Capo V (articoli da 40 a 60) sono introdotte misure di natura eterogenea, afferenti a diversi settori. Tra queste, segnala l'articolo 41, comma 1, che prevede il rifinanziamento, nella misura di 670 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (la cui dotazione, ricorda, viene incrementata anche attraverso le risorse del Programma operativo nazionale (PON) « Imprese e competitività », a sua volta alimentato da risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e da risorse nazionali a titolo di cofinanziamento). Segnala che il medesimo articolo 41, comma 2, prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) a favore delle imprese agricole che intendano chie-

dere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, nel limite di 20.000 euro di costo, per una spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2019. Rileva che la norma specifica che la concessione a titolo gratuito delle garanzie sarà disposta nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107-109 del TFUE.

Tra le diverse disposizioni del Capo V, segnala, infine, per sua rilevanza, quella di cui all'articolo 54, che prevede la concessione per l'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso, a un determinato tasso di interesse *(Euribor a sei mesi maggiorato di 1.000 punti base)*, pari a 400 milioni di euro, della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali. Evidenzia che la restituzione è prevista in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura, entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali.

Ricorda che la procedura di cessione si sta svolgendo proprio i questi giorni e il Ministro dello sviluppo economico ha da ultimo autorizzato un'ulteriore proroga per la presentazione dell'offerta vincolante per la nuova Alitalia al 21 novembre 2019.

Circa il complesso della vicenda, rammenta che alla società Alitalia dal 2 maggio 2017 è stato già concesso un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro (decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), successivamente incrementato di 300 milioni di euro (decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148). Ricorda altresì che il finanziamento concesso è stato notificato a gennaio 2018 alla Commissione europea, in adempimento dell'obbligo di notifica in materia di aiuti di Stato e che la Commissione europea ha successivamente aperto « un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato » nonché che il Governo italiano ha presentato le proprie osservazioni alla decisione della Commissione di aprire un'indagine formale, argomentando che l'intervento non costituisce aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del TFUE.

Al riguardo, ricorda che, alla luce degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), adottati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del TFUE, gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione figurano tra gli aiuti con i maggiori effetti distorsivi e, pertanto, le imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto « *una tantum* »). Per incoraggiare l'uso di forme meno distorsive di aiuto, ricorda che gli Orientamenti introducono la nuova nozione di « sostegno temporaneo per la ristrutturazione », il quale, come gli aiuti per il salvataggio, può esso concesso solo sotto forma di sostegno alla liquidità con un importo e una durata limitati (che, avendo minori potenziali effetti nocivi, viene quindi approvato a condizioni meno rigide). Sottolinea che si deve trattare di un aiuto sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti e che il sostegno temporaneo per la ristrutturazione può essere concesso per un periodo non superiore a 18 mesi, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio. Ricorda altresì che prima della fine di tale periodo lo Stato membro deve approvare un piano di ristrutturazione, o un piano di liquidazione, o i prestiti devono essere rimborsati o le garanzie revocate. Rammenta, inoltre, che la Commissione europea, ai fini della valutazione della riconducibilità ad aiuto di Stato di un intervento di finanziamento di un'attività produttiva, applica il principio del « normale investitore di mercato » (*market economy investor principle*): si esclude che possa essere considerato un aiuto di Stato soltanto un finanziamento (ma il criterio ha anche portata più generale ed è applicabile anche ad altre

forme di aiuto, quali, ad esempio la partecipazione al capitale di rischio) che sarebbe stato reso alle medesime condizioni e con le medesime aspettative di ritorno economico da parte di un operatore di mercato.

Più in particolare, per ciò che concerne gli aiuti al salvataggio dell'impresa, ricorda che secondo la comunicazione 2014/C 249/01 essi sono per natura una forma di assistenza urgente e temporanea, il cui obiettivo principale è consentire di tenere in vita un'impresa in difficoltà per il breve periodo necessario all'elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Questo sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio (paragrafo 26). Secondo la comunicazione invece « gli aiuti per la ristrutturazione spesso comportano un'assistenza più permanente e devono ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario in base a un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata, consentendo, al contempo, un sufficiente contributo proprio e una condivisione degli oneri e limitando le potenziali distorsioni della concorrenza » (paragrafo 27).

Evidenzia che con specifico riferimento agli aiuti destinati al salvataggio, perché essi possano essere autorizzati devono soddisfare le seguenti condizioni: devono consistere in un sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti; la remunerazione del prestito o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, devono essere fissati a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione sul tasso di riferimento pubblicata in G.U. C 14 del 19 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti (che con riferimento alla situazione di Alitalia prevede uno spread minimo di 1000 punti base); i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario; gli Stati membri devono impegnarsi a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato ovvero un piano di ristrutturazione ovvero un piano di liquidazione.

Fa quindi presente che una volta presentato il piano di ristrutturazione, l'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio viene automaticamente prorogata finché la Commissione europea non prenda la sua decisione finale sul piano di ristrutturazione, tranne nel caso in cui la Commissione europea decida che tale proroga non è giustificata o che debba essere limitata in termini di durata e di portata. Evidenzia che una volta che è stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione: gli aiuti alla ristrutturazione, che possono eventualmente seguire gli aiuti al salvataggio, sono ammessi dall'Unione europea a determinate condizioni.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti relativi anche ai requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione degli aiuti destinati al salvataggio, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che la materia richieda un dibattito approfondito e ricorda che è attualmente in corso l'esame della comunicazione della Commissione europea avente ad oggetto un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'Unione europea. Osserva in proposito che il provvedimento in titolo non sembra coerente con le predette finalità e con le linee che intende darsi l'Unione europea in materia fiscale, configurandosi il provvedimento come l'ennesima occasione per

fare cassa a spese dei contribuenti, sempre più gravati dalla pressione fiscale: un peso diventato tale da indurre i contribuenti a doversi difendere da una pretesa fiscale inaccettabile.

Nel dichiarare la propria netta contrarietà al provvedimento, che non sembra nemmeno salvaguardare le esigenze degli enti territoriali, chiede quindi al relatore di approfondire gli aspetti collegati al rispetto dei princìpi di sussidarietà e completamentarietà.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Pettarin, riservandosi di intervenire sui contenuti del decreto-legge, a nome del suo gruppo, nel corso della prossima seduta.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, in replica al deputato Pettarin precisa che, la manovra di bilancio lascia invariata la pressione fiscale, rispetto allo scorso anno, al 41,9 per cento e che, anzi, in pochi mesi, grazie alla gestione oculata del Governo, la riduzione dei rendimenti sui titoli di Stato ha generato risparmi di spesa per circa 2 miliardi di euro, destinati peraltro a crescere nei prossimi anni; ciò, unitamente a interventi sul lato delle entrate, ha consentito di liberare risorse per oltre 9 miliardi di euro da destinare, tra le altre finalità, anche alle esigenze degli enti territoriali. Ribadisce poi come il provvedimento svolga anche una importante funzione di consolidamento del quadro finanziario. Si riserva quindi di approfondire le questioni evidenziate sulle quali, eventualmente, riferirà nella prossima seduta

Guido Germano PETTARIN (FI) sollecita un approfondimento del relatore circa la tematica relativa alle risorse in favore dei comuni anche in relazione ai prestiti concessi da Cassa depositi e prestiti.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
C. 2222 Governo.
(Parere alle Commissioni VII e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea è al momento prevista per lunedì 25 novembre.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, riferendo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro, di cui la Commissione avvia l'esame in sede consultiva, osserva che il provvedimento dà seguito, con alcune sue disposizioni, ad una intesa su questioni relative alla scuola raggiunta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le organizzazioni sindacali il 1° ottobre scorso, recando inoltre disposizioni relative alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché agli enti pubblici di ricerca. Nel complesso, esso mira ad assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, a porre rimedio alla carenza di personale di ruolo e ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, al fine di garantire la funzionalità delle istituzioni scolastiche.

Segnala che in tale prospettiva si collocano, in particolare, le disposizioni dell'articolo 1 in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, che prevedono una procedura straordinaria di concorso per immettere nei ruoli del personale docente 24.000 unità provenienti dal precariato scolastico statale, nonché la possibilità, per

coloro che hanno conseguito il punteggio minimo previsto dalle prove concorsuali, di conseguire l'abilitazione all'insegnamento a determinate condizioni. Evidenzia che si tratta di una delle misure più rilevanti del provvedimento, mediante la quale si pone rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali, carenza ancora più pronunciata – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il decreto – a seguito delle disposizioni relative alle cosiddette « pensioni quota 100 » e che obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, provocando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della normativa dell'Unione europea: normativa che, ricorda, prescrive che i lavoratori a tempo determinato non possano subire discriminazioni e godere di condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni oggettive.

In proposito, segnala, infatti, che risulta pendente la procedura di infrazione n. 2014/4231 (attualmente in fase di messa in mora ex articolo 258 TFUE) con la quale la Commissione europea contesta la non conformità delle norme nazionali alla direttiva 1999/70/CE: tale procedura riguarda anche la reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico e il precariato negli enti di ricerca, settori nei quali si interviene con le norme d'urgenza proposte con il provvedimento. Sottolinea che la Relazione illustrativa al decreto evidenzia altresì come la carenza di personale docente abilitato all'insegnamento nella scuola secondaria – cui risponde la procedura straordinaria di concorso – comporta, nel caso delle scuole statali, la necessità di coprire parte del fabbisogno mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con docenti non abilitati, a scapito della qualità degli insegnamenti, e nel caso delle scuole paritarie l'impossibilità, per i soggetti gestori, di rispettare l'obbligo di utilizzare unicamente docenti abilitati al fine di ottenere e di mantenere il requisito della parità scolastica.

Rileva che l'articolo introduce, inoltre, misure per ridurre il rischio che nel prossimo anno scolastico possano rimanere scoperti posti di organico vacanti e disponibili, prevedendo che, laddove tali posti non possano essere coperti con il ricorso alle graduatorie regionali dei concorsi del 2016 e del 2018, si possa procedere mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni, su istanza degli interessati; a sua volta, si prevede che le graduatorie del concorso del 2016 siano valide per un ulteriore anno.

Tra le ulteriori disposizioni del decreto-legge, segnala, altresì, quelle di cui all'articolo 2 intese ad assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche e a rimediare alla grave carenza di personale dirigente tecnico, che prevedono, tra l'altro, la modifica della procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici, in particolare sostituendo il corso-concorso selettivo di formazione con un concorso selettivo per titoli ed esami e autorizzano il MIUR a bandire un concorso per l'assunzione di 59 dirigenti tecnici. Evidenzia, inoltre, che viene modificata la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia, prevedendo a determinate condizioni la sostituzione della procedura selettiva per titoli e colloquio con una procedura selettiva per soli titoli.

Fa presente che l'articolo 3, al comma 1, esclude anche i dirigenti scolastici e il personale ATA, unitamente al personale docente ed educativo delle scuole, dal sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro mentre il comma 2 contiene invece una assai condivisibile norma interpretativa dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – che aveva dato luogo ad alcuni dubbi alla luce di alcune delibere delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti – che consente agli enti locali, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e previa delibera motivata, la

riduzione o l'azzeramento della quota di partecipazione dalle famiglie per l'accesso al servizio di trasporto scolastico, tenuto conto naturalmente delle condizioni della famiglia.

Rileva che l'articolo 4 esclude le università e le istituzioni AFAM dall'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario purché funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Ricorda, peraltro, che tale esclusione era già stata prevista per gli enti di ricerca.

Fa presente che l'articolo 5 aumenta da sei a nove anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN), anche con riferimento alle ASN già conseguite e che proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro cui le università possono chiamare nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, previa valutazione, rispettivamente, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'ASN. Evidenzia, inoltre, che viene prorogato al 2022 il termine a decorrere dal quale l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di « tipo b », che abbiano conseguito l'ASN.

Per quanto concerne la stabilizzazione dei precari negli enti pubblici di ricerca, sottolinea che l'articolo 6 prevede che nei processi di stabilizzazione il requisito relativo al reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali è soddisfatto anche dall'essere presente come idoneo, per lo stesso profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017: nel caso di assunzione a tempo determinato con procedure non concorsuali, si provvede con espletamento di prove selettive. Fa presente che si prevede, inoltre, che, ai fini del requisito di almeno 3 anni di servizio negli ultimi 8, si considerano anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca.

Infine, ricorda che l'articolo 7 specifica che l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica (a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021) non determina un incremento della dotazione organica complessiva, né un incremento dell'organico di fatto oltre i limiti già previsti, mentre l'articolo 8, oltre che disposizioni contabili, prevede che il *bonus* per la valorizzazione del merito, inizialmente destinato solo ai docenti di ruolo, sia destinato anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o dell'anno scolastico (30 settembre). Rammenta che l'articolo 9 reca le norme di copertura finanziaria.

Segnala, da ultimo, che secondo quanto riportato nell'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il testo all'esame, il provvedimento non si pone in contrasto con la normativa europea.

In conclusione, ritiene opportuno svolgere alcune riflessioni considerando, innanzi tutto, che il testo in esame costituisce senz'altro un passo in avanti importante, specie per la ferma volontà in esso espressa di contrastare davvero il precariato nella scuola e sostenere anche il mondo della ricerca. Osserva però che non si deve dimenticare che si tratta solo di alcuni degli aspetti da affrontare di un ambito complesso che ci vede molto indietro rispetto ai nostri *partner* europei. A tal proposito, si limito solo a rilevare come l'ultima Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia, del 9 luglio scorso, delinei un quadro particolarmente severo, che richiederebbe ulteriori e profondi interventi di riforma del sistema dell'istruzione e formazione.

Ricorda, infatti, che l'Unione europea evidenzia come la produttività tendenzialmente stagnante dell'Italia sia dovuta proprio alle debolezze di tale sistema, oltre che alla scarsità della domanda di competenze elevate. Ritiene che non vada dimenticato, infatti, che il tasso di abbandono scolastico precoce nel nostro Paese rimane ben al di sopra della media dell'Unione europea (14,5 per cento contro 10,6 per cento nel 2018) e come vi siano

ancora ampie differenze regionali e territoriali in termini di risultati scolastici. Ricorda che mentre la quota dei finanziamenti destinati all'istruzione primaria e secondaria è sostanzialmente in linea con la media dell'Unione europea, la Raccomandazione evidenzia come siano necessari ulteriori sforzi per attirare, assumere e motivare maggiormente gli insegnanti e per questa via migliorare i risultati dell'apprendimento.

Rammenta che in questa prospettiva viene altresì evidenziato come il nostro sistema di reclutamento sia eccessivamente incentrato sulle conoscenze, anziché sulle competenze, e come la componente relativa alla formazione sia limitata. Sottolinea, inoltre, che non va parimenti dimenticato che gli stipendi degli insegnanti italiani rimangono bassi rispetto agli *standard* internazionali e rispetto ai lavoratori con un titolo di istruzione terziaria, nonché che le retribuzioni crescono poi più lentamente rispetto a quelle dei colleghi di altri Paesi e le prospettive di carriera sono più limitate, basate su un percorso di carriera unico con promozioni esclusivamente in funzione dell'anzianità anziché del merito.

Sottolinea che tutto ciò, ad avviso dell'Unione europea, si traduce in una scarsissima attrattiva della professione di insegnante per le persone altamente qualificate e in un effetto disincentivante sul personale docente, che a sua volta ha un impatto negativo sui risultati di apprendimento degli studenti.

Auspica quindi è che su tali aspetti, seppur entro i noti vincoli di bilancio, si possa al più presto intervenire.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una più analitica descrizione del testo in esame, si riservo di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Simona VIETINA (FI) osserva innanzitutto che le disposizioni recate dal testo all'esame rappresentano un vero e proprio disincentivo per l'accesso alla professione di docente da parte dei soggetti più preparati e competenti. È infatti dell'avviso che il provvedimento finisca per incentivare i soggetti meno qualificati, o privi di competenze specifiche, che potrebbero peraltro non essere in possesso di alcuna nozione didattica.

Rileva quindi che l'articolo 2, comma 6, prevede la progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo, segnalando che a fronte dell'accesso a ruoli dirigenziali di personale solamente diplomato si impedisce a docenti in possesso del diploma di laurea e delle competenze necessarie, quali gli insegnanti di sostegno, di progredire a più alti livelli funzionali.

Invita a prestare particolare attenzione, inoltre, all'applicazione della disposizione che consente agli enti locali di ridurre o azzerare la quota di partecipazione a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di trasporto scolastico, ciò in quanto la norma le sembra di dubbia interpretazione non essendo chiaro se rivolta al solo settore dell'educazione primaria o anche agli altri: in tal caso, infatti, osserva che i piccoli comuni e soprattutto i comuni montani dovrebbero sopportare oneri assai rilevanti considerando che le scuole superiori, nella maggioranza dei casi, sono molto distanti da quei comuni, trovandosi generalmente nei comuni più grandi. Ritiene quindi che sarebbe opportuno prevedere trasferimenti economici a favore di quei comuni e misure specifiche per i territori montani ricordando peraltro che in materia sono state presentate diverse proposte di legge di cui auspica la calendarizzazione.

Conclude osservando che le misure volte alla valorizzazione del merito dei docenti, che ricorda, peraltro, risalgono al 2016 non indicano con sufficiente chiarezza come debba essere valutato il docente.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega) ritiene che il provvedimento penalizzi alcune figure professionali del mondo della scuola, per esempio i docenti delle scuole paritarie che potranno partecipare ai concorsi

solo per limitate finalità a differenza dei docenti della scuola pubblica: in tal senso stigmatizza che si colpiscano nuovamente i docenti precari escludendoli dalla possibilità di stabilizzazione.

Ricorda infine che il Governo precedente, cui partecipava la Lega, aveva proposto un ampio percorso di stabilizzazione per tutti i docenti precari che il nuovo Governo, e in particolare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti, ha inteso invece abbandonare.

Conclude anticipando la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Guido Germano PETTARIN (FI) rimarca la gravità della situazione del personale precario nella scuola, in particolare di quello operante nel settore privato, che si trova di fatto non tutelato. Chiede quindi alla relatrice se le intenzioni della maggioranza siano di porre rimedio alla questione ovvero di lasciare immutate le cose.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, replicando alla questione sollevata dalla deputata Vietina, sulle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, rileva che essa riguarda la competenza delle Commissioni di merito. Relativamente alle considerazioni riguardanti i comuni montani si riserva di svolgere alcuni approfondimenti al fine di esprimere eventuali valutazioni nella sua proposta di parere. Infine, per quanto riguarda la questione relativa ai docenti precari, si riserva, eventualmente, di riferire nella prossima seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. S. 1586 Governo (Parere alla 5ª Commissione del Senato) *(Esame e rinvio)* 268

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 273

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 282

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 (Parere alla VIII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 275

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 283

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione della Camera) *(Esame e rinvio)* 277

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza della Presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 12.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

S. 1586 Governo.

(Parere alla 5ª Commissione del Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, nel ricordare che si soffermerà soltanto sulle disposizioni di interesse della Commissione per le questioni regionali segnala, in primo luogo, l'articolo 8, che ai commi da 1 a 9 assegna ai comuni per ciascuno degli anni da 2020 a 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Il comma 2 prevede che la misura del contributo vari in base alla popolazione del comune secondo una graduazione che prevede un contributo minimo di 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000

abitanti e un contributo massimo di 250.000 abitanti per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. Il medesimo comma prevede anche che si proceda alla ripartizione con decreto del Ministero dell'interno e che, entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dia comunicazione a ciascun comune del contributo ad esso spettante per ciascun anno. Segnala al riguardo l'opportunità di precisare se il Ministero dell'interno abbia margini di discrezionalità nella ripartizione dei contributi tra i comuni e come, in tal caso apparrebbe opportuno un coinvolgimento della Conferenza unificata. Rileva inoltre la necessità di valutare la congruità della previsione di un contributo di medesimo importo per tutti i comuni di popolazione superiore a 250.000 abitanti, classe statistica in cui sono presenti comuni di dimensioni molto differenti. Segnala poi che il successivo comma 10 del medesimo articolo modifica la disciplina, dettata dalla legge di bilancio 2019 per la concessione ai comuni di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio; in particolare vengono incrementati da 4,9 a 8,8 miliardi di euro gli stanziamenti finalizzati alla concessione dei contributi; sono incluse tra le opere finanziabili anche quelle volte all'efficientamento energetico degli edifici e sono modificati i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei contributi. I commi 11 e 12 prevedono invece contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, per complessivi 9,1 miliardi di euro. Per la ripartizione delle somme si procederà con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. I commi da 13 a 15 istituiscono invece un fondo per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni da 2025 a 2034 nei settori dell'edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali; il fondo sarà ripartito con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza unificata secondo criteri stabiliti con DPCM, adottato anch'esso previa intesa in sede di Conferenza unificata. Segnala poi come i commi da 16 a 23 del medesimo articolo 8 prevedano l'assegnazione ai comuni di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, di efficientamento energetico delle scuole e degli edifici pubblici e di messa in sicurezza delle strade. Tra le altre cose, si prevede che ciascun comune non possa presentare più di tre richieste di contributo per la stessa annualità.

Al riguardo segnala che potrebbe essere oggetto di approfondimento la congruità della previsione di un medesimo numero massimo di richieste per tutti i comuni italiani, indipendentemente dalla loro dimensione demografica.

Ricorda che i commi da 26 a 28 dell'articolo 8 autorizzano la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi. I commi 29 e 30 incrementano di 2,4 miliardi euro complessivi le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019 per il periodo 2021-2023 e dirette alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e alle infrastrutture sociali. Il comma 31 prevede la possibilità di rimodulare gli stanziamenti riferiti al periodo 2025-2034 al fine di adeguare le complessive risorse alle esigenze territoriali.

Rileva, con riferimento generale all'articolo 8, che tale disposizione prevede, come si è visto, varie tipologie di contributi ai comuni, con uno sforzo finanziario di sostegno agli investimenti nei territori che è meritevole di apprezzamento; tuttavia le diverse tipologie di contributo, per le quali

sono previste distinte procedure di attivazione, appaiono in alcuni casi sovrapponibili nelle finalità; potrebbe risultare opportuno valutare quindi una semplificazione delle tipologie di contributi previsti; ciò al fine di agevolare i comuni nell'accesso a tali contributi.

L'articolo 9 prevede, al comma 1, un incremento per complessivi 2 miliardi di euro delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Al riparto delle risorse si provvede con delibera del CIPE, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il comma 2 differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine del completamento della parte degli accordi di programma in materia di edilizia sanitaria relativi ad interventi di ristrutturazione per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

L'articolo 12 prescrive alle pubbliche amministrazioni – e quindi anche agli enti territoriali – di procedere, in caso di rinnovo degli autoveicoli in dotazione, in misura non inferiore al 50 per cento mediante acquisto o noleggio di veicoli alimentati ad energia elettrica o ibrida.

L'articolo 35 incrementa di 200 milioni, di cui 60 milioni per il 2021 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse nazionali destinate alla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

L'articolo 36 prevede che la funzione di presidente del Comitato di indirizzo delle zone economiche speciali, cioè l'organo che amministra tali zone, sia attribuita ad un commissario straordinario del Governo mentre attualmente tale organismo è presieduto dal presidente dell'autorità di sistema portuale ed è composto da un rappresentante della regione o delle regioni, in caso di zona interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 39, ai commi da 2 a 7, prevede l'istituzione del « Fondo cresci al Sud » a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Al riguardo rileva l'esigenza di un chiarimento sul rapporto tra il fondo istituito dall'articolo in commento l'analogo Fondo imprese Sud istituito dall'articolo 1, commi da 897 a 903 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

L'articolo 40 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro un fondo per la disabilità e la non autosufficienza, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022; con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione agli interventi previsti a valere sulle risorse del fondo.

Al riguardo, segnala l'opportunità di chiarire il rapporto tra l'istituendo fondo e il già istituito fondo per le non autosufficienze; andrebbero inoltre individuate modalità per garantire un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella disciplina di utilizzo delle risorse del fondo, considerate le competenze degli enti territoriali nel settore dell'assistenza sociale.

L'articolo 53 istituisce un programma nazionale per la rinascita urbana, con complessive risorse di 853,81 milioni di euro nel periodo 2020-2033 e con la finalità di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie. Alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse si provvederà con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 54 prevede l'abolizione, a decorrere dal 1º settembre 2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. *superticket*), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria.

L'articolo 55 destina in favore dell'utilizzo di apparecchiature sanitarie da parte

dei medici di medicina generale una quota delle risorse statali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

L'articolo 59 prevede che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni derivanti dalla cimice asiatica possano beneficiare degli interventi compensativi finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, il quale viene incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

L'articolo 63 anticipa di un anno (cioè al 2020) la facoltà per le regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Detta altresì una disciplina transitoria in materia di monitoraggio e certificazione dell'equilibrio di bilancio e fa salve alcune disposizioni della legge di bilancio 2019 in materia di contributi alle regioni per nuovi investimenti e concorso alla finanza pubblica dei medesimi enti e estende alle regioni la deroga relativa ai limiti di spesa per personale con contratto di lavoro flessibile previsti dall'articolo 1, comma 28, del decreto-legge n. 70/2010.

L'articolo 64 incrementa i finanziamenti destinati al Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di 250.000 euro per l'anno 2020, 500.000 euro per l'anno 2021 e 1.000.000 euro per l'anno 2022.

L'articolo 65 raddoppia i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, prevedendo che dal 2020 le risorse destinate al Fondo siano pari a 10 milioni di euro.

L'articolo 66 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, volto a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni delle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni per il 2020, di 14 milioni per il 2021 e di 13 milioni per il 2022. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono stabiliti con DPCM, previo parere della Conferenza unificata. Il Fondo è quindi ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali previo « parere favorevole » della Conferenza unificata.

Al riguardo, considerato che i progetti appaiono idonei ad incidere su numerosi ambiti materiali in cui rileva la competenza regionale, sia concorrente (quali governo del territorio, sostegno all'innovazione dei settori produttivi, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) sia residuale (quali commercio, agricoltura, turismo ed agriturismo, artigianato, pesca, servizi pubblici locali), segnala che andrebbe valutata la possibilità di prevedere l'acquisizione dell'intesa, anziché del semplice parere, in sede di Conferenza unificata. Andrebbe poi chiarito se la previsione della necessità di un parere favorevole della Conferenza unificata ai fini del riparto del Fondo prefiguri un parere vincolante, che costituirebbe una nuova tipologia di intervento della Conferenza, anche se assimilabile per alcuni aspetti all'intesa e per altri agli accordi. Appare infine opportuno un coordinamento tra il Fondo e le altre disposizioni legislative di sostegno alle isole minori (quali l'articolo 25, commi 7 e 8, della legge n. 448/2001 e l'articolo 2, comma 41 della legge n. 244/2007).

L'articolo 67 destina ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, 110 milioni di euro a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza dell'introduzione della TASI.

L'articolo 68 dispone l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

L'articolo 69 demanda a un decreto del Ministro dell'economia, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, l'individuazione di modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali.

L'articolo 94 prevede la non applicazione, per gli anni dal 2020 al 2022, delle soglie di esenzione dal pagamento da parte delle imprese di coltivazione di idrocarburi delle aliquote di produzione (*royalties*) dovute allo Stato, alle regioni e ai comuni interessati. Si dispone però che il maggior gettito sia interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 95 riforma l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'imposta comunale sugli immobili – IMU e il tributo per i servizi indivisibili – TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento. Tra le altre principali modifiche si segnalano la riduzione dell'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale e l'anticipo al 2022 della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali.

L'articolo 96 reca una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva. Tra le altre cose, si prevede che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente; si introduce poi anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo) che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo.

L'articolo 97 istituisce dal 2021 il cd. canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

L'articolo 98 interviene sulla disciplina del fondo di solidarietà comunale che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, rideterminandone la dotazione annuale a partire dal 2020, con una riduzione di circa 14,2 milioni di euro annui. La riduzione è riferita al minor ristoro conseguente al maggior gettito ad essi derivante dall'unificazione di IMU e TASI prevista dall'articolo 95.

L'articolo 100 istituisce un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinato al territorio delle regioni a statuto speciale. Gli enti beneficiari e le modalità di riparto del fondo saranno definiti con DPCM da adottare entro il 31 marzo 2020. La relazione tecnica – ma non il testo dell'articolo – precisa che le regioni a statuto speciale interessate sono Sicilia e Sardegna.

Al riguardo, segnala l'opportunità di specificare anche nel testo che i territori destinatari sono quelli della Sicilia e della Sardegna. Segnala inoltre l'opportunità di assicurare forme di coinvolgimento delle regioni a statuto speciale destinatarie dei fondi nella procedura di riparto, al fine di tenere conto della giurisprudenza della Corte costituzionale (ad esempio con la sentenza n. 103/2018) ha affermato che i rapporti tra Stato e autonomie locali « sono regolati dal principio, pattizio, tramite accordo ».

Il deputato Roberto PELLA (FI) rileva che parte delle disposizioni contenute nel provvedimento concernenti gli enti locali riprendono i contenuti di una propria proposta di legge la quale a sua volta recepisce un'iniziativa dell'ANCI fatta propria da moltissimi sindaci. Ringrazia per questo l'impegno della collega Faro e del viceministro Castelli. Dichiara poi la propria soddisfazione nel constatare il forte coinvolgimento del sistema delle conferenze in numerose disposizioni del provvedimento. Con riferimento infine ai contributi di cui all'articolo 8, comma 2, oggetto di attenzione da parte della relatrice, segnala l'opportunità di coinvolgere, piuttosto che la Conferenza unificata, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La deputata Marialuisa FARO (M5S) si riserva di valutare la proposta fatta dal collega Pella.

Il deputato Roberto PELLA (FI) ribadisce che prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-città sarebbe migliorativo del provvedimento ed eviterebbe eventuali ricorsi come già accaduto in altre occasioni.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) chiede di rinviare l'espressione del parere per poter approfondire le tematiche trattate dall'articolo 100.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) concorda con le osservazioni del collega Pella e ritiene che esse possano essere oggetto di un'osservazione nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

La deputata Marialuisa FARO (M5S) chiede se sia possibile esprimere il parere la prossima settimana in modo da avere il tempo di approfondire le numerose tematiche di interesse della Commissione contenute nel provvedimento.

Emanuela CORDA (M5S) *presidente* si riserva di verificare presso la Commissione bilancio del senato la possibilità di esprimere il parere la prossima settimana. Rinvia comunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), ricorda come la Commissione abbia già esaminato il provvedimento nel corso dell'*iter* al Senato, esprimendo, nella seduta del 10 ottobre 2019, un parere favorevole. Sottolinea come la Commissione abbia, in quell'occasione, rilevato che il provvedimento appare riconducibile alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici nazionali, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione e dichiara, pertanto, che si soffermerà soltanto sulle modifiche introdotte al Senato rispetto al testo già esaminato dalla Commissione.

All'articolo 1 è stata inserita la previsione per cui si procede all'istituzione, nell'organico del Ministero dei beni culturali, di ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi. È stato anche inserito un comma 3-*bis* che incrementa complessivamente di 500.000 euro lordi annui a decorrere dal 2020 la dotazione finanziaria destinata all'erogazione del trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dei beni culturali.

L'articolo 1-*bis* autorizza il Ministero dei beni culturali ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 appartenenti alla posizione economica F2 e 50 appartenenti alla posizione economica F1, da individuare mediante apposita procedura selettiva.

L'articolo 1-*ter* dispone che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero dei beni culturali da impiegare nelle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, e previa verifica dell'impossibilità di utilizzare proprio personale dipendente, il Ministero possa avva-

lersi della società Ales (Arte, lavoro e servizi) Spa, società *in house* controllata dal Ministero.

I commi 3 e 4 dell'articolo 1-*ter* dispongono poi in merito all'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura. Nello specifico il comma 3 prevede che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla fruizione dei medesimi. Il comma 4 prevede poi che i proventi dei biglietti d'ingresso negli istituti e nei musei dotati di autonomia speciale sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti e musei, nel limite massimo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

L'articolo 1-*quater* modifica le norme che disciplinano le attribuzioni e i compiti del Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, prevedendo in particolare che allo stesso spetti un compenso – determinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – e introducendo l'obbligo, in capo al Commissario, di riferire, con cadenza almeno bimestrale, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati.

All'articolo 2 il Senato ha inserito i nuovi commi da 10-*bis* a 10-*speties* che recano aggiornamenti alla normativa vigente conseguenti al trasferimento al Ministero degli esteri delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico di vigilanza e di indirizzo sulla società SIMEST Spa. Il nuovo comma 11-*bis* trasferisce al Ministero degli esteri anche le competenze relative al Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione. in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese; sono trasferite al Ministero degli esteri anche le funzioni fin qui esercitate dal Ministero dello sviluppo economico sulle esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche e per le esportazioni di materiali a duplice uso civile e militare. Il comma 13 è stato sostituito in modo da mantenere ferme le competenze del Ministero dello sviluppo economico quale amministrazione vigilante sulle Camere di commercio all'estero. Il nuovo comma 13-*bis* trasferisce invece al Ministero degli esteri la sede e la competenza dell'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero.

L'articolo 3-*bis* incrementa di 60,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate (fondo le cui risorse sono rimodulate nel precedente articolo 3).

L'articolo 3-*ter* apporta alcune limitate modifiche alle qualifiche e al trattamento economico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

All'articolo 4, il Senato ha modificato il comma 5 nel senso di prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia autorizzato a procedere, fino al 31 luglio 2020, alla riorganizzazione dei propri uffici mediante DPCM. Sono stati inoltre specificati dal Senato, inserendo il comma 6-*bis*, i compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali precisando che sono mantenuti comunque fermi, a fianco di quelli dell'Agenzia, i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e degli enti gestori.

Anche le modifiche introdotte al Senato appaiono quindi riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici nazionali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211.
(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), *relatore*, riepilogando brevemente il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 proroghi fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza nei territori dell'Italia centrali colpiti dal sisma del 2016, in scadenza il 31 dicembre 2019.

L'articolo 2, al comma 1, modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di salvaguardare il diritto al contributo in tutti i casi di ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma nei quali le differenti epoche, tipologie e tecniche di costruzione allo stato non consentono di tenere in considerazione l'incidenza dello spessore della muratura, sia perimetrale sia portante; in tali casi si prevede una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore. Vengono inoltre abrogati i commi 10-*bis* e 10-*quater*, in seguito alla già intervenuta abrogazione dei commi 10 e 10-*ter*, che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo. Conseguentemente, risulta privo di effetto il mantenimento dell'obbligo di trascrizione del decreto previsto dal citato comma 10-*bis*. Come coordinamento è prevista l'abrogazione del comma 10-*quater*, che rinvia ai citati commi 10, 10-*bis* e 10-*ter*. Il comma 2 modifica l'articolo 14 del medesimo decreto-legge, introducendo la previsione che, tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario, sia data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Tali edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione *in situ* non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata.

L'articolo 3 contiene disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi di edilizia privata. In particolare, è introdotta una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali. Tale procedura si basa sulla certificazione da parte del professionista circa la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica del progetto. Il comma 2 disciplina l'ordine di priorità nella concessione del contributo. Al comma 3 si prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione effettuino, in relazione alle certificazioni, verifiche a campione, che si prevede interessino almeno il 20 per cento delle domande di contributo presentate.

L'articolo 4 introduce procedure semplificate per consentire lo smaltimento delle macerie derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale dal 24 agosto 2016. In particolare, si prevede l'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per la gestione delle macerie. Si consente inoltre di affidare la raccolta delle macerie a imprese individuate dai soggetti competenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

L'articolo 5 estende al territorio dei comuni del cratere, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al decreto-legge n. 189 del 2016, la misura prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata « Resto al Sud », introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

L'articolo 6 estende il contributo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade e infrastrutture comunali introdotto dall'articolo 34, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, previsto per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e limitato ai comuni di cui all'allegato 1 annesso al medesimo decreto-legge, anche ai comuni di cui all'allegato 2 annesso al citato decreto-legge. Al riparto dei previsti fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

L'articolo 7 amplia la destinazione del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 anche alle anticipazioni in favore dei professionisti. Inoltre è previsto che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, in primo luogo il differimento di due anni del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai comuni colpiti dal sisma del 2016 trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Si limita poi al 31 dicembre 2020 la possibilità di proroga con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, il periodo di sospensione degli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) a carico degli enti locali colpiti dal sisma. Il comma 2 riduce del 40 per cento l'ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 da restituire a decorrere dal 15 gennaio 2020. Al comma 3 viene prorogato al 1º gennaio 2021 il termine per la restituzione degli oneri sospesi relativi alle forniture dell'acqua, della luce e del gas.

L'articolo 9 estende alle imprese agricole ubicate nei comuni colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al decreto-legge n. 189 del 2016, i benefici disposti per favorire il ricambio generazionale delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000.

Per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione segnala che il provvedimento risulta riconducibile alla materia *protezione civile* di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento alla conseguente esigenza di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali, ricorda che il provvedimento rinvia, all'articolo 4, all'aggiornamento dei piani regionali l'attuazione delle disposizioni in materia di smaltimento delle macerie e prevede, all'articolo 6, l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali ai fini dell'emanazione del decreto di riparto delle risorse per la messa in sicurezza di strade e infrastrutture. Inoltre, come segnala l'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento rimangono ferme le modalità di collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo all'interno degli organi istituiti dal decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di assicurare il necessario raccordo funzionale nell'ambito delle scelte strategiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (la Cabina di coordinamento della ricostruzione; il Comitato istituzionale istituito in ciascuna Regione interessata, la Conferenza permanente e le Conferenze regionali per la ricostruzione).

Il deputato Roberto PELLA (FI) ricorda che numerose disposizioni del testo in esame sono il frutto degli incontri tra il Presidente del Consiglio Conte e le autorità locali interessate; per questo il suo gruppo esprimerà un voto favorevole. Auspica però che nella Commissione di merito – e quindi in Assemblea, evitando il

ricorso al voto di fiducia – possano essere accolte le proposte emendative frutto di ulteriori richieste dei comuni colpiti e di cui l'ANCI, per il tramite del sindaco di Norcia, si è fatta portavoce.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega, confidando che la maggioranza voglia accogliere gli emendamenti presentati.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), in quanto componente della Commissione ambiente, assicura che le proposte emendative proposte dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle regioni sono in questo momento oggetto di attenta valutazione.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD) nell'esprimere il voto favorevole del gruppo del PD sottolinea con soddisfazione come a monte di questo provvedimento ci sia stato il coinvolgimento degli enti locali.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), *relatore* formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore*, ringrazia la presidenza per la nomina a relatore sul provvedimento del collega Brunetta che si augura possa accogliere un consenso unanime. Ricorda che la proposta di legge in esame, composta da 11 articoli, istituisce, all'articolo 1, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche.

In particolare si prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica, olivicola e gastronomica italiana come parte fondamentale del più ampio patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico italiano, che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997, assumano la denominazione di città del vino e dell'olio e di eventuali altre eccellenze gastronomiche italiane individuate dal medesimo decreto. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

L'articolo 2 istituisce la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane e rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le associazioni di categoria della filiera agroalimentare comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, garantendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e prevedendo che le iniziative si svolgano a rotazione presso istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine, frantoi, musei del vino e dell'olio, aziende agricole alimentari italiane, la definizione dei prodotti, la data e le modalità organizzative di tale Giornata. In base al comma 3 entro il 31 marzo di ciascun anno è scelta la Capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane che coinvolgerà, a rotazione, ogni regione.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, il nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastro-

nomiche italiane, per realizzare una strategia di rete nel settore. A tale fine il nucleo è chiamato a svolgere un'attività di consultazione e di valutazione degli interventi legislativi relativi al settore, secondo modalità definite con decreto del Ministero stesso. Del nucleo di coordinamento fanno parte rappresentanti del medesimo Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle associazioni di categoria della filiera agricola e agroalimentare, dei principali operatori del settore, delle associazioni più rappresentative della filiera vitivinicola, olivicola e dei produttori agricoli, nonché delle fondazioni senza fini di lucro, delle aziende alimentari italiane, delle cantine, dei frantoi, dei musei del vino, dell'olio e dei sapori, delle distillerie, dei consorzi, delle strade del vino, dell'olio e dei sapori, delle principali associazioni di giovani e delle principali associazioni di donne impegnate nei settori vitivinicolo, olivicolo e gastronomico, delle città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche e delle agenzie economico-culturali che concorrono allo sviluppo della cultura del vino, dell'olio e del cibo.

In merito segnala come non sia prevista la partecipazione al nucleo di rappresentanti delle regioni.

L'articolo 4 è dedicato al sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore vinicolo, olivicolo e gastronomico italiano, prevedendo, a tal fine, alla lettera *a)* del comma 1, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, promuova l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria, nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione sanitaria.

La lettera *b)* del comma 1 prevede inoltre che, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle relative risorse sia destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola, olivicola e gastronomica.

La lettera *c)* del comma 1 prevede altresì che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre istituzioni pubbliche competenti promuovono programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, con particolare riferimento ai prodotti della *vitis vinifera*.

In merito segnala come la disposizione non preveda il coinvolgimento delle Regioni.

L'articolo 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Commissione, prevede che nell'indirizzo di studio dei percorsi di istruzione professionale intitolato all' « Enogastronomia e ospitalità alberghiera » sia prevista l'acquisizione delle capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo, nonché la conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine.

L'articolo 5, comma 1, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole la Commissione dell'enogastronomia di qualità, con il compito di sostenere le eccellenze enogastronomiche italiane, tramite la realizzazione dell'« Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità » e promuovere i molteplici aspetti del sistema agroalimentare italiano presso agenzie e organismi internazionali.

In base al comma 6 entro il 31 marzo di ogni anno, la suddetta Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, adotta le linee programmatiche e operative per la realizzazione dell'Atlante annuale.

Ai sensi del comma 2 la Commissione è composta da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali, del Ministero della salute e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

L'articolo 6 promuove la dieta mediterranea (che dal 2013 è stata inserita nella lista dei beni immateriali dell'Unesco) nei servizi di refezione nelle mense scolastiche e ospedaliere, nonché nelle residenze sanitarie e negli enti pubblici, disponendo al comma 1 che nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione di tali servizi e di fornitura di prodotti agroalimentari, le stazioni pubbliche appaltanti siano tenute a prevedere un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono l'adozione del modello della dieta mediterranea.

Ai sensi del comma 4 i criteri e le modalità di attuazione di tali previsioni sono definiti con regolamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 6-*bis*, introdotto durante l'esame in Commissione, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede allo sviluppo del portale *web* e app delle denominazioni DOP e IGP, inserendo la funzione di geolocalizzazione dei prodotti e degli itinerari culturali e turistici.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che il Ministero dello sviluppo economico assicuri che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino, l'olio e le eccellenze gastronomiche italiane quale patrimonio culturale nazionale.

Il comma 2 modifica l'articolo 13 della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (legge n. 125 del 2001), inserendovi due nuovi commi aggiuntivi 3-*bis* e 3-*ter*.

Il nuovo comma 3-*bis* prevede che i divieti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 13 della legge n. 125 del 2001 (relativi alla pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche) non si applichino qualora i messaggi pubblicitari non abbiano a oggetto uno specifico prodotto a destinazione commerciale, ma la promozione in via generale del vino, definito ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.

Il nuovo comma 3-*ter* prevede che i messaggi pubblicitari di cui al comma 3-*bis* devono essere preventivamente approvati, ai fini della loro trasmissione, dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

L'articolo 8 reca disposizioni finanziarie, prevedendo, al comma 1, che una quota non superiore all'1 per cento delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995), nel limite di 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, sia destinata alle finalità della legge.

La corrispondente copertura finanziaria è individuata dal comma 2 nel fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2019-2021, di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 9 reca, infine, la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come la proposta di legge interessi diversi ambiti di competenza individuati

dall'articolo 117 della Costituzione in relazione al riparto di competenza tra lo Stato e le regioni.

In particolare, l'istituzione del registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane, nonché quella di un nucleo di coordinamento delle stesse eccellenze e di una Commissione dell'enogastronomia di qualità presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, possono essere ricondotte alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, che l'articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.

L'insegnamento della dietoterapia mediterranea e gli interventi riguardanti il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca possono essere ricondotte alla materia istruzione, che, limitatamente alle norme generali, è, secondo quanto prevede l'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato, mentre rientra tra le competenze concorrenti tra Stato e regioni di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione per la parte relativa alle disposizioni di dettaglio in materia di istruzione e di ricerca scientifica. Nell'istituire l'insegnamento della dietoterapia mediterranea e nel definire il contenuto di un indirizzo degli istituti professionali, occorre, comunque, considerare il profilo di autonomia che in tale ambito godono le istituzioni universitarie e scolastiche.

Le norme sui programmi di educazione alimentare e sui punteggi relativi agli appalti al fine di incentivare un modello nutrizionale che si basi sui princìpi della dieta mediterranea sono riconducibili alla materia alimentazione, che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.

Si segnala, peraltro, che la materia propria dei contratti pubblici e degli appalti – riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza legislativa concorrente – investe anche materie di esclusiva competenza statale, quali la materia tutela della concorrenza (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione) e la materia ordinamento civile (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione).

Fa presente, inoltre, che il provvedimento richiede il parere della Conferenza Unificata o della Conferenza Stato-regioni per l'emanazione dei decreti in materia di:

definizione dei requisiti delle Associazioni delle città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane per l'iscrizione al Registro, nonché delle modalità di iscrizione (di cui all'articolo 1); individuazione delle eccellenze gastronomiche italiane (di cui all'articolo 1); individuazione dell'elenco dei prodotti, della data e delle modalità organizzative della « Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane » e della definizione della « capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane » (di cui all'articolo 2); definizione delle modalità di attribuzione di un punteggio aggiuntivo nei contratti di appalti per la ristorazione pubblica a favore di offerte che adottino il modello della dieta mediterranea (di cui all'articolo 6).

All'articolo 5, che istituisce la Commissione dell'enogastronomia di qualità, è prevista la partecipazione di due rappresentanti della Conferenza Unificata.

L'articolo 9 prevede, poi, la consueta clausola di salvaguardia a favore delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) rileva che sarebbe un errore escludere dai prodotti di eccellenza oggetto del provvedimento i prodotti caseari dell'alta montagna che costituiscono un fulcro per il turismo esperienziale.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S) intervenendo anche in qualità di componente della Commissione agricoltura del Senato, conviene sulla necessità di ampliare l'ambito dei prodotti di eccellenza oggetto del provvedimento e porta come esempio di eccellenza il tartufo di Alba.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) chiede di rinviare la votazione del parere per approfondire.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore,* a fronte delle osservazioni formulate e della richiesta avanzata dal collega Federico, ritiene che non vi siano difficoltà a rinviare l'espressione del parere.

Emanuela CORDA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (C. 2242 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2242 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 10 ottobre 2019;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g)* della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (C. 2211 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2211 di conversione del decreto-legge n. 123 del 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

rilevato che:

il provvedimento risulta riconducibile alla materia protezione civile di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

con riferimento alla conseguente esigenza di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali, il provvedimento rinvia, all'articolo 4, all'aggiornamento dei piani regionali l'attuazione delle disposizioni in materia di smaltimento delle macerie e prevede, all'articolo 6, il parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali ai fini dell'emanazione del decreto di riparto delle risorse per la messa in sicurezza di strade e infrastrutture;

inoltre, come segnala l'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento, rimangono ferme le modalità di collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo all'interno degli organi istituiti dal decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di assicurare il necessario raccordo funzionale nell'ambito delle scelte strategiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (quali la Cabina di coordinamento della ricostruzione; il Comitato istituzionale istituito in ciascuna regione interessata, la Conferenza permanente e le Conferenze regionali per la ricostruzione);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 284
PROCEDURE INFORMATIVE:
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.
Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa) .. 284
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni 288

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del Presidente PUGLIA. – Interviene per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa) il Presidente, arch. Giuseppe Santoro, e il Presidente del collegio dei sindaci, dott. Massimiliano Misiani Mazzacuva, accompagnati dal Direttore generale, dott. Marco Mizzau, e dal Responsabile della direzione patrimonio, dott. Alfredo Granata.

La seduta comincia alle 11.45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web* TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.

Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa).

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 novembre.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti di Inarcassa per la loro disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione.

Ricorda che tali soggetti sono chiamati, in questa sede, a fornire il loro autorevole contributo sul tema delle politiche di investimento e spesa delle casse professionali. Fa presente che, con l'incontro odierno, si completa un ciclo nel quale sono stati chiamati a intervenire gli enti previdenziali privati di maggiori dimensioni dal punto di vista della dotazione patrimoniale: Enpam, Cassa forense, Cassa commercialisti, Enasarco e Inarcassa. L'attivo complessivamente detenuto da questi cinque soggetti rappresenta il 73 per cento degli 87 miliardi che sono amministrati dal settore. Inarcassa presenta un numero di iscritti che nel 2018 si aggira attorno alle 169.000 unità, con una dinamica leggermente crescente negli ultimi 5 anni. I giovani iscritti, che usufruiscono della contribuzione ridotta, sostengono una platea professionale che ha fatto registrare anche un buon recupero reddituale fra il 2014 e il 2017, dopo 7 anni di crisi in cui il prodotto della categoria si è ridotto in misura superiore al 20 per cento, con una differenza considerevole fra gli ingegneri, che hanno sofferto di meno, e gli architetti, che nel 2014 sono arrivati a perdere il 30 per cento del reddito complessivo registrato prima della crisi del 2008. La somma di contributi soggettivi e integrativi versati nel 2018 supera il miliardo di euro e va a finanziare prestazioni pensionistiche erogate a circa 34.000 soggetti, per un importo di poco superiore a 650 milioni di euro. Le prestazioni assistenziali invece hanno riguardato, sempre nel 2018, 3.334 soggetti per un ammontare di spesa pari a 30 milioni di euro, in merito ai quali chiede ai vertici di Inarcassa di fornire ai Commissari qualche elemento di approfondimento. Il saldo della gestione, pari a 519 milioni nel 2018, ha continuato ad alimentare un patrimonio che ha ormai superato i 10 miliardi di euro. Di fronte a un capitale così rilevante, l'interesse della Commissione è quello di capire come Inarcassa si sia organizzata per la gestione del relativo portafoglio di investimenti e dei conflitti di interesse che ne possono derivare. Chiede quindi quali sono i presidi previsti per selezionare e per realizzare un controllo efficace sui soggetti che gestiscono le risorse dell'Ente. Tutto ciò, anche alla luce della mancata attuazione della norma primaria che prevede l'adozione di una specifica regolamentazione per gli investimenti degli enti previdenziali privati. Infine, riprendendo un argomento emerso anche nelle precedenti audizioni, chiede chiarimenti in merito a quale parte degli investimenti viene destinata al territorio italiano e quale, invece, confluisce all'estero.

Il dottor MIZZAU fa riferimento alla documentazione fornita da Inarcassa alla Commissione, nella quale si affrontano i temi delle politiche di spesa e investimento delle Casse previdenziali private. Introduce alcuni dati con riferimento al sistema delle Casse di previdenza professionali: 1,8 milioni di iscritti attivi, 413.072 pensionati, 492.000 prestazioni erogate, 9,8 miliardi di entrate contributive, 6,2 miliardi di uscite per prestazioni, 87 miliardi di patrimonio, 5,5 miliardi di investimenti in imprese italiane, 2,1 miliardi di rendimento netto sul patrimonio, 531 milioni di prestazioni per welfare e 500 milioni di uscite fiscali. Rispetto alla mancata approvazione del cosiddetto Regolamento investimenti segnala che, in assenza di tale strumento normativo, la Cassa ha incaricato una primaria società che si occupa di consulenza aziendale per essere supportata nel processo di definizione delle procedure di investimento. Rappresenta, inoltre, che nel 2012 Inarcassa ha effettuato una riforma delle prestazioni pensionistiche per salvaguardare la sostenibilità della gestione.

Il presidente SANTORO sottolinea come il rapporto tra iscritti e pensionati in Inarcassa sia di 4,94, mentre tale rapporto per l'Inps è di 1,4. Rappresenta che dal 1995 la crescita di iscritti e pensionati è stata sostanzialmente analoga. Rileva come la speranza di vita dei professionisti, in media, sia maggiore rispetto a quella degli italiani e che per un ente di previdenza questo significa avere regole più rigide per garantirne la sostenibilità. Sottolinea che i contributi sopravanzano net-

tamente le prestazioni, incrementando annualmente il patrimonio, che vale 65.000 euro ad iscritto e 16,3 volte la somma delle prestazioni annuali. Ricorda che il limite della riserva legale prevede che tale rapporto debba essere pari o superiore a 5 annualità. Fa presente che un tema fondamentale per Inarcassa è quello dell'autonomia. L'Ente non ha aderito ai condoni connessi a rottamazione e saldo e stralcio, in quanto ritiene che una soluzione più efficace consisterebbe nell'abbassare le sanzioni. Evidenzia l'adesione dell'Ente alle iniziative messe in campo annualmente nel mese per l'educazione finanziaria. Aggiunge che un altro elemento fondamentale per Inarcassa è il tasso di capitalizzazione del montante contributivo. Sottolinea la grande capacità degli ingegneri di proporsi sul mercato anche nei momenti di crisi, mentre il reddito degli architetti appare più strettamente legato alla dinamica del prodotto interno lordo e all'andamento della domanda verso settori chiave come quello dell'edilizia. Infine rappresenta, tra le prestazioni più importanti fornite dalla Cassa, le specificità dell'indennità di paternità erogata ad ingegneri e architetti.

Il dottor GRANATA rappresenta che il patrimonio investibile di Inarcassa, al netto dei crediti contributivi, ammonta a 11,2 miliardi di euro, dimensione che richiede un'organizzazione e una disciplina adeguate. Tale patrimonio, negli ultimi 20 anni, è stato sempre più diversificato, diluendo la componente immobiliare che nel 1998 era preponderante e che, pur risultando ancora importante, non costituisce più l'attivo prevalente per Inarcassa. Nel tempo sono invece aumentate la componente azionaria, che si attesta comunque entro un profilo di rischio prudente, e la componente relativa a investimenti reali. Oltre che a causa del saldo contributivo positivo, il patrimonio è cresciuto anche per i buoni rendimenti che la gestione finanziaria ha conseguito. In assenza di una normativa omogenea a livello nazionale, fa presente che la Cassa ha definito regole sul processo di investimento coerenti con la complessità che l'ingente patrimonio determina. A tal proposito sottolinea che, in merito al cosiddetto Regolamento investimenti, un limite alla sua adozione è rappresentato dall'utilizzo del codice degli appalti per l'individuazione dei gestori e dai limiti quantitativi stabiliti in merito a specifiche categorie di attivi. Rappresenta come, a livello di normativa europea, le Casse non vengano considerate nella disciplina degli investitori istituzionali. Per quanto riguarda i conflitti di interesse, spiega che il problema viene risolto a monte da Inarcassa, in quanto questa non prevede il coinvolgimento di consulenti esterni per le decisioni relative agli investimenti, ma gestisce il processo internamente. Gli unici fornitori di servizi legati a tale processo sono il consulente sulla gestione del rischio, che misura mensilmente l'evoluzione dei rischi finanziari, la banca depositaria, che controlla la gestione e il valore delle risorse detenute, e il consulente sui principi di investimento responsabile cosiddetti ESG (ambientali, sociali e amministrativi), dato che l'amministrazione dà forma e sostanza all'attuazione dei principi dell'Organizzazione delle nazioni unite nel processo decisionale sugli investimenti. Fra gli attori del processo d'investimento cita la direzione patrimonio di Inarcassa che definisce le proposte di investimento ed esegue quelle deliberate dal Consiglio di amministrazione, in capo al quale è posta la funzione decisionale sugli investimenti. Segnala, infine, che su tale processo vigilano diversi organi: ministeri competenti, Corte dei conti, Covip, Commissione bicamerale, Collegio sindacale, Società di controllo del rischio e banca depositaria.

Il dottore MISIANI MAZZACUVA fornisce indicazioni sulla composizione del Collegio dei sindaci, che si è insediato nel 2016 e ha un mandato quinquennale. Il Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, predispone le relazioni sui bilanci e procede alle verifiche previste dalla normativa, nonché alle verifiche a campione, effettuate in base a una program-

mazione annuale. Sottolinea il proficuo rapporto con i soggetti che svolgono il controllo interno. Fa presente che vengono svolte verifiche sulla *compliance* della Cassa alla normativa applicabile alla pubblica amministrazione allargata, come le regole di revisione della spesa e l'applicazione del codice degli appalti. Spiega che la metodologia seguita parte dalla verifica puntuale degli atti per risalire ai presupposti, procedendo a ritroso con la collaborazione degli uffici per verificare il corretto svolgimento delle procedure previste, compresi gli obblighi di trasparenza e pubblicità. Sottolinea che l'organizzazione è disponibile ad accogliere i suggerimenti che le vengono forniti sulla base delle verifiche effettuate. Rappresenta che la sostenibilità della gestione è attestata da un bilancio tecnico che la Cassa predispone più frequentemente di quanto richiesto, ovvero ogni due anni anziché tre. La riforma del 2012 ha incrementato la sostenibilità dell'Ente che, allo stesso tempo, sta moltiplicando le proprie iniziative nel campo dell'assistenza. La Cassa ha operato in assenza del cosiddetto Regolamento investimenti, ma ha sviluppato delle buone pratiche che ne anticipano sostanzialmente l'adozione. Il Collegio non giudica nel merito le scelte effettuate, ma ne valuta l'architettura e, da questo punto di vista, sottolinea l'importanza delle procedure ad evidenza pubblica, con le quali vengono selezionati i soggetti esterni, l'adozione del codice etico e il piano anticorruzione. Auspica, infine, l'adozione del Regolamento investimenti per garantire regole omogenee per tutto il settore.

L'onorevole Alessandro PAGANO (*Lega*) chiede, considerato che gli investimenti vengono valutati in base al rapporto tra rendimento e rischio, in che modo venga contabilizzato il mancato raggiungimento degli obiettivi e per quale motivo i rendimenti nazionali siano più bassi di quelli esteri. Chiede, inoltre, cosa ne pensi Inarcassa di una rivoluzione legislativa che preveda un maggior utilizzo di manager interni altamente remunerati.

Il senatore LANNUTTI (*M5S*) si congratula per l'evoluzione del patrimonio e i rendimenti registrati da Inarcassa ma nota una certa tendenza all'esterofilia da parte dell'Ente, con la scelta prima di BNP Paribas e poi di Société Générale come banca depositaria. Rileva come tra gli investimenti della Cassa siano presenti molte aziende italiane come Terna, Eni, Enav e Fincantieri e chiede maggiori informazioni in merito agli investimenti nel settore obbligazionario.

Il PRESIDENTE, riprendendo il tema del cosiddetto Regolamento investimenti, sottolinea la capacità di autoregolarsi di Inarcassa e chiede quali criticità l'Ente potrebbe registrare con l'adozione del codice degli appalti. Infine, considerato che, con l'abbassamento dei tassi sembrerebbe il momento migliore per investire in Italia, chiede per quale motivo ciò non avvenga.

Il presidente SANTORO sottolinea il retaggio che lega le Casse agli ordini professionali, motivo per cui non tutti gli eletti alla *governance* dell'Ente hanno la professionalità necessaria per occuparsi di investimenti. Inarcassa ritiene invece che tutti gli amministratori debbano essere formati e informati e che una rivoluzione legislativa dovrebbe salvaguardare l'equilibrio tra componente ordinistica e componente professionale. Per quanto riguarda il settore immobiliare, Inarcassa crede nel patrimonio italiano e tuttavia, allo stesso tempo, vi è un retaggio legato alla formazione del patrimonio immobiliare delle Casse, le quali hanno storicamente acquistato i beni immobili che lo Stato voleva alienare. Si è poi passati dalla gestione diretta alla creazione di fondi immobiliari che hanno garantito alcuni vantaggi fiscali e gestionali. La Cassa è presente sul segmento del *private equity*, i cui attivi vengono valutati con attenzione, anche grazie all'aiuto della banca depositaria. Rileva che il codice degli appalti presenta un problema di velocità, sia perché le gare d'appalto richiedono tempo, sia perché in Italia non c'è gara in cui il secondo non faccia ricorso sull'assegnazione dell'ap-

palto al vincitore. Per quanto riguarda i mancati investimenti in Italia, fa presente che, in generale il fattore che riduce il potenziale di attrattività del nostro Paese è la mancanza di regole certe. Gli investitori esteri guardano quindi a questa componente con ritrosia. Tuttavia, non sarebbe corretto sostenere che Inarcassa non consideri positivamente l'investimento sul mercato nazionale, in quanto risulta dal bilancio 2018 che il 46 per cento del portafoglio dell'Ente è investito in Italia, nonostante il citato fattore di criticità.

Il dottor GRANATA si sofferma sulla questione del mancato raggiungimento degli obiettivi. Rappresenta che il calcolo giornaliero dei rendimenti da parte della banca depositaria permette di conoscere costantemente i rendimenti di Inarcassa sia in termini assoluti sia in termini di obiettivi prefissati, che vengono solitamente raggiunti. Quanto all'*asset* immobiliare, attraverso la creazione del fondo ci sono stati dei vantaggi fiscali, ma precisa che in linea di massima Inarcassa è tenuta al pagamento dell'Iva. I rendimenti sono buoni rispetto al panorama degli investitori istituzionali del mondo previdenziale anche perché i confronti vengono fatti sempre con fondi complementari che appartengono al secondo pilastro. Per quanto riguarda la scelta della banca depositaria, sottolinea che si tratta di un ente di diritto italiano e che la sua selezione è avvenuta tramite procedure di gara. Le criticità riferite al codice degli appalti sono legate invece alla selezione dei soggetti destinati alla gestione degli investimenti. In merito alla componente obbligazionaria, rappresenta che questa è quasi esclusivamente destinata a titoli di Stato a media e lunga scadenza. Per quanto riguarda la componente azionaria, Inarcassa investe in gran parte in aziende quotate italiane e, in parte minore, in aziende non quotate. In generale si può comunque affermare che l'interesse di Inarcassa per il mercato italiano è importante.

Il PRESIDENTE comunica che prossimamente si terrà un Ufficio di Presidenza con i rappresentanti delle singole Casse in modo da poter ascoltare le loro osservazioni sulle criticità inerenti all'adozione del Regolamento investimenti, come posto in consultazione dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ringrazia quindi la delegazione di Inarcassa e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni.

Il PRESIDENTE informa che, nel corso delle audizioni svolta in data odierna di rappresentanti di Inarcassa, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.08.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e IX) *(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni)* 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazioni dei Ministeri, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazioni internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 4

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XV CIRCOSCRIZIONE (LAZIO 1 – COLLEGIO UNINOMINALE 12) 7

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4ª Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 118).

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Vecciarelli 8

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5ª Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 9

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia *(Svolgimento e conclusione)* 9

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro *(Svolgimento e conclusione)* 10

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri *(Svolgimento e conclusione)* 10

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

SEDE REFERENTE:

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato *(Esame e rinvio)* . 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 19

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 20

COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta, in materia di modifiche al codice penale militare di pace, sulla definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare.

Audizione di Giuseppe Mazzi, Presidente della Corte d'appello militare di Roma; Saveria Mobrici, membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e Presidente della Camera penale militare nazionale; Gabriella Palmieri, Avvocato generale dello Stato ... 21

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui negoziati relativi alla *Brexit* e sul relativo impatto per l'Italia.

Audizione del Capo negoziatore dell'Unione Europea sulla *Brexit*, Michel Barnier *(Svolgimento e conclusione)* 22

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2222, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione di docenti.

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane 23

Audizione di rappresentanti di FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, UGL Scuola, SNALS-CONFSAL e Gilda Scuola 23

Audizione di rappresentanti di COBAS-Istruzione, UNICOBAS, ASU e ANIEF 23

Audizione di rappresentanti di ANDIS, ANP, DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. e DISAL 23

Audizione di rappresentanti di USB-componente addetti ai servizi pulizia nelle scuole 24

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 24

DL 126/2019: misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 24

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 27

DL 126/2019: misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 27

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e rinvio)* 30

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 45

SEDE REFERENTE:

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e rinvio)* 32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. Esame emendamenti C. 1027-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 39

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 39

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 79

AVVERTENZA 44

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 2019 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 80

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 83

ALLEGATO (Parere proposto dal relatore e approvato dalla Commissione) 90

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia 89

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 92

Sull'Anniversario di Nassiriya e sull'attentato al contingente italiano del 10 novembre 2019 ... 92

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e IX) *(Esame e conclusione – parere favorevole)* 93

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 102

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – parere favorevole)* 95

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 103

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 97

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2019, relativo all'adeguamento della linea SAR/SMI/antincendio dell'Aeronautica militare. Atto n. 125 *(Esame e rinvio)* 98

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 41/2019, relativo all'acquisizione di 9 veicoli PIAGGIO-P-180 EVO PLUS. Atto n. 127 *(Esame e rinvio)* 99

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017. C. 1990 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 105

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 1991 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 106

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1992 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 108

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole).* 110

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014. C. 1994 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 111

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)* 113

ALLEGATO 1 (Relazione tecnica) 127

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 116

ALLEGATO 2 (Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009) 139

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 122

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e IX) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 124

ALLEGATO 3 (Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009) 160

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 171

SEDE CONSULTIVA:

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta)* 171

DL 126/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 172

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 175

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 175

ALLEGATO (Parere approvato) 185

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e la riorganizzazione di Ministeri, nonché per altre finalità. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 177

Prevenzione e contrasto del bullismo e misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 Dori (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 181

AVVERTENZA 184

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03111 Braga: Obbligatorietà dell'autorizzazione sismica per gli interventi nei comuni ubicati in zona sismica 3 187

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 194

5-03112 Mazzetti: Realizzazione da parte di Anas di un sottopasso lungo viale Leonardo da Vinci, a Prato 187

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 195

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 29 *(Esame e rinvio)* 187

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 189

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni e FNC-UGL Comunicazioni nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa (atto n. 128) 197

INTERROGAZIONI:

5-01919 Grippa: Iniziative urgenti in tema di sicurezza degli utenti stradali e della fauna e adozione dello strumento dei piani faunistici 197

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 208

5-02015 Bergamini: Adozione di un sistema di verifiche e controlli per gli equipaggi del servizio di trasporto pubblico 197

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 209

5-02268 Viscomi: Convenzione tra il comune di Reggio Calabria e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa per la realizzazione di interventi di mobilità urbana 197

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 211

5-02397 Paita: Rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario nella regione Liguria .. 198

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 212

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa. Atto n. 128 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 198

SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 199

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 213

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 203

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 214

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 Dori (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 204

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ... 205

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00258 De Toma, recante iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti.

Audizione di rappresentanti del Comando generale della Guardia di Finanza 215

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 215

SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 215

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 222

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 225

ALLEGATO (Parere approvato) 234

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 Dori e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 231

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 232

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027-A 233

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare ».

Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze 236

Simona Bellagambi, rappresentante UNIAMO F.I.M.R. Onlus nel Consiglio delle Alleanze di EURORDIS 236

Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri-IRCCS 236

Rappresentanti di Vertex, Sanofi-Genzyme, Dompè Farmaceutici e Novartis 236

Fondazione Telethon 236

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 Dori e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 237

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1258 Cillis, recante delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica 243

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico 243

RISOLUZIONI:

7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo, 7-00355 Golinelli e 7-00361 Gadda: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi *(Seguito discussione congiunta e rinvio)* 243

7-00366 Spena: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi *(Discussione e rinvio)* 243

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 243

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 244

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 247

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 250

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro *(Esame e rinvio)* 251

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 258

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo (Parere alle Commissioni VII e XI) *(Esame e rinvio)* 263

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. S. 1586 Governo (Parere alla 5ª Commissione del Senato) *(Esame e rinvio)* 268

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 273

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 282

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 (Parere alla VIII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 275

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 283

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione della Camera) *(Esame e rinvio)* 277

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori 284

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.

Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa) .. 284

Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni 288

PAGINA BIANCA

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa . . . . . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alvise MANIERO.

La seduta comincia alle 13.30.

Comunicazioni del Presidente.

Alvise MANIERO, *presidente*, segnala che è in distribuzione l'agenda provvisoria della Sessione di gennaio 2020 e una tabella in cui è evidenziato – per ogni rapporto in calendario a gennaio – la seduta della Commissione in cui sarà preventivamente esaminato. Invita i parlamentari a prenderne visione, in modo da verificare con anticipo quando avranno luogo le sedute relative ai rapporti assegnati alle Commissioni di cui sono membri, al fine di seguirne l'*iter* ed arrivare alla Sessione con un quadro chiaro dei contenuti di ciascun rapporto.

Prima della prossima Sessione verrà convocata una nuova riunione della Delegazione, volta a valutare l'eventuale presentazione di emendamenti alle varie bozze di risoluzioni e raccomandazioni, riferite ai singoli rapporti esaminati.

Nella tabella è, altresì, evidenziato il termine per iscriversi a parlare e presentare emendamenti nel corso della Sessione, per offrire un ulteriore strumento utile per programmare al meglio l'attività.

Il Presidente ricorda peraltro che può sempre accadere, come avvenuto nella sessione di ottobre, che il Bureau, che ha luogo in apertura della Sessione (in questo caso il 27 gennaio mattina), proponga di inserire l'esame di un dibattito d'urgenza: se la Plenaria in apertura dei lavori approva la proposta, allora il relativo rapporto verrà assegnato alla Commissione competente, che sarà chiamata a nominare un relatore, il quale a sua volta elaborerà il rapporto nel corso della Sessione; in questo caso, i tempi per esaminare il rapporto e presentare emendamenti alla relativa bozza di risoluzione saranno necessariamente molto stringenti e non è possibile programmare in anticipo l'attività, come è accaduto nel caso del rapporto sul salvataggio dei migranti nel Mar Mediterraneo, inserito all'ordine del giorno della Sessione di ottobre, a seguito della proposta del Bureau e dell'approvazione della Plenaria, avvenute il 30 settembre 2019.

Informa, inoltre, che il 28 novembre – *a latere* delle riunioni del Bureau e della Commissione Permanente alle quali parteciperà – avrà luogo l'esame della procedura congiunta tra Assemblea parlamentare, Comitato dei Ministri e Segretario generale, da avviare nel caso in cui uno Stato membro disattenda gli obblighi derivanti all'appartenenza al CdE, nel formato Commissione Presidenziale allargata ai Presidenti delle Delegazioni nazionali. Sarà mia cura informarvi degli esiti della discussione.

A tale riguardo, ricorda comunque che la Commissione Politica, nella riunione del 14 novembre prossimo, esaminerà nell'ambito del *follow-up* del cosiddetto « Rap-

porto Kox » (Risoluzione 2277 (2019) e Raccomandazione 2153 (2019), *Role and mission of the Parliamentary Assembly: main challenges for the future*) la bozza di una *motion for resolution and recommendation* sulla nuova procedura congiunta, in vista di un possibile dibattito nella Sessione di gennaio 2020.

Chiede poi – proprio in vista della Commissione permanente del 29 novembre – di segnalare eventuali *desiderata* in merito a cambiamenti nell'appartenenza alle Commissioni, in modo da comunicarlo per tempo all'Assemblea parlamentare.

Da ultimo, segnala che le Commissioni riunite Giustizia ed Affari esteri hanno ripreso l'esame del disegno di legge di ratifica dei Protocolli nn. 15 e 16 alla CEDU. Mentre il Protocollo n. 16 è già entrato in vigore, essendo a tal fine necessaria la ratifica da parte di 10 Stati membri, il Protocollo n. 15 entrerà in vigore solo una volta che tutti i 47 Stati membri avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica. Al momento il Protocollo risulta essere stato ratificato da tutti gli Stati membri tranne che dall'Italia e dalla Bosnia. La scorsa settimana – nell'ambito dell'*iter* di esame del provvedimento – sono state svolte delle audizioni di professori universitari, mentre la settimana prossima, il 19 novembre, avranno luogo le audizioni del Rappresentante permanente a Strasburgo, Michele Giacomelli, e del giudice italiano presso la CEDU, Raffaele Sabato.

Cede quindi la parola ai componenti della Delegazione per formulare eventuali richieste ai fini della proficua partecipazione ai lavori dell'APCE.

Il deputato Alberto RIBOLLA ringrazia il Presidente e gli Uffici per la predisposizione del materiale in distribuzione, che sarà molto utile ai fini dell'individuazione delle sedute delle Commissioni alle quali è importante partecipare e dell'organizzazione dei lavori della prossima Sessione Plenaria, anche in vista della preparazione e presentazione di eventuali emendamenti.

La senatrice Maria RIZZOTTI concorda con il deputato Ribolla e informa che parteciperà alla riunione della Commissione Giuridica, che si svolgerà a Berlino nei prossimi giorni, nel corso della quale si esaminerà il rapporto sulla protezione della libertà di religione e culto nei luoghi di lavoro, cui è particolarmente interessata. Preannuncia quindi la sua intenzione di intervenire sul rapporto sia in Commissione, sia in Plenaria a gennaio.

Il senatore Maurizio BUCCARELLA preannuncia l'intenzione di chiedere una modifica relativa alla ripartizione in Commissione, previo accordo con i colleghi interessati.

La deputata BERLINGHIERI evidenzia l'importanza di partecipare in modo costante alle riunioni delle Commissioni e della Plenaria, per dare continuità al lavoro di ciascuno.

Il senatore Manuel VESCOVI preannuncia che i parlamentari della Lega dovrebbero a breve aderire ad uno dei Gruppi politici presenti presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Alvise MANIERO, *presidente*, nel ringraziare i colleghi per il contributo dato, dichiara conclusa la riunione.

La seduta termina alle 14.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.